



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

38<sup>a</sup> seduta pubblica

mercoledì 15 febbraio 2023

Presidenza del vice presidente Centinaio,

indi del presidente La Russa,

del vice presidente Rossomando,

del vice presidente Gasparri

e del vice presidente Castellone

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	111
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> .....	337

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....7

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

**(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Relazione orale):****Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative:**PRESIDENTE.....7, 15, 18, 19, 20  
TERNULLO (FI-BP-PPE).....8  
BEVILACQUA (M5S).....10  
LIRIS (Fdi).....12  
BALBONI, relatore.....14, 15, 17, 19  
SAVINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.....14  
LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste.....15, 19, 20  
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....17, 18, 19  
ROMEO (LSP-PSd'Az).....18  
ZANETTIN (FI-BP-PPE).....18  
LORENZIN (PD-IDP).....18**SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI**

PRESIDENTE.....20

## DISEGNI DI LEGGE

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 452:**PRESIDENTE...20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42  
BEVILACQUA (M5S).....20  
DAMIANI, relatore.....21, 23, 25, 28, 31  
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri...21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 38  
PATUANELLI (M5S).....22  
CASTELLONE (M5S).....23, 25, 33  
ZAMPA (PD-IDP).....24, 26  
BALBONI, relatore.....24, 26, 27, 28, 32, 35, 37, 38, 40  
NICITA (PD-IDP).....24  
MAZZELLA (M5S).....27  
LICHERI SABRINA (M5S).....28  
D'ELIA (PD-IDP).....29  
ZAMBITO (PD-IDP).....29  
PIRRO (M5S).....29, 30  
FLORIDIA BARBARA (M5S).....30MAGNI (Misto-AVS).....31, 34  
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)...31  
PIRONDINI (M5S).....33  
TURCO (M5S).....34  
LOMBARDO (Az-IV-RE).....34  
VERDUCCI (PD-IDP).....35  
SCALFAROTTO (Az-IV-RE).....38  
GIORGIS (PD-IDP).....39  
BAZOLI (PD-IDP).....40  
FREGOLENT (Az-IV-RE).....41  
ROMEO (LSP-PSd'Az).....41  
CRISANTI (PD-IDP).....41**SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI**

PRESIDENTE.....42

## DISEGNI DI LEGGE

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 452:**PRESIDENTE.....42, 44  
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....43  
SCALFAROTTO (Az-IV-RE).....43  
VERINI (PD-IDP).....44**SULLA SCOMPARSA DI JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES**PRESIDENTE.....45  
CASINI (PD-IDP).....45**SULLA RECENTE SENTENZA DI ASSOLUZIONE DI SILVIO BERLUSCONI**PRESIDENTE.....46  
RONZULLI (FI-BP-PPE).....45, 46

## DISEGNI DI LEGGE

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 452:**PRESIDENTE...46, 48, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70  
DAMIANI, relatore.....46, 50, 53  
SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....46, 50, 53, 67, 68, 69  
LOREFICE (M5S).....47  
MAGNI (Misto-AVS).....47, 52, 65  
MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)).....47  
NICITA (PD-IDP).....49, 58  
BASSO (PD-IDP).....49  
CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento...54, 55  
MALAN (Fdi).....54  
MANCA (PD-IDP).....55  
PAITA (Az-IV-RE).....56  
ROMEO (LSP-PSd'Az).....56  
GASPARRI (FI-BP-PPE).....59, 60  
PATUANELLI (M5S).....59, 62  
MISIANI (PD-IDP).....63

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: Fdi; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

GELMINI ( <i>Az-IV-RE</i> ).....	64	Articolo 1 del disegno di legge di conversione .....	111
GARAVAGLIA ( <i>LSP-PSd'Az</i> ).....	66	Allegato recante le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite .....	112
TURCO ( <i>M5S</i> ).....	66	Articolo 1 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	164
BALBONI, <i>relatore</i> .....	67, 68, 69	Emendamenti e ordini del giorno .....	168
CROATTI ( <i>M5S</i> ).....	67	Articolo 1-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	182
CENTINAIO ( <i>LSP-PSd'Az</i> ).....	68	Emendamento.....	185
SBROLLINI ( <i>Az-IV-RE</i> ) .....	69	Articolo 2 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	185
STEFANI ( <i>LSP-PSd'Az</i> ).....	70	Emendamenti.....	188
<b>SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI</b>		Articolo 2-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	189
PRESIDENTE.....	71	Emendamenti.....	191
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Articolo 3 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	192
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 452:</b>		Emendamenti e ordine del giorno.....	195
PRESIDENTE.....	71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86	Articolo 3-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	206
BALBONI, <i>relatore</i> .....	73, 76, 77, 78, 80	Emendamento.....	208
SIRACUSANO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> .....	73, 75, 76, 77, 78, 82	Articoli da 3-ter a 4 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite .....	209
MAIORINO ( <i>M5S</i> ) .....	73	Emendamenti e ordini del giorno .....	216
VERSACE ( <i>Az-IV-RE</i> ) .....	74	Articolo 4-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	225
ROMEO ( <i>LSP-PSd'Az</i> ) .....	75, 80, 86	Emendamento.....	226
MUSOLINO ( <i>Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)</i> ).....	76	Articolo 4-ter del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle commissioni riunite.....	227
FLORIDIA BARBARA ( <i>M5S</i> ) .....	76	Emendamenti.....	227
NICITA ( <i>PD-IDP</i> ) .....	77, 81	articolo 5 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	231
MAGNI ( <i>Misto-AVS</i> ).....	77, 85, 88	Emendamenti e ordini del giorno .....	235
PATUANELLI ( <i>M5S</i> ) .....	79	Articolo 6 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	241
OSTELLARI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i> ...80		Emendamenti e ordini del giorno .....	244
ZANETTIN ( <i>FI-BP-PPE</i> ) .....	82, 83	Articolo 7 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	250
GUIDOLIN ( <i>M5S</i> ) .....	83	Emendamenti.....	253
BIZZOTTO ( <i>LSP-PSd'Az</i> ) .....	83	Articolo 8 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	254
MARTELLA ( <i>PD-IDP</i> ) .....	84, 86	Emendamenti e ordine del giorno.....	257
LISEI ( <i>FdI</i> ) .....	84	Articolo 9 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	262
TURCO ( <i>M5S</i> ).....	84	Emendamenti.....	264
SBROLLINI ( <i>Az-IV-RE</i> ) .....	85	Articolo 9-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	271
DE POLI ( <i>Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE</i> ) ....85, 86		Emendamento.....	271
NATURALE ( <i>M5S</i> ).....	85		
PATTON ( <i>Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)</i> ).....	86		
<b>SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI</b>			
PRESIDENTE.....	90		
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>			
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 452:</b>			
PRESIDENTE.....	109		
PATTON ( <i>Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)</i> ).....	90		
PAITA ( <i>Az-IV-RE</i> ) .....	92		
PAROLI ( <i>FI-BP-PPE</i> ) .....	95		
DAMANTE ( <i>M5S</i> ).....	98		
BORGHESI CLAUDIO ( <i>LSP-PSd'Az</i> ).....	101		
MANCA ( <i>PD-IDP</i> ).....	103		
CALANDRINI ( <i>FdI</i> ).....	106		
<b>INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO</b>			
RANDO ( <i>PD-IDP</i> ) .....	109		
<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023</b> .....	110		
<i>ALLEGATO A</i>			
<b>DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE N. 452</b>			

Articolo 10 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	272
Emendamenti e ordini del giorno.....	277
Articolo 10-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	288
Emendamenti.....	288
Articoli 10-ter e 10-quater del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	291
Emendamento e ordine del giorno.....	292
Articolo 11 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	293
Emendamenti e ordine del giorno.....	296
Articolo 12 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	300
Emendamenti.....	303
Articoli da 12-bis a 15 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	309
Emendamenti.....	315
Articoli 15-bis e 16 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	317
Emendamenti e ordini del giorno.....	320
Articolo 16-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	326
Emendamento.....	326
Articoli da 16-ter a 18 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	327
Emendamenti.....	330
Articoli da 19 a 22-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	331
Emendamento.....	333

Articoli da 22-ter a 24 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.....	334
--	-----

Emendamenti al disegno di legge di conversione....	334
--	-----

Proposta di coordinamento.....	335
--------------------------------	-----

#### *ALLEGATO B*

#### **PARERI**

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 452 e sui relativi emendamenti.....	337
--	-----

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..**

#### **CONGEDI E MISSIONI.....**

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione.....	376
--------------------------------	-----

Presentazione del testo degli articoli.....	376
---	-----

#### **GOVERNO**

Comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione....	377
---	-----

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.....	378
--	-----

#### **CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di documentazione. Deferimento.....	378
--	-----

#### **INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni.....	379
---	-----

Interpellanze.....	379
--------------------	-----

Interrogazioni.....	381
---------------------	-----

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.....	397
---	-----

Interrogazioni da svolgere in Commissione.....	403
--	-----

Ritiro di interrogazioni.....	404
-------------------------------	-----



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,03*).  
Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Relazione orale) (ore 10,05)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 452.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, come ogni anno il decreto chiamato milleproroghe affronta temi non arrivati a soluzione e presenta ovviamente soluzioni per porvi rimedio. Vorrei soffermarmi sulle tante e diverse tematiche affrontate dal decreto e dalle modifiche inserite in sede parlamentare che riguardano la mia Regione e i temi che ho seguito, alcune specifiche e dedicate, altre che coinvolgono specificità nella mia Regione, la Sicilia.

Vorrei cominciare dal nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. La norma contenuta nel decreto consente la realizzazione del polo ospedaliero, prorogando da due a tre anni il termine per la sua realizzazione. Ugualmente, viene prorogata di un ulteriore anno anche la figura del commissario straordinario, che è stato appunto nominato allo scopo di realizzare il polo ospedaliero. Si tratta di una norma attesa, posto che lo scorso 25 gennaio è stato pubblicato l'avviso d'indagine di mercato per la definizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria, finalizzato alla progettazione definitiva per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. L'auspicio è quindi che ora si vada avanti spediti e che si possano dotare i nostri territori di un moderno presidio ospedaliero a tutela della salute dei cittadini e di tutto il comprensorio.

Vi sono poi norme che riguardano Lampedusa e Linosa, che fissano al 30 giugno e al 30 novembre il termine dei versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria scaduti fino al dicembre 2020. I versamenti possono essere rateizzati e pagati senza interessi, dando in questo modo una boccata di ossigeno a molti contribuenti di quei territori così colpiti. A favore di Linosa e Lampedusa vengono anche stanziati 2,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Viene prevista poi la possibilità di distribuire fino al 31 marzo alle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina il contributo di 40 milioni previsto dall'ultima legge di bilancio, quella approvata a dicembre.

Vi è poi la norma che prevede il passaggio delle competenze di commissario della baraccopoli di Messina al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in sostituzione del prefetto di Messina. Questo è un tema su cui Forza Italia ha fatto tanto sin dalla passata legislatura, battendosi affinché si smantellasse quella baraccopoli, rimasta in piedi troppi anni. Dopo tanti anni, è arrivato il momento di portare a termine la riqualificazione urbana dell'area su cui appunto si trovavano le baracche, dove molta gente ha vissuto a lungo, quasi come se fosse una cosa normale. È una tematica che riguarda ancora migliaia di persone, cui bisogna dare la dignità di vivere in una casa normale. Speriamo questo accada entro il prossimo anno.

Appreziamo in particolare anche la disposizione che consente agli studenti universitari fuori sede, ai disabili gravi, ai lavoratori fuori sede con un reddito basso e alle persone che dalla Sicilia migrano per motivi di salute e di lavoro di accedere a un contributo per i biglietti aerei per i voli da e per Catania e Palermo. È un'attenzione volta a garantire la continuità territoriale per soggetti specifici, che non possono rimanere isolati per il solo fatto di vivere in un'isola.



È inoltre prevista una proroga che prevede che la riorganizzazione del sistema delle camere di commercio della Sicilia possa avvenire entro la fine dell'anno.

Ci sono poi le norme che riguardano lo smaltimento delle liste d'attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Le disposizioni consentono di impiegare risorse correnti non utilizzate, per avvalersi di strutture private accreditate, e di derogare ai regimi tariffari ordinari.

La Sicilia è purtroppo tra le Regioni sottoposte al Piano di rientro da disavanzo sanitario, ma la salute dei cittadini viene e deve venire prima di tutto. Questa disposizione consente quindi di gestire al meglio le tante richieste di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini ed è certamente una norma attesa e benvenuta, peraltro, in un contesto che tiene a mente che il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve garantire ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta specialità.

Per restare in tema di salute, vorrei evidenziare il gioco di squadra sul piano regionale: il Governo e la sua maggioranza hanno portato all'approvazione del fondo a sostegno del Piano oncologico nazionale, che vale 50 milioni di euro, 10 milioni per ciascuno degli anni che vanno dal 2023 al 2027, a sostegno di un piano prontamente predisposto dal ministro Schillaci e immediatamente finanziato dal Parlamento, che ha dato il suo consenso pressoché unanime. Tale piano potrà aiutare migliaia di pazienti ad avere un sistema di cure più omogeneo sul territorio nazionale, incluse le Regioni del Sud, che storicamente scontano ritardi e una migrazione legata a motivi di salute verso le Regioni più organizzate ed efficienti. Sempre in tema di salute, va bene la proroga del Patto per la salute 2019-2021, fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria.

Insomma, vanno colmati alcuni ritardi e certamente per farlo occorre il tempo opportuno.

Sono felice per l'approvazione dell'emendamento che proroga i termini per la stabilizzazione del personale sanitario proprio per rafforzare il sistema sanitario, fronteggiando la grave carenza di personale.

Per concludere, voglio evidenziare il lavoro apprezzabile anzitutto del Governo, che ha individuato puntualmente i punti deboli della legislazione vigente, e poi delle Commissioni riunite del Senato, che ci hanno visti impegnati in diverse sedute e che hanno registrato l'accoglimento di molte nostre proposte emendative. Insieme siamo riusciti a individuare una serie di tematiche cui dare una soluzione e devo dire che l'ascolto del Governo e dei relatori è stato molto attento e pronto a recepire le proposte nell'interesse dei cittadini e delle nostre comunità.

Registro quindi positivamente questo ulteriore passo in avanti nell'attuazione del programma della coalizione di centrodestra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, speravamo davvero che, in occasione della conversione del decreto-legge milleproroghe, il Governo cogliesse l'opportunità di rimediare alla legge di bilancio, che ha evidenziato chiaramente la totale inadeguatezza dell'Esecutivo a far fronte, con responsabilità e determinazione, alle emergenze economiche e sociali del nostro Paese.

Colleghi, in questo decreto-legge troviamo anche alcune misure apprezzabili, già introdotte e difese dal MoVimento 5 Stelle: mi riferisco alla proroga del termine per accedere ai mutui agevolati per la prima casa per le giovani coppie; alla proroga del termine per consentire alle imprese di usufruire dei crediti d'imposta relativi a transizione 4.0; alla proroga dell'utilizzo delle ricette sanitarie elettroniche e al rinnovo dei medici specializzandi per sopperire alla carenza di personale negli ospedali. È sicuramente meritoria anche la proroga dello *smart working* per i lavoratori fragili, fortemente voluta da tutte le forze politiche in Commissione.

Al netto di ciò, signor Presidente, questo resta però il decreto-legge delle occasioni perse; lo ripeto: il decreto delle occasioni perse. (*Applausi*). Sarebbero tanti, direi troppi, gli esempi da citare di tutti i mancati provvedimenti che impattano sulle fasce più deboli del nostro Paese. A cosa mi riferisco, colleghi? Penso alla mancata proroga dello sconto sulle accise dei carburanti, che di fatto con il caro benzina va a incidere sull'aumento dei costi per i trasportatori e finisce col pesare sulle famiglie e sul carrello della spesa che hanno sempre più difficoltà a riempire per via dei rincari sui beni del consumo. (*Applausi*). Diciamolo ai cittadini. Penso alla mancata proroga del termine del regime transitorio del reddito di cittadinanza, che ad agosto verrà tolto ai cosiddetti occupabili, senza che nulla sia ancora stato fatto per i fantomatici corsi di formazione che avrebbero dovuto garantire ai circa 600.000 percettori occupabili di trovare finalmente un posto di lavoro.

Tra tutte le occasioni perse, una delle più macroscopiche e - aggiungo - più gravi è la mancata proroga che avrebbe potuto fare la differenza per 40.000 imprese a rischio di fallimento a causa di tutti gli sciagurati interventi sul superbonus al 110 per cento. (*Applausi*). Lo ripeto: si tratta di 40.000 imprese. Signor Presidente, questo è un dato drammatico. Infatti, sulla necessità di un intervento per sbloccare i crediti Giorgia Meloni ha fatto campagna elettorale. Fratelli d'Italia è sceso in piazza, è andato alle manifestazioni per l'edilizia, salvo poi tradire chi l'aveva votato per questo. È una delle tante promesse non mantenute dalla maggioranza e dal Governo.

Il Governo si giustifica dicendo che non ci sono le risorse per mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Peccato però che i soldi si trovano, quando si devono fare contenti gli amici di Lotito, per esempio con le società di calcio di serie A. (*Applausi*). Oppure le risorse non si vogliono trovare: guai a parlare della tassazione degli extraprofitti, che avrebbe portato dai 10 ai 12 miliardi nelle casse dello Stato per la collettività, per tutti i nostri concittadini. È un dato drammatico, perché il balletto in Commissione sull'emendamento prima presentato da Fratelli d'Italia sulla proroga del superbonus per le villette unifamiliari, poi ritirato su richiesta del Governo, la dice lunga su chi tiene i cordoni della borsa e decide realmente in seno all'Esecutivo. (*Applausi*).

È drammatico perché la direttiva europea sulle case *green*, prima che un impegno, rappresenta per l'Italia un'occasione storica di sviluppo nella direzione della transizione ecologica e di impulso alla creazione di posti di lavoro; esattamente, si tratta di un impegno che avrebbe creato posti di lavoro e che avrebbe portato un aumento del PIL; un impegno che il nostro Paese avrebbe assolto in scioltezza grazie al superbonus al 110 per cento, mentre oggi, secondo una stima dell'Associazione nazionale costruttori edili pubblicata nei giorni scorsi da «Il Sole 24 Ore», ci vorranno seicentotrenta anni (*Applausi*) - avete sentito bene: seicentotrenta anni - per allinearci ai parametri stabiliti nella direttiva. È il caso di ricordare a chi ci sta ascoltando che tale direttiva è stata votata ed ha avuto il via libera del ministro dell'energia Pichetto Fratin, che ha approvato il testo insieme ai suoi omologhi in Europa.

C'è di più, signor Presidente, perché oltre che un'occasione persa, quella del superbonus è l'ennesima giravolta e prova di incoerenza della maggioranza e di Giorgia Meloni, una maggioranza che in campagna elettorale e a giorni alterni al Governo - e l'abbiamo sentito anche ieri dai banchi della maggioranza - grida ai quattro venti che sbloccare i crediti incagliati delle imprese è una priorità. Allora cosa fa il Governo di Giorgia Meloni? Quando ha l'occasione di mantenere una promessa, ingrana la retromarcia e volta le spalle a imprese e lavoratori. (*Applausi*). Lo sanno bene le imprese, che già stanno facendo partire le prime lettere di licenziamento dei lavoratori assunti grazie al superbonus; lo sanno bene le famiglie, che si stanno indebitando per poter vedere l'ultimazione dei lavori nelle proprie abitazioni.

Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, ieri in Commissione finanze ha chiaramente detto che sono stati i ripetuti interventi che hanno cambiato la norma ad avere incagliato i crediti: insomma, il superbonus era stato scritto bene, sono stati gli interventi successivi che l'hanno rovinato e l'hanno reso inefficiente. (*Applausi*). Soprattutto, Eurostat ha precisato che la credibilità non impatta sul debito, ma solo sul *deficit*, e ha una ricaduta positiva sull'economia, lo sottolineo (*Applausi*), il che smentisce tutta la narrazione sul superbonus dell'ultimo anno e mezzo. I dati e i fatti inoppugnabili portati ieri in Commissione finanze da Eurostat inchiodano Meloni e Giorgetti alle loro responsabilità per l'ennesima promessa non mantenuta. (*Applausi*).

Quindi, in che modo il Governo pensa di creare sviluppo? Mettendo a rischio i 900.000 nuovi posti di lavoro creati dal superbonus? Mettendo in ginocchio le imprese e l'indotto del settore edilizio? In che modo il Governo pensa di condurre il Paese verso il futuro di una vera transizione ecologica? Facendo un'inversione a U rispetto al percorso tracciato e sottoscritto in Europa? Ma quale coraggio, quale visione del futuro! Questo è un Esecutivo saldamente ancorato al passato di una politica di austerità, che privilegia pochi a discapito di tutti gli altri cittadini (*Applausi*) e che continua a generare differenze tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, tra Regioni di serie A e Regioni di serie B.

Mi avvio alla conclusione, Presidente: vi ricordate la nave nel mare in tempesta evocata da Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia? Ebbene, ad oggi, sul ponte di comando di questa nave in tempesta si sente riecheggiare un solo ordine: indietro tutta! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liris. Ne ha facoltà.

LIRIS (*Fdl*). Signor Presidente, rivolgo un saluto al Governo e ai colleghi.

A dispetto di quanto è stato detto negli ultimi interventi, in particolar modo nell'ultimo, che giudico nel merito abbastanza imbarazzante, e soprattutto alla luce dei giudizi che l'elettorato riserva alle nostre forze politiche - sono quelli i giudizi che ci interessano - e dei test che soltanto quando tocca a noi pare non abbiano rilevanza nazionale, vorrei evidenziare quello che è accaduto nei giorni in cui la 5ª e la 1ª Commissione hanno esaminato il milleproroghe: ci sono stati un esercizio di democrazia e di centralità del Parlamento e un ritorno al dibattito. Questo ci era stato chiesto in particolar modo dai colleghi della minoranza, che probabilmente non hanno potuto, neanche quando erano della maggioranza, scendere nell'agone politico e valorizzare il dibattito politico neanche quando erano al Governo, con i loro rappresentanti seduti sugli scranni più importanti.

I colleghi della minoranza ci hanno chiesto di far tornare il Parlamento protagonista: questo è accaduto con un'audizione abbastanza corposa dei rappresentanti di tutte le categorie interessate, con un dibattito nel merito e una centralità dei temi più importanti, affrontati e discussi nelle Commissioni anche con posizioni differenti, ma nella consapevolezza di voler arrivare a una soluzione. Quindi, il primo riconoscimento va ai relatori, ai Presidenti delle Commissioni 1ª e 5ª, al Governo e al ministro Ciriani per un lavoro incredibile di triangolazione nel merito, che abbiamo portato avanti per riuscire a far tornare il Parlamento centrale nel merito delle problematiche. (*Applausi*).

Ne abbiamo affrontate di problematiche e un po' di temi sono stati sciorinati anche nella giornata di ieri: della scuola si è detto, così come degli enti locali, per quanto riguarda i Comuni in disavanzo, e delle strutture turistiche, sia per l'antincendio, sia per il sostegno alle stesse. L'ultima sera, quella che precede l'approvazione finale, in Commissione abbiamo avuto un gesto fortissimo, che porta la firma del presidente Meloni, ma che è stato fortemente voluto dal presidente Guidi (*Applausi*). Ringrazio il presidente Guidi per quello che ha fatto, nella misura in cui ha chiesto e ottenuto la sensibilizzazione di tutti noi, della maggioranza e di tutto il Parlamento, sulla tematica della fragilità, non perché ne avessimo bisogno, ma perché era importante essere concreti. Il presidente Meloni ha voluto, nell'ultima notte, che si reperissero 16 milioni di euro per prorogare lo *smart working* per i fragili. Questo è stato ottenuto e credo sia stata una vittoria di civiltà, di tutto il Parlamento e non soltanto della maggioranza.

Anche in quest'occasione, come mi capita spesso, faccio una digressione localistica, con riferimento alla mia Regione, l'Abruzzo, citando gli interventi finalizzati a prorogare le misure per l'attività del commissario e della struttura commissariale per il sisma del 2016 e 2017 e del commissario per l'acquifero del Gran Sasso, con misure importanti tanto per la sicurezza dell'acquifero, quanto per la sicurezza in termini di viabilità dell'autostrada. Penso anche alla proroga di un anno dei cosiddetti tribunali minori, nella misura in cui tanto il ministro Nordio, quanto il sottosegretario Delmastro Delle

Vedove hanno riconosciuto l'importanza dei presidi di legalità e dell'erogazione di servizi così importanti su un territorio così vasto e complicato a livello orografico come quello dell'Abruzzo. Per questo ringrazio il Parlamento, se vorrà approvare in via definitiva gli emendamenti in materia.

Voglio fare una menzione importante riferita all'ambito sanitario, perché ho visto uno sforzo importante da parte di quella filiera virtuosa che va dalla Presidenza della Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, presieduta del nostro collega Zaffini, fino al sottosegretario Gemmato, per completare la filiera con il ministro Schillaci. Finalmente la sanità non è più ideologizzata, ma viene portata avanti da professionisti e persone che sanno cos'è, entrano nel merito e nel concreto, fanno parlare la scienza e poi prendono decisioni di carattere politico. Nel finanziamento di tale materia vediamo dunque dei segni "più" e questo, per quanto mi riguarda, ha un valore virtuoso, anche in prospettiva. Lo avevamo visto già nella legge di stabilità, con 2 miliardi di euro in più sulla sanità. Oggi vediamo 10 milioni di euro, in più per quanto riguarda il piano oncologico nazionale. Si tratta di una misura importantissima, proprio perché rivolta a un aspetto e a uno spaccato della società che sono coinvolti a 360 gradi nella tematica della patologia oncologica e che poi ne pagano le conseguenze, non soltanto con riferimento ai diretti interessati, ma anche alle famiglie e a tutti coloro che vengono in vario modo interessati da una patologia, che è invalidante per se stessi e per chi li circonda.

Accanto al piano oncologico nazionale, cito le misure sulle liste d'attesa, che sono importanti per la prevenzione e per la diagnosi precoce e per evitare che la patologia venga affrontata male e tardi. Si guarda dunque alla prevenzione, un altro elemento importante per il Dicastero della salute, su cui stanno fondando la propria agenda il Ministero della salute e il ministro Schillaci.

C'è poi attenzione nei confronti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui c'è grande carenza nei territori, in particolar modo nelle aree montane, nelle aree interne e nei piccoli borghi. Da ciò la doppia misura per consentire ai giovani medici di sostituire e di prendere incarichi provvisori, per quanto riguarda i medici di medicina generale, e agli specializzandi dei primi anni, per quanto riguarda i pediatri di libera scelta. Penso altresì alla possibilità di andare in pensione a settantadue anni per gli stessi medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Non abbiamo dimenticato gli eroi del Covid che, per quanto ci riguarda, non sono soltanto un elemento da glorificare nei *post* su Facebook. Abbiamo prestato attenzione anche a questo elemento e lo abbiamo portato avanti con la stabilizzazione dei precari.

Avviandomi alla conclusione, si è parlato del fatto che il decreto-legge milleproroghe fosse un provvedimento anonimo, che doveva semplicemente recare una dilazione dei tempi e una proroga dei termini. Ebbene, con un'attenzione nei confronti di sanità, scuola, lavoro ed enti locali siamo riusciti a dare un'anima anche un provvedimento anonimo come il milleproroghe.

I cittadini della Lombardia e del Lazio ci hanno testimoniato con il loro importante consenso rivolto a Fratelli d'Italia e a tutto il centrodestra che siamo sulla buona strada e desidero dare un avviso al centrosinistra e alle

minoranze, che spesso in maniera inappropriata parlano di luna di miele. Beh, ci sono amori e innamoramenti che non hanno fine: con queste premesse, l'amore nei confronti di Giorgia Meloni, del Governo Meloni e del centrodestra sta andando avanti con forza sempre maggiore e in maniera sempre più vigorosa; sono sicuro pertanto che questa luna di miele, purtroppo per il centrosinistra, potrebbe non finire facilmente, soprattutto con queste premesse e soprattutto con l'affetto che gli elettori stanno dimostrando nei confronti del centrodestra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto ringraziare tutti i colleghi per il dibattito ampio e articolato che fra ieri e oggi si è svolto in quest'Aula, in cui si è mantenuto quel clima costruttivo che, come relatori, avevamo auspicato insieme al senatore Damiani. Prendiamo atto che non è stato possibile soddisfare tutte le attese, come avevamo detto anche in apertura dei nostri lavori in qualità di relatori, però sinceramente crediamo che il bilancio di questo decreto-legge milleproroghe sia sicuramente positivo.

Nel dibattito sono stati sottolineati gli importanti risultati conseguiti in Commissione con l'approvazione di tantissimi emendamenti; altri, che pure avremmo voluto approvare, non è stato possibile approvarli, perché purtroppo c'è un tema di risorse. Checché se ne dica, bisogna mantenere in ordine i conti dello Stato, perché chi è venuto prima di noi, chi ci ha preceduto, ci ha lasciato una situazione che, cari colleghi, non è certo entusiasmante. Tocca quindi a noi esercitare fino in fondo quel senso di responsabilità che magari altri non hanno esercitato quando c'era anche maggior margine rispetto a oggi.

Tutto sommato, quindi, il bilancio è molto positivo; l'auspicio è che il confronto prosegua in questo modo anche nell'esame e nella votazione degli emendamenti, perché comunque nel disegno di legge di conversione, oltre che nel decreto-legge, ci sono importantissime misure che hanno urgenza di essere adottate.

Ricordo che entro il 27 febbraio anche la Camera dovrà approvare il testo che uscirà dal Senato e mi preme sottolineare, come hanno fatto molti nel corso del dibattito, che particolare attenzione è stata rivolta, nel corso dei nostri lavori, proprio alle categorie più fragili e più in difficoltà, che ancora faticano a uscire dalla crisi economica dovuta alla sinergia negativa di pandemia e crisi ucraina.

In conclusione, ringrazio tutti e spero che si possa concludere al più presto con tale spirito la votazione su questo importante provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Non essendo pervenuto il parere della 5ª Commissione, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,36, è ripresa alle ore 10,55).*

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 4-ter.0.305 (limitatamente al comma 2), 5.301, 5.305, 8.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LA PIETRA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.301, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «d) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023"», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.47.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Scalfarotto, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.302, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.56, presentato dalla senatrice Gelmini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dal senatore Lombardo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.63 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.303, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.83, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.304, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.305, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.306, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.



*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.307 e 1.76 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.97, presentato dalla senatrice Sbroliini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.308, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.310, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno presentati.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, su tutti gli ordini del giorno all'articolo 1 il relatore si rimette al Governo.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.300, a firma del senatore Zanettin, è accolto come raccomandazione, a condizione di inserire, dopo le parole «a procedere», le parole «previa interlocuzione con l'Unione europea».

Sull'ordine del giorno G1.301, a prima firma del senatore Magni, il parere è favorevole con riformulazione che inserisca «a valutare l'opportunità

di». Sull'ordine del giorno G1.302, a firma del senatore Liris, il parere è favorevole con la riformulazione che inserisca le dizioni: «a valutare l'opportunità di» e «compatibilmente con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1.300, a firma del senatore Zanettin, chiediamo una breve sospensione dei lavori ai fini di una interlocuzione con il Governo, dal momento che la riformulazione ora enunciata non è la stessa che ci era stata prospettata inizialmente.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, prima di concederle una sospensione devo chiedere al presentatore dell'ordine del giorno G1.300, senatore Zanettin, se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

Prego, senatore Zanettin, ha facoltà di parlare.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). No, signor Presidente, non accetto la riformulazione, perché anche l'interlocuzione con il Governo aveva portato ad altre conclusioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, chiediamo che l'ordine del giorno G1.300 venga accantonato.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta e dispone pertanto l'accantonamento dell'ordine del giorno G1.300.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.301 (testo 2) non verrà posto ai voti.

LORENZIN (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (*PD-IDP*). Signor Presidente, chiedo che sia illustrato l'ordine del giorno G1.300.

PRESIDENTE. Senatrice Lorenzin, l'ordine del giorno G1.300 risulta accantonato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.302 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

LA PIETRA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.7 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2-*bis*.300 e favorevole sul 2-*bis*.301.

LA PIETRA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.301, presentato dai senatori Lisei e Liris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Carlo e Nello Rosselli» di Aprilia, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. Benvenuti! *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 452 (ore 11,09)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BEVILACQUA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento di cui sono prima firmataria che costituisce una proposta di buon senso che non impatta assolutamente da un punto di vista economico perché non impegna risorse. Esso prevede semplicemente la proroga di sei mesi - fino al 30 giugno 2023 - del termine ultimo, attualmente previsto per il 31 dicembre 2022, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti riferite alle risorse assegnate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione rispetto alla programmazione 2014-2020.

In tal modo, verrebbero salvaguardati numerosi finanziamenti destinati a interventi strategici pronti a essere messi a gara, che con l'attuale termine rischierebbero di essere defianziati, a favore tra l'altro di eventuali progetti che dovrebbero partire di sana pianta. Il mio è quindi semplicemente un emendamento di buon senso e mi auguro che possa essere rivalutato positivamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, tranne che sull'emendamento 3.300, su cui esprimo parere favorevole.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.6, 3.10 e 3.24 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori, identico all'emendamento 3.306, presentato dal senatore Lombardo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.32, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.42 (testo 2), presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.46, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.48 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300, presentato dal senatore Garavaglia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.82 a 3.114 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 3.301, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei ringraziare sentitamente la maggioranza per l'approvazione che avverrà tra poco dell'emendamento 3.301, che riprende i testi degli emendamenti 11.51, 3.72 e 11.48, presentati in Commissione dalla maggioranza. Immagino che, essendo appunto testi presentati dalla maggioranza che noi abbiamo ripreso per l'Assemblea, avranno ovviamente il parere favorevole della maggioranza, che non voterà contro se stessa. Pertanto, più che per dichiarazione di voto (essendo un nostro emendamento, il nostro voto sarà favorevole), intervengo per ringraziare dell'unanimità di questa Assemblea sul voto del prossimo emendamento sul superbonus (*Applausi*), un problema che sappiamo tutti che va affrontato. Grazie agli emendamenti di maggioranza e al voto di questa Assemblea, finalmente risolveremo i problemi del superbonus. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.301, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.302, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.303, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.304, presentato dalla senatrice Barbara Floridia e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.305, presentato dal senatore Manca, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G3.300, su cui chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G3.300.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Turco se insista per la votazione dell'ordine del giorno.

TURCO *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.300, presentato dal senatore Turco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3-bis.0.8 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 4.300, a prima firma della senatrice Pirro.

In questo milleproroghe - e ringrazio tutti i colleghi che hanno lavorato con me in Commissione ed il Governo per aver capito che era necessario impegnarsi affinché si arrivasse alla proroga dei termini della stabilizzazione per il personale sanitario - siamo riusciti ad inserire anche il personale amministrativo, ma sono rimasti fuori i ricercatori degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). Questi emendamenti prevedono la proroga della possibilità per tutti gli enti, in questo caso gli enti di ricerca, di stabilizzare il personale che ha lavorato per almeno diciotto mesi durante la pandemia. Sono emendamenti a costo zero, perché le stabilizzazioni vengono fatte nell'ambito delle risorse a disposizione degli enti, per cui davvero non capiamo il parere negativo. Spero che il Governo abbia avuto modo di rivalutarli, perché abbiamo previsto la possibilità di una stabilizzazione prorogata per gli operatori sanitari, per gli amministrativi e non per i ricercatori. Sappiamo anche quanto

i ricercatori degli IRCCS abbiano dato un contributo fondamentale durante la pandemia, proprio perché si tratta di istituti in cui si fa ricerca clinica e anche assistenza.

Noi abbiamo ripresentato l'emendamento in Aula per dare più tempo al Governo di rivalutare questo *vulnus* e questa incongruenza, perché davvero sono rimasti fuori solo i ricercatori. Speriamo che il parere sia favorevole.

ZAMPA (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei apportare una correzione all'emendamento 4.301, a mia prima firma: in realtà è «a decorrere dal 31 dicembre 2023» e non 2024. La modifica è già stata trasmessa agli Uffici.

Noi intendiamo con questo emendamento estendere e rendere definitiva l'adozione della ricetta dematerializzata. Quindi, non una proroga che si aggiunge a un'altra proroga che si aggiunge a un'altra proroga, ma una decisione definitiva riguardo ad un'opportunità che ha mostrato tutto il suo valore. Perciò è una richiesta di proroga che renda strutturale questa misura.

La correzione si intende semplicemente: «a decorrere dal 31 dicembre 2023».

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Zampa, e lo consideriamo come testo corretto.

Invito i relatori ad esprimere il proprio parere in proposito.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, in Commissione tutti abbiamo auspicato che questa norma possa essere stabilizzata e diventare definitiva. Quindi è un auspicio unanime di tutta la Commissione. Tuttavia la Commissione ha dovuto prendere atto che stiamo parlando di un provvedimento che si intitola "proroga termini". Dunque non si può, in questa sede, perché sarebbe inammissibile, votare l'emendamento come lo propone la senatrice Zampa. Tutti ci siamo augurati che, nel primo provvedimento utile in cui si potrà fare, ciò che oggi la senatrice auspica possa avvenire. Purtroppo non può avvenire in questa sede e sottolineo la parola «purtroppo». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Proseguiamo con l'illustrazione.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'emendamento 4.304 in parte ripercorre quanto ha detto la senatrice Castellone. Si tratta di una aggiunta all'emendamento che è stata approvato, con riformulazione, all'unanimità e specifica che, oltre alla possibilità di estendere i termini per la stabilizzazione del personale «sanitario, socio-sanitario e amministrativo», si fa riferimento anche ai profili di «assistente informatico e collaboratore tecnico professionale». Nella precedente formulazione avevamo scritto più genericamente un riferimento ai tecnici e l'obiezione che veniva dal parere contrario del Governo, che ha poi riformulato, era dovuta alla genericità del termine «tecnico». Qui lo specifichiamo e, come ho detto ieri in sede di discussione, è importante ricordare quanto queste figure siano state importanti nel periodo del Covid-19. Quindi faccio riferimento a quanto è stato discusso in Commis-



sione bilancio e al fatto che il parere del relatore, conforme a quello del Governo, faceva riferimento alla necessità di una formulazione per invarianza di spesa. Essendo un'estensione di termini per la stabilizzazione, forse questa può essere una possibile riformulazione, se il relatore e il rappresentante del Governo danno parere conforme in questo senso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, il parere sugli emendamenti all'articolo 4 è contrario e a seguito della consultazione con l'altro relatore e il rappresentante del Governo, il parere si conferma contrario anche sull'emendamento 4.304.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.300, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.301 (testo corretto).

CASTELLONE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (*M5S*). Signor Presidente, il nostro voto a questo emendamento sarà contrario, perché credo che vada valorizzato il lavoro fatto in Commissione. In quella sede - di questo ringrazio i Presidenti - abbiamo approvato un emendamento che ha prorogato l'utilizzo della ricetta dematerializzata a tutto il 2024, quindi è chiaro che, scritto con questa formulazione era sbagliato, ma anche la formulazione corretta, a nostro avviso, deve seguire quell'*iter* che avevamo preventivato in Commissione, che è quello delineato dal presidente Balboni, vale a dire, l'impegno di tutta la Commissione affinché questa norma diventi strutturale e non ci sia più bisogno di fare proroghe. Spero che questo impegno che abbiamo preso in Commissione venga rispettato dal Governo e che quanto prima questa semplificazione, che abbiamo introdotto durante la pandemia, per la vita dei cittadini, che finalmente non devono recarsi dal medico di medicina generale per ritirare la prescrizione e che possono recarsi direttamente in farmacia per il ritiro dei farmaci, possa diventare realtà.

BALBONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, alla luce di questo chiarimento che è stato dato, inviterei la senatrice Zampa a ritirare l'emendamento 4.301, proprio per non mettere in imbarazzo l'Assemblea su un tema sul quale c'è l'unanimità. La inviterei, quindi, caldamente a ritirare questo emendamento, sperando che le spiegazioni fornite siano state esaustive.

PRESIDENTE. Senatrice Zampa, ritira l'emendamento 4.301 (testo corretto)?

ZAMPA (*PD-IDP*). Signor Presidente, non lo ritiro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.301 (testo corretto), presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 4.302 a 4.88 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.309, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 4.114 e 4.125 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.132, presentato dalla senatrice Gelmini.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.303, presentato dalla senatrice Sabrina Licheri e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.307, presentato dalla senatrice Versace.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 4.308 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.130, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.304, presentato dal senatore Nicita, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.305, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.306, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G4.300 e G4.301.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G4.300 sarebbe da accogliere come raccomandazione, mentre mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G4.301.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, conformemente a quanto detto dal relatore l'ordine del giorno G4.300 potrebbe essere accolto come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G4.301 il parere del Governo è favorevole ove accolta la seguente riformulazione, volta a sostituire il primo impegno con il seguente: «A valutare iniziative volte a tutelare e rilanciare la filiera del sughero italiano.» Si chiede inoltre di aggiungere nel secondo impegno le seguenti parole: «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatore Mazzella, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G4.300?

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, intendo ringraziare il Governo perché il sostegno che diamo alle aziende che potrebbero essere messe

in crisi dal *vulnus* inserito dal *payback* deve essere sanato. Come Gruppo Movimento 5 Stelle vogliamo essere accanto ai cittadini che soffrono e chiediamo che questo *payback* sia affrontato come misura strutturale.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G4.300 è accolto come raccomandazione.

Senatrice Licheri, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G4.301?

LICHERI Sabrina (*M5S*). Signor Presidente, accetto la riformulazione, anche perché mi fa piacere che il Governo abbia colto l'importanza di questo provvedimento e perché la vostra disposizione ha l'obiettivo di ritardare ulteriormente l'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità ambientale e delle foreste in materia di tecniche di preservazione del sughero da organismi nocivi. È stato certificato che la mancata adozione di questo decreto e quindi il mancato trattamento termico del sughero hanno un effetto catastrofico sull'intera filiera del sughero.

Nella scelta della maggioranza di ritardare ulteriormente l'approvazione di questo decreto individuo delle motivazioni non economiche e produttive, ma semplicemente politiche. Non capiamo quali siano queste motivazioni diverse da quelle semplicemente economiche e produttive. Il ruolo che dovrebbero avere invece le istituzioni non è tanto ritardare l'entrata in vigore del decreto, quanto sicuramente aiutare le numerose imprese di questo settore che purtroppo continuano a lavorare in nero.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.301 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato e sul quale invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.300, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DAMIANI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4-ter.0.305, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

D'ELIA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo per motivare l'emendamento. Capisco che sia stata stralciata la parte sul sistema per il *bonus* per lo psicologo a scuola, perché non inerente alla proroga, ma sappiamo tutti quanto bisogno vi sia di questo servizio, quanto sia stato complicato, quanta domanda ci sia e da che periodo veniamo.

Sono pertanto qui a ribadire l'interesse che tutte le forze politiche dovrebbero avere a sostenere questo emendamento e a finanziare in modo adeguato il *bonus* psicologo.

ZAMBITO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (*PD-IDP*). Signor Presidente, pur se ho sentito il Governo esprimere parere contrario sull'emendamento 4-ter.0.304, di cui sono prima firmataria, vorrei motivare la sua presentazione.

Si tratta del tentativo di eradicare la presenza del virus dell'epatite C. Questo emendamento non comporta maggiore spesa, perché esiste già un finanziamento pregresso volto a effettuare lo *screening* su una platea di persone per individuare eventualmente, la presenza in esse del virus. Ci sono terapie straordinarie che consentono di salvare delle vite umane e, siccome la campagna di *screening* non sta avendo successo, si chiede di prorogare i termini e di ampliare la platea delle persone da sottoporre a *screening* con la stessa spesa. Onestamente, non comprendo il motivo per cui, essendoci dei finanziamenti e potendo estendere la platea delle persone da poter sottoporre a *screening* per salvare loro la vita, non si accetti di far passare questa proposta.

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 4-ter.0.304.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-ter.0.305, improponibile limitatamente al comma 2, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4-ter.0.300 a 4-ter.0.302 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-ter.0.304, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4-ter.0.303 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.300 è simile a quello che la collega D'Elia ha illustrato precedentemente. Il Governo in un precedente provvedimento ha raddoppiato la cifra erogabile per il cosiddetto *bonus* psicologo, riducendo però i fondi a disposizione. Questo vuol dire che riduciamo ulteriormente la platea dei cittadini italiani che possono usufruire di un'assistenza psicologica gratuita o comunque con un contributo dello Stato in un momento di grave difficoltà della popolazione, come tutti abbiamo riconosciuto. Tutti trasversalmente abbiamo presentato emendamenti e parlato a favore delle misure di sostegno psicologico, ma poi riduciamo le somme. Nella passata legislatura, nel corso del 2020, eravamo riusciti a ottenere prima 10 milioni, poi altri 15, per un totale di 25 milioni solo per il 2022 e adesso invece le cifre sono state notevolmente ridotte, attestandosi a soli 5 milioni per il 2023. Ricordo che, quando si è aperta la piattaforma per le richieste per questo tipo di *bonus*, le risorse sono esaurite in pochissime ore per il grandissimo numero di richieste avanzate.

Mi auguro veramente che vogliate rivedere questa posizione e incrementare le risorse a disposizione. Chiedevamo, tra l'altro, che queste risorse fossero disponibili in maniera esplicita sia per le sedute effettuate in presenza che per quelle da remoto, dal momento che tutti quanti abbiamo visto che ci sono modalità alternative per poter andare incontro ai bisogni di assistenza dei cittadini italiani.

Spero davvero che vogliate rivedere la vostra posizione e votare a favore dell'emendamento 5.300.

FLORIDIA Barbara *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per rendere edotta la maggioranza, soprattutto alcune senatrici di Fratelli d'Italia che so che alla scuola tengono veramente tanto. Ricordo quanto si sono sgoilate quando erano all'opposizione per assicurare il rinnovo del personale,

chiamiamolo ex Covid, per la scuola. Ecco, c'è l'occasione, così come l'abbiamo fatto noi, di rinnovarlo.

Sono certa che Fratelli d'Italia sarà capace di sostenere ciò che in opposizione ci ha chiesto e noi abbiamo sostenuto, e cioè il rinnovo del personale docente e amministrativo, chiamiamolo ex Covid. (*Applausi*). Le scuole hanno bisogno di personale? Bene, approvate l'emendamento 5.1 (testo 2) e dimostrate che siete per una scuola efficiente ed efficace.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 5.301. Vorrei sottolineare il fatto che, ogni volta che iniziano le scuole, ci vogliono...

PRESIDENTE. Senatore Magni, scusi se la interrompo, ma l'emendamento 5.301 è improponibile.

MAGNI (*Misto-AVS*). Ma sul fascicolo non c'è scritto che è improponibile.

PRESIDENTE. La Presidenza l'ha già dichiarato improponibile.

MAGNI (*Misto-AVS*). Ma nel fascicolo è presente.

PRESIDENTE. C'era, ma è stato dichiarato improponibile. Quando ho dichiarato gli emendamenti improponibili, prima dell'inizio delle votazioni, c'era anche l'emendamento 5.301.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Barbara Floridia e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, annunciando di ritirarlo, mi chiedo però quali siano le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 5.3. Mi rivolgo al Governo e al Presidente. Non si prevede alcuna spesa in questo emendamento ed è stato espresso parere positivo dal Ministero dell'istruzione e del merito. Non si capisce per quale motivo sia negativo il parere del MEF. Vorrei sottolineare che i legislatori dovremmo essere noi e non i tecnici. Ritiro, comunque, l'emendamento 5.3.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.3 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice Gelmini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 5.301 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.302, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.303, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 5.305 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.306, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G5.300 e parere favorevole sull'ordine del giorno G5.301.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G5.300 e accolgo l'ordine del giorno G5.301.



PRESIDENTE. Senatore Pirondini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.300?

PIRONDINI (M5S). Sì, signor Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.300, presentato dal senatore Pirondini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.301 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 6.15 chiede di prorogare i termini, per il Ministero dell'università, per utilizzare le risorse a disposizione della tecnostruttura che abbiamo istituito con la legge di bilancio 2020, struttura che ancora non è partita, perché mancano i decreti attuativi del Ministero dell'università, e che serve alla programmazione del personale medico specialistico.

Cosa è successo in questi anni? Noi spesso sentiamo dire che in Italia mancano medici, quando mancano soprattutto specialisti. Mancano specialisti, perché - come sapete - per lavorare in ospedale un medico ha bisogno di una specializzazione.

Noi avevamo un imbuto formativo, nel senso che, a fronte dei 10.000 medici che si laureavano ogni anno, solo 6.000 potevano accedere ai corsi di specializzazione. Oggi questo imbuto formativo è stato chiuso, nel senso che si sta colmando, perché i posti per la specializzazione sono 13.400 all'anno. Manca però questo strumento fondamentale, che pure è stato istituito per legge nel 2020. Manca, cioè, l'organismo che ci permette di programmare quali sono gli specialisti che servono.

Da un lato, il ministro Bernini ha risposto a una mia interrogazione in Aula dicendo che è volontà del Ministero di far partire quanto prima questa struttura di missione; dall'altro lato, però, non prevede la proroga dei termini previsti per l'utilizzo di queste risorse. E noi temiamo che, se si procede con la lentezza con cui si sta avanzando, vi sia il rischio che i due milioni di euro che sono stanziati ogni anno dal 2020, e che ancora non sono stati utilizzati non essendo la struttura partita, si perdano. Tra l'altro, è stato appena ritirato l'interpello che lo stesso Ministero dell'università ha fatto per la nomina del direttore di questa struttura di missione.

Quindi, non capiamo davvero se quella che per noi è una priorità, quella della programmazione del personale sanitario o del personale specialistico medico, lo sia anche per il Governo.

PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 6.301, che vi chiediamo di sostenere per evitare l'errore grossolano che state

commettendo. Esso riguarda i docenti precari dell'AFAM e chiede di sopprimere il comma 4-ter dell'articolo, che di fatto decide che i diritti dei lavoratori precari all'interno degli istituti AFAM dopo questa votazione non varranno più nulla.

Il loro posto di lavoro da domani sarà messo a concorso da parte delle singole istituzioni, che potranno non riconoscere gli anni di servizio prestati all'interno degli istituti; servizio che ha permesso di portare avanti l'offerta formativa, grazie a un lavoro che - lo ripeto - è precario.

Se questa è la soluzione che avete pensato per i docenti precari dell'AFAM, mi pare che stiate facendo un errore molto grande, che peraltro supera, di fatto, anche la sentenza del Consiglio di Stato dell'8 novembre 2022; sentenza che vi consiglio di leggere, perché o non è stata letta o non è stata compresa. Tra i punti che tale sentenza contestava, in modo molto forte e chiaro, vi era la troppa autonomia da parte dei singoli istituti nel reclutamento dei docenti.

Voi, in un colpo solo, ignorate la sentenza del Consiglio di Stato e calpestate i diritti dei lavoratori precari dell'AFAM. Peggio di così penso fosse difficile fare. Per questo, vi chiediamo di votare favorevolmente questo emendamento, che vi permette di evitare un grosso errore. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 6.304, sempre riferito ai lavoratori AFAM.

Davvero non si capisce per quale ragione il Governo e la maggioranza respingano questi due emendamenti che prevedono un elemento di continuità a fronte del problema precarietà.

### **Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,49)**

(*Segue MAGNI*). Nello stesso tempo, hanno anche un grande valore aggiunto, visto che si tratta di lavoratori e lavoratrici che affrontano problemi di alta formazione professionale artistica nel nostro Paese.

Mi associo, dunque, alla dichiarazione fatta prima di votare a favore anche dell'emendamento 6.304.

TURCO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine del giorno 6.301, che riguarda la proroga di un finanziamento legato alla fondazione Tecnopolo Mediterraneo. Parliamo di un finanziamento di 9 milioni che, qualora non venga prorogato, rischia di far saltare l'iniziativa legata all'istituzione del Tecnopolo Mediterraneo.

Chiedo quindi al Governo e alla maggioranza di votare positivamente l'ordine del giorno, anche in relazione al progetto di riconversione economico-sociale e culturale in atto nella città di Taranto.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, su questo punto sono già intervenuto ieri in sede di dichiarazione di voto, ma ci tengo a segnalarlo nuovamente anche in questa occasione.

Come già espresso dagli altri colleghi, credo che il tema dell'emendamento 6.12 sia un'indebita scorciatoia rispetto a quanto dice il Consiglio di

Stato; non aiuta a stabilizzare il precariato AFAM, e anzi costringe davvero a costruire ulteriori situazioni di precariato e di sotto precariato.

Vi chiedo davvero di ragionare su questo emendamento, che sterilizza gli emendamenti 6.9 e 6.10, e di riflettere sull'effetto che state producendo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BALBONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.300, identico agli emendamenti 6.301, 6.302 e 6.303.

VERDUCCI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto, unendo il mio intervento a quelli dei colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto.

Signor Presidente, colleghi, qui siamo parlando di uno dei temi più importanti del provvedimento. Parliamo di uno dei settori - quello delle accademie, dei conservatori, di tutta la filiera dell'alta formazione musicale e artistica - più importanti del nostro Paese; uno dei settori che permette al nostro Paese di essere conosciuto nel mondo, che aumenta la nostra credibilità nel mondo; ovunque amano il nostro Paese in virtù della nostra arte, della nostra musica e in virtù di quello che i lavoratori dei nostri istituti musicali e artistici riescono a fare, costruendo nuove generazioni di musicisti e artisti.

Sono centinaia e centinaia gli studenti che da tutto il mondo vengono in Italia per studiare nei nostri conservatori e nelle nostre accademie, e qui invece, un emendamento della maggioranza di Governo, surrettiziamente, in un provvedimento che nulla c'entra, colpisce duramente la potenzialità del settore dell'alta formazione artistica e musicale dei conservatori e delle accademie, interrompendo quel percorso importante, virtuoso, che in questi anni

abbiamo costruito, di immissione in ruolo di professori nelle accademie, nei conservatori, negli istituti coreutici e musicali.

Interrompendo le immissioni in ruolo si dà un colpo a tutta la filiera; non solo vengono mortificate le professionalità di centinaia e centinaia di lavoratori, ma viene anche colpita l'intera filiera.

L'emendamento che avete introdotto - e che noi qui chiediamo con forza che venga abrogato - mortifica quei lavoratori, impedisce la stabilizzazione, cancella le graduatorie nazionali, rimanda a non si sa quando. Noi chiediamo invece che siano date subito risposte serie e positive. Chiediamo che continuino le immissioni in ruolo e venga sostenuto questo settore decisivo per la cultura e la crescita del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.300, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.301, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori, 6.302, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, e 6.303, presentato dalla senatrice Fregolent.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.304, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «siano privi di cattedre», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.305.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.15, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.18, presentato dal senatore Lombardo.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.49, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.306, presentato dalla senatrice Gelmini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice Gelmini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.300. Sull'ordine del giorno G6.301 i relatori si rimettono al Governo.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G6.300 esprimo parere conforme a quello del relatore. Sull'ordine del giorno G6.301 esprimo parere favorevole se riformulato introducendo nel dispositivo la seguente formula: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatore Turco, accoglie la proposta di riformulazione avanzata?

TURCO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.300 e G6.301 (testo 2) non verranno posti ai voti.

L'emendamento 6.0.3 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 7. Le preannuncio che, votati questi emendamenti, i relatori avranno bisogno di circa venti minuti di sospensione per approfondire alcune questioni.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Gelmini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.300, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.300, 8.301, 8.9 e 8.304. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 8.302 e 8.303.

Sull'ordine del giorno G8.300 esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti e sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo per chiedere che l'emendamento 8.1 sia votato favorevolmente.

È un emendamento che non presenta alcun onere finanziario, ma che, per motivi di umanità e ragionevolezza, prevede che i permessi che erano stati dati ai detenuti, relativi alla detenzione domiciliare, assicurati fino alla data del 31 dicembre 2022, possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2023. Ricordo che erano permessi legati alla pandemia e che vi era stata all'epoca una valutazione che adesso sembra veramente irrazionale rinnegare. Non vi sono ragioni di giustizia sostanziale, anche perché nell'emendamento specifichiamo chiaramente che ci debba essere una valutazione del magistrato di sorveglianza del buon andamento del percorso trattamentale. Quindi, se a quelle persone è stato garantito un permesso, ne stanno già godendo e stanno rispettando le condizioni che il magistrato di sorveglianza considera valide per continuare a goderlo, non si capisce perché sospenderlo per un approccio di tipo burocratico. L'unica cosa che abbiamo da dire è che è scaduto un termine: soltanto per questo, per la decorrenza di data, si prendono delle persone detenute, che godono di un beneficio di cui hanno già goduto e hanno rispettato le regole previste per le quali il magistrato ritiene che nulla osti alla prosecuzione, e si dice loro che, per la scadenza del termine, devono rientrare in galera.

Questo Governo ci sta spiegando, con il suo Ministro della giustizia, che la sanzione penale, la reclusione e la perdita della libertà personale non sono l'unica soluzione. Stiamo sottolineando continuamente, con grande visibilità sui giornali, che la pena deve avere una funzione rieducativa del detenuto. Qui si tratta di detenuti che hanno ottenuto dei benefici, rispetto ai quali stanno rispettando tutte le condizioni. Il Senato della Repubblica, sordo a ragioni di giustizia sostanziale, dice che è scaduto il termine e devono rientrare

nella casa circondariale, nella prigione, con conseguenti effetti sul sovraffollamento e sulle condizioni di vita nelle carceri. E poi ci stupiamo se battiamo i *record* di suicidi.

Chiedo a tutti i colleghi, trattandosi di una norma che risponde a ragioni di giustizia sostanziale e non crea alcun allarme sociale, perché quelle persone sono già nel regime di semilibertà, e quindi non hanno creato una condizione di pericolo rispetto all'ordine pubblico e alla tranquillità sociale, qual è la ragione sostanziale di una tale scelta. Mi rifaccio ai valori della nostra Costituzione, che ci accomunano tutti. Con quale faccia e con quale spirito diciamo loro di rientrare in carcere solo perché è scaduto un termine? È una ragione che si può mettere in bocca a un burocrate, con il rispetto che dobbiamo ai burocrati, ma non al Senato della Repubblica, che è un luogo che non solo ha la funzione di approvare le leggi, ma dovrebbe avere anche l'aspirazione di essere una guida morale per il Paese che rappresenta.

Quindi, chiedo davvero al Governo di cambiare il proprio parere e a tutti i colleghi di approvare l'emendamento in esame. (*Applausi*).

GIORGIS (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 8.304, che si richiama all'emendamento 8.1.

Abbiamo già discusso di questo tema in Commissione e in Assemblea e mi scuso con i colleghi se torno a riproporlo, ma non è che con il trascorrere del tempo le questioni che non vengono affrontate si superano, anzi diventano ancora più serie e gravi. L'emendamento si occupa di prorogare due misure straordinarie, due misure alternative alla detenzione in carcere, che sono state sperimentate durante la pandemia.

Durante la pandemia, anche per affrontare il drammatico tema del sovraffollamento delle carceri, il Governo, con un decreto-legge, ha introdotto due misure alternative alla detenzione in carcere, che - come ricorderete - sono state prorogate anche in occasione del precedente decreto milleproroghe. Queste due misure alternative si rivolgono rispettivamente a coloro che già godono di licenze o permessi premio straordinari e ai detenuti in regime di semilibertà o che devono scontare pene residue inferiori ai diciotto mesi, esclusi naturalmente i reati di maggiore gravità sociale.

Nei confronti di queste fattispecie, il Governo, durante la pandemia, ha introdotto due misure alternative straordinarie, le quali, nell'anno di vigenza, e cioè durante tutto il 2021, hanno dimostrato di non sollevare alcun tipo di allarme sociale, perché nessuno di coloro che ne ha beneficiato ha reiterato condotte illecite. Anche sulla base di questa considerazione, nel precedente decreto milleproroghe, e quindi nella discussione fatta alla fine del 2021, il Parlamento decise di prorogare ulteriormente di un anno, fino al 31 dicembre 2022, queste due misure. I dati che ci ha fornito il Ministero confermano che si tratta di misure ragionevoli, che non hanno destato alcun allarme sociale e non hanno visto, neanche nel 2022, un solo caso di reiterazione di reato o di condotta illecita.

La domanda sorge allora spontanea: per quale motivo non dovremmo rendere strutturali queste misure o perlomeno - come propone l'emendamento - ulteriormente prorogarle? E ciò anche perché è vero che la pandemia è venuta meno, ma il sovraffollamento non è affatto venuto meno.

In ogni caso non si capisce davvero perché non dovremmo far tesoro e quindi rendere strutturale tutto ciò che abbiamo sperimentato durante la pandemia e che ha dato buona prova di sé. Pensate a quante misure abbiamo deciso di introdurre proprio in virtù della drammatica esperienza della pandemia. Non voglio ricordare a voi, colleghi, cos'è il PNRR e cosa è successo, anche a livello comunitario, in conseguenza di ciò che la pandemia ci ha fatto sperimentare. Vorrei però che il Governo mutasse il proprio parere almeno su questo tema, che per certi aspetti non è di grande impatto sociale, anche in coerenza con quello che tutte le volte il Ministro dichiara. Infatti è difficile sentir dire dall'Esecutivo che la detenzione carceraria è *extrema ratio* e che laddove non c'è allarme sociale non bisogna mai ricorrervi e poi, di fronte a misure sperimentate che hanno dato buona prova di sé, sentire da parte del Governo l'indisponibilità a considerare questa proposta. (*Applausi*).

BALBONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei solo offrire un chiarimento ai colleghi Scalfarotto e Giorgis. Il tema non è il fatto che è scaduto un termine, ma che non c'è più la pandemia. Queste misure si fondavano esclusivamente su una ragione che è venuta meno; poi, quando sarà il momento e quando si affronterà questo tema in modo organico, si potrà ragionare sulle misure alternative, ma queste misure alternative sono fondate sulla pandemia che, per fortuna, è venuta meno. Soltanto questa è la ragione per la quale in questa sede il parere dei relatori (e presumo anche del Governo) è contrario. (*Applausi*).

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei replicare a questa osservazione del relatore, che ovviamente è comprensibile. In questo caso, però, abbiamo dei detenuti che hanno dato buona prova di sé, perché hanno usufruito di questi permessi e non hanno commesso violazioni; rischiamo quindi di mettere a repentaglio il loro percorso trattamentale se improvvisamente li riportiamo in carcere, perché hanno usufruito di permessi e stanno seguendo un percorso costituzionalmente garantito, cioè quello volto alla rieducazione. Se li riportiamo in carcere, violiamo il principio del percorso trattamentale dei detenuti, che invece deve essere lineare, perché se si dà un permesso che viene utilizzato correttamente, non lo si può revocare e far tornare indietro il detenuto, perché questo è contrario a ogni principio di trattamento penitenziario.



Questo è il rischio che si corre non prorogando questa misura. La questione non riguarda la presenza o meno della pandemia; la questione è che ci sono detenuti che in questo modo vengono riportati indietro, nonostante abbiano dato buona la prova di sé nel trattamento e nel percorso riabilitativo. Questo è il principio che sta dietro a questa norma. (*Applausi*).

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatrice, poiché l'intervento del relatore ha riaperto il dibattito, non ho difficoltà a darle la parola.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo dopo aver sentito il relatore, perché vorrei chiedere subito l'intervento in Aula del ministro Schillaci, affinché ci comunichi una notizia straordinaria di cui non mi ero accorta, cioè che è finita la pandemia. (*Applausi*). È una notizia a cui tutto il Paese guardava con grande speranza, la scopriamo oggi grazie a un emendamento che riguarda i detenuti. (*Commenti*). Speranza ovviamente sarebbe felice di sentire che la pandemia è finita.

Chiediamo quindi l'intervento del ministro Schillaci che ci confermi questo dal punto di vista scientifico, posto che invece tutti i virologi dicono che purtroppo ci sono delle modifiche in atto, tanto è vero che ai fragili viene chiesto di farsi somministrare la quinta dose del vaccino per contrastare la drammatica pandemia che purtroppo esiste ancora.

Al netto della pandemia, il percorso della riabilitazione del detenuto non può essere mutato e interrotto nella sua continuità. Pertanto, chiediamo vivamente al Governo e ai relatori di rivedere fortemente la loro opinione ed il loro parere su questo emendamento. (*Applausi*).

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche noi riteniamo utile, e pertanto chiediamo, un' informativa del ministro Schillaci perché dall'ultima richiesta che arrivava dall'opposizione sembrava che dovesse arrivare uno tsunami dalla Cina che però non è assolutamente arrivato. (*Applausi*). Magari riusciamo a mettere un po' di ordine rispetto alla strumentalizzazione e alla ideologizzazione di un evento che purtroppo ha colpito tutti noi. Cerchiamo di usare un po' di buonsenso e un po' di razionalità quando affrontiamo questi temi. Siamo ampiamente stanchi, affrontiamo le questioni per quello che sono. (*Applausi*).

CRISANTI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (*PD-IDP*). Signor Presidente, non pensavo di dover intervenire in questa situazione, ma penso che dire che la pandemia è finita sia una

mistificazione, come testimoniano i numeri relativi ai morti e alla trasmissione che ogni giorno ci ricorda l'Organizzazione mondiale della sanità. Penso che questa sia una giustificazione assolutamente pretestuosa. Voglio ricordare che riportare in carcere persone che hanno ristabilito contatti con la famiglia e con la società e che si sono avviati verso un percorso di redenzione è una violenza gratuita. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Al fine di evitare ulteriori interventi, preciso che per la verità è stato detto che è finita l'emergenza, penso che nessuno si possa arrogare il diritto di dire che è finita la pandemia e se qualcuno l'ha detto dico che sbaglia, perché non è una cosa che può decidere il Senato. Noi possiamo al massimo decidere sull'emergenza, non sull'aspetto scientifico.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Carducci-Volta-Pacinotti» di Piombino, in provincia di Livorno, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 452 (ore 12,18)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Scalfarrotto, fino alle parole: «al 31 dicembre 2023».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.304.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.300, presentato dalla senatrice Lopreiato.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.301, presentato dalla senatrice Lopreiato.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.302, presentato dalla senatrice Stefani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.16 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.303, presentato dal senatore Speranzon.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dal senatore Scalfarotto.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Chiedo al rappresentante del Governo di esprimersi sull'ordine del giorno 8.300, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere la mia delusione e la mia totale incomprensione delle ragioni del collega Balboni.

PRESIDENTE. Senatore, intervenga sull'ordine del giorno.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Presidente, è lo stesso argomento perché impegna il Governo a prendere delle misure in questo senso. È evidente infatti che noi stiamo lavorando soltanto su una scadenza. Al di là del fatto che l'emergenza o la pandemia siano terminate, l'una o l'altra, ciò su cui certamente non possiamo discutere è che non è successo qualcosa il 31 dicembre 2022, signor Presidente e tramite lei parlo con il collega Balboni. Il 31 dicembre 2022 non si è verificato qualcosa di significativo relativamente alla pandemia. Come stavamo il 31 dicembre 2022, stiamo il 1° gennaio 2023. Non si capisce allora per quale motivo i detenuti che hanno ottenuto dei permessi premio e che hanno avuto delle condizioni trattamentali che aiutano e li portano, come dice la Costituzione, verso un percorso di rieducazione e di riabilitazione, devono interrompere questo percorso soltanto perché l'orologio ha detto che il 31 dicembre è scaduto un termine. Noi abbiamo assunto una decisione irrazionale, che incide sul destino personale di concittadini che hanno usufruito della possibilità di rientrare in un circuito virtuoso dentro la società e abbiamo detto loro, con una ragione puramente burocratica, che hanno cominciato un percorso perché c'è stata la pandemia, che è stata l'occasione che ha dato luogo a quella possibilità. Quell'occasione è venuta meno, e questo ha comportato il mancato proseguimento di quel percorso virtuoso. Veramente non capisco come il Governo e come il Parlamento possano dirlo a queste persone.

Tra l'altro, siamo tutti d'accordo che le carceri sono un luogo criminogeno. Molti dicono che il carcere sia l'università del crimine. Che interesse

abbiamo, come società, di riprendere persone che non hanno compiuto alcun reato in quel periodo? Persone il cui destino comunque colleghiamo alla valutazione del magistrato di sorveglianza. Non c'è alcun automatismo, ma ogni caso viene verificato. Invece noi che cosa facciamo? Indipendentemente dal comportamento e dal percorso che abbiamo messo in atto, queste persone ritornano in prigione, le cui condizioni conosciamo e che lo stesso Ministro della giustizia indica come gravi e serie, che richiedono interventi, e prendiamo una decisione che francamente è incomprensibile in particolare dal punto di vista umano, oltre che costituzionale.

L'ordine del giorno G8.300 cerca di riparare all'errore oggettivo che abbiamo commesso, all'atto di inumanità e di insensibilità che abbiamo messo in opera, al fatto che abbiamo violato, a mio avviso, un principio costituzionale e impegna il Governo quantomeno a trovare delle soluzioni razionali per evitare che il mero passaggio del tempo produca effetti giuridici, sociologici e umanitari che sono francamente incomprensibili.

Chiedo quindi ai colleghi di votare a favore del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. C'è quindi un appello del senatore Scalfarotto ai relatori e al rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di introdurre tale misura in una prossima iniziativa legislativa, al di là delle parole, forse pesanti, utilizzate dal senatore Scalfarotto. Una rivalutazione è però esclusa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.300... *(Il senatore Verini fa cenno di voler intervenire).*

Interrompiamo la votazione.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. La ringrazio davvero, signor Presidente. Su questo argomento non abbiamo mai fatto una particolare polemica. Credo però che le parole del relatore siano sincere e devo dire che anche in Commissione il Governo è venuto a dire di non essere riuscito, né con il precedente provvedimento legato alla legge di bilancio, né adesso con il milleproroghe, ad approvare un emendamento come quello presentato dal senatore Scalfarotto o quello presentato dal senatore Giorgis e da altri, per i motivi che sono stati detti. Per me è un errore, ma almeno, proprio perché c'è una volontà dichiarata da parte dello stesso Governo, che mi pare in qualche modo possa trasparire dal dibattito, di affrontare in forma diversa questo problema, invito almeno ad accogliere questo ordine del giorno, che si limita a valutare l'opportunità di inserire la norma in un futuro possibile provvedimento. Si darebbe così un segnale di marcia in una direzione di civiltà. Per questo motivo rivolgo davvero un appello *multipartisan* a dare almeno questo piccolo segnale, approvando l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.300, presentato dal senatore Scalfarotto.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Sulla scomparsa di José María Gil-Robles**

CASINI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, dato che si va verso una sospensione della seduta, approfitto di questa pausa per ricordare che nei giorni scorsi è mancato José María Gil-Robles, all'età di 87 anni. È stato Presidente del Parlamento europeo dal 1997 al 1999, è stato a lungo vice presidente e presidente della commissione affari costituzionali, ma soprattutto è stato un grande democratico cristiano e un grande amico dell'Italia. Ha servito il suo Paese, la Spagna, come ambasciatore in Italia; anche nel corso del suo mandato di Presidente del Parlamento europeo non sono state poche le occasioni in cui ha mostrato interesse, ammirazione e stima verso il nostro Paese, rafforzando i rapporti bilaterali tra l'Italia e la Spagna. Mi sembrava giusto che il Senato lo ricordasse, perché è stato un europeista convinto e un grande amico del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Visto che c'è una richiesta di sospensione di venti minuti o mezz'ora e visto che nel pomeriggio abbiamo fissato il Consiglio di Presidenza, per poter dare corso all'ampliamento del numero dei senatori Segretari, così come richiesto dai Capigruppo di opposizione e poi anche di maggioranza, io unirei le due cose e sospenderei la seduta per un'ora, fissando alle ore 13 la riunione del Consiglio di Presidenza e alle ore 13,30 la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,29, è ripresa alle ore 13,42*).

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

#### **Sulla recente sentenza di assoluzione di Silvio Berlusconi**

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, su autorizzazione del presidente La Russa.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). La ringrazio, Presidente. A nome del Gruppo Forza Italia, saluto con grandissima soddisfazione la sentenza di assoluzione del presidente Berlusconi, perché il fatto non sussiste. (*Applausi*). Undici anni di processo, più di 600 udienze, milioni di euro spesi a carico dei contribuenti, una gogna mediatica, giudiziaria e politica che richiedono una profonda e strutturale riforma della giustizia per la tutela di tutti i cittadini,

anche quelli che non hanno le possibilità e gli strumenti per difendersi. (*Applausi*).

Questa sentenza ristabilisce la verità, ma non restituisce il danno di immagine provocato da un'inchiesta che non doveva neanche cominciare, un danno di immagine al nostro Paese, un danno di immagine all'Europa e nel mondo, né permette al presidente Berlusconi di sanare la grave lesione dell'onorabilità e della reputazione della sua persona e della forza politica che rappresenta. Ci chiediamo chi pagherà per tutto questo. (*Brusio*).

Prima di concludere, a chi fa del brusio in Aula voglio solo fare una domanda.

PRESIDENTE. No, presidente Ronzulli. Già il suo sarebbe un intervento da fine seduta. Si rivolga alla Presidenza e non abusi della facoltà che le è stata data dal Presidente.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Un pensiero però va al nostro senatore Niccolò Ghedini (*Applausi*), che per undici anni si è battuto con tutte le sue forze per questa battaglia e purtroppo non ne ha potuto vedere la felice conclusione. (*Applausi*). Ma noi sappiamo che lì sopra lui sta sorridendo. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 452 (ore 13,45)**

PRESIDENTE. L'emendamento 8.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.2 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.301, identico all'emendamento 9.303.

LOREFICE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento in esame si parla di cassa integrazione e di aree di crisi industriale complessa della Sicilia, ovvero della zona di Termini Imerese e della zona di Gela.

Queste due aree negli ultimi anni sono state ulteriormente penalizzate dalla chiusura di grandi fabbriche: quella di Termini Imerese con la Fiat e quella di Gela con il petrolchimico. Vi chiedo pertanto con forza - ho anche inviato una *mail* a tutti i senatori siciliani e non solo - se secondo voi è normale lasciare senza un sostegno minimo lavoratori che negli ultimi anni non hanno avuto la possibilità di essere ricollocati. La domanda è chiara: sentite di assumervi la responsabilità di non permettere a queste persone di avere un piatto di pasta ogni giorno per sé e i propri familiari?

Pertanto chiedo a voi, al relatore e al rappresentante del Governo - il Sottosegretario è siciliana e dovrebbe capire di cosa stiamo parlando - se si può avere un attimo di attenzione: parliamo di aree di crisi industriale della Sicilia, quindi chiedo di votare a favore degli emendamenti in esame.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, anche io vorrei associarmi alla richiesta di votare a favore degli emendamenti in esame, ricordando a tutti i senatori che stiamo parlando di avere meno di un milione di euro per garantire persone che hanno subito un processo di ristrutturazione; forse non tutti sanno, ma l'ho già detto ieri, che i lavoratori, quando si è alla fine di un processo, sono quelli che pagano di più, soprattutto quelli con ridotte capacità produttive. Che il Parlamento non trovi un milione di euro per coprire la cassa integrazione dei lavoratori di Termini Imerese credo che sia una vergogna e per questa ragione chiedo di approvare l'emendamento 9.301 e di trovare un milione di euro per assicurarne la copertura finanziaria.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signora Presidente, associandomi agli interventi appena svolti, se il presentatore è d'accordo, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 9.303.

PRESIDENTE. Vedo che il presentatore dà il proprio assenso, quindi aggiungiamo la sua firma all'emendamento 9.303.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.301, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 9.303, presentato dal senatore Loreface e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.302, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.22 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.304, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.305, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.306, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 9.71 a 9.78 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.307, presentato dalla senatrice Gelmini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*



Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.308, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.54 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.309, presentato dal senatore Irto, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9-bis.0.300 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 10.302. Si tratta di una norma che estende un finanziamento che è stato previsto soltanto per l'isola di Lampedusa in relazione alla pressione dell'accoglienza migratoria. Poiché in Sicilia esistono diversi *hub* che sono esposti allo stesso tipo di pressione, ci sembrava corretto evidenziarlo e magari invitare il Governo ad una riformulazione per estendere anche a quelli questo tipo di previsione, che comunque comporta un impegno finanziario limitato, e non limitarlo solo all'isola di Lampedusa.

BASSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, tengo ad intervenire per illustrare l'emendamento 10.300, perché credo sia nota a tutti la situazione che sta vivendo la Liguria, dove i cantieri autostradali stanno bloccando la popolazione non solo del Capoluogo, ma di metà della Regione. Si tratta dei cantieri aperti dopo il crollo del ponte Morandi per ripristinare e mettere in sicurezza le gallerie e le barriere fonoassorbenti. Sono due anni che l'intera Regione è bloccata, lo sappiamo noi liguri, ma lo sanno tutti coloro che devono passare attraverso le nostre autostrade.

Di fronte a questo, sarebbe necessario un intervento urgente per ripristinare la possibilità per tutti i cittadini di utilizzare le autostrade. C'è bisogno di una forte spinta del Governo perché la società Autostrade per l'Italia si decida a cantierare in maniera compatibile con la vita di tutti i cittadini e con la sicurezza che le infrastrutture, soprattutto nella nostra Regione, richiedono. Di fronte a questo, invece, è scattato l'aumento automatico dei pedaggi. Noi riteniamo che sia fondamentale dare un segnale ad Autostrade, almeno bloccando l'aumento dei pedaggi per far sì che arrivi il messaggio chiaro che devono essere ripristinate al più presto le vie di comunicazione.

Per questo chiediamo di prorogare il termine delle disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali: non è una richiesta da genovesi che non vogliono pagare il pedaggio, ma è l'unico modo che abbiamo per fare

pressione rispetto a una situazione che è obiettivamente insostenibile. Chiediamo che la società Autostrade non possa applicare l'aumento dei pedaggi. Credo che non sia una questione di parte politica, ma che debba riguardare tutti. Chiedo sia al Governo, sia all'Assemblea di accogliere positivamente un emendamento che non ha costi per lo Stato, ma che dà un segnale a tutti i cittadini liguri.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10. Sugli ordini del giorno ci rimettiamo al parere del Governo.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G10.300 e G10.302.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.301, se riformulato introducendo nel dispositivo la seguente formula: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dal senatore Lombardo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4 (testo 3), presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.10 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.20, presentato dal senatore Astorre e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.300, presentato dai senatori Basso e Nicita, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.301, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.31 e 10.35 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.29, presentato dal senatore Lombardo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.46, presentato dai senatori D'Elia e Irto.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.56, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.302, presentato dal senatore Nicita, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.65, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.73, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.74, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Chiederei di lasciare liberi i banchi del Governo. Diciamo che normalmente anche solo intrattenersi con i rappresentanti del Governo lo reputerei non rispettoso dell'Assemblea, mentre stiamo votando. *(Commenti)*. No, guardi, senatore, questa Presidenza lo sottolinea sempre, chiunque stia intervenendo. Non è una predica, ma senso delle istituzioni, solo questo. *(Applausi)*. Bene, andiamo avanti. *(Commenti)*. Per lo stesso senso istituzionale, le chiedo di non polemizzare; è rispetto per l'Assemblea e senso delle istituzioni *(Applausi)*, al quale la richiamo. Benissimo, andiamo avanti. Avverrà anche quando interverrà lei in Aula.

L'emendamento 10.88 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.106, presentato dal senatore Lombardo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.303, presentato dalla senatrice Lorenzin, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G10.300.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, ho avuto modo di dire, come hanno fatto anche altri colleghi, che, nella discussione pur articolata che abbiamo avuto nelle Commissioni 1ª e 5ª, l'atteggiamento dei Presidenti è stato molto corretto; e io voglio essere corretto con loro. Vorrei chiedere al Governo il senso del parere contrario espresso sull'ordine del giorno G10.300, quando invece nella discussione, almeno nel rapporto che ho avuto con i Presidenti delle Commissioni, il parere era favorevole. Il relatore si era rimesso al Governo, il quale ora ha espresso un parere di contrarietà. Vorrei capire il senso di tutto ciò, visto e considerato che l'ordine del giorno riguarda un problema che dovremo comunque affrontare; non si possono risolvere le questioni con un ordine al giorno, ma la cosa che davvero mi ha meravigliato è stato il parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.300, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Lorefice, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G10.301?

LOREFICE *(M5S)*. Sì, signora Presidente, accolgo la richiesta del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.301 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.302, presentato dalla senatrice Fregolent.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*bis*.0.300, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10-*bis*.0.301 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*bis*.0.302, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 14,13)**

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, abbiamo necessità di una sospensione dei lavori di un'ora, al fine di verificare la natura di alcuni emendamenti già depositati ed eventualmente per poterne presentare un altro.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta di sospensione, che ritengo possa essere accolta. (*Commenti del senatore Romeo*).

Senatore Romeo, ce lo chiede il Governo: il suo Governo.

Pertanto, la seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 14,14, è ripresa alle ore 15,19*).

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10-*quater* del decreto-legge, che si intende illustrato.

MALAN (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 10-*quater*.

Riteniamo infatti che il tavolo tecnico-consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali sia un passaggio importante. Si tratta di un settore al quale non si può negare un tavolo di consultazione - anzi, è doveroso, perché in ogni caso siamo in un momento particolare, anche di trasformazione - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Comunque la si pensi. Sappiamo che molta parte quantomeno dell'opposizione è contraria a qualsiasi tipo di attenzione nei confronti delle esigenze dei balneari, perché magari vogliono le gare immediatamente, senza dare il tempo a queste 30.000 aziende, in gran parte familiari, di organizzarsi in modo adeguato; sono aziende che generalmente non hanno la possibilità nell'immediato di prepararsi a delle procedure di gara, qualunque sia la loro natura.

Credo però che anche chi la pensa in questo modo, cioè che si debba procedere alle gare nel modo più rapido possibile, così da non dare il tempo a queste realtà molto particolari di organizzarsi, non dovrebbe negare la necessità di un tavolo tecnico consultivo, proprio per stabilire i passaggi, qualunque essi siano: sia in direzione del mantenimento ulteriore della situazione che c'è stata fino ad oggi, ma a maggior ragione se si ritiene si debba andare verso una radicale trasformazione delle dinamiche di questo settore, che sarebbe determinato da un'immediata applicazione della cosiddetta norma Bolkestein.

Ecco perché il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento 10-*quater*.300. Tenevo a sottolineare questo aspetto, perché è un'esigenza che riteniamo davvero oggettiva. Se si vuole essere pregiudizialmente contrari a qualunque esigenza di questa categoria, allora si deve votare a favore di questo emendamento, altrimenti pensiamo sia corretto votare contro.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 10-*quater*.300, non avevo chiesto esplicitamente ai presentatori se volevano intervenire per illustrarlo, ma non avevo visto segnali in tal senso.

MANCA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché ritengo necessario un chiarimento, anche per questioni di trasparenza nel rapporto con il Parlamento.

Lei giustamente ha accolto la proposta di sospensione dei lavori di quest'Aula sulla base di un'istanza che proveniva dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale ci aveva preannunciato modifiche ad emendamenti già approvati o addirittura l'aggiunta di emendamenti nuovi rispetto al lavoro delle Commissioni referenti. Non possiamo, per rispetto del Parlamento e per la funzione che ricopre, riprendere questa seduta senza chiarirci sulle ragioni di questa sospensione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Mi pare che si possa concordare e posso chiedere, se lei è d'accordo, al Ministro.

MANCA (*PD-IDP*). Il Ministro ci deve spiegare non solo cos'è successo, ma siccome parliamo di un tema molto delicato, perché qui stiamo parlando di concessioni balneari, di sentenze già in atto e del rischio di sanzioni e di potenziali ricadute anche sulla finanza pubblica: noi abbiamo bisogno della trasparenza.

È stata scelta da parte della maggioranza una strada a nostro avviso fin qui sbagliata, non coerente con i principi fondamentali e le regole della finanza pubblica: noi abbiamo bisogno di capire cos'è successo e quali erano le ragioni alla base di questa sospensione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ministro Ciriani, se lei ritiene può intervenire, perché in effetti lei ha chiesto una sospensione. Non ha detto che ci sarebbe stata per forza, ma ha parlato di eventualità e possibilità, ma se ci vuole dimostrare o dire qualcosa ne ha facoltà.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, accolgo la richiesta del collega Manca per dire che avevo chiesto una sospensione per verificare se c'era la necessità di un approfondimento su alcuni emendamenti già depositati e non ancora votati, se c'era la possibilità di aggiungere altri emendamenti, perché sono giunte richieste da alcuni Ministeri per ulteriori testi normativi e anche per la verifica ulteriore su alcuni emendamenti.

Abbiamo fatto le verifiche del caso e non c'è necessità di modificare alcunché sul testo depositato, né aggiungeremo altri testi o emendamenti governativi, nonostante le richieste ricevute. Quindi, non ci saranno altre o ulteriori novità.

PRESIDENTE. La ringrazio: la precisazione era forse doverosa.

PAITA (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, abbiamo avuto la sensazione netta che la motivazione dell'interruzione dei lavori dell'Assemblea fosse in qualche modo collegata al tema delle concessioni balneari. Non siamo gente particolarmente sveglia, ma qualche volta ci indoviniamo e abbiamo avuto questa sensazione. Quindi, signor Presidente, chiedo per suo tramite al Ministro, visto che è in Aula, di escludere che sia arrivato qualsiasi tipo di valutazione, da parte di qualsiasi istituzione, in riferimento al...

PRESIDENTE. Senatrice Paita, sa che questo argomento solitamente non è consentito al Senato.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, le chiederei di farmi terminare.

PRESIDENTE. Anche noi non siamo del tutto intelligenti, ma ogni tanto capiamo.

La ringrazio. (*Applausi*).

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, qui è in gioco anche il rapporto fiduciario e abbiamo avuto la sensazione che ci fossero degli argomenti legati...

PRESIDENTE. Ho capito, la ringrazio.

PAITA (*Az-IV-RE*). Quindi chiediamo al Ministro di sapere se sono arrivati opinioni o pareri da parte delle istituzioni, sul tema dei balneari, di cui dobbiamo essere a conoscenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Ministro ha già parlato, se poi intende parlare ancora può farlo.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con assoluta trasparenza, il tema dei balneari è un tema su cui il Governo ci ha chiesto un approfondimento, ma non c'è nulla da nascondere. Ci ha chiesto un approfondimento e



una valutazione attenta, su una questione politica di cui si discute da tempo e di cui si è discusso anche nel precedente Governo. Quindi, con estrema chiarezza, c'è stato un confronto in maggioranza e quest'ultima ha deciso di andare avanti e vi spiego anche perché.

Perdonatemi, ma su questa vicenda, al di là dei tifosi pro-balneari e contro i balneari, della direttiva Bolkestein e dell'Europa, occorre andare ai fatti, una volta per tutte. La direttiva Bolkestein dice che bisogna andare a gara se la risorsa è considerata scarsa: questa è la direttiva. Chiedo a tutti se è possibile che in questo Paese, in più di vent'anni, non siamo mai riusciti a stabilire se questa risorsa è scarsa oppure no. (*Applausi*). Diavolo! Eppure siamo nel 2020 e abbiamo degli strumenti per andare a verificare i mari, i fiumi e i laghi. Anzi, sono chiaro fino in fondo: l'unico che in vent'anni ha tentato di mettere in campo questa mappatura, per capire effettivamente se la risorsa è scarsa o no, è stato il senatore e allora ministro Gian Marco Centinaio, con la legge n. 145 del 2018! (*Applausi*). Punto!

Se poi noi italiani vogliamo sempre fare quelli che prendono le direttive europee e, a differenza degli altri Paesi, anziché guardarle e cercare di tirare la direttiva verso i propri interessi, le applichiamo sempre nel modo più restrittivo possibile, perché noi siamo per l'Europa ed è l'Europa che ce lo chiede, è l'Europa che ce lo dice, è Bruxelles che ci chiede di intervenire ed è arrivato il commissario... (*Applausi*). Questo atteggiamento servile è un altro problema... (*Commenti*). Colleghi, fatemi finire di parlare, poi parlerete anche voi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pregherei di lasciarlo finire.

ROMEIO (*LSP-PSd'Az*). Capisco che dia fastidio.

PRESIDENTE. C'è spazio per intervenire tutti.

ROMEIO (*LSP-PSd'Az*). Vado avanti a spiegare.

PRESIDENTE. Prego senatore Romeo, con calma.

ROMEIO (*LSP-PSd'Az*). Con questo emendamento, come avevamo detto anche all'allora sottosegretario Garofoli durante il Governo Draghi, proponiamo di lavorare sulla mappatura. Capisco che sia intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato, che giustamente prende atto che bisogna fare le gare: è una sentenza, su cui si può essere d'accordo o no. Nel frattempo però lavoriamo ad una mappatura, perché l'interlocuzione... (*Commenti*). Fatemi parlare! Se non fate parlare gli altri è un segno di debolezza.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, non stanno disturbando in maniera decisiva.

ROMEIO (*LSP-PSd'Az*). Cercano di farmi perdere il filo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di lasciar intervenire tutti.

Concluda, senatore Romeo.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Con la sentenza del Consiglio di Stato, intanto, però, se facciamo la mappatura e verifichiamo se la risorsa è davvero scarsa, si può aprire un'interlocuzione con l'Europa per vedere se effettivamente la direttiva Bolkestein interviene sul nostro territorio così come si è detto in tutti questi anni. Questo è stato il ragionamento che avevamo chiesto al Governo Draghi; non siamo riusciti a ottenerlo, abbiamo dovuto mediare perché eravamo in un Esecutivo di unità nazionale, quindi siamo arrivati alla soluzione indicata dalla legge con la possibilità per i sindaci di avere un anno di tempo in più, se ci sono delle difficoltà.

Con l'emendamento in parola diamo un'altra possibilità ad un Governo politico, istituendo un tavolo tecnico, di cui vi indico la dizione esatta. Il tavolo è composto dai vari rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e ha compiti consuntivi di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Attuiamo quindi una verifica su mari, laghi e fiumi; diamo il tempo di verificare. Si proroga il tempo che hanno i sindaci; se abbiamo un po' di tempo per fare una mappatura, poi se risulta che la risorsa è scarsa bisognerà fare le gare; c'è già una legge, vareremo i decreti attuativi e si farà quanto necessario. Perché negarci a priori la possibilità, una volta per tutte nel 2023, con gli strumenti che abbiamo, di capire se questa risorsa è scassa o meno? Per quale ragione ideologica? I balneari potranno essere simpatici o no, sia come sia, penso però che questa possa essere una soluzione, anzi un ottimo trampolino di lancio per il Governo per andare in Europa a fare queste verifiche.

In conclusione vorrei rivolgermi al senatore Patuanelli, che ha fatto parte del nostro Governo e ha votato la nostra legge che andava in questa direzione. È vero che avete cambiato idea su tante cose, ma da lei non mi sarei mai aspettato che presentasse un emendamento soppressivo, magari da qualche suo collega sì.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza.

Il senatore Manca è già intervenuto sull'ordine dei lavori; adesso sono pervenute richieste da parte dei senatori Gasparri, Misiani e Patuanelli o Turco; per la verità la richiesta è pervenuta da entrambi, ma, come sapete, la regola è che intervenga un senatore per Gruppo. Per la Lega io considero l'intervento del senatore Romeo non sull'ordine dei lavori ma sull'emendamento. Darei quindi la parola al senatore Gasparri, seguendo questo ordine.

Senatore Nicita, se lei vuole intervenire, deve farlo sull'ordine dei lavori, altrimenti è il turno del senatore Gasparri.

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché l'intervento che ho appena sentito non era sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ho detto, lei non mi ascolta.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, la mia è un'osservazione. Mi sembra che la questione sollevata dalla collega Paita sia emersa con un elemento di verità, cioè che in sostanza c'è stato un tema, si è passati dal parlare sull'ordine dei lavori su un tema di tipo procedurale.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, quindi?

NICITA (*PD-IDP*). Intervengo sull'ordine dei lavori perché rispetto all'inizio del dibattito, a quanto ci ha riferito il Ministro, ci sono elementi nuovi di cui quest'Assemblea deve essere a conoscenza, visto che il collega Romeo ha appena svolto un intervento nel merito che sembra rispondere sul merito non a noi, ma a chi evidentemente fuori da quest'Aula ha sollevato un problema di merito, che quest'Assemblea non merita di ascoltare e noi, signor Presidente, vorremmo sapere qual è questa motivazione prima di andare avanti sull'ordine dei lavori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Vorrei riassumere quanto successo finora. C'è stata, sull'ordine dei lavori, la stessa domanda; il Ministro ha dato una risposta e il senatore Romeo ha fornito una precisazione; abbiamo valutato se apportare modifiche e il Ministro ci ha detto che è stato ritenuto di confermare e non abbiamo fatto niente. Mi sembra tutto trasparente e chiaro per chi fa politica, per quanto mi riguarda. La ringrazio, quindi, per il suo intervento sull'ordine dei lavori.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, voglio chiarire che io intervengo sull'emendamento per dichiarare il voto contrario del Gruppo Forza Italia. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Patuanelli, interverrà subito dopo, non cambia niente. Lei è il firmatario dell'emendamento?

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Patuanelli, si accomodi al suo posto. Se ha il microfono spento io non la sento, lo capisce? Chiede di parlare di nuovo sull'ordine dei lavori? Si accomodi, è agitato. Intervenga sull'ordine dei lavori, purché non sia lo stesso identico ordine dei lavori che abbiamo appena affrontato.

PATUANELLI (*M5S*). Presidente, se ha la cortesia di ascoltarmi, capirà che non è così. Intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere una sospensione dei lavori di un'ora per una riunione dei Gruppi di opposizione. Credo che questo riguardi l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Questo riguarda assolutamente l'ordine dei lavori. Potrei decidere autonomamente di accordare la sospensione o farlo decidere all'Assemblea, ma ritengo di deciderlo autonomamente.

Sospendo pertanto la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,36, è ripresa alle ore 16,36).*

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto, a nome del Gruppo Forza Italia, sull'emendamento 10-*quater*.300, soppressivo dell'articolo, al fine di un chiarimento, anche perché giustamente ci sono stati interventi sull'ordine dei lavori e una discussione.

Siamo contrari alla soppressione di questo articolo. C'è anche il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, che salutiamo; Ministro, al momento giusto, visto che il ministro Ciriani è più di terra. Noi vogliamo che non si sopprima l'attività che ha svolto la Commissione. (*Brusio*). Colleghi, scusate, sono ripresi i lavori.

PRESIDENTE. Senatrice Craxi, il senatore Gasparri la richiama all'attenzione.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). La senatrice è già preparata, sa tutto.

Per farla breve, in Commissione c'è stata un'attività emendativa con emendamenti di vari Gruppi del centrodestra. Il Gruppo Forza Italia, con un emendamento a prima firma della senatrice Ronzulli, che anch'io ho sottoscritto, ha sostenuto l'estensione delle concessioni al 2024. A quelli che si scandalizzano dico che già la legge del Governo Draghi prevedeva, qualora i Comuni avessero riscontrato problemi, che la procedura si potesse estendere al 2024 e non concludersi entro il 2023. Dopodiché abbiamo chiesto comunque un'estensione delle concessioni perché non ci risulta né concluso il monitoraggio né chiarita la situazione.

Il Gruppo Lega con un emendamento del senatore Marti e del capogruppo Romeo, che ho avuto anch'io l'onore di firmare, invita a fare il monitoraggio in un determinato tempo o a costituire un tavolo che possa verificare con tutti i Ministeri e l'organizzazione che cosa si debba fare. Vi sono poi altri emendamenti anche dei relatori che, in un concorso di tutte le forze politiche del centrodestra, hanno chiesto di estendere il tempo per il monitoraggio ed evitare che i Comuni facessero delle gare in questa fase. Questi tre emendamenti sono stati approvati e fanno parte del testo che arriva in Assemblea.

Qualcuno vuole legittimamente abolirlo. L'Assemblea poi deciderà. Non mi sfugge, Presidente, che su questa vicenda ci siano decisioni del Consiglio di Stato, ulteriori decisioni annunciate dalla Corte di giustizia europea, ma anche ricorsi del TAR di Lecce che difende i balneari, la direttiva Bolkestein che per noi riguarda i servizi e non i beni. Anche Bolkestein, allora non più commissario europeo, lo venne a raccontare anni fa in un'aula di Montecitorio. È una vecchia questione. Potrei enfatizzare i toni, ma non lo voglio nemmeno fare perché sono già intervenuto ieri in discussione generale.

Colleghi, noi sappiamo che c'è una procedura complessa. La sentenza del Consiglio di Stato - lo dico con molto rispetto - è basata su presupposti errati perché la risorsa non è scarsa. In Italia le spiagge da assegnare ci sono. (*Applausi*). Quella sentenza sulla base di cosa lo afferma? Dove ha visto le spiagge?

Domenica ero a Tarquinia - la cito come potrei citare tanti altri posti - per ragioni elettorali e gli amministratori locali mi hanno detto che le spiagge da assegnare sono sette volte tanto di quelle assegnate. Poi anche noi vogliamo le spiagge libere, però gestite dai Comuni; non le spiagge abbandonate che diventano una discarica. Non vogliamo le spiagge libere dove non c'è il bagnino, si affoga se non c'è il soccorso e si trovano solo detriti portati dalle mareggiate. La spiaggia libera è una spiaggia gestita da un Comune, non è una spiaggia abbandonata.

Noi tuteliamo le imprese italiane e diciamo all'Europa che deve cambiare indirizzo; l'abbiamo fatto tutti nel centrodestra. Poi si sono tentate, Presidente, mediazioni e valutazioni, la cosa è complessa. Mi pare che ci sia la volontà di dire alle autorità europee che devono valutare diversamente la questione. Io me ne occupo da molti anni. Non vedo oggi il senatore Monti, ma lo dico pubblicamente e non mi potrà smentire: quando lui era Presidente del Consiglio e io ero Capogruppo, gli andai a spiegare, con una cartina dell'Europa, che in Italia le spiagge sono una risorsa del turismo, mentre in altre parti d'Europa ragioni climatiche non le rendono tali. C'è una specificità italiana, che noi difendiamo; vogliamo tutelare le imprese, che sono spesso piccole imprese familiari. E a quelli che, alla Giavazzi, hanno ispirato male anche l'azione di altri Governi diciamo di andare a vedere adesso, a febbraio, quelle aziende balneari distrutte dalle mareggiate, dalla Liguria alla Calabria, dal Veneto alla Puglia. Chi risarcisce queste imprese fragili, esposte all'erosione delle coste, alle mareggiate, a danni di mille maniere? (*Applausi*).

Ma di cosa parliamo? Allora parlate con questi lavoratori del mare e della spiaggia, Ministro, perché il mare poi comincia dopo la spiaggia. Noi li difendiamo con convinzione, consapevoli, Presidente, che c'è un contenzioso, ma convinti che il Governo, in tutte le varie componenti, a quelli che dicono che si regalano le concessioni risponderà che questo Governo le ha aumentate del 25 per cento, mentre voi, quando eravate al Governo, non le avete aumentate. E oggi fate la demagogia? Potevate pensarci prima. (*Applausi*).

Si paghi il giusto, si rispetti l'ambiente, ma si rispettino anche le imprese. Sono convinto che il Governo, in tutte le sue componenti (sono vari i Ministri che se ne devono occupare, dal mare alle infrastrutture, al turismo, agli affari europei, all'ambiente), difenderà le imprese italiane. Noi lo

facciamo nell'Aula del Parlamento e, se il Consiglio di Stato sbaglia, noi non vogliamo sbagliare come il Consiglio di Stato. (*Applausi*).

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 10-*quater*.300. Intanto abbiamo sentito due cose leggermente diverse nei due interventi di maggioranza. Da un lato il senatore Romeo, giustamente, dice che serve il monitoraggio per capire se la risorsa è scarsa; dall'altra parte il senatore Gasparri, che ha già la verità, dice che la risorsa non è scarsa e che quindi forse non serve fare monitoraggio.

Fuori di battuta, per il suo tramite, Presidente, mi rivolgo al presidente Romeo per ringraziarlo del suo intervento. Essendo una persona perbene e seria, che non ha mai fatto interventi ipocriti in quest'Aula, egli ha detto esattamente le cose come sono andate. Ha descritto quello che è successo in quell'ora di sospensione e credo sia giusto ringraziarlo per l'onestà intellettuale con cui è intervenuto. Egli ci ha fatto capire, però, che alcuni problemi c'erano e che non è dato sapere, da parte delle opposizioni, come sono stati risolti e perché improvvisamente sono spariti.

Alcuni elementi problematici provo a dirli io. Certamente il tema dei balneari, in particolare per il nostro Paese, che ha 8.000 chilometri di costa, è un tema complicato e complesso, che non ha una soluzione facile. Vent'anni di dibattito su come risolvere questo problema hanno portato a una soluzione che ancora non c'è, perché il problema è complesso e perché ci sono tantissimi imprenditori seri che hanno investito e che hanno il diritto di continuare le loro attività. Ci sono però anche alcuni, pochi, imprenditori un po' meno seri, che potrebbero vedere con favore una proroga *sine qua non* dei provvedimenti di concessione rispetto al tema della Bolkestein, perché continueranno a fare quello che non hanno fatto, cioè a non investire e a sfruttare le nostre coste pagando praticamente zero. Credo che questo sia il tema più rilevante da affrontare. Credo, invece, che l'equilibrio che avevamo raggiunto in un Governo di unità nazionale nella scorsa legislatura, che aveva portato ad un testo molto discusso, che aveva visto tutte le forze politiche contribuire, retrocedendo da alcune posizioni per individuare tutti assieme la soluzione più condivisa possibile, fosse da mantenere. Ed è per questo che c'è il mio emendamento abrogativo. Io non abrogo qualcosa che avevamo previsto nella scorsa legislatura, al quale la mia forza politica aveva partecipato attivamente; semplicemente, abrogo delle modifiche che ritengo non sia il momento di fare.

Sul dibattito in Commissione, è evidente che le forze di maggioranza hanno proposto e poi approvato dei testi emendativi. Noi avremmo preferito, come forze di opposizione (e lo abbiamo detto in tanti momenti) che ci fosse un unico testo del Governo, sul quale vedere espresso un parere certificato da una bollinatura e da una relazione tecnica, che non c'è, rispetto ai profili finanziari di quello che stiamo facendo.

È evidente, infatti, che prorogare il tema delle concessioni porta a un minor gettito potenziale. Se infatti avessimo fatto il lavoro in questa annualità,

avremmo potuto iniziare un incremento degli oneri concessori, che avrebbero portato a più risorse dello Stato. Giusto o sbagliato che sia, questo intervento ha un profilo finanziario. Nessuno ha detto, negli interventi in Commissione o in quest'Aula, che questo sia un provvedimento a saldo zero; oltre al fatto di esporre il nostro Paese a una eventuale (a nostro avviso, più che eventuale, certa) procedura di infrazione, che certamente avrà un impatto finanziario sulle casse dello Stato.

Anche da questo punto di vista, noi non abbiamo nessuna certezza. Io mi chiedo, quindi, con quale forza questo provvedimento esca da quest'Aula avendo la garanzia che non ha una incidenza sui profili finanziari del bilancio dello Stato.

Per questo motivo noi presentiamo un emendamento abrogativo di una parte delle proposte della maggioranza. Torneremo sull'argomento con l'ultimo emendamento, di cui discuteremo prima dell'emendamento di coordinamento, perché anche su quel fronte ci saranno alcune considerazioni da fare.

Io ritengo di poter insistere per un intervento chiarificatore da parte del Governo in questo momento rispetto alla procedura di infrazione e rispetto agli oneri finanziari, che l'approvazione degli emendamenti già approvati in Commissione anche in quest'Aula potrà produrre sulle casse dello Stato.

MISIANI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI (*PD-IDP*). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento a prima firma del collega Patuanelli e vorremmo invitare anche i colleghi della maggioranza ad una riflessione approfondita su quanto stiamo discutendo.

Noi abbiamo avuto, lo voglio ricordare, una sospensione di un'ora dei lavori di questa Assemblea, chiesta dal Governo. Che ci siano problemi è stato ammesso da un autorevolissimo esponente della maggioranza, nella figura del senatore Romeo; problemi che però non sono stati dettagliati, come secondo noi andrebbe fatto, da parte del Governo.

La vicenda di cui stiamo discutendo, riguardante il futuro delle concessioni balneari, è di una complessità che non ci sfugge. Qui nessuno è pregiudizialmente pro o contro i balneari. Tale vicenda, però, incrocia una sentenza del Consiglio di Stato di una durezza e di una nettezza senza precedenti; incrocia delicate problematiche di normativa europea e incrocia anche l'attuazione del PNRR, all'interno del quale il tema della concorrenza è una delle riforme più significative.

Io vorrei ricordare al Governo e ai colleghi della maggioranza che vi è già stata una retromarcia da parte del Governo sul tema del POS, che, mi sia consentito dire, ha una valenza economica e normativa infinitesimale rispetto al tema delle concessioni balneari.

Noi che ci apprestiamo a votare pro o contro l'emendamento a prima firma Patuanelli abbiamo il diritto di avere tutte le informazioni, al di là dell'orientamento di ognuno di noi sulla vicenda dei balneari, perché abbiamo il

diritto di sapere se ci sono dei profili di criticità dal punto di vista della copertura, degli oneri, del contenzioso e dell'attuazione o meno del PNRR, in relazione al mantenimento o meno della proroga di un anno che è stata approvata in Commissione

Noi dobbiamo decidere con la pienezza delle informazioni, cui abbiamo diritto nel momento in cui andiamo a votare su una tematica di enorme importanza, che riguarda decine di migliaia di operatori, interessi economici molto rilevanti e, nella sua delicatezza, il rapporto di questo Paese con la Commissione europea per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

GELMINI (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, anch'io intervengo per ribadire che c'è una falsa rappresentazione che vuole dividere quest'Assemblea fra chi è a favore dei balneari e chi è contro. Usciamo dalla retorica e dagli slogan.

Come il collega Patuanelli e tanti altri, ho fatto parte di un Governo che, nella precedente legislatura, si è adoperato e ha lavorato gomito a gomito - e ne sono orgogliosa - con le associazioni dei balneari per difendere una capacità di impresa che va assolutamente salvaguardata. Si sono introdotte talune modifiche alla previsione iniziale: per esempio, deve essere considerato il caso di tutte quelle famiglie che hanno investito e per le quali il lavoro come balneare rappresenta l'introito prevalente, se non l'unico. Quindi, anche se si va a gara, si devono considerare gli investimenti, i posti di lavoro, i bisogni delle famiglie; ma qui non stiamo parlando di questo. Qui stiamo vendendo una finta proroga; stiamo dicendo agli operatori che forse c'è del tempo in più per arrivare alle gare, e mentre non facciamo gli interessi di una parte, facciamo il danno dell'Italia mettendo a repentaglio le risorse del PNRR. (*Applausi*).

Vorrei poter sostenere - lo abbiamo fatto in passato - che servono le definizioni e che in qualche modo c'è un aspetto tecnico che ci fa richiedere tempo. La Commissione europea ha già respinto questa posizione perché, come ha detto il collega Patuanelli prima, non è una risorsa scarsa. Quindi, quella non è una motivazione plausibile.

E allora come si fa quando si prova a difendere l'interesse generale? Da un lato, non si possono raccontare balle ai balneari (*Applausi*), e dall'altro lato, non si può responsabilmente mettere a repentaglio le risorse del PNRR.

Abbiamo a che fare con un Governo che vende modifiche al PNRR che non si capisce quali siano e al tempo stesso si sa che, come è accaduto sulla delega fiscale, come avvenuto sulla concorrenza e come rischia di accadere sui balneari, questi tre punti sono per la Commissione europea fondamentali per confermare le risorse del PNRR, senza le quali questo Paese ha un danno molto più ampio di una finta proroga. (*Applausi*). Ecco perché invito la maggioranza a fare quantomeno gli interessi del Governo: se volete aiutare



Giorgia Meloni, se volete sostenerla in Europa, fate in modo che l'emendamento non passi.

Dite la verità ai balneari: li abbiamo aiutati finché si è potuto, ma è venuto anche il momento di dire sì alle gare e soprattutto di dire sì ai fondi del PNRR, senza mettere a repentaglio risorse che non sono di questo o quel Governo, ma del Paese.

Aggiungo anche che è giunto il momento di mantenere in Europa la schiena dritta per non dare la sensazione di un Paese che ogni volta che c'è un problema o una riforma da fare, si nasconde dietro un dito, dimostrando invece di essere un Paese che prova seriamente a fare la propria parte. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo presentato, già in Commissione - e vorrei ricordare che siamo stati gli unici - due emendamenti tesi a sopprimere la riformulazione avanzata dai due relatori, ragion per cui ovviamente siamo molto d'accordo con l'emendamento soppressivo dell'articolo presentato dal collega Patuanelli, per il quale voteremo a favore.

Vorrei sottolineare un altro elemento. Come abbiamo cercato di argomentare in Commissione - e ho sentito anche in Aula - intanto siamo di fronte a una legge. Noi non eravamo al Governo, però c'è una legge che è stata costruita con fatica, e si prevedeva addirittura di varare i decreti attuativi della stessa. Si è invece utilizzato questo problema per fare campagna elettorale.

Capisco che politicamente, se si è fatta una campagna elettorale in questo modo, poi bisogna andare fino in fondo, ma c'è un dato. Poco fa il senatore Gasparri ha menzionato il Consiglio di Stato; lo ha detto lui, non io. Il problema è che non avete mai spiegato - vi rivolgo questa domanda - qual è il costo. Visto che stiamo parlando del decreto-legge milleproroghe; visto che abbiamo stabilito che non doveva avere costi; visto che molti emendamenti sono stati bocciati perché forse comportavano dei costi, allora chiedo: a quanto ammonta il mancato guadagno che deriva dall'approvazione di questo emendamento? Qual è il mancato guadagno per lo Stato? (*Applausi*).

Io sono a favore della difesa della nostra industria e delle nostre conoscenze, ma il problema è che siamo arrivati a un punto in cui una legge dice di discutere, di dare ai Comuni, di costruire dei regolamenti per fare delle gare. Di fronte a tutto questo marasma, lo Stato quanto incassa nel momento in cui dà il terreno demaniale a tutti? 100 milioni di euro. A quanto ammonta il guadagno? Qual è il rapporto? Questa è la discussione che bisogna fare. Non dobbiamo sfidare il mondo e rischiare un'infrazione non sapendo di quanto stiamo parlando.

Ripeto: qui nessuno di noi - almeno, io non lo sono - è interessato al fatto che arrivino le multinazionali a gestire le nostre spiagge. Ma il problema è garantire un diritto collettivo e universale per quanto riguarda le condizioni

dello Stato, permettendo quindi al nostro Stato - in questo caso, alla collettività - di avere, rispetto a una cessione - se si utilizza una cosa, va pagata - un equo compenso. In questo caso, è lo Stato che deve avere un equo compenso, ma non è stato fatto. Non è un caso che il Ministro prima abbia chiesto di sospendere la seduta perché c'erano dei problemi, e poi ci ha riferito che avete deciso politicamente.

Ve l'ho già detto: è giusto che una maggioranza politica si assuma la responsabilità, ma allora smettetela di fare sceneggiate. Dite che politicamente avete deciso di fare una cosa, assumetevene la responsabilità, e basta. *(Applausi)*.

GARAVAGLIA *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per far presente al collega Patuanelli che la relazione tecnica sarà presentata nella fase di passaggio. Il MEF è intervenuto in Commissione bilancio esprimendo il parere e, quindi, non c'è un tema di copertura. Oltretutto, non cambia la normativa vigente, per cui il tema della copertura non si pone. *(Applausi)*.

TURCO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo, in relazione alla confusione che si è verificata in Aula quest'oggi, se nel frattempo ci sono state delle interlocuzioni tra il Governo e l'Europa in merito a questo provvedimento di proroga che rischia di far avviare procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. Vorrei anche ricordare che il Portogallo recentemente ha ricevuto una lettera da parte dell'Unione europea di ingresso in una procedura di infrazione.

Chiedo pertanto al Governo, dato che è presente in Aula la Ministra, se è a conoscenza di alcune interlocuzioni avvenute nel frattempo con la Commissione europea in merito a questo provvedimento e, quindi, alla contrarietà da parte della Commissione europea sulla proposta che viene dal Governo e dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*quater*.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G10-*quater*.300.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G10-*quater*.300.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G10-*quater*.300.

CROATTI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per mettere i colleghi e il Governo a conoscenza del lavoro che abbiamo svolto nella legislatura precedente. Un tavolo sul demanio non riguarda specificatamente gli operatori che stanno lavorando in quelle aree. Sono operatori che lavorano correttamente da anni, ma ricordo a tutti che noi siamo andati avanti, soprattutto nel decreto concorrenza, coinvolgendo tutte le categorie.

Speravo che questo ordine del giorno fosse accolto, perché il Governo ha il dovere di coinvolgere all'interno di questa discussione tutti gli operatori. È corretto, perché sono operatori che hanno i loro interessi, ma in realtà il demanio fa parte di un intero comparto turistico, che fa riferimento agli albergatori, agli operatori e ai lavoratori di tutta l'area turistica. Soprattutto, dovrebbero avere diritto di parola all'interno di questa discussione anche i cittadini.

L'ordine del giorno richiama quello che avevamo fatto in Commissione e lo ricordo al Ministro che in questo momento ha la possibilità di lavorare: abbiamo compiuto un grandissimo lavoro, coinvolgendo tutti in una discussione che ci ha arricchito davvero tanto, perché ha messo sul tavolo tante opinioni e visioni diverse. Quindi, prima del voto vi chiedo di fare un'analisi sul tavolo che viene portato avanti in questo momento, che esclude completamente dalla discussione tutti i cittadini, tutti coloro che operano nell'ambito delle spiagge, tutti coloro che lavorano in quel comparto e tutti quelli che hanno competenza in materia. Noi abbiamo portato avanti un grandissimo lavoro per più di un anno, con il coinvolgimento di queste categorie, siamo arrivati a un testo che abbiamo condiviso praticamente tutti, tranne una forza politica. È stata una discussione che ha arricchito lo scenario e anche le competenze.

Quindi, vi chiedo di fare una riflessione, visto che il Governo e i relatori si sono espressi in senso contrario. Faccio appello a tutti i miei colleghi affinché capiscano che questo tema non riguarda solo i balneari, perché erroneamente si pensa che coinvolga solo il loro settore dei balneari: è un tema che riguarda tutti gli operatori e l'intero comparto turistico. (*Applausi*).

CENTINAIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, noi voteremo contro l'ordine del giorno G10-*quater*.300, per un semplice motivo: il MoVimento 5 Stelle, Presidente, da un lato presenta un emendamento per sopprimere il tavolo, dall'altro lato presenta un ordine del giorno per aggiungere gente al tavolo. Facciano pace con se stessi. (*Applausi*). Se la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra, alla fine noi votiamo contro tutto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10-*quater*.300, presentato dal senatore Croatti. (*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,05)**

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti. Esprimo invece parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G11.300.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.7, presentato dalla senatrice Paita.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 11.300 e 11.301 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.302, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 11.62 a 11.78 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.304, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.305, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.306, presentato dai senatori Ros-somando e Misiani, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.300 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.4 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.67, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 12.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, vorrei ancora una volta rivolgere un appello al Governo e anche ai colleghi della maggioranza per rivedere il parere contrario su questo emendamento.

Stiamo discutendo di dismettere delle società partecipate che fanno utile. Chiediamo semplicemente una proroga di un altro anno, perché parliamo di aziende sane, che fanno degli utili. Faccio un esempio per tutti: l'aeroporto "Arturo Ferrarin" del Comune di Thiene è uno dei gioielli nazionali che potrebbe finire per essere svenduto a privati, insieme ad altre decine e decine di società partecipate pubbliche, che - insisto - fanno utile e fatturato.

Quindi, chiediamo con gran forza di rivedere il parere contrario da parte del Governo, anche perché non si capisce la *ratio* della bocciatura di questo emendamento, non c'è una logica. Neanche in Commissione bilancio abbiamo avuto una motivazione, né è stato spiegato bene dal MEF per quale motivo questo emendamento non va bene. Peraltro, se una società fa utili come in questo caso specifico - ma penso anche ad altre società che ognuno di noi conosce nella propria Regione, nel proprio Comune o Provincia - dismetterla un anno prima avrebbe solo il significato di vederla svendere ai privati.

Pertanto, signor Presidente, l'appello che rivolgo ancora una volta al Governo, raccogliendo anche le istanze che vengono dal mio territorio e non solo, nonché alle colleghe e ai colleghi veneti e vicentini in modo particolare, è di votare a favore dell'emendamento 12.7. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei far riferimento all'emendamento 12.7 della senatrice Sbrollini. Condivido l'obiettivo che potrebbe essere quello di salvare l'aeroporto "Arturo Ferrarin" di Thiene, in provincia di Vicenza. Tuttavia, questo emendamento non coinvolge propriamente e precipuamente il citato aeroporto ma va a incidere su una normativa nazionale, tra l'altro del 2016, che riguarda tutte le società partecipate di Italia di questo settore.

Ricordo peraltro che, oltre al parere contrario del Governo, c'è anche un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Quindi, mi domando se non vi sia una problematica inerente proprio la strutturazione del medesimo emendamento. Probabilmente, la tematica concernente l'aeroporto "Arturo Ferrarin" dovrebbe essere valutata in una sede diversa e non intervenendo sull'intera normativa concernente tutte le partecipate di tutto lo Stato italiano di questo settore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.7, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 12.14 è stato ritirato.

### Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo linguistico «Ulderico Midossi» di Nepi, in provincia di Viterbo, e dell'Istituto di istruzione superiore «Caduti della Direttissima» di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 452 (ore 17,12)

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.16, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.24, presentato dalla senatrice Paita, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.27 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.35, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.62, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.48 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.70, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 12.82 e 12.89 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.93, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.94, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.34, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.300, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.301, presentato dal senatore Manca, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.302, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Avverto che agli articoli 13 e 14 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti e che gli emendamenti riferiti all'articolo 15 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.



BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16.301 e 16.3000, presentato dal Governo. Il parere è contrario sui restanti emendamenti. L'ordine del giorno G16.300 viene accolto come raccomandazione, mentre sull'ordine del giorno G16.301 (testo 2) i relatori si rimettono al Governo.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo sugli emendamenti e sull'ordine del giorno è conforme a quello espresso dal relatore. Sull'ordine del giorno G16.301 (testo 2), invece, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità di individuare eventuali necessarie forme di tutela per i soggetti impegnati nell'area del dilettantismo».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3 presentato dalla senatrice Sbroolini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 16.5 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.6, presentato dalla senatrice Versace, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.300.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata per parti separate.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.300, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole: «*della medesima lettera;*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

La seconda parte dell'emendamento 16.300 è identica all'emendamento 16.3000 presentato dal Governo, nel senso che è volta a sopprimere il comma 5-*bis*. Li porrei dunque in votazione congiuntamente, immaginando che il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento

16.300 non potrà che essere favorevole, a rigor di logica, sulla sola seconda parte dello stesso, identica all'emendamento del Governo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della seconda parte dell'emendamento 16.300, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, identica all'emendamento 16.3000, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi).*

L'emendamento 16.11 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.12, presentato dalla senatrice Versace.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.15 (testo 2), presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.301, presentato dai senatori Lisei e Liris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.302, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G16.300 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Penso che la presentatrice sia soddisfatta di questo accoglimento.

Senatrice Versace, accoglie la riformulazione dell'ordine giorno G16.301 (testo 2) proposta dal Governo?

VERSACE *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, è andato velocissimo, più di me che sono nota come velocista.

Faccio un passaggio velocissimo indietro sull'ordine del giorno G16.300 (testo 2), accolto come raccomandazione. Ci tengo che questa raccomandazione non finisca nel dimenticatoio. È un tema molto importante, sul quale, già nella scorsa legislatura, ci siamo battuti in tanti in maniera trasversale. Si tratta di dare la possibilità alle persone con disabilità di praticare l'attività sportiva grazie all'erogazione di protesi, ausili e dispositivi di tecnologia avanzata oggi non previsti dallo Stato. Sostanzialmente l'ordine del giorno,

per il quale mi sarei aspettata un parere favorevole a prescindere, senza raccomandazioni, chiede di rifinanziare un fondo che ha visto finalmente la sua luce lo scorso dicembre, dopo tre anni di dibattiti, proprio perché è sperimentale e consente di guardare a quelle voci non come spesa, ma finalmente come investimenti. (*Applausi*). Nel momento in cui noi ci vantiamo di votare trasversalmente l'inserimento dello sport in Costituzione e poi lo Stato non si adopera affinché questo diritto sia concretamente garantito anche alle persone con disabilità, sembra un po' l'impegno di Pulcinella.

Per me va bene. Sono contenta che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione, ma spero che essa non resti dormiente in un cassetto. Mi sarei aspettata e avrei preferito un parere nettamente favorevole. Tenevo a condividere questa osservazione anche con i colleghi dell'Aula perché siamo tutti coscienti e consapevoli del motivo di questo ordine del giorno.

Accolgo poi la riformulazione dell'ordine del giorno G16.301 (testo 2) e ringrazio il Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G16.301 (testo 3) non verrà posto ai voti.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei fare una richiesta.

Alla luce di un ordine del giorno e di una richiesta di intervento, anziché come raccomandazione, penso che, nei limiti delle risorse disponibili, si possa accogliere l'ordine del giorno e il Governo e i relatori possano rivedere la loro posizione. Non mi sembra un argomento che possa mettere in crisi le nostre finanze. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se vuole intervenire.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, cambiamo il parere, inserendo «a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di».

PRESIDENTE. Questo vale per l'ordine del giorno G16.300, che sarebbe quindi accolto, non più come raccomandazione, con la formulazione citata.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, Presidente, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G16.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 16-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 16-*bis*.0.300.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-*bis*.0.300, presentato dalla senatrice Versace, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Avverto che all'articolo 17 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MUSOLINO *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, intendo illustrare brevemente gli emendamenti riferiti all'articolo 18. Ne ho già parlato ieri in discussione generale e mi auguro che oggi il Governo esprima un parere favorevole. Si tratta del risanamento della città di Messina dalle baraccopoli e della sostituzione della figura del commissario, essendo stato nominato il Presidente della Regione Siciliana; si prevede inoltre la nomina di un subcommissario.

Insisto a chiedere che sia il sindaco di Messina a essere nominato subcommissario o, in alternativa, che l'incarico di subcommissario, visto che sembra che il Governo ci tenga tanto a darlo a un soggetto privato e non a una carica istituzionale, sia a titolo gratuito. Non capisco perché un milleproroghe, che si dovrebbe occupare soltanto di prorogare dei termini legislativi, abbia introdotto un'ulteriore spesa per le casse dello Stato di oltre 500.000 euro fra le due annualità 2023 e 2024.

Insisto inoltre sull'emendamento 18.304, perché il risanamento non è semplicemente comprare alloggi dove trasferire le persone che vivono nelle baracche del Comune di Messina, ma è anche un'opera di riqualificazione ambientale e urbanistica, per la quale ci sono progetti importanti già finanziati dal Comune di Messina. Spogliare il Comune dei fondi, per farli entrare in una gestione in capo solo al commissario, al quale si dice che deve privilegiare l'acquisto di alloggi, è una misura iniqua ed è soprattutto una misura contro lo stesso territorio di Messina. *(Applausi).*

FLORIDIA Barbara *(M5S)*. Signor Presidente, sono d'accordo con la collega che mi ha preceduta. Parlerò veramente pochissimo, rivolgendomi ai

colleghi del Governo, che conoscono benissimo la Sicilia e conoscono Messina. Si tratta di una città che è stata bistrattata e dimenticata. Noi invece ce ne siamo occupate, e parlo anche alla sottosegretaria Siracusano. Adesso, sinceramente, togliere il commissariamento al prefetto o non darlo al sindaco e darlo invece in mano al vostro Presidente di Regione, con l'ansia di un asso pigliatutto, riteniamo che sia un'offesa alla città. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Vorrei solo specificare che il Presidente della Regione Siciliana è il Presidente di tutti e non soltanto di un'area politica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.300.

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, innanzitutto chiedo di aggiungere la firma mia e del Gruppo Partito Democratico all'emendamento 18.300. Ritengo che quanto ci è stato appena detto sia il segnale di una chiarezza negli interventi che vanno fatti.

Su questa vicenda, di cui si era già occupato il precedente Governo e che riguarda Messina, effettivamente non si comprende per quale ragione debba esserci una inversione di *governance* in questo momento, peraltro con oneri aggiuntivi a carico dello Stato e all'interno di un provvedimento rispetto al quale la battaglia sugli oneri è stata particolarmente importante, anche in Commissione bilancio.

Quindi, aderiamo con forza a questo emendamento e ci auguriamo che anche i colleghi siciliani della maggioranza si uniscano a questo tipo di proposta.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, io vengo dal Nord, ma voglio solidarizzare e chiedo di sottoscrivere l'emendamento 18.300.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.300, presentato dalla senatrice Musolino e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.301, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.6, presentato dai senatori Musolino e Spagnolli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.302, presentato dalla senatrice Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.303, presentato dalla senatrice Musolino.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.304, presentato dalla senatrice Musolino, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Avverto che agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 22-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22-bis.300 presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Avverto che agli articoli 23 e 24 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, torniamo sul tema di cui abbiamo ampiamente dibattuto questo pomeriggio, riguardante gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione e a questo punto anche in Aula, ossia le concessioni demaniali.

Come è noto, la legge n. 118 del 2022, attraverso tre articoli di legge, tratta di tre fattispecie interconnesse ma diverse: da un lato, la questione del monitoraggio del disegno delle attuali concessioni in essere, della plastica evidenza di ciò che accade sui territori delle coste italiane; dall'altra parte, il dispositivo determina le normative rispetto alle concessioni in essere, cioè fino a quando potranno essere prorogate e fino a quando i Comuni potranno intervenire con i bandi.

All'articolo 4 vi è poi il cuore della legge delega in materia di concessioni balneari, poiché il comma 1 di quell'articolo interviene delegando il Governo, al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo e in coerenza con la normativa europea, ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 118 del 5 agosto 2022 - quindi, in questi giorni - uno o più decreti che avrebbero dovuto sottostare ai dettami del comma 2 dell'articolo 4, cioè tutto quell'impianto complessivo di principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione.

Governo e maggioranza sono intervenuti su questi testi, come noto, attraverso tre fattispecie emendative: il Gruppo Lega ha istituito il tavolo, stabilendo un primo regime di proroga; poi, sono intervenuti l'emendamento Ronzulli di Forza Italia e quindi l'emendamento del Governo, che hanno spostato data e termini di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e parzialmente all'articolo 4.

Nessuno è intervenuto sulla proroga relativa alla legge delega rispetto al cuore della normativa.

Mi verrebbe da dire che qui casca l'asino, nella misura in cui si manifesta la volontà del Governo e della maggioranza, che non è solo quella di fare il tavolo di monitoraggio e di mantenere in vita alcuni pezzi del decreto-legge concorrenza, perché dovrà essere fatta una nuova legge delega nei confronti del Governo che avrà nuovi criteri e nuovi tempi di attuazione. Quindi, non si arriverà al 2024, ma al 2028; questa è la vera volontà del Governo e

della maggioranza, che è una posizione legittima - lo sottolineo - basta chiarirla. Basta dire che non volete in alcun modo risolvere questo tema e che volete andare avanti di proroga in proroga.

Io, la mia forza politica e mi sembra di capire le opposizioni riteniamo che questo ci esponga a un rischio di infrazione enorme.

Per risolvere questo tema abbiamo presentato un emendamento che sposta i termini della legge delega: da termine entro ottobre di quest'anno, in modo da poter esercitare quell'esercizio di delega, dopo aver fatto il monitoraggio, dopo aver istituito il tavolo, dopo aver determinato se le spiagge sono o no un bene ancora disponibile o se sono troppo poche, come qualcuno dice, o sono troppe, come dice qualcun altro. In questo modo risolvete anche il tema della legge delega, e qui si vedrà la reale volontà di Governo e di maggioranza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento X1.300, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento X1.301, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento X1.302.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, approfitto per dire che questo emendamento non è assolutamente in contraddizione con gli altri emendamenti approvati all'interno del provvedimento. Sostanzialmente, visto che nella legge sulla concorrenza, all'articolo 2, è previsto il tema della mappatura, in attesa di capire, tramite la mappatura, se la risorsa sia scarsa o meno,



si prende un po' più di tempo sulla delega e nel frattempo si prorogano i termini per dare anche la possibilità di intraprendere questa interlocuzione con l'Europa, che è giusto che un nuovo Governo politico intraprenda.

Ricordiamo - e ci tengo a dirlo al senatore Patuanelli e al senatore Misiani - che nella legge sulla concorrenza è stato inserito ed è stato messo a punto il discorso sulle concessioni balneari a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato. Allora c'era il ministro Garavaglia e, per evitare che venissero sequestrate le spiagge dei nostri balneari, si fece quel tipo di intervento. Poi le mediazioni fanno parte ampiamente del discorso della politica. Però chiariamo una volta per tutte che questa questione non c'entra nulla con il PNRR. (*Applausi*). Mi spiace farlo notare al senatore Misiani. La riforma delle concessioni balneari, infatti, non fa parte degli impegni assunti dall'Italia per ricevere i fondi del PNRR dall'Europa: lo ha affermato la portavoce della Commissione europea Nuyts, smentendo così una *fake news* ripetuta troppo spesso dalla politica e dai *media* generalisti. Mi scusi, senatore Misiani, ce lo dice l'Europa. (*Applausi*).

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, quando parliamo di Europa, penso che tutti noi conosciamo la differenza tra la Commissione europea e la Corte di giustizia europea, e qual è la gerarchia in termini di autorità. C'è una sentenza, la Promoimpresa, che è chiarissima sul punto. Tutte le risorse scarse o demaniali, che per definizione giuridica sono scarse (questo è un tema che non è chiaro negli interventi che ci sono stati), sono soggette a forme di selezione e - questo non c'entra con la specifica vicenda dei balneari, ma fa parte di tutte le risorse scarse, ad esempio quelle dello spettro radio, come sappiamo - devono essere soggette a procedure selettive. Tali procedure certamente sono in funzione della scarsità, che non è soltanto fisica ma anche di mercato. Su questo ci siamo, ma il punto è che assegnazioni che non prevedano queste valutazioni sono comunque esse stesse illegittime. L'argomento che è stato qui ribadito e che ho sentito, ossia che in assenza di valutazioni della scarsità le attuali assegnazioni sono legittime, va capovolto: in assenza di quella valutazione, qualunque assegnazione che non abbia un criterio selettivo è illegittima per definizione. (*Applausi*). Quindi facciamo attenzione dal punto di vista della costruzione giuridica.

Quando parliamo di concorrenza e di tutela del consumatore, guardiamo anche agli interessi delle attuali piccole imprese: ma perché non devono essere nella vostra mente? Parliamo delle vincitrici di gare e di selezioni competitive: perché non dovrebbero essere loro le prime aggiudicatrici di questi processi trasparenti che l'Europa ci chiede non solo nella tutela degli utenti, ma anche nella tutela di potenziali persone interessate ad entrare in questo tipo di mercato? (*Applausi*).

Il tema è togliere la questione dei balneari dalla propaganda elettorale e riportarla in un alveo che è quello delle decisioni che hanno assunto anche

le massime istituzioni del nostro Paese. In quest'Aula ho sentito diversi esponenti della maggioranza dire che va riformata la sentenza del Consiglio di Stato e qualcuno dire che invece va applicata. Quindi anche in questo c'è un tema di interpretazione su cui la maggioranza forse dovrebbe chiarirsi le idee.

In ogni caso, su questo tema la discussione che è stata fatta va al di là del caso specifico. Quale rapporto vogliamo avere con le normative e con le istituzioni europee? O crediamo che siano anche le nostre istituzioni, anche le nostre normative, e informiamo tutto il nostro impegno legislativo in una coerente azione, oppure prendiamo una strada che oggi riguarda i balneari, domani riguarderà qualche altra cosa, ma che ci porta lontano non solo dall'Europa, ma dalla credibilità del nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento X1.302, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento 1, presentata dai relatori, su cui chiedo al rappresentante del Governo di pronunziarsi.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla proposta di coordinamento 1.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento 1, presentata dai relatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1.300, a firma del senatore Zanettin, precedentemente accantonato. Era stata chiesta una riformulazione ed erano rimaste delle questioni aperte.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Aspetto di ascoltare il Governo, perché non ero d'accordo sulla riformulazione.

PRESIDENTE. Quindi, l'ordine del giorno era stato accantonato nella speranza di una maggiore generosità governativa. Che cosa dice il Governo?

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere sull'ordine del giorno G1.300, a

firma del senatore Zanettin, è favorevole a condizione che sia così riformulato: nella parte dispositiva, dopo le parole «a procedere», inserire le parole «previa istruttoria in sede tecnica».

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, vorrei spiegare all'Aula un dettaglio che ritengo fondamentale: ero contrario alla prima riformulazione del Governo perché prevedeva una «previa istruttoria in sede europea».

Credo che sulla questione FIR (Fondo indennizzo risparmiatori) l'Europa non abbia niente da dirci e lo spiego sotto un profilo strettamente tecnico: le somme che compongono il fondo del FIR provengono dai conti dormienti delle banche. Dopo la sentenza Tercas della Corte di giustizia europea, quella che è intervenuta sui presunti aiuti di Stato alle banche, è ben chiaro che i fondi che provengono dal mondo bancario - e questi sono fondi che provengono dal mondo bancario e sono stati finalizzati proprio al ristoro dei risparmiatori truffati dalle banche - non sono aiuti di Stato. Quindi, su questo tema non ci deve essere interlocuzione con l'Europa, perché è fuori posto. Da questo punto di vista, ringrazio il Governo che ha recepito questa mia osservazione di natura tecnica. Abbiamo la possibilità di dare una risposta ulteriore ai risparmiatori truffati dalle banche e su questo c'è stato un impegno *bipartisan* di tutti i nostri segretari di partito durante la campagna elettorale, tant'è che ho molto apprezzato il fatto che il mio ordine del giorno nel frattempo sia stato sottoscritto, o verrà sottoscritto - così mi è stato annunciato - da esponenti di tutti gli schieramenti di quest'Aula. Credo che questo sia un segnale positivo, affinché i risparmiatori che sono stati truffati dalle banche abbiano quest'ulteriore ristoro che gli spetta alla luce della legge di bilancio del 2019 e dei principi ad essa ispirati. (*Applausi*).

GUIDOLIN (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.300 (testo 2), se il primo firmatario è d'accordo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*). Chiedo che sia aggiunta all'ordine del giorno G1.300 (testo 2) anche la mia firma, quella del collega Paganella e della collega Erika Stefani.

Molti conoscono la storia dei truffati dalle banche. Sono persone semplici, non sono speculatori. Sono vittime, che giustamente, come Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, abbiamo aiutato in questi anni. Inizialmente il fondo prevedeva solo 100.000 euro, ma siamo riusciti a portarlo a 1,5 miliardi di euro e siamo riusciti a dare una risposta a 140.000 risparmiatori. Con l'ordine del giorno in esame chiediamo al Governo di procedere all'incremento della percentuale di indennizzo, perché è semplicemente un atto di equità e di aiuto a queste persone che sono state truffate e che, giustamente, devono essere ricordate e aidate dal Parlamento. Quindi, aggiungendo la firma, esprimo anche il nostro parere favorevole. *(Applausi)*.

MARTELLA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, anche io intervengo brevemente per sottoscrivere l'ordine del giorno in esame, ricordando che nel corso di queste settimane in Commissione avevamo presentato un emendamento, che prevedeva appunto l'aumento delle risorse del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) e anche l'aumento dei tempi tecnici per verificare ulteriori misure volte a garantire tutti gli aventi diritto ad un rimborso. Qui si sta parlando di indennizzi a favore di risparmiatori e di azionisti che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte delle banche, che sono state poste, come ricordato, in liquidazione coatta. Quindi si tratta di un intervento che va nella direzione giusta e che abbiamo più volte sollecitato nel corso di questi anni. Mi auguro che dal voto dell'Assemblea possa essere determinato anche un impegno serio del Governo, affinché questo problema possa essere risolto e affinché tutti i risparmiatori che hanno subito un danno abbiano il giusto rimborso. *(Applausi)*.

LISEI *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI *(Fdl)*. Signor Presidente, intervengo per comunicare la richiesta di aggiungere la firma di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, che condivide questa battaglia. Crediamo sia giusto risarcire persone che sono state ingannate nella sottoscrizione di titoli, dei quali non conoscevano correttamente il contenuto. Aggiungo che probabilmente c'è stato anche qualche errore, di qualche Governo passato, che forse ha sottovalutato la situazione anche per compiacere l'Europa. Il Gruppo Fratelli d'Italia chiede pertanto di aggiungere la firma dei suoi componenti. Ringrazio il collega e anche il Governo, che nella riformulazione ha tenuto conto delle osservazioni importanti che sono state fatte: insieme al collega intendiamo portare avanti questa battaglia. *(Applausi)*.

TURCO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (*M5S*). Signor Presidente, innanzitutto vorrei esprimere il mio parere positivo sulla misura in esame, ma vorrei segnalare al Governo e anche alla maggioranza una discriminazione che è in corso, in quanto nell'ambito dell'utilizzo di questo Fondo, con cui andiamo a risarcire i risparmiatori di alcune banche, prettamente le banche venete e del gruppo veneto, dall'altra parte abbiamo però trascurato i risparmiatori della Banca popolare di Bari. Chiedo quindi al Governo di provvedere in questo senso, se non in questa sede con una eventuale riformulazione di questo ordine del giorno, in un successivo provvedimento, dato che la nostra forza politica aveva presentato un emendamento per estendere anche a questi risparmiatori la possibilità di accedere al risarcimento. Anche loro sono stati infatti truffati, nell'ambito delle truffe bancarie.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sottoscrivo anche io l'ordine del giorno. Come si è visto anche dagli altri colleghi, c'è un impegno trasversale da molti anni e ci auguriamo veramente che queste persone vengano risarcite, perché quanto accaduto è davvero indegno. Parliamo di piccoli risparmiatori e di famiglie che sono state messe in ginocchio perché ingannate e oggi sappiamo che anche la magistratura sta facendo il suo corso in questo campo.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, anche noi vorremmo sottoscrivere questo ordine del giorno.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, anche i senatori della componente Alleanza Verdi e Sinistra chiedono di sottoscrivere l'ordine del giorno.

NATURALE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signor Presidente, a nome del Gruppo M5S chiediamo di sottoscrivere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, anche il Gruppo per le Autonomie chiede di sottoscrivere l'ordine del giorno.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, è intervenuta la senatrice Bizzotto, che ha seguito bene la questione ed era doveroso lasciarle lo spazio necessario, però noi vorremmo sottoscrivere l'ordine del giorno come Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

MARTELLA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei solo ribadire che la firma non era solo mia ma di tutto il Gruppo PD.

Inoltre, alla luce della discussione che sta avvenendo e visto che siamo tutti d'accordo, forse il Governo dovrebbe fare uno sforzo in più e anche indicare tempi molto ristretti per fare questa istruttoria tecnica e arrivare finalmente a una soluzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi all'esame dell'Assemblea c'è il decreto-legge mille-proroghe, un provvedimento complesso e poliedrico che, per sua natura, è difficile da riassumere e illustrare in pochi minuti. È un testo che interviene in diversi ambiti della vita di cittadini, famiglie e imprese.

**Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,58)**

(Segue DE POLI). Il Paese oggi si sta faticosamente lasciando alle spalle l'emergenza sanitaria del Covid. Prima della pandemia, secondo il Censis, 19,6 milioni di italiani sono stati costretti a rinunciare a una visita medica o ad un controllo a causa, purtroppo, della lunghezza delle liste d'attesa e hanno proceduto a farla di tasca propria. Se il quadro era negativo prima della situazione pandemica, oggi lo è ancor di più. Come ben sappiamo, c'è da affrontare una carenza del personale sanitario e va fatto con assoluta urgenza. Il passo compiuto con l'emendamento che prevede la possibilità per i medici di famiglia e per i pediatri di andare in pensione a settantadue anni anziché a settanta è un primo passo. Bisogna certamente fare di più, ma la *ratio* della norma è contrastare la carenza di tutto il personale sanitario attraverso la valorizzazione di tutte le professionalità.

Abbiamo approvato, inoltre, con questo decreto, la stabilizzazione del personale sanitario e amministrativo assunto durante l'emergenza Covid. La misura riguarda coloro che abbiano maturato almeno diciotto mesi di servizio anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. Siamo riusciti a far diventare stabili questi lavoratori, che nel periodo della pandemia sono stati importanti, fondamentali, esponendosi tra l'altro in prima linea a contrastare il virus. Allo stesso modo, abbiamo voluto con forza inserire i 50 milioni del Piano oncologico nazionale, risorse stanziare che certo non risolveranno, ma contribuiranno a rispondere ai bisogni dei pazienti che devono avere la possibilità di essere curati tempestivamente e nel migliore dei modi. Abbiamo prorogato di altri tre mesi lo *smart working* per le persone più fragili. L'Italia che guarda avanti è fatta anche, chiaramente, delle nostre fondamentali imprese. Penso alle attività commerciali e agli esercenti, ma più in generale alle attività economiche dei territori che hanno sofferto le restrizioni. Per questo motivo, tra l'altro, siamo intervenuti in materia di occupazione del suolo pubblico, prorogando la possibilità di occupare gli spazi liberi all'aperto per gli esercenti bar e ristoranti.

Il nostro Paese, come il resto d'Europa e non solo, sta facendo i conti con l'inflazione. Per questo in manovra abbiamo previsto importanti aiuti a famiglie e imprese. In questo decreto, nel settore delle costruzioni, abbiamo inserito la possibilità degli accordi quadro e dei prezzari per contrastare il cosiddetto caro materiali che sta creando serie difficoltà alle nostre aziende nella realizzazione dei lavori pubblici e nella conclusione dei cantieri (basti pensare a cosa sta succedendo con quelli del PNRR).

Siamo intervenuti anche nel mondo dell'agricoltura, mi riferisco in modo particolare ai tempi per l'erogazione degli anticipi dei contributi alle imprese agricole, differendo al momento del saldo tutti gli adempimenti amministrativi, semplificando così le procedure e dunque cancellando tutta quella burocrazia che fa solo male al nostro Paese. L'agricoltura è e resta il centro della nostra azione politica, sosteniamo sempre chi lavora ogni giorno nella nostra terra.

Siamo intervenuti sui balneari con una proroga di un anno delle concessioni: le spiagge per l'Italia sono un tesoro che non ha uguali, abbiamo il dovere di difendere un pezzo importante del tessuto socio-economico italiano, da Nord a Sud.

Concludo con un passaggio sui Comuni. Nella nostra bellissima Italia ci sono tantissimi piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti. Per questa realtà già in manovra abbiamo previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per i segretari comunali, un sostegno economico ai piccoli Comuni che parte da quest'anno e terminerà al completamento del percorso del PNRR, quindi nel 2026.

È un'attenzione importante che oggi viene confermata con un altro importante emendamento al milleproroghe per i Comuni fino a 5.000 abitanti, che estende la possibilità fino a ventiquattro mesi di mantenere la figura del segretario comunale titolare anche in altre sedi di fascia superiore. È una disposizione utile. L'emendamento approvato oggi è un passo in avanti soprattutto nell'ottica dell'attuazione, come dicevo prima, del PNRR, in cui i Comuni rivestono una parte fondamentale e sono in netta difficoltà nel raggiungere gli obiettivi e far sì che partano i cantieri. Certamente bisogna fare di più, è una battaglia - ne sono convinto - che non ha e non può avere colori politici, perché riguarda la vita dei nostri cittadini e delle nostre comunità.

Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare Civici d'Italia-UDC-CI-MAIE, che sosterrà convintamente questo provvedimento. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei iniziare dicendo che noi della componente Alleanza Verdi e Sinistra voteremo contro questo provvedimento, anche se avremmo voluto dare un'altra valutazione.

Votiamo contro per le cose che non sono state affrontate in questo decreto milleproroghe.

Ad esempio, un tema molto sentito è quello dei lavoratori e delle lavoratrici, dei conservatori e della scuola, il tema delle graduatorie. Abbiamo fatto delle proposte emendative che non avevano alcun costo. Penso, ad esempio, al ragionamento che abbiamo fatto sul concorso svolto nel 2020, in cui chiedevamo di prorogare la graduatoria per svuotare le sacche di precarietà che esistono nel mondo della scuola. Nel corso della discussione generale abbiamo cercato di affrontare la questione dei lavoratori dei conservatori, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, di coloro che dal punto di vista culturale danno un grande risalto al nostro Paese, consentendogli di poter spendere il proprio *brand* a livello internazionale dal punto di vista musicale e artistico.

Anche qui, di fronte a migliaia di persone, che presentano i requisiti per essere messi in graduatoria perché hanno già passato i concorsi, si è detto di no. In sostanza si è mantenuto nella pubblica amministrazione, tanto che poi è stato recepito un ordine nel giorno, da noi presentato, che chiede al Ministro per la pubblica amministrazione di poter discutere complessivamente di come affrontare la precarietà. Come tutti sappiamo, infatti, se un giovane continua a essere precario non può progettare il proprio futuro e la propria



vita. Il problema della precarietà è in sostanza la cosa peggiore che esiste nel nostro Paese. Mi capita di discutere in 10ª Commissione della famiglia e della società che invecchia. Se però continuiamo a rendere il lavoro precario e sottopagato, quale futuro abbiamo? I nostri giovani vanno all'estero. Questo è il dato fondamentale. Era perciò fondamentale affrontare il tema della precarietà, ma non è stato fatto. Si è dato tanto risalto alla questione delle concessioni balneari; un tema certamente importante. Questo però era un dato che non costava.

Non si è fatto niente altresì sulla questione della coesione sociale. Anche su questo tema avevamo presentato un emendamento teso a procrastinare il rapporto di lavoro a 1.150 lavoratori che lavorano nelle questure, nelle prefetture, nei posti in cui oggi siamo impegnati sul terreno per gestire la questione emergenziale. Non vorremmo avere in questo caso delle migrazioni particolari dettate dalla guerra che abbiamo in Europa. Ebbene, anche in questo caso il 27 marzo questi lavoratori si troveranno senza più lavoro.

Parlate poi di coesione sociale e dei piccoli Comuni; ma di cosa si parla? Ho presentato un emendamento che avrebbe favorito la coesione e l'unione dei Comuni. Molto spesso infatti le misure non vanno imposte, ma favorite. C'erano addirittura emendamenti richiesti dai presidenti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani e di alcune Regioni, tra cui la mia Regione. Gli emendamenti proposti sono stati però bocciati.

Non si è fatto nulla, ad esempio, anche sulla questione di opzione donna, che non è un problema solo di questo Governo perché la questione della precarietà non è una colpa del Governo attuale, ma un'eredità che deriva dal fatto che una serie di norme previste dai Governi precedenti sono in scadenza. Questo Governo avrebbe dovuto affrontare però qualche tema e dare una risposta a questi lavoratori e lavoratrici. Invece si è detto di no.

Per quanto riguarda opzione donna, è un problema che avete creato voi. Non è una questione semplice perché chi opta per opzione donna perde il 35 per cento della pensione e quindi avrà poi una pensione bassissima. Ebbene voi, l'avete ristretta non alla lavoratrice in quanto tale, ma con il quoziente familiare avete inventato una cosa impossibile da utilizzare. Lo sapete anche voi, tanto che avete pensato che vi avreste messo mano. Anche sul punto però non si è fatto niente.

C'è poi la questione di creare il lavoro. Certo, noi abbiamo posto un problema (non solo noi, ma anche altri) sulla questione del superbonus, di cui abbiamo discusso anche nel corso dell'esame del decreto-legge aiuti-*quater*. In Commissione bilancio si era lavorato per cercare di trovare una riformulazione, che poi insieme non siamo riusciti a trovare, perché questa decisione è stata espropriata dalla Commissione. Però, nello stesso tempo, nessuno può negare che siamo di fronte al fatto che abbiamo un rischio fallimento di migliaia e migliaia di piccole aziende, che sono cresciute in modo anche drogato nei due anni del superbonus, ma che oggi ci sono. Quindi 25.000 imprese rischiano di fallire e tra 150.000 e 200.000 lavoratori rischiano di subire questo fallimento, perché da una parte si è voluto fare la guerra al superbonus, anziché correggerlo, e nello stesso tempo non si è risolto il problema dei crediti incagliati. Questo è il dato fondamentale.

Cosa voglio dire, per concludere? Siamo di fronte al fatto che si è utilizzato il decreto milleproroghe per fare alcuni punti bandiera di propaganda elettorale, senza dare una risposta esaustiva e, nello stesso tempo, non si sono affrontati i problemi veri sulla precarietà, sul lavoro, sulle questioni che coinvolgono le persone dal punto di vista della loro esistenza. È per questo che noi convintamente votiamo un no secco alla conversione in legge di questo decreto-legge. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Bianchi Dottula» di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 452 (ore 18,12)**

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, desideriamo innanzitutto ringraziare i presidenti della 1ª Commissione Balboni e della 5ª Commissione Calandrini per la conduzione dei lavori nelle Commissioni affari costituzionali e bilancio; conduzione avvenuta con grande equilibrio e senso delle istituzioni e delle prerogative dei parlamentari.

Ancora una volta l'Aula del Senato si trova a esaminare e votare un decreto milleproroghe, uno strumento legislativo che dovrebbe servire come *extrema ratio* ed essere utilizzato in via eccezionale. Invece, in assenza di stabilizzazione normativa, occorre annualmente in soccorso per prorogare i termini di vigenza di disposizioni senza le quali si paralizzerebbero interi comparti pubblici e il funzionamento di settori essenziali per le imprese, i cittadini e i lavoratori. Si tratta di un provvedimento che, in un ordinamento maturo e completo, non dovrebbe esistere, ma che evidentemente è figlio dell'incapacità dei Governi di dare stabilità a norme importanti in tutti i settori vitali del Paese, dalla sanità alla giustizia, dalla scuola all'industria e al sociale.

La seconda osservazione è di carattere politico e riguarda l'avvenuta proroga, da parte di questa nuova maggioranza, di molte misure già in essere e, come tali, pensate e volute dai Governi precedenti, Governi ai quali Fratelli d'Italia si era in passato fieramente opposta fuori e dentro il Parlamento, ma che oggi evidentemente apprezza, almeno in alcune parti, mostrando in tal modo la chiara incoerenza della propria azione propagandistica. Mi riferisco alle norme sul 4.0, con la proroga a novembre del termine di consegna dei macchinari per le imprese che vogliono investire utilizzando i relativi

crediti di imposta, e alla proroga dei termini per mettere a terra tutte le norme del *family act*. Penso alla conferma dello *smart working* per i lavoratori fragili; penso ai fondi per Radio Radicale e per il settore editoriale e alla proroga dei prezzari nell'ambito degli accordi quadro dei lavori pubblici. Penso infine al pacchetto sanità, che meriterebbe di sostenere, con le risorse del Meccanismo energetico di stabilità (MES) sanitario, sia la riorganizzazione prevista dal PNRR, sia la rinnovata programmazione per il personale sociosanitario, ma che vede invece confermati solo i passi avanti decisi da altri: la proroga della ricetta elettronica al 2024; la proroga dell'incarico ai medici specializzandi per supplire alla carenza di personale medico; la proroga per l'utilizzo del fondo per la riduzione delle liste d'attesa; la proroga per la stabilizzazione del personale sanitario amministrativo precario che ha lavorato durante la pandemia.

La terza evidenza riguarda l'utilizzo strumentale, finanche dannoso per l'Italia, del provvedimento proroga termini. Lascia inoltre disorientati la disapplicazione a piacere della normativa sulla concorrenza: no per il balneare; sì invece per un settore vitale, ancora più in un periodo di grave crisi energetica, come quello delle grandi concessioni di derivazione idroelettrica. Dietro questo incongruenza non c'è una visione strategica, ma solo il chiaro intento di rispondere a interessi particolari.

Nemmeno nel contrasto al rischio idrogeologico si fanno passi avanti. Brillava il recente impegno del Governo, con l'ordine del giorno approvato, a ripristinare la cabina di regia, proseguendo così un vero lavoro strutturale che eviti ai territori di franare, ai fiumi di esondare e alle persone di morire. Lì ci limita solo a prorogare misure in essere, come la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, tamponando l'emergenza fino al 31 dicembre 2024.

Apprezziamo naturalmente, come Gruppo Per le Autonomie, l'attenzione che è stata dedicata ad alcune delle nostre proposte. Mi riferisco in particolare alla proroga per l'utilizzo della compensazione del credito d'imposta sul carburante agricolo: una boccata d'ossigeno per le aziende agricole italiane, colpite dall'esplosione dei costi dell'energia; ugualmente, mi riferisco alla proroga al 31 dicembre 2023 del termine per le modifiche statutarie degli enti del terzo settore, necessarie per l'iscrizione al nuovo registro unico nazionale del terzo settore; apprezziamo pure la proroga del fondo nuove competenze, importante in un Paese con il 30 per cento di Not in education, employment or training (Neet).

Costituiscono, queste, risposte necessarie, quanto puntuali, che ci ricordano quanto l'Italia in tutti questi settori sia invece in attesa di interventi definitivi e delle riforme strutturali previste dal PNRR. Il provvedimento in esame, pesantemente corretto da emendamenti parlamentari, anche della stessa maggioranza, verrà convertito di fatto con il solo esame del Senato, con il metodo quindi del monocameralismo alternato.

Nonostante siano passati diversi mesi, sulle questioni economiche Governo e maggioranza non hanno ancora definito una precisa strategia. Chiediamo quindi di conoscere come si intenda sostenere la crescita; come si intenda favorire la competitività del sistema produttivo; come si vogliano difendere cittadini e imprese dal caro energia, da aprile in poi; e anche come si

intenda in generale difendere il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni. Tutte domande che, purtroppo, non hanno ancora ottenuto una risposta compiuta.

PAITA (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, voglio partire da una differenziazione su tre qualificazioni di questo decreto, analizzando dapprima il metodo, poi il merito e poi lo scenario dentro il quale questo provvedimento si muove e rispetto al quale avrebbe dovuto dare risposte, a mio avviso, più convincenti.

Prima il metodo: non ho alcuna difficoltà a riconoscere, e mi spiace farlo con il banco delle Commissioni vuoto, che da parte dei presidenti di Commissione, senatori Calandrini e Balboni, vi siano stati una grande capacità di recepire le istanze dell'opposizione e, come mi pare dicesse prima il collega Patton, anche un atteggiamento istituzionalmente molto corretto.

Voglio riconoscerlo, perché penso che, quando lavora bene il Parlamento e quando c'è rispetto delle varie componenti politiche e dei vari Gruppi, ci sia anche un lavoro prezioso per la democrazia.

Allo stesso modo, voglio riconoscere l'atteggiamento positivo del ministro Ciriani e - fatemelo dire - il lavoro eccezionale, di grande meticolosità, nel rispetto dei tempi e anche delle prerogative dell'opposizione, della sottosegretaria Siracusano, che oggi ci ha seguito e che è stata sempre presente ai lavori della Commissione.

Questo ve lo dovevo, perché a me non piace non riconoscere anche agli avversari i loro meriti. Con la stessa nettezza, però, vi voglio anche dire che, dal punto di vista del merito, il decreto-legge milleproroghe che stiamo analizzando è un provvedimento fragile e privo di visione, perché fragile e priva di visione era anche la legge di bilancio. (*Applausi*). C'è quindi un nesso tra i due impianti.

Come abbiamo fatto anche con l'avvio di questo Governo, abbiamo cercato di tenere un atteggiamento il più possibile propositivo (dirò quali sono stati gli interventi che in qualche modo hanno migliorato l'impianto, che rimane comunque del tutto insufficiente).

Facciamo un esempio. Avete lavorato sul tema della proroga dei medici, e io credo che fosse una misura inevitabile, però restano provvedimenti tampone.

Come si fa a non partire dal dato - rivelato oggi dal ministro Schillaci - dei 10.000 esodi immediati che hanno la necessità di un intervento strutturato, radicale dal punto di vista della sua organicità, sul tema delle liste d'attesa, sul tema del pronto soccorso e su quanto è necessario per non far collassare il sistema. (*Applausi*).

State molto attenti, e lo dico non perché auspico questa cosa, ma se c'è un tema di emergenza sociale in questo Paese non è il reddito di cittadinanza: è il collasso sistematico della sanità, che rischia di venire addosso a tutti noi.

(*Applausi*). Mi sarei quindi aspettata una visione o in legge di bilancio o in questo provvedimento, e non l'ho trovata.

Continuate a parlare di autonomia differenziata sulla questione della sanità. Penso che dovremmo avere meno autonomia sulla sanità e una sanità qualitativamente adeguata per tutti: un tema di unità del Paese, non di divisione. (*Applausi*).

Altro esempio: prorogate dal 31 marzo al 31 maggio gli interventi del PNRR sul tema di edifici scolastici, asili e scuole d'infanzia; le norme antincendio sono state prorogate: si tratta di misure che ovviamente avranno anche un legame con la praticabilità, ma nel contempo lavorate a un codice degli appalti contrastato da tutte le associazioni e da tutti i costruttori, perché da parte loro c'è un grido di dolore rispetto alla sua mancata semplificazione.

Salvini lo sta vendendo come la panacea di tutti i mali. Io ho l'obbligo di darvi un ammonimento, un avvertimento: quel codice non semplifica alcunché, contiene 230 articoli; è il codice delle complicazioni, non delle semplificazioni. (*Applausi*).

Non c'è un intervento sulle progettazioni, manca una misura sulle gare d'appalto, non un intervento sui ricorsi. Non serve molto; basta leggere il piano Italia shock, che la nostra forza politica, il terzo polo, ha elaborato, per avere qualche risposta convincente su questo punto.

Così, però, mettete a rischio il PNRR; quindi, è inutile che proroghiate le norme sugli asili, quando non riuscirete a fare le gare per migliorare la vita delle donne, la libertà delle famiglie e i principi educativi per i ragazzini. (*Applausi*).

Avete lavorato per una miniproroga su Industria 4.0. Noi avevamo proposto un emendamento che non avete accettato, ci mancherebbe; non è per permalosità che pongo il tema. Alla fine, siete arrivati con qualche mese in meno, però anche in questo caso va fatta una riflessione: questo Governo è in grado di mettere in campo un provvedimento sulla natura, la struttura e l'organicità di Industria 4.0? Dovete sempre e solo rifarvi - e grazie a Dio lo mantenete in piedi - ai provvedimenti del Governo Renzi e a ciò che ha fatto il ministro Calenda? Un'idea vostra, un guizzo, ce l'avete? No, e non solo: mentre avete prorogato almeno in quota parte Industria 4.0, avete eliminato Formazione 4.0, e chiaramente la cosa ha un rilievo e una pesantezza.

Penso che tutto questo, insieme alle proroghe ad esempio per i medici a settantadue anni, sia inevitabile, perché è inevitabile in questo momento avere qualche medico in più sul campo. Ma pensate davvero che questa sia una soluzione, se non intervenite sul tema dell'ingresso di nuovi medici (*Applausi*), se non intervenite con risorse, se continuate a dire dei no ideologici al tema degli aiuti europei su questo punto?

Al fondo, che cosa rimane di questo intervento di cui parliamo oggi? Rimangono due questioni, delle quali avete discusso. Non vi siete interessati di discutere di qualcosa in più rispetto a Industria 4.0 o di qualcosa di meglio sul tema della sanità. No, la vostra discussione e ossessione è stata principalmente su due temi, il primo dei quali è di far finta di fare una proroga sul tema dei balneari. Dico far finta perché sapete perfettamente - e lo spettacolo dato oggi lo conferma - che quell'iniziativa porterà a una conseguenza grave sul piano europeo; che non si tratta di una vera proroga; e che non aiuterete a

salvaguardare gli investimenti di chi ha investito. È invece del tutto evidente che, se in questo Paese arriverà un giovane, magari talentuoso, magari con un'idea diversa, capace di competere anche sulle iniziative sul litorale di carattere culturale e turistico, quel giovane non avrà nessuna possibilità, perché le *lobby* avranno sempre la meglio.

Lo stesso interesse spasmodico lo nutrite sul tema degli emendamenti Lotito, che vedo mandare costantemente in cortocircuito questa maggioranza. (*Applausi*). Ma il capo del Governo è Lotito o la Meloni? (*Applausi*). Mi viene un po' il dubbio. Diciamoci la verità, avete creato le condizioni per uno schema molto, molto debole.

Meno male - e lo dico con un atteggiamento non privo di orgoglio - che il terzo polo ha continuato un atteggiamento positivo e propositivo nei vostri confronti. Che cosa abbiamo fatto? In conclusione, abbiamo portato avanti il tema della proroga al 2023 a proposito degli operatori delle professioni sanitarie, che è una questione molto importante. Abbiamo rafforzato la vicenda delle isopensioni. Abbiamo chiesto e ottenuto di scrivere i decreti attuativi sul *family act*, dando conseguenza a quella grande iniziativa voluta dalla nostra ministra Bonetti. Abbiamo fatto in modo che ci fosse un adeguamento sui prezzari dei lavori pubblici. Abbiamo attuato o avuto soddisfazione su una proroga di Industria 4.0. Abbiamo chiesto più mesi per la riforma delle fonti energetiche. Abbiamo messo qualche risorsa in più su Radio radicale.

In particolare, vorrei fare riferimento a un tema sul quale ho fatto una battaglia personale, che ha avuto soddisfazione. In questo Paese, dopo il crollo del ponte Morandi, ci sono state ripetute interviste e dichiarazioni di Ministri che si sono avvicendati e che avevano promesso di chiedere un maggior controllo nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sugli investimenti dei concessionari autostradali, che - lo ricordo a tutti - non sono i padroni di quel bene, ma lo gestiscono provvisoriamente. (*Applausi*). Ricordo ad esempio le parole del ministro Toninelli, che su questo punto aveva addirittura creato una campagna. Ebbene, di quelle parole è rimasta carta straccia: nessuna iniziativa tesa rafforzare il ruolo del Ministero è andata avanti, nessuna richiesta puntuale sul tema degli investimenti è stata operata.

Ho presentato un emendamento, con cui ho chiesto che ogni anno i concessionari autostradali consegnino al Ministero e al Parlamento la relazione puntuale dei loro investimenti sulla nostra rete. (*Applausi*). Voi mi direte che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne sarà stato contento: non è così. Hanno provato in più occasioni - ne è testimone la sottosegretaria Siracusano - a riformulare questi emendamenti. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Siamo al terzo minuto, senatrice Paita.

PAITA (*Az-IV-RE*). Non ci siamo arresi e sono veramente felice di dire che tutte le forze politiche alla fine questa iniziativa l'hanno sostenuta. Cambierà qualcosa, avremo delle reti più sicure? Sicuramente saremo più in grado di controllare. Spetterà a noi questo compito gravoso e impegnativo.

Volevo chiudere con una battuta finale: potevamo con questo provvedimento fare cose davvero impegnative e forti per il Paese. Avete scelto la

logica del massimo ribasso, vi siete concentrati su battaglie ideologiche che non porteranno nulla agli italiani e per questa ragione non potremo votare a favore, ma con la stessa lealtà vi diciamo che, se ci sarà su questi temi un'iniziativa più forte nei prossimi mesi, sicuramente valuteremo di volta in volta i singoli provvedimenti, perché pensiamo che, soprattutto in provvedimenti come il milleproroghe, l'atteggiamento ideologico non porti a nulla. Certamente però, di fronte a un impianto così fragile e di così poco respiro, il nostro voto non può che essere contrario. (*Applausi*).

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, inizio anch'io con i ringraziamenti ai Presidenti della Commissione e aggiungo anche, vista la dimenticanza, un ringraziamento al nostro collega e relatore, senatore Damiani.

Voglio partire dai temi che in parte modificheranno il mio intervento, perché la senatrice Paita ha detto cose in alcuni casi molto condivisibili, però con troppe dimenticanze. La prima, condivisibile in assoluto, è che anche noi crediamo che si sia fatto davvero un buon lavoro: il Senato ha fatto ciò che doveva fare. L'articolato approvato dal Governo in Commissione è stato giustamente ampliato e modificato e la Commissione, come dovrebbe sempre fare, ha fatto un lavoro di arricchimento: questo è il lavoro del Parlamento. Anche in questo mi sento di condividere le valutazioni dei colleghi che prima di me hanno voluto sottolineare la positività di questo comportamento e di questo provvedimento, soprattutto perché - com'è giusto che sia e così è stato - molti degli emendamenti sono stati approvati senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Non ho contato se fossero più quelli di maggioranza o di opposizione, ma davvero si è guardato al merito e si è dato risposta alle istanze che venivano poste.

Tuttavia, nella rievocazione che la collega Paita ha portato all'attenzione di quest'Assemblea ci sono state troppe dimenticanze. Innanzitutto, sul tema sanitario, sul quale tornerò in seguito, sia con l'emendamento Ronzulli, sia con l'emendamento Ternullo, si sono date risposte importanti al nostro Servizio sanitario nazionale, ma è evidente che non poteva essere questo il provvedimento e il luogo in cui andare a risolvere i problemi della sanità nazionale o regionale; non poteva essere questo il provvedimento, così come non poteva essere una legge di bilancio, che - non possiamo dimenticarlo - è stata approntata e portata ad approvazione da parte di questo Governo in quindici-venti giorni di tempo. È evidente che si è adottato uno schema che veniva dal precedente Governo.

Arriverà il momento in cui si metterà mano e lo dico perché sono d'accordo, a partire ad esempio dal fatto che probabilmente - lo penso io, ma lo pensano in molti - il numero chiuso a medicina non ha più motivo di essere e dev'essere superato. Lo stesso vale per le altre facoltà in cui abbiamo bisogno di più studenti, affinché possano specializzarsi e portare il loro contributo al nostro Paese.

Non devo essere io a difendere il ministro Salvini, ma la collega senatrice Paita, visto il ruolo che ricopriva nell'altro ramo del Parlamento, sa bene che questo codice degli appalti ci arriva dall'allora ministro Giovannini e che non è stato approntato dall'attuale Governo. I tempi del PNRR portavano alla presentazione del codice degli appalti entro il 31 dicembre 2022, dunque è stato portato dal ministro Salvini, ma è evidente che il lavoro è stato fatto in particolare dal sottosegretario Bellanova, che a parere mio ha ben lavorato, dando alcune risposte, anche se non tutte. A tal proposito, sono d'accordo con lei sul fatto che il tema degli appalti pubblici non è chiuso qui, contro il parere del precedente Governo, che - come ricorderà - avrebbe voluto addirittura che non tornasse alle Camere per il parere. Invece è tornato, grazie a un emendamento che la Commissione di cui ero membro ha chiesto ed approvato e, grazie a quell'emendamento, arriverà un parere in cui sarà possibile porre condizioni e formulare osservazioni, che credo non saranno poche, ed è giusto che sia così. Anche chiudendo il codice degli appalti così come ci è arrivato, sicuramente non si risolve il problema, ma ci saranno ancora cose da affrontare.

Il provvedimento al nostro esame è però il cosiddetto decreto milleproroghe e sappiamo che ormai, in quest'accezione, è destinato a colmare lacune, a risolvere situazioni e a dare più respiro ad altri provvedimenti che non hanno avuto possibilità di averne a sufficienza. Il tutto affinché ci sia uno spazio adeguato ai bisogni e alle risposte che il Paese ci chiede e che dobbiamo porre all'attenzione nostra e del nostro lavoro. Anche per questo motivo credo sia stato giusto aprire all'approvazione di tutti questi emendamenti e articoli aggiuntivi.

Il gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE credo abbia fatto bene la propria parte, offrendo un contributo importante su tematiche che richiedevano risposte, alcune delle quali particolarmente urgenti ed estremamente significative. Ho già accennato all'emendamento a firma della senatrice Ronzulli, che consente agli operatori delle professioni sanitarie, infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione di operare in regime privato, *extra moenia*, in un momento delicato come questo, che è ancora definito come post-Covid, per un monte ore settimanale raddoppiato, non superiore alle otto ore, fino al 2023, quando la normativa prevedeva quattro ore settimanali, fino alla fine dello stato di emergenza: anche questo è dare risposte.

Si consente poi il reclutamento del personale medico e infermieristico straniero, in deroga. La situazione è questa, lo sappiamo e lo vediamo: anni di numero chiuso a medicina non hanno prodotto le risposte che invece oggi il Paese chiede. È quindi possibile, grazie ad un emendamento, operare in Italia in regime di equipollenza di titoli, fino al 2025, in deroga alle norme di riconoscimento della professione. Finora era consentito fino alla fine del 2023 e noi lo portiamo al 2025, per avere respiro e dare la possibilità di ampliare l'offerta universitaria nella facoltà di medicina.

Allo stesso modo, c'è la proroga di due anni, dal 2023 al 2025, della possibilità di assunzione con contratto subordinato a tempo determinato degli specializzandi: anche questa è una richiesta che viene dal territorio e guai se non si accogliesse, perché oggi la presenza degli specializzandi negli ospedali è decisiva e determinante: non è superflua, ma decisiva. Su questo bisogna



lavorare, perché se ciò è fondamentale per le nostre strutture ospedaliere, dobbiamo dare queste risposte e il decreto milleproroghe è l'occasione per farlo. Lo stesso vale per l'emendamento della collega Ternullo, che proroga la stabilizzazione del personale sanitario, per rafforzare il sistema sanitario, fronteggiando anche in questo caso la grave carenza di personale.

Dopodiché, cito un emendamento trasformato in ordine del giorno: ci accontentiamo, ma contiamo che il Governo lo prenda davvero sul serio e velocemente, perché c'è un ambito nel quale certamente il superbonus non è sprecato, che è quello degli ex IACP, le cosiddette case popolari o case economico-popolari, perché in quel caso i fondi pubblici vanno a favore di beni pubblici e di cittadini che non avrebbero la possibilità di operare per migliorare direttamente la propria condizione di vita, ma devono avere una risposta dallo Stato, che dobbiamo dare noi. È quindi un bene che il Governo sia impegnato su questo, anche se con un ordine del giorno; ripeto però che la speranza è che davvero venga attuato il prima possibile, perché quest'ordine del giorno porta il termine al 31 dicembre 2024 rispetto al 2023, togliendo il limite del 30 giugno 2023 entro cui si doveva effettuare il 60 per cento dei lavori. Pertanto, ampliando la possibilità di risposta sul tema dell'edilizia economico-popolare, credo si faccia davvero una grande operazione di cui l'edilizia popolare ha davvero bisogno, come tutti sappiamo, perché viviamo tutti le realtà delle nostre comunità.

Non ho poi alcuna difficoltà a parlare del tema delle concessioni balneari, perché ne sono assolutamente convinto, così come lo è il Gruppo Forza Italia. Il tema delle concessioni balneari non è una fissa del collega Gasparri, è un tema che riguarda il nostro Paese, che ha le coste più lunghe d'Europa e si ritrova - guarda caso - ad essere esposto alla direttiva Bolkestein, anche se due o tre anni fa lo stesso Bolkestein, venendo a Roma, ha detto chiaramente che la propria direttiva non poteva e non doveva essere applicata in questo contesto. È accaduto proprio questo e facciamo finta di nulla. Vorrei inoltre capire perché la Spagna è esonerata da tutto ciò, perché le sue coste rimangono agli spagnoli, mentre noi dobbiamo esporci agli appetiti, in particolare dei tedeschi, ma non solo, che evidentemente, non avendo il mare, vedono nelle nostre coste una ghiotta occasione anche per portare i propri operatori, che in termini più volgari spesso si chiamano multinazionali. Probabilmente possono esserci abusi, allora si vada a vedere; probabilmente ci saranno anche alcune sacche di privilegio, allora si vadano a vedere; non parliamo però di situazioni in cui spesso ci sono aziende familiari che da tempo lavorano sul territorio, dando risposte che assicurano un'accoglienza familiare ai turisti italiani e stranieri che vengono in Italia. Noi vogliamo mettere in discussione tutto questo affidandoci a gare, con il rischio - anzi, con la certezza - di esporci. Se qualcuno pensa che, quando verranno le multinazionali tedesche a gestire le nostre spiagge, i cittadini italiani che andranno a prendere un ombrellone pagheranno di meno, credo che sia sulla strada sbagliata, che non sia su quella giusta. Dopodiché, se c'è da rivedere le tariffe, lo si faccia; si proceda a una mappatura per capire davvero com'è la situazione italiana; però, se la mappatura è in ritardo (come lo è), qualcuno dovrà anche spiegarci il motivo, perché non è possibile che ogni volta questo tema venga rimandato e non venga affrontato a dovere.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, colleghi, da questo punto di vista, come ho detto, abbiamo operato perché si potesse migliorare il provvedimento in discussione, come era giusto fare e come si è fatto. Ho citato solo alcuni emendamenti, ma altri colleghi sono intervenuti citandone altri; sono state date delle risposte dovute e volute e io credo che in questa situazione il Parlamento abbia davvero svolto bene il proprio ruolo, nel giusto rapporto con il Governo, che ringrazio, perché, se questo è stato possibile, è stato anche grazie alla sua disponibilità e alla sua attenzione.

Posso solo concludere il mio intervento con l'auspicio che questa, che è la giusta modalità nell'affrontare la conversione dei decreti-legge, diventi consuetudine, perché questo è ciò che si aspetta il Paese da noi e il nostro dovere. Anche per questa ragione, il voto del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE sarà favorevole. *(Applausi)*.

DAMANTE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, in campagna elettorale gli italiani hanno creduto alle parole di Giorgia Meloni, ma ciò che esaminiamo oggi mostra tutte le contraddizioni delle facili promesse elettorali e rappresenta un'altra occasione mancata per questo Governo, ma soprattutto per il nostro Paese. La finzione infinita della ricerca di una direzione coerente si trasforma in una serie imbarazzante di convulsioni, di retromarce e di giravolte delle forze politiche di maggioranza che sostengono questo Governo, contraddizioni che abbiamo anche riscontrato nello stesso partito di cui il Presidente del Consiglio fa parte.

La schizofrenia di questo Governo colpisce in maniera catastrofica in primo luogo il superbonus. Avete bocciato tutti i nostri emendamenti, anche quelli di altre forze politiche, che abbiamo voluto presentare proprio per impedire la catastrofe. Ma ecco la contraddizione a cui accennavo prima: anche Fratelli d'Italia e Forza Italia presentano e segnalano emendamenti per prorogare il superbonus. Mi sono chiesta perché e se lo sono chiesto anche le molte imprese che avevano sperato in un cambio di rotta di questo Governo. Io l'ho trovata, una risposta, colleghi: secondo me volevano metterci una pezza, perché smantellare il superbonus e non affrontare la questione della credibilità dei crediti è un imperdonabile autogol, sì, del Governo, ma anche delle forze politiche che lo sostengono. *(Applausi)*. 90.000 cantieri bloccati e migliaia di imprese sull'orlo del fallimento: una situazione insostenibile, che in altri Paesi basterebbe a far dimettere un Governo. Se la domanda è eccessiva, il fatto di togliere il reddito di cittadinanza e il lavoro a milioni di imprese certamente la farà contrarre. Queste le convinzioni del Governo in carica. Quale altro motivo può esserci per distruggere 900.000 posti di lavoro? Ma lotteremo contro questa schizofrenia e contro questo cinismo. Noi del MoVimento 5 Stelle nelle Regioni e in Parlamento interverremo sempre per sbloccare i crediti e agevolare incentivi che hanno migliorato il conto dell'Italia sul PIL nel 2021 e nel 2022, sul lavoro e sul taglio delle emissioni inquinanti. È solo questo il motivo alla base dei nostri emendamenti e dell'ordine del giorno.

Collegli, non si abbatte l'inflazione togliendo dignità e lavoro ed eccola, dunque, la coerenza nascosta dai proclami: non ci si poteva aspettare nulla di diverso da un Governo di destra-centro, come amate definirvi. Per mesi, il grido d'allarme delle 90.000 imprese è stato ignorato da un Governo di chiara ideologia di destra, la stessa ideologia che consente di non ridurre le accise e l'IVA sui prodotti energetici, la stessa ideologia che non proroga il reddito di cittadinanza e la stessa ideologia che ripropone la lotta di classe nella forma più estesa possibile, facendo la guerra senza quartiere ai poveri, alla scuola, alla sanità e al Sud. (*Applausi*).

La presidente Meloni ha dichiarato che il reddito di cittadinanza va tolto, perché ha fallito tutti i suoi obiettivi. Mi chiedo, collegli, e lo chiedo anche a voi: ma prima di spingersi in quest'affermazione, la presidente Meloni ha cercato il confronto con il territorio? Possibile mai che un Governo attui in pochi mesi un provvedimento così importante solo perché a certi caporali mancano le braccia a 1,5 euro l'ora? (*Applausi*). Lo chiedo con il cuore, oggi, a voi del Governo e a voi collegli: confrontatevi con i sindaci, chiedetelo a loro se questa misura economica non è riuscita a sollevare i Comuni dall'impotenza di non poter dare una mano a chi ne ha bisogno. Chiedetelo agli assistenti sociali e ai volontari che lavorano nei territori se il reddito non rappresenti uno strumento fondamentale di protezione sociale.

Confrontatevi con i prefetti, con le Forze dell'ordine. Io l'ho fatto, forse perché vivo in una città complessa, ma anche molti di voi qui presenti vivono in aree complesse. C'è un rischio concreto che la mancanza di misure di protezione economica porti a un inevitabile effetto incrementale dei reati e non solo di quelli di poco conto. È nota a tutti noi la grande capacità di penetrazione delle organizzazioni criminali dove lo Stato arretra e non funzionano le inutili ciarle che raccontano che i poveri starebbero ricattando lo Stato, meno reati in cambio del reddito.

Collegli, gli occupabili sono una categoria inventata, come se chi è disoccupato lo fosse per scelta. Eliminati i *navigator*, origine di tutti i mali d'Italia, quali investimenti sono stati fatti per implementare le politiche attive del lavoro? Tra qualche mese toglieremo il reddito di cittadinanza a migliaia di padri di famiglia. Bene, dove sono i corsi obbligatori di formazione e di riqualificazione professionale che dovevano partire a gennaio? (*Applausi*). Che fine hanno fatto le risorse stanziare dal Governo Conte per potenziare i centri per l'impiego di competenza regionale? Avete monitorato almeno quali Regioni hanno ottemperato? In alcuni casi, vi verrà anche facile; basta girarvi con il vostro Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, che è stato governatore della Sicilia fino a settembre 2022. Proprio quel Governo di destra-centro ha indetto l'avviso per 1.200 funzionari da impiegare nei centri per l'impiego, e per la Sicilia 1.200 posti di lavoro in più non sono pochi, solo a fine dicembre 2021 e ancora non abbiamo gli esiti.

Mi sono fatta anche un'altra domanda, che pongo anche a voi, collegli. Come si può conciliare quanto detto sinora con la risoluzione sul reddito minimo presentata dal Consiglio d'Europa (*Applausi*) che la ministra Calderone ha approvato? In Italia lo abolite, ma lo votate in Europa. Cos'è, schizofrenia? Disturbo bipolare? Per me è certificazione della malafede, imposta dal vostro rapporto poco facile e poco felice con l'Europa. Si vede proprio nei tre

emendamenti riformulati sulla questione delle concessioni demaniali, che ci porta a uno scontro con Bruxelles, che con ogni probabilità ci porterà a una procedura d'infrazione, come quella ricevuta dal Portogallo da parte della Commissione europea, senza neanche risolvere il problema alle imprese, perché le abbiamo mantenute nell'incertezza. Stessa identica cosa con la direttiva casa *green*, che il Governo approva e poi contesta, alimentando paura senza però trovarvi soluzioni.

Come il MoVimento 5 Stelle ha chiaramente indicato nel suo programma elettorale, serve con urgenza un piano industriale sulla casa, basato sulla stabilizzazione dei *bonus* edilizi anziché gridare allo scandalo delle contabilità eco-patrimoniale a carico dei proprietari. (*Applausi*).

Presidente, è stata affrontata un'altra riflessione proprio sul milleprogge in Commissione, sulla politica di coesione per il periodo 2014-2020. Tutte le forze politiche presenti in quest'Aula hanno capito l'allarme e hanno presentato e segnalato emendamenti in tal senso, chiedendo la proroga di almeno sei mesi per definire e portare a gara tutti i progetti inseriti nel fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, proroga che, tra l'altro, ha ottenuto un parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni, che voi però vi ostinate a non concordare. Intere opere necessarie, a cui manca veramente poco per essere realizzate, che sono state frutto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, che non hanno personale a disposizione, dovranno attendere e fermarsi in attesa della vostra ricognizione e dell'approvazione dei piani di sviluppo e coesione 2021-2027 che ad oggi non ci sono e non per colpa degli enti locali, ma del Ministero competente.

Mi chiedo allora, e lo chiedo anche voi, colleghi, come faranno i Comuni a fermarsi o a continuare l'*iter*, se non c'è ad oggi la possibilità giuridica di trasferire quei progetti dalla politica 2014-2020 ai piani 2021-2027. Stiamo chiedendo ai Comuni di fermarsi. Mettiamo il caso che questa riprogrammazione avvenga nel più breve periodo, come mi auguro, e che tutti i progetti automaticamente passino nei piani 2021-2027, cosa succederà alle risorse che non state spese nella politica per il 2014-2020?

La politica di coesione ha interventi e programmi da portare a compimento in tempi e modi stabiliti dalla normativa di riferimento; ma essi sono nati per raggiungere degli obiettivi in determinati ambiti territoriali; sono nati per il Sud, per quei paesi che devono superare dei *gap*. La riprogrammazione delle somme non spese non può rappresentare l'ennesimo scippo ai cittadini di quei territori.

Per concludere, vorrei già dare la comunicazione che, per tutte le motivazioni che ho elencato, nonostante molti emendamenti da noi presentati siano stati accolti dal Governo, lo strumento, l'atto normativo presentato era privo di notevoli argomenti e temi che devono essere affrontati. In Commissione abbiamo lavorato duramente ed è per questo che ringrazio davvero per la professionalità dimostrata e il lavoro immane svolto dai Presidenti della 1ª e della 5ª Commissione, che hanno diretto i lavori in maniera veramente ottimale e quasi al di fuori di ogni aspettativa; di questo li ringrazio. Ma purtroppo l'atto, così come è scritto, non può che avere il voto contrario da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto mi unisco anch'io alle unanimi attestazioni di gratitudine e ai complimenti per il lavoro svolto in Commissione. Questo ringraziamento ai Presidenti non è di prammatica, ma segnala un qualcosa di più importante e profondo: segnala un ritorno della democrazia parlamentare. (*Applausi*).

Io credo anzitutto di non aver mai visto tanti emendamenti parlamentari approvati durante la conversione di un decreto-legge. Oltretutto, non ne ho mai visti tanti *bipartisan*, indice di un impatto sicuro del Parlamento sul provvedimento e di un impatto senza particolari preclusioni di parte o di ruolo. C'è stato un momento che vale la pena ricordare, perché i lavori in Commissione spesso non sono noti all'esterno. Credo che i Resoconti vengano letti veramente da poche persone; ma ricordo a tutti che, volendo, possono leggerli e capire come si arriva a questi provvedimenti. C'è stato un momento in cui alcuni emendamenti del Governo sembravano sovrapporsi agli emendamenti presentati dagli onorevoli senatori. Beh, c'è stata una franca discussione all'interno della Commissione e si è deciso che invece la primazia dovesse essere mantenuta sugli emendamenti presentati dai senatori. (*Applausi*). E a proposito di questo vorrei estendere i complimenti, oltre che ai Presidenti, anche al ministro Ciriani, perché il lavoro del Ministro per i rapporti con il Parlamento è complicato ed egli lo sta svolgendo, secondo me, con il giusto aspetto di avvocato del Parlamento. Siamo passati dal sedicente avvocato del popolo italiano all'avvocato del Parlamento, che è probabilmente un po' meglio. (*Applausi*).

Capite che è importante tornare a questa situazione, rispetto a quella che per me è stata un'infausta parentesi, quella del Governo di unità nazionale. Vorrei che tutti, *en passant*, ci ricordassimo che la procedura era: cabina di regia (che nessuno sa cosa sia, io ho guardato tante volte la Costituzione e ho continuato a leggerla, cercando cosa diamine fosse questa cabina di regia, ma non l'ho mai trovata) e voto di fiducia. Questa era la trafila. Così facendo è un po' meglio e speriamo di riuscire ad arrivare al completamento della democrazia parlamentare, che è quello della seconda lettura. Ricordiamo infatti che siamo in un sistema bicamerale e che sarebbe opportuno tornare alla buona pratica secondo cui i provvedimenti dovrebbero essere esaminati da ambo le Camere.

In ogni caso, questo provvedimento, il milleproroghe, già nella sua essenza, noi lo stiamo approvando perché questo è un Paese precario. Perché dopo dieci anni, in nove dei quali ha governato la sinistra, quello che ci rimane è un Paese che va avanti a continue proroghe, con un continuo portare avanti, un continuo mettere la sabbia sotto il tappeto e sperare che qualcun altro la pulisca.

A tal proposito, porto un esempio paradigmatico. Io ho potuto solo ascoltare l'intervento della collega Damante del MoVimento 5 Stelle con un

sopracciglio alzato, perché sembra che il superbonus sia colpa nostra. Il Governo è in carica da tre mesi. Sbaglierò o forse ho un'amnesia, ma mi pare di ricordare che il partito di larga maggioranza relativa della scorsa legislatura fosse il MoVimento 5 Stelle.

E non capisco perché non abbiano ancora sistemato la questione del superbonus, quando avevano tutto il tempo per poterlo fare; tutta la forza parlamentare poteva farlo. (*Applausi*). Io ricordo, però, che all'epoca, nella scorsa legislatura, quando arrivavano i comitati e i rappresentanti delle imprese a chiedere se avrebbero sistemato il superbonus, rispondevano fischiettando: sì, chissà, vedremo.

Ecco, passata una legislatura a fischiettare, non si fa in tempo a tornare all'opposizione ed eccoli subito trasformati in leoni. Bisogna sistemare tutto! No, non si può sistemare tutto, perché, nel disastro che hanno fatto sul superbonus, i cocci sono talmente tanti che è impossibile raccogliarli tutti e si cerca di fare il possibile. Comunque, in ogni caso, ripeto che il tempo per sistemare il superbonus, tutti i modi e tutti i voti li avevano nella scorsa legislatura.

Questo Paese precario, questo Paese a scadenza è un danno per le nostre imprese; è un motivo della nostra scarsa crescita e della impossibilità di raggiungere altre economie, che in questo momento si sono già riprese dai massimi pre-pandemia e pre-crisi, mentre noi siamo largamente arretrati rispetto a quei livelli.

Ma questo è ovvio: se si sta parlando di orizzonti temporali molto brevi e continuamente prorogati, senza nessuna certezza che queste proroghe vadano in porto, chi mai investe? Chi mai riuscirà a fare una programmazione a lungo termine, laddove, quando l'imprenditore mette soldi, deve essere sicuro di poter portare a termine quello che i suoi investimenti stanno iniziando?

E la questione dei balneari non è estranea a questo ragionamento. Al di là, infatti, del facile populismo sul costo del lettino e sul «chissà che cosa succede», qui abbiamo un'impresa che deve fare degli investimenti. Questo perché, se lo stabilimento balneare non è bello, il cliente va da un'altra parte. Ma se non c'è nessuna certezza che questi investimenti vengano mantenuti per il futuro, quale imprenditore può andare a mettersi in una situazione del genere? E questo perché? Per delle direttive europee che arrivano da Paesi senza il mare! (*Applausi*).

Qui siamo sempre nello stesso capitolo di alcuni provvedimenti su cui noi stiamo preparando battaglia, quale quello sulla casa *green*. Perché qui si prevedono investimenti sulle case che tengono bene dentro il calore? Ma secondo voi, in Sicilia, in Calabria, in Campania, il problema è fare una casa che tenga bene dentro il caldo o una casa antisismica, tanto per dire?

Secondo me, sarebbe meglio fare una casa antisismica, ma il problema è che chi decide in questo momento in Europa è un Paese dove fa molto freddo e non ci sono i terremoti. Quindi, guarda caso, arrivano queste misure.

Oltretutto, in quei Paesi non ci sono i borghi medievali che caratterizzano il nostro Paese. E noi dobbiamo difendere le specificità del nostro territorio. Non dobbiamo andare dietro a direttive che, in certi casi, sono total-

mente sbagliate. Vorrei aggiungere alcuni punti che siamo riusciti, con il lavoro parlamentare e con gli emendamenti, ad aggiungere a questo milleproroghe.

Oltre alla questione balneare, mi vien da citare la questione dei ponti del bacino del Po. Ma sarà importante la manutenzione dei ponti del bacino del Po? Eppure, poiché devono esserci delle scadenze per i contratti, si rischiava di lasciare svanire nel nulla un lavoro già avviato.

Tanto per dirne una, un emendamento a mia prima firma ha ricevuto il consenso di tutti i commissari. Mi riferisco ai finanziamenti per le scuole di alta formazione musicale: l'accademia chigiana di Siena, la scuola musicale di Fiesole e l'accademia di Imola. Vogliamo dire che sono un tesoro per il nostro patrimonio formativo, che vengono da tutto il mondo per studiare in Italia, e che quindi sono una ricchezza per il nostro Paese oppure le consideriamo ogni volta questioni che devono essere finanziate di volte in volta, col cappello in mano, come se ci fosse bisogno di un'elemosina? Ecco, sarebbe opportuno - lo sogno - un Paese che, invece di essere precario, è stabile, e questo penso debba essere una sfida per tutti noi, colleghi, in questa legislatura.

Dobbiamo guardarci in faccia l'un l'altro, perché siamo artefici del nostro destino; non dobbiamo aspettare che arrivi qualcosa da qualcun altro, perché in teoria non c'è qualcuno più in alto di noi come rappresentanza popolare. Dobbiamo pensare a costruire norme che siano definitive; se si vuole cambiare idea, lo si farà con una norma che abroga una situazione che, però, deve essere congegnata come permanente, perché altrimenti non ci sarà mai tempo di progettare e di studiare.

Per esempio, non deve essere il provvedimento milleproroghe a consentire che la navigazione laghi, che è stata fondamentale per una stagione indimenticabile del nostro turismo, abbia i fondi per poter rinnovare la flotta; dovrebbe essere considerato un investimento e un patrimonio di tutti, perché porta utile, porta turismo e PIL, che ci consente di pagare i poveri, di affrontare le situazioni di povertà che diventano sempre più numerose.

Caro signor Presidente e cari colleghi senatori, un auspicio rispetto a questo milleproroghe è che sia uno degli ultimi; che tutti i prossimi provvedimenti siano stabili e definitivi, in modo tale da poter dare certezze ai nostri imprenditori e ai nostri lavoratori.

Il nostro voto sarà ovviamente a favore di questo provvedimento. (*Applausi*).

MANCA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (*PD-IDP*). Signor Presidente, ministro Ciriani, colleghi e colleghe, il provvedimento di proroga termini, cosiddetto milleproroghe, ha sempre rappresentato, a mio avviso, un'occasione importante per ampliare misure utili al Paese: per le famiglie, le imprese, gli enti locali, l'istruzione, la salute, il lavoro. L'auspicio del collega Borghi è molto ambizioso, perché il proroga termini ha sempre seguito la legge di bilancio.

Oggi, invece, ci troviamo di fronte a un vuoto: nelle politiche economiche e sociali non siamo in presenza di una corretta programmazione economica e sociale. Penso alla legge di bilancio, per il poco tempo che c'è stato per esaminarla, e anche, secondo me, per una scelta che riteniamo sbagliata da parte della maggioranza: quella di non centrare gli obiettivi reali del Paese, di non comprendere che oggi la priorità deve portarli a riflettere sulle questioni sociali aperte, sulle disuguaglianze che si ampliano per effetto di salari incompatibili con la qualità della vita delle persone.

Siamo dunque in presenza di un proroga termini senza un'identità perché manca l'identità della legge di bilancio e mancano le programmazioni e le priorità da parte di questa maggioranza rispetto alle questioni economiche e sociali, che, per un Governo politico, dovrebbero rappresentare il cuore della propria iniziativa.

Non condivido il trionfalismo della maggioranza rispetto ai primi cento giorni; lo voglio dire con grande chiarezza, perché se i loro risultati consistono esclusivamente nei risultati elettorali ottenuti anche la settimana scorsa nelle elezioni nel Lazio e in Lombardia, io continuo a pensare, invece, che questi primi cento giorni abbiano mostrato un vuoto terrificante proprio sulla capacità di questa maggioranza di leggere le questioni sociali ed economiche in atto in questo Paese. (*Applausi*).

Colleghi, la prima cosa da fare è restituire al lavoro la priorità che il lavoro merita; correggere le enormi disuguaglianze in atto in questa società, in questa comunità, in questo Paese, che spingono sempre di più verso forme di solitudine e di povertà un numero sempre più elevato di persone. Voi avete fatto il contrario: anziché occuparvi delle dinamiche sociali, avete scelto forse la strada più semplice, quella della propaganda (lo capisco), quella di discutere per settimane e settimane del tetto sui contanti, quella della demolizione degli strumenti elettronici per evidenziare la tracciabilità e contrastare l'evasione, che per noi è una ricchezza mentre per voi è un accarezzare il pelo all'evasione per ragioni di consenso.

Dobbiamo tornare a parlare delle questioni prioritarie in questo Paese. In questo provvedimento sulla proroga termini abbiamo assistito a tante forzature, come gli interventi del Governo per sopprimere emendamenti dello stesso Governo che aveva riformulato emendamenti del Parlamento. Sono forzature che mostrano tanta confusione e, soprattutto, una difficoltà ad intraprendere la strada delle priorità. Questo è un punto politico per noi fondamentale, dal quale vogliamo partire.

Lo dico con chiarezza: abbiamo riconosciuto - e lo voglio fare anch'io in Aula - al ministro Ciriani e al presidente Calandrini, ai relatori senatori Balboni e Damiani il fatto di aver definito un percorso corretto di analisi degli emendamenti in Commissione. Questo ha restituito sicuramente un po' di centralità al Parlamento; ha ribadito che si possono avere idee diverse, ma che su alcune questioni si possono anche intraprendere strade condivise nell'approvazione di numerosi emendamenti. Noi non discutiamo la questione di metodo, che continuo a pensare che oggi sia stata positiva grazie alla disponibilità del Ministro e anche dei Presidenti delle due Commissioni.



Quello che non c'è in questo decreto-legge è l'identità, la priorità, quegli elementi fondamentali di proroga che sarebbero stati indispensabili e necessari. Voglio partire anche dalla correzione che avevamo proposto e che intendo qui sottolineare, perché per noi è una questione cruciale. Avremmo preferito che aveste ammesso da subito l'errore fatto, durante la legge di bilancio, di modificare opzione donna, perché lì sì che avreste aiutato 20.000 donne ad evitare di rimanere nella solitudine e nella precarietà. *(Applausi)*. Avremmo preferito un intervento ancora più rilevante sulle dinamiche sociali del lavoro fragile. Certo, anche grazie alla nostra caparbia determinazione di svolgere un ruolo propositivo e di opposizione, all'ultimo - devo riconoscerlo al Governo -, dopo aver bocciato un nostro emendamento, avete introdotto un emendamento riformulando anche il nostro che era stato respinto. Questo significa quindi che fare opposizione serve.

Lo dico innanzitutto ai colleghi di Fratelli d'Italia: provate ad abbandonare questa litania costante nel fare opposizione al passato. Gli elettori vi hanno consegnato legittimamente una responsabilità di Governo. Se continuate a perdere tempo sul passato, dimenticate per intero i problemi del presente e, soprattutto, non individuate il futuro corretto per questo Paese. *(Applausi)*. Lo dico con grande franchezza e chiarezza tra di noi: questa litania ormai è priva anche di fondamento, perché i due terzi delle componenti di questa maggioranza di Governo hanno governato nell'ultima legislatura; una componente ha governato per un intero anno della legislatura e l'altra componente ha governato, negli ultimi vent'anni, per oltre dieci anni. Quindi anche questa litania sulla contrapposizione al passato non è coerente nemmeno con la composizione di questa maggioranza, ed è per questa confusione che si determina una mancanza di obiettivi da parte di questa maggioranza e continua ad esserci tanta confusione.

Avremmo preferito poter affrontare da subito il tema della sanità. Avremmo preferito che si fosse ammesso il problema fondamentale, perché la sanità è un diritto universale in questo Paese e senza le risorse necessarie, senza un ritorno almeno a una quota del 7 per cento del PIL, non riuscirete a chiudere i bilanci delle Regioni, lasciando la sanità pubblica nel caos, rendendo non esigibile il diritto universale alla salute. *(Applausi)*. Avremmo preferito che si fosse deciso di lavorare anche sui vostri manifesti elettorali, poi negati quando vi siete trovati di fronte alla responsabilità di Governo.

Avremmo preferito le proroghe sulle accise, per aiutare tante famiglie ad evitare un caro del costo del carburante insostenibile ed iniquo *(Applausi)*, perché picchia in maniera disomogenea, come tutto il sistema dell'inflazione, che è di fatto una malattia strutturale per correggere le disuguaglianze. Infatti, con un'inflazione così alta, grazie alla mancata proroga di quegli sconti sulle accise, noi ampliamo le disuguaglianze, spingiamo nella solitudine, nell'indifferenza e nella povertà un numero sempre crescente di famiglie italiane.

Avremmo preferito che si fossero prorogate le misure dell'IVA agevolata al 5 per cento sul metano da autotrazione, perché lì avremmo dato un vantaggio anche a coloro che hanno investito per migliorare le emissioni in atmosfera, per ridurre le fonti di inquinamento, sia nell'autotrasporto privato, sia nel sistema del trasporto delle merci, dove sono stati fatti investimenti da tantissime imprese che oggi si vedono un costo del metano insostenibile per

la capacità di stare sul mercato. Avremmo preferito che non lasciaste nella solitudine anche la rete della distribuzione del metano per autotrazione, che a proposito di idrogeno potrebbe rappresentare un veicolo essenziale per impostare un'innovazione straordinaria in questo Paese. Vi abbiamo chiesto proroghe significative sull'energia, che invece sono state marginalizzate, derubricate e respinte.

Allora, questo è il problema, onorevoli colleghi: c'è molta confusione, come sui balneari, e assistiamo anche ad un pericoloso rigurgito antieuropeo che io definisco a targhe alterne, perché la vicenda dei balneari è significativa. Avevamo chiesto da subito un comportamento coerente e trasparente del Governo per avere una relazione tecnica, corredata dalla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, che certificasse l'assenza di oneri sulla finanza pubblica. Non avete fatto un intervento utile alle imprese; anzi, potevate fare un intervento utile alle imprese italiane, ma avete reso più precaria l'impresa balneare, quella legale, quella che investe, quella che chiede futuro e garanzie per poter realizzare gli investimenti. (*Applausi*).

Voi avete utilizzato Eurostat (a proposito di rigurgiti antieuropei a targhe alterne) per non affrontare il tema della cessione dei crediti sul superbonus, dove spingete decine di migliaia di imprese verso procedure fallimentari per mancanza di liquidità; avete cioè rinunciato ad affrontare le priorità, ancora continuando sulla propaganda. Credo che sia giunto il momento di cambiare rotta, di rivedere le priorità nelle politiche economiche e vedrete che sarà meno difficoltoso un proroga-termini coerente con i bisogni reali del Paese e con i bisogni reali delle imprese e delle famiglie italiane. (*Applausi*).

CALANDRINI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (*FdI*). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la sua presenza, perché nei tempi passati eravamo abituati ad avere i banchi del Governo sempre vuoti. Mi permetta di fare dei ringraziamenti innanzitutto perché ho avuto dei compagni di viaggio eccezionali in questa avventura del milleproroghe: mi riferisco in particolare ai colleghi Balboni e Damiani, ma devo dire anche a tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione delle Commissioni 1ª e 5ª riunite.

Ringrazio veramente di cuore anche per gli attestati di stima che sono arrivati, in modo trasversale, da tutti i componenti non solo della Commissione, ma anche di quest'Aula. Un ringraziamento particolare lo voglio fare - come hanno già fatto altri prima di me - al ministro Ciriani: signor Ministro, la ringrazio perché se oggi abbiamo riaffermato la centralità del Parlamento, così come dicevano i colleghi e lo ha detto Claudio Borghi prima di me, la chiave di lettura è stata la sua presenza, il suo Ministero e la sua persona (*Applausi*), grazie alla sua capacità e alla sua ostinazione nel rimettere al centro le Aule parlamentari e le aule delle nostre Commissioni.

Condivido anche ciò che ha detto prima di me il collega senatore Paroli, quando ha dichiarato che abbiamo fatto un buon lavoro in questo decreto milleproroghe. Aggiungo che lo abbiamo fatto per l'Italia e dobbiamo essere

orgogliosi di questo, perché abbiamo dato un segnale molto forte di serietà, in un momento in cui nel nostro Paese c'è una fase politica molto delicata. Tutti hanno riconosciuto il metodo che abbiamo utilizzato in questo lavoro e lo voglio ribadire perché è molto importante questo metodo che abbiamo condiviso, che potrà tornarci utile anche per il futuro, quando tra qualche mese inizieremo a lavorare sulla legge di bilancio. Abbiamo svolto 50 audizioni, abbiamo definito 360 emendamenti segnalati e abbiamo incassato le istruttorie dal MEF, cosa che negli anni passati - posso garantirlo agli amici e ai colleghi che non c'erano nella scorsa legislatura - non è mai accaduta. I grandi problemi che abbiamo avuto, in passato, derivavano dal fatto che non arrivavano i pareri e le istruttorie da parte del MEF.

Quindi, come dicevo, con il provvedimento in esame le Commissioni hanno riacquisito la loro centralità, nel ruolo politico che spetta loro: lo dico anche in virtù delle esperienze che ho fatto in passato, quando sono stato membro della Commissione bilancio. La prova di ciò che dico è legata al fatto che, anche qui per la prima volta, sono stati presentati pochissimi emendamenti in Assemblea. Onorevoli colleghi, ricordiamo che, quando veniva portato il decreto milleproroghe all'esame dell'Assemblea, venivano presentati 700, 800 o 1.000 emendamenti, mentre questa volta abbiamo portato appena 100 emendamenti, su cui è stato possibile lavorare. Ciò è accaduto grazie al fatto che abbiamo potuto approfondire certi temi nelle Commissioni riunite, così come ho accennato poco fa.

Vorrei anche ricordare una cosa molto importante, in particolare al collega senatore Manca, a cui ho sentito fare riferimenti non molto condivisibili, dicendo che abbiamo scelto la propaganda, che abbiamo fatto molte forzature e che non condivide l'ottimismo per i primi cento giorni di Governo. Io invece dirò il perché condivido l'ottimismo per i primi cento giorni di Governo. Vorrei ricordare al collega Manca e a tutta l'opposizione che dal 2015, quindi da otto anni, è la prima volta che presentiamo il decreto milleproroghe in Assemblea senza che venga posta la fiducia da parte del Governo. (*Applausi*). Questi sono i segnali che vanno nella giusta direzione.

Che dire poi di questo decreto milleproroghe, che insieme alla legge di bilancio e ancor prima al decreto aiuti-*quater* ci ha consentito di contrastare un quadro negativo molto pesante che c'era all'interno del nostro mercato nazionale? La riprova di ciò che sto dicendo la possiamo riscontrare attraverso le risposte positive che sono arrivate dai mercati, ma dobbiamo fare un'operazione verità, perché bisogna uscire dagli *slogan* e dalla retorica e inquadrare lo scenario entro il quale ci muoviamo. Voglio parlare di alcuni indicatori, collega senatore Manca, alla luce di quello che diceva e dell'ottimismo che lei non condivide. Gli indicatori che voglio portare oggi a conoscenza dell'Assemblea sono, ad esempio, i titoli di Stato, che testimoniano un'azione credibile per i mercati, che ha visto tutte le aste del debito pubblico superare la domanda rispetto all'offerta. Questo è qualcosa di importante (*Applausi*), perché sta a significare che i risparmiatori italiani si fidano dell'Italia e in particolare si fidano del loro Governo, che oggi li sta rappresentando in modo dignitoso. Parliamo di risparmi in un momento come questo, in cui non è facile avere la fiducia da parte dei contribuenti italiani.

Parliamo dello *spread*: ricordate la drammatica estate del 2011, che ha visto cadere un Governo che era stato eletto legittimamente dal popolo italiano? Cosa si diceva fino a qualche mese fa? Si parlava dei mercati, dello *spread*, dell'Europa e sembrava che questo Governo di destra-centro dovesse durare solo qualche settimana. Invece lo *spread* in questo momento testimonia lo stato di salute di ogni singola economia europea e anche del nostro Paese: nei primi cento giorni del Governo Meloni siamo scesi da 240 punti base, quando Mario Draghi ha lasciato il Governo nazionale, ai 180 punti base di questi giorni. (*Applausi*). Questo è un altro dato importante, che dà serenità e prospettive a quello che può essere il futuro della nostra Nazione.

Potrei poi parlare della Borsa, che in appena cento giorni ha avuto volumi di scambi molto importanti, che superano di molto quelli legati al recente passato. Questo è ciò che conta e smentisce tutto ciò che in questo momento sostengono la Sinistra e in particolare il Partito Democratico.

Allo stesso modo non possiamo sottacere quanto detto due giorni fa dalla Commissione europea, che ha diffuso le previsioni economiche d'inverno, stimando il prodotto interno lordo italiano in crescita dello 0,8 per cento nel 2023 e dell'1 per cento nel 2024. Questo evidenzia che in questo momento il sistema Italia mostra segni di vitalità importanti e credo sia indubbio che in questo sia stato determinante il Governo Meloni, che ha portato avanti un'azione molto forte e credibile non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa. Abbiamo fatto quello che dovevamo nei limiti delle possibilità che avevamo e i numeri, come sto dimostrando con quanto sto affermando, ci stanno dando ragione.

Quanto all'inflazione, da adesso a fine anno ci si attende un'inflazione al 6,3 per cento e poi una riduzione al 3,4 per cento entro la fine del 2024. Fino a ora questi dati sono stati sempre visti a rialzo e su di essi incide un'azione di governo che ha messo al centro della propria iniziativa le imprese e le famiglie italiane. Ricordiamoci la montagna di risorse che abbiamo dato alle famiglie e alle imprese per sostenere una fase così delicata: 10 miliardi nel decreto-legge aiuti-*quater* e 20 miliardi nella legge di bilancio. Sto parlando di 30 miliardi che abbiamo destinato alle famiglie e alle imprese. Immaginate se avessimo avuto, per esempio, la possibilità di destinare queste risorse al sistema produttivo nazionale, per creare ricchezza. Penso al cuneo fiscale, su cui abbiamo potuto incidere poco (tre punti percentuali per i redditi fino a 25.000 euro). Immaginate cosa sarebbe accaduto nel nostro Paese se avessimo potuto destinare questi 30 miliardi alla riduzione del cuneo fiscale.

Sono tutti temi molto importanti, ma vorrei approfondire, rispetto al provvedimento in esame, anche alcune questioni molto importanti per quello che ha fatto il Gruppo Fratelli d'Italia. Mi riferisco in particolare ai fragili, su cui il senatore Antonio Guidi si è molto impegnato e lo ringraziamo per tutto ciò che ha rappresentato (*Applausi*), prolungando fino al 30 giugno la possibilità per queste categorie di lavoratori di accedere al lavoro agile. Tale scelta è stata assunta all'unanimità dalle Commissioni riunite e interessa lavoratori pubblici e privati esposti a rischio contagio. Vorrei poi parlare del Piano oncologico nazionale, con cui finalmente dopo molto tempo diamo delle risposte ai malati e ai loro familiari. Segnalo altresì gli interventi di proroga per la

scuola, per l'università e per la formazione, settori strategici per il futuro della nostra Nazione.

Tratteggiando questi temi economici ho evidenziato un quadro reale, non di propaganda politica, che in questo momento non serve fare, senatore Manca, perché gli italiani ci chiedono coerenza, concretezza e responsabilità, così come sta dimostrando il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (*Applausi*). È questa la rotta che ci indica il nostro *leader* e che dobbiamo trasferire ai nostri concittadini: orgoglio ed ottimismo. Il giudizio degli elettori ci sarà tra cinque anni, ma intanto abbiamo incassato il giudizio ampiamente positivo nelle elezioni regionali del Lazio e della Lombardia, che rappresentano il 25 per cento del corpo elettorale italiano (*Applausi*). Questo, però, non ci fa sicuramente allentare la tensione, ma al contrario ci sprona a fare molto meglio e di più, così come abbiamo fatto con il decreto-legge milleproroghe in esame, in cui abbiamo consentito un ampio confronto, grazie al Ministro e a tutti i commissari. Abbiamo raccolto i bisogni dell'Italia e abbiamo rispettato anche i tempi e questo non è un aspetto secondario, ma è di fondamentale importanza soprattutto perché rispetta la velocità che caratterizza i mercati finanziari nazionali.

È stato fatto un buon lavoro per la Nazione ed è per questo che Fratelli d'Italia voterà a favore della conversione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

RANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ci tenevo molto, dopo questa giornata un po' faticosa, a svolgere questo intervento, perché credo sia giusto porre l'attenzione anche in quest'Aula su un caso che ha scosso la nostra comunità nel maggio del 2021. A cinque giorni dalla prima udienza del processo, trovo doveroso qui ricordare Saman Abbas. Saman è una ragazza pakistana di diciotto anni residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, che nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio è scomparsa. Dietro la sua scomparsa sin da subito anche per gli investigatori ci sarebbe stato un movente assurdo: è stata uccisa dai familiari perché si sarebbe opposta alle nozze forzate con un cugino.

Purtroppo, dopo mesi di ricerche e indagini, all'inizio di quest'anno abbiamo avuto la conferma di ciò che tutti temevamo: i resti umani ritrovati

in un casolare di Novellara ci dicono che Saman è morta. Il processo chiarirà le responsabilità penali, ma gli elementi indiziari ci dicono che siamo di fronte a un caso assurdo, ad una morte ingiusta per ragioni altrettanto assurde. Saman è morta perché voleva essere una donna libera, perché aveva avuto il coraggio di denunciare all'età di diciassette anni i maltrattamenti in famiglia, l'induzione al matrimonio. Saman chiedeva di essere libera, di scegliere chi amare e chi non amare e io trovo sia importante ricordarla in quest'Aula, perché in Italia purtroppo sono tantissime le donne come Saman, vittime dell'indottrinamento religioso, vittime di una subcultura che non lascia libertà di scelta, donne invisibili, vite invisibili, sulle quali oggi con questo intervento vorrei che fosse fatta luce.

Abbiamo un compito fondamentale: investire ora e sempre in cultura e in prevenzione. Mai più deve accadere che una donna, una qualsiasi persona sia obbligata e costretta a legarsi in una relazione imposta. Mai più deve accadere di morire per una ragione simile.

Presidente, la ringrazio per avermi dato la possibilità di portare in quest'Aula questo caso e di far luce sulla storia di tante donne invisibili ai nostri occhi. Abbiamo un enorme lavoro da fare affinché sia fatta giustizia per Saman e per tante donne che come lei hanno il diritto di sentirsi libere di scegliere chi amare. (*Applausi*).

### **Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 febbraio 2023**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

- I. votazione per l'elezione di Senatori Segretari (*votazione a scrutinio segreto mediante schede con il sistema delle urne aperte fino alle ore 12*)
- II. Interrogazioni
- III. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (*alle ore 15*)

La seduta è tolta (*ore 19,35*).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (452)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE****Art. 1.**

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023.
3. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: « del 29 aprile 2021, » sono inserite le seguenti: « entro il 31 maggio 2023, ».
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: « entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 marzo 2024 ».
6. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: « nove mesi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».
7. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;
  - b) all'articolo 6, comma 1, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».
8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro undici mesi »;

b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) ».

9. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sedici mesi ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

## ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

*All'articolo 1:*

*al comma 2, lettera b), le parole: « , ovunque ricorrono, » sono soppresse;*

*al comma 6, lettera a), alle parole: « comma 162 » è premessa la seguente: « al »;*

*al comma 8, capoverso 7, dopo le parole: « articoli 13, comma 5, » è inserita la seguente: « e »;*

*al comma 10, dopo le parole: « comma 917, » è inserita la seguente: « alinea, »;*

*al comma 15, le parole: « per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 »;*

*dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:*

« 18-bis. Il Ministero della cultura è autorizzato, entro il 31 dicembre 2023, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021, ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale



del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrare nell'Area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

*dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:*

« 20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro".

20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità »;

*dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:*

« 22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo *web* <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>.

*22-quater.* All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2023".

*22-quinquies.* All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 1-bis. - (*Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza*) - 1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero 2) della citata lettera *t*) con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi alla medesima data. Non si applicano le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera *t*), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

*a)* la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *r-quater*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione della denominazione di "coordinatore" dopo sei anni di

effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;

b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera *c-quinquies*) del medesimo articolo 2, comma 1, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, per 1.141 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi del numero 2) della citata lettera *c-bis*), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento:

a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) alla possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera *r-bis*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2028" e le parole: "ciascuno per 1.200" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente per 1.800 e 2.400".

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028,

16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:

a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02;

d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031 ed euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;

e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030 ed euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 15-*duodecies* è inserito il seguente:

"15-*terdecies*. I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-*duodecies*, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante gene-

rale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianità assoluta".

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*Art. 1-ter. - (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione) - 1.* Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

*All'articolo 2:*

*al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le parole: "31

dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore" »;

*al comma 3, dopo le parole: « articolo 1-ter » sono inserite le seguenti: « , comma 1, » e le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

« 4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera *hh*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".

4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "di 2,5 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro" »;

*dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:*

« 7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: "Per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023" »;

*al comma 9, dopo le parole: « parzialmente utilizzando » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:*

« 9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste

oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024 e 2025".

9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

« Art. 2-bis. - *(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione)* - 1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano state ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:

a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente

lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) alla possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando nonché nei siti *internet* istituzionali delle singole amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze previsto dall'articolo 6-*ter*, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse



del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 55 del 13 luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio.

8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il completamento delle facoltà assunzionali autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 23 dicembre 2021, nonché la copertura del contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di priorità, delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 2 dicembre 2020 ».

*All'articolo 3:*

*al comma 5, dopo le parole: « 26-bis, comma 1, » è inserita la seguente: « alinea, » e le parole: « all'acquisizione dell'efficacia » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di acquisto di efficacia »;*

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*« 5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 entro il termine previsto dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano altresì valide ed efficaci le attività*

poste in essere e definite dai comuni ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;

*dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

« 7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attività della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 2019, è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze »;

*al comma 10, secondo periodo, le parole: « emolumenti ovvero compensi » sono sostituite dalle seguenti: « agli emolumenti e ai compensi »;*

*dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:*

« 10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

10-quater. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2023".

10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

10-*sexies*. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze.

10-*septies*. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi".

10-*octies*. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

10-*novies*. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.

10-*decies*. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è pari a 700.000 euro per concludere le operazioni di rimborso relative al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni stipulate in data 30 novembre 2020 dal Ministero dell'economia e delle finanze con la PagoPa Spa e con la Consap Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto

fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo complessivo di 700.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-bis. - (Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";

b) ai commi 206 e 213, le parole: "da 186 a 205" sono sostituite dalle seguenti: "da 186 a 204";

c) dopo il comma 221 è inserito il seguente:

"221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";

d) al comma 222, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023" e le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";

e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti:

"229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono

adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

*229-ter.* Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma *229-bis*.

*229-quater.* Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma *229-bis*, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma *229-bis*, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

*f)* al comma 230, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000

per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

*Art. 3-ter. - (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche) - 1.* All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

*Art. 3-quater. - (Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) - 1.* Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi eletti nell'anno 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo

243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023.

*Art. 3-quinquies. - (Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico) - 1.* In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

*All'articolo 4:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per l'anno 2023 la suddetta quota è pari allo 0,5 per cento" »;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024" »;

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite le quote accantonate dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno 2023, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale,

pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria »;

*dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

« 3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

3-ter. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle domande, di cui all'avviso pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1º gennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungi-



mento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua" »;

*al comma 6, le parole: « sino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica »;*

*al comma 7:*

*alla lettera b), alle parole: « per gli anni 2023 e 2024, » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*alla lettera c), alle parole: « per gli anni 2023 e 2024, » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

*« 7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi indicati nelle schede n. 4 e n. 11 del suddetto Patto sono perseguiti in coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, garantendo ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta specialità rese dai predetti Istituti in coerenza con la domanda storica di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;*

*dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:*

*« 8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2023".*

*8-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023" e le parole: "quattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "otto ore".*

*8-quater. All'articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul*

funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea su richiesta del Ministero della salute" ».

*Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:*

« *9-bis.* Per gli anni 2023 e 2024, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 - PON", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.

*9-ter.* Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma *9-bis* da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma *9-bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

*9-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

*9-quinquies.* All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

*9-sexies.* All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

*9-septies.* In considerazione delle ulteriori spese sanitarie rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sostenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome possono rendere disponibili, per l'equilibrio finanziario 2022, le risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al 31 dicembre 2022

per le finalità di cui all'articolo 1, commi 276 e 277, della citata legge n. 234 del 2021.

*9-octies.* Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

*9-novies.* All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

*9-decies.* All'articolo 4, comma *8-octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "comma *8-septies*" sono inserite le seguenti: ", lettera *b*)".

*9-undecies.* All'articolo 3, comma *1-ter*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: "due designati dal Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze".

*9-duodecies.* All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

*"13-bis.* Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi, con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro, in applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016".

*9-terdecies.* Dall'attuazione del comma *9-duodecies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono alle attività previste dal medesimo comma 9-*duodecies* mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-*quaterdecies*. All'articolo 27, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2021, 2022 e 2023".

9-*quinquiesdecies*. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.

9-*sexiesdecies*. All'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-*septiesdecies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

9-*octiesdecies*. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data ».

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 4-*bis*. - (*NADO Italia*) - 1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al *doping*, le attività relative all'effettuazione dei controlli anti-*doping* di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale anti-*doping*. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte della NADO Italia al Mi-

nistero della salute, dei dati rilevati dalle attività di controllo anti-*doping*, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.

*Art. 4-ter. - (Proroga di termini in materia di personale sanitario) - 1.* Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie:

a) all'articolo 1, comma 548-*bis*, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2025";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili" ».

*All'articolo 5:*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";

c) al comma 2-*ter*, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono inserite le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS *Academy*," »;

*dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

« 5-*bis*. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2023".

5-*ter*. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233".

5-*quater*. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2024" »;

*al comma 8, le parole:* « e per l'anno » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché per l'anno »;

*al comma 9:*

*alla lettera c), le parole:* « per il 2023, » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'anno 2023 » *e le parole:* « per l'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'anno 2024 »;

*alla lettera d), capoverso b-septies), le parole:* « per il 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'anno 2023 » *e le parole:* « per l'anno 2024 si provvede mediante » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'anno 2024, mediante »;

*al comma 10, alle parole:* « 31 dicembre 2023 » *è premessa la seguente:* « al ».

*dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:*

« 11-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire" sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° giugno 2023" e

le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione a tempo indeterminato".

11-*ter*. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

11-*quater*. All'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".

11-*quinqüies*. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-*septies*. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che

abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

*a)* abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

*b)* abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

*11-sexies.* Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*quinquies*, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-*quinquies*, lettera *a)*, il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-*quinquies*, lettera *b)*, il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

*11-septies.* I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*quinquies* sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immisioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-*quinquies*. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

*11-octies.* All'attuazione della procedura di cui al comma 11-*quinquies* si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-*quinquies* determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo



periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.

11-*novies*. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

*All'articolo 6:*

*al comma 4:*

*all'alinea, dopo le parole: « articolo 3-*quater* » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« *a)* al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2024/2025" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023" »;

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

« *4-bis*. All'articolo 1, comma 107-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

*4-ter*. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *e)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, e 35-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

« *5-bis*. All'articolo 34-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di traduzione e interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni, cooperative

con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato " »;

*al comma 8, dopo le parole: « decreto direttoriale » sono inserite le seguenti: « del Ministero dell'università e della ricerca »;*

*dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

*« 8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021.*

*8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.*

*8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026".*

*8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "del decimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quattordicesimo anno".*

*8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni" ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 3, lettera b), le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi delle spese »;*

*al comma 5, dopo le parole: « del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, » sono inserite le seguenti: « le parole: "dal 24 agosto 2016" sono sostituite*

dalle seguenti: "dal 6 aprile 2009" e » *e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" e le parole: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro";

b) al comma 5-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro" »;

*dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

« 7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023" e la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".

7-ter. La proroga dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

*7-quinquies.* A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente.

*7-sexies.* All'articolo 38-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", dopo le parole: "che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical*" sono inserite le seguenti: "nonché le proiezioni cinematografiche" e le parole: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23" sono sostituite dalle seguenti: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00";

b) alla rubrica, dopo le parole: "dal vivo" sono aggiunte le seguenti: "e proiezioni cinematografiche".

*7-septies.* I componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

*7-octies.* All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30

settembre 2024" e le parole: "29 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 2024" ».

*All'articolo 8:*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

« 4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni";

b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni";

*al comma 5, lettera a), il segno di interpunzione: « . » è sostituito dal seguente: « ; »;*

*al comma 8, le parole: « di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e » e le parole: « e alle camere di consiglio » sono soppresse;*

*dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:*

« 8-bis. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8-ter. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".

8-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-ter è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia »;

*al comma 9, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 »;*

*al comma 10, le parole: « sino al 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 marzo 2025 »;*

*dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

« 10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025" e la parola: "1.200" è sostituita dalla seguente: "1.251" »;

*il comma 11 è sostituito dal seguente:*

« 11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis, è autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia »;

*dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:*

« 11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024.

11-ter. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-quater. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

11-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-quater è autorizzata la spesa di euro 1.847.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al

2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*All'articolo 9:*

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »;

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

« 4-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

*al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « settembre 2022 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso, al secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti: « n.*

95269 », *al terzo periodo, le parole: « milioni euro » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro » e, al quarto periodo, alle parole: « pari a » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

« 5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "al periodo 2018-2023" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo 2018-2026".

5-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023 ».

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

« Art. 9-bis. - (Proroga del termine per l'adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità) - 1. All'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: "biennale" è sostituita dalla seguente: "triennale" ».

*All'articolo 10:*

*al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione" »;

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

« 4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023" »;

*dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

« 6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »;

*dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

« 7-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza della crisi economica



e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità nel limite di 3 milioni di euro di cui al presente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 »;

*al comma 8, le parole: « in caso operatori » sono sostituite dalle seguenti: « in caso di operatori »;*

*al comma 9, alinea, le parole: « termine dei versamenti » sono sostituite dalle seguenti: « termine per i versamenti »;*

*dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:*

« 10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata nella convenzione" sono aggiunte le seguenti: ". A tal fine, le somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite alla Fondazione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

10-ter. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'adozione del decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 852, della medesima legge n. 197 del 2022 è prorogato al 31 marzo 2023. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalità di cui al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa

è destinato un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente.

10-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*ter*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

*al comma 11, le parole: « entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « entrata in vigore del presente decreto »;*

*dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:*

« 11-*bis*. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.

11-*ter*. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160".

11-*quater*. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerate le difficoltà connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".

11-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*quater*, pari a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11-*sexies*. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: "per un periodo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni".

11-*septies*. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma 11-*sexies* del presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, la cui durata è conseguentemente rideterminata in cinque anni.

11-*octies*. All'articolo 95, comma 27-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 maggio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

11-*novies*. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

11-*decies*. Al comma 1 dell'articolo 10-*septies*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

11-*undecies*. All'articolo 10, comma 7-*ter*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

11-*duodecies*. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "Fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023".

11-*terdecies*. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n.178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a corrispondere, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse di cui al comma 11-*quaterdecies*, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

11-*quaterdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*terdecies*, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11-*quinquiesdecies*. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-*quater* del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

*11-sexiesdecies.* I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

*11-septiesdecies.* All'articolo 15, comma 6-*bis*, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari" ».

*Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 10-*bis*. - (*Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori*) - 1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Art. 10-*ter*. - (*Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo*) - 1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2010, n. 25, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.

*Art. 10-quater. - (Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali) - 1.* È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori ».

*All'articolo 11:*

*al comma 4, lettera a), dopo le parole: « dicembre 2022 » sono inserite le seguenti: « , ovunque ricorrono, »;*

*al comma 7, le parole: « Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47 » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014 »;*

*dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

*« 8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di *default* distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali*

importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale".

*8-ter.* All'articolo 8, comma *2-bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

*8-quater.* All'articolo *24-bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione è fissato al 30 giugno 2023".

*8-quinquies.* All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024".

*8-sexies.* All'attuazione di quanto previsto dal comma *8-quinquies* si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

*8-septies.* Al comma *5-bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

*8-octies.* All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2023" e le parole: "di origine non biologica" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato".

*8-novies.* Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo *5-bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole: "esclusivamente durante il periodo emergenziale" sono inserite le seguenti: "e comunque almeno fino al 31 marzo 2024".

*8-decies.* All'articolo *40-bis*, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

*8-undecies.* Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione

e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2023" » sono aggiunte le seguenti: « e dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea" »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023".

1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023" »;

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei *decoder* idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi *standard* trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate »;

*al comma 3, dopo le parole: « 6 aprile 2022, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, » e le parole: « 4 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 » sono sostituite dalle seguenti: « 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

« 4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,

le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" »;

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

« 5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

*al comma 6, secondo periodo, le parole: « stanziamento di fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « stanziamento del fondo speciale »;*

*dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:*

« 6-bis. All'articolo 389, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-*bis*, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto".

6-*ter*. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

6-*quater*. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni";

b) al comma 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

6-*quinquies*. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato



dal comma 6-*quater*, lettera *a*), del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.

6-*sexies*. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

*b*) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

*c*) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

« Art. 12-*bis*. - (*Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive*) -  
1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023".

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1122, lettera *i*), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera *i*) sono tenuti a:

*a*) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021, l'attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile

accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 4 ottobre 2021.

3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1, le parole: « al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026 »;*

*i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: "negli ultimi tre bilanci" fino a: "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato

medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale";

b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "per fare fronte" fino a: "approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti: ", considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole: « comma 4, del » sono inserite le seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al ».*

*All'articolo 15:*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le parole: "per il biennio 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022 e 2023" e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente : "In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al primo periodo, l'Agenzia è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali".

1-ter. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.

1-quater. È prorogata, a decorrere dall'anno 2023, la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti," sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".

*1-quinquies*. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) dopo il comma *1-ter* è inserito il seguente:

*1-quater*. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

*1-sexies*. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 30 giugno 2023,";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2" sono aggiunte le seguenti: "e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)".

*1-septies*. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".

*1-octies*. Agli oneri di cui al comma *1-septies*, pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

*1-novies.* All'articolo 8-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023.

*2-ter.* Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della *Xylella fastidiosa*, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

*1-decies.* Agli oneri di cui al comma 1-*novies*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 »;

*al comma 2, lettera b), al secondo periodo, le parole: « sono sospese » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi » e le parole: « Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso » sono sostituite dalle seguenti: « Agenzia delle entrate-Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso » e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente »;*

*dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

« 3-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "del medesimo articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5".

*3-ter.* Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2022, è prorogato al 1° gennaio 2025. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022 è prorogato al 31 dicembre 2024.

*3-quater.* In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »;

*al comma 4, le parole:* « stanziamento di fondo speciale » *sono sostituite dalle seguenti:* « stanziamento del fondo speciale » *e le parole:* « Ministero delle politiche agricole, alimentari » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero delle politiche agricole alimentari ».

*Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:*

« Art. 15-bis. - (*Disposizioni in materia di accisa sulla birra*) - 1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3-*bis*, le parole: "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

*b)* al comma 3-*quater*, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: "Limitatamente all'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore ac-

cisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 ».

*All'articolo 16:*

*al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) all'articolo 51, comma 1, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2023" e dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono aggiunte le seguenti: "e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024";

*al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

« a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare

escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000" »;

*al comma 1, lettera b), dopo le parole: « comma 1, » è inserita la seguente: « alinea, » e le parole: « a decorrere », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere »;*

*al comma 1, la lettera c) è soppressa;*

*al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2024 »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti" »;

*al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico sostenuti e in coerenza con tale incremento, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 »;*

*dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

« 5-bis. Ove sussistano ragioni economiche, i contratti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 gennaio 2023, n. 6, possono essere prorogati per il tempo necessario e comunque non oltre la durata complessiva



di cinque anni, previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative ».

*Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 16-bis. - (Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali) - 1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";

b) al comma 2, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024".

Art. 16-ter. - (Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali) - 1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente" ».

*All'articolo 17:*

*al comma 2, dopo le parole:* « articolo 63, comma 2, del » *sono inserite le seguenti:* « codice dei contratti pubblici, di cui al » *e le parole da:* « notiziari ordinari e speciali » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico »;

*al comma 4, al primo periodo, le parole:* « da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore » *sono sostituite dalle seguenti:* « da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore », *al secondo periodo, le parole:* « Sottosegretario con delega all'editoria » *sono sostituite dalle seguenti:* « Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria », *dopo le parole:* « di ruolo » *sono inserite le seguenti:* « , anche in quiescenza, » *e dopo le parole:* « comma 2, del » *sono inserite le seguenti:* « codice di cui al » *e, al terzo periodo, le parole:* « rimborsi spese » *sono sostituite dalle seguenti:* « rimborsi di spese »;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di

carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ».

*Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:*

« Art. 17-bis. - (*Proroga di disposizioni a sostegno del settore editoriale*) - 1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per gli anni di contribuzione 2022 e 2023. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ».

*All'articolo 18:*

*al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità";

b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024";

c) al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate" sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi".

2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per

l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*All'articolo 20:*

*al comma 1, dopo le parole: « n. 173, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ».*

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

*« Art. 20-bis. - (Proroga dell'operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate) - 1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.*

*2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».*

*All'articolo 21:*

*al comma 1, dopo le parole: « comma 2, » è inserita la seguente: « alinea, ».*

*All'articolo 22:*

*al comma 2, dopo le parole: « articolo 35 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, », le parole: « a) al comma 1: 1) alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « a) alla lettera a) », le parole: « 2) alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « b) alla lettera b) » e le parole: « 3) dopo la lettera b), sono inserite » sono sostituite dalle seguenti: « c) dopo la lettera b) sono aggiunte ».*

*Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 22-bis. - (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) - 1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2024.*

*Art. 22-ter. - (Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224) - 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".*

*Art. 22-quater. - (Proroga in materia di Fondo nuove competenze) - 1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023" ».

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENT LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

### Articolo 1.

*(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2020 e 2021 » e le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 303, le parole: « per il quadriennio 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quinquennio 2019-2023 »;

b) al comma 313, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 349, dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono inserite le seguenti: « , entro il 31 dicembre 2023, ».

5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le parole: « nel quadriennio 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel quinquennio 2019-2023 ».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 495, le parole: « 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

7. All'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere *c*), *d*) ed *e*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere *a*) e *b*), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-*septies*, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-*bis* a 961-*septies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023. ».

9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021 è differito al triennio 2022-2024.

10. All'articolo 1, comma 917, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 2021-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 ».

11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 ».

12. All'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023 ».

13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « per il biennio 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2021-2023 » e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023 ».

14. All'articolo 1, comma 11, lettere *a)* e *b)*, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ».

15. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonché ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.

16. Le assunzioni delle unità di personale già autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno 2023.

17. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.

18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

18-*bis*. Il Ministero della cultura è autorizzato, entro il 31 dicembre 2023, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021 per il triennio 2019-2021, ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate nell'Area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

18-*ter*. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1º aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

19. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2023.

20. All'articolo 13-*ter*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

20-*bis*. All'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro ».

20-*ter*. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità.

21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il biennio 2022-2023 ».

22. All'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».

22-*bis*. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

22-*ter*. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo *web* <https://pareggio-bilancio.rgs.mef.gov.it>.

*22-quater.* All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2023 ».

*22-quinquies.* All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 1.300

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 680 le parole: "fino al 27 marzo 2023" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2023";

2) Al comma 681 le parole: "pari a 2.272.418,14" sono sostituite dalle parole: "pari a 9.089.672"

15-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 6.817.253,86 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 1.301

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

**"19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2024»;**



**b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;**

**c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: «31 dicembre 2025»;**

**d) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023».**

19-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

---

### 1.47

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, GIORGIS, MISIANI, PARRINI, VALENTE

#### **Precluso**

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

"19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»."

---

### 1.49

SCALFAROTTO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

---

### 1.302

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Le previsioni di cui al comma che precede si applicano altresì per le altre figure professionali che operano nei servizi sociali.»

---

### **1.56**

GELMINI

#### **Respinto**

*Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo:* "Per il medesimo periodo di cui al presente comma e per le medesime finalità di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

### **1.62**

LOMBARDO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le parole "due anni dall'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni dalla data di approvazione".»

---

### **1.63**

LOMBARDO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. In deroga alla disposizione di cui all' articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata ad utilizzare fino al 31 dicembre 2024 la graduatoria, formata in seguito allo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professioni sanitarie) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - concorsi ed esami n.5 del 17 gennaio 2020, per i ruoli di dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco.»

---

### **1.303**

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22.1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

---

### **1.83**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22.1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

---

### **1.304**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 22-bis, inserire i seguenti commi:*

«22-bis.1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

22-bis.2. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.»

---

### **1.305**

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

**Respinto**

*Dopo il comma 22-bis, inserire il seguente:*

«22-bis.1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole "alla data del 30 giugno 2022" sono soppresse, le parole "rendiconto 2022" sono sostituite dalle parole "rendiconto 2023" e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023";

b) al comma 6-quater, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023";

c) al comma 6-quinquies, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023", le parole "dall'esercizio 2023" sono sostituite dalle parole "dall'esercizio 2024" e le parole "nel corso dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle parole "alla data del 31 dicembre 2023".».

---

**1.306**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

**Respinto**

*Dopo il comma 22-bis, inserire il seguente:*

«22-bis.1 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".»

---

**1.307**

GELMINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 22-bis, inserire il seguente:*

«22-bis.1. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 2 agosto 2013 n. 135, non trovano applicazione per gli amministratori delle società a controllo pubblico esercenti attività commerciale ai sensi dell'articolo 2093 cod. civ.»

---

**1.76**

GELMINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 22-bis inserire il seguente comma:*

«22-bis.1. All'articolo 1 comma 681 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "27 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 2, la cifra "2.272.418,14" è sostituita dalle seguente: "9.089.672,00".»

---

## 1.97

SBROLLINI

### Respinto

*Dopo il comma 22-bis inserire il seguente:*

«22-bis.1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024".»

---

## 1.308

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, GIORGIS, MISIANI, PARRINI, VALENTE

### Respinto

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere i seguenti:*

«22-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 680, le parole: "27 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 681, le parole: "pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023".

22-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 22-sexsies, pari a 6.817.253,86 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22-octies. All'articolo 33 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole: "ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a rinnovare fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione,";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1, con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e quanto al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."»

---

### **1.309**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 22-quinquies aggiungere il seguente:*

«22-sexies. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all' art. 44, comma 7, lettera b) sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "entro il 31 dicembre 2023"».

---

### **1.310**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 22-quinquies aggiungere il seguente:*

«22-sexies. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il contributo di cui all'articolo 15 della legge n. 267 del 2000 continua ad essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, che viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

---

### **G1.300**

ZANETTIN

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452-A),

premessi che:

i commi da 493 a 507 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e successive modificazioni e integrazioni, istituiscono presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e disciplinano, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

il comma 496 della citata legge n. 145 del 2018, prevede che la misura dell'indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

lo stesso comma precisa altresì che tale percentuale del 30 per cento può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo, secondo il piano di riparto siano inferiori, alla previsione di spesa;

il citato Fondo gestito da Consap aveva una dotazione iniziale di 1.575 milioni, che è stata utilizzata solo in parte;

dai dati finora messi a disposizione e pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, consta che al 31 dicembre 2022 il saldo tutt'ora inutilizzato ammonta a circa 500 milioni di euro;

i lavori della Commissione Tecnica, che erano sostanzialmente completati al 31 dicembre 2022, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legge in titolo, per esaurire alcuni contenziosi,

impegna il Governo:

a procedere all'incremento della percentuale di indennizzo prevista a favore degli azionisti, già ammessi a beneficiare del FIR, in conformità a quanto già previsto dal citato comma 496 della legge di bilancio 2019.

---

### **G1.300 (testo 2)**

ZANETTIN (\*)

#### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452-A),

premessi che:

i commi da 493 a 507 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e successive modificazioni e integrazioni, istituiscono presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e disciplinano, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

il comma 496 della citata legge n. 145 del 2018, prevede che la misura dell'indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

lo stesso comma precisa altresì che tale percentuale del 30 per cento può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo, secondo il piano di riparto siano inferiori, alla previsione di spesa;

il citato Fondo gestito da Consap aveva una dotazione iniziale di 1.575 milioni, che è stata utilizzata solo in parte;

dai dati finora messi a disposizione e pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, consta che al 31 dicembre 2022 il saldo tutt'ora inutilizzato ammonta a circa 500 milioni di euro;

i lavori della Commissione Tecnica, che erano sostanzialmente completati al 31 dicembre 2022, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legge in titolo, per esaurire alcuni contenziosi,

impegna il Governo:

a procedere, previa istruttoria in sede tecnica, all'incremento della percentuale di indennizzo prevista a favore degli azionisti, già ammessi a beneficiare del FIR, in conformità a quanto già previsto dal citato comma 496 della legge di bilancio 2019.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Sbrollini; i senatori Romeo, Paganella, Bizzotto, Stefani e i restanti componenti del Gruppo LSP-PSd'Az; le senatrici Guidolin, Naturale e i restanti componenti del Gruppo M5S; Martella e i restanti componenti del Gruppo PD-IDP; Lisei e i restanti componenti del Gruppo FdI; De Poli e i restanti componenti del Gruppo Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Patton e i restanti componenti del Gruppo Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Magni e i restanti componenti del Gruppo Misto-AVS.

### **G1.301**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452-A),

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 1 intitolato "Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni" interviene in materia di personale



delle pubbliche amministrazioni, prevedendo solo in alcuni casi la proroga dei contratti in essere, senza tuttavia affrontare in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "precariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

---

**G1.301 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

**Accolto**

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452-A),

premesso che:

il disegno di legge in esame all'articolo 1 intitolato "Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni" interviene in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo solo in alcuni casi la proroga dei contratti in essere, senza tuttavia affrontare in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "precariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

## **G1.302**

LIRIS

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 452-A, disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

premesso che:

a mente dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i canoni delle concessioni demaniali marittime sono determinati in misura unitaria (a mq) su importi base anno 1998, annualmente aggiornati con decreto del Ministero dei Trasporti nella misura della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (oggi, indice FOI) e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali;

tale indice di adeguamento è sicuramente improprio poiché assimila i servizi delle imprese portuali e terminalistiche alle attività proprie di produzione di prodotti industriali, ed è sicuramente in contrasto con gli obiettivi di politica economica, in particolare poiché mentre si intende l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei canoni rischia invece di alimentarla;

fermo restando l'obbligo di non scendere al di sotto delle misure minime come sopra determinate, per espressa previsione di legge ciascuna Autorità di Sistema Portuale (AdSP) può fissare autonomamente la misura dei canoni di concessione per i porti e le aree che essa amministra in misura superiore a quel minimo;

in conseguenza di quella facoltà, a fronte di un canone unitario minimo che per il 2022 era poco meno di 2 euro al mq, in più porti detti canoni hanno raggiunto per i Terminal Operators misure unitarie anche di 12 euro al mq, peraltro, con differenze significative tra un porto e un altro;

nel 2022 le modalità di indicizzazione sopra illustrate in sintesi hanno determinato un aumento dei medesimi canoni del 7,95% e per il 2023 l'aumento aumento dei canoni è del +25,15%: per l'anno 2022, infatti, l'indice

FOI è stato pari all'11,3% e quello alla produzione dei prodotti industriali del 39,2%;

considerato che:

quell'incremento dei canoni di concessione, effetto degli attuali impropri criteri di indicizzazione, per coloro che esercitano attività sul demanio marittimo, se non si interverrà tempestivamente, produrrà un aumento insostenibile, comportando in alcuni casi la messa a repentaglio degli equilibri aziendali;

che comunque, quell'aumento è tale da incidere negativamente sulle capacità competitive di un settore, specie con riguardo alla concorrenza europea, che svolge un'attività essenziale per il sistema-Paese essendo i porti: la principale porta di accesso delle importazioni e di partenza dell'export destinato a mercati strategici per il sistema economico italiano; le infrastrutture essenziali per i collegamenti marittimi interni ivi compresi i collegamenti con le isole; infrastrutture che supportano l'eccellenza del turismo crocieristico nazionale;

le aziende che operano nei porti italiani negli ultimi due anni hanno subito:

- 1) un aumento del 33% dei costi concessori;
- 2) aumenti del 40% dei costi di combustibile per i mezzi operativi che movimentano la merce;
- 3) aumenti del 130% dei costi legati ai consumi energetici,

impegna il Governo a:

adottare urgentemente misure finalizzate a prevedere la disapplicazione, per l'anno 2023, dell'adeguamento dei canoni di concessione demaniale marittima;

modificare a partire dal 2024 i criteri e le modalità di adeguamento annuale dei canoni di concessione demaniali marittime prevedendo incrementi pari al 75% dell'indice FOI.

---

### **G1.302 (testo 2)**

LIRIS

#### **Accolto**

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 452-A, disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

premessi che:

a mente dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i canoni delle

concessioni demaniali marittime sono determinati in misura unitaria (a mq) su importi base anno 1998, annualmente aggiornati con decreto del Ministero dei Trasporti nella misura della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (oggi, indice FOI) e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali;

tale indice di adeguamento è sicuramente improprio poiché assimila i servizi delle imprese portuali e terminalistiche alle attività proprie di produzione di prodotti industriali, ed è sicuramente in contrasto con gli obiettivi di politica economica, in particolare poiché mentre si intende l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei canoni rischia invece di alimentarla;

fermo restando l'obbligo di non scendere al di sotto delle misure minime come sopra determinate, per espressa previsione di legge ciascuna Autorità di Sistema Portuale (AdSP) può fissare autonomamente la misura dei canoni di concessione per i porti e le aree che essa amministra in misura superiore a quel minimo;

in conseguenza di quella facoltà, a fronte di un canone unitario minimo che per il 2022 era poco meno di 2 euro al mq, in più porti detti canoni hanno raggiunto per i Terminal Operators misure unitarie anche di 12 euro al mq, peraltro, con differenze significative tra un porto e un altro;

nel 2022 le modalità di indicizzazione sopra illustrate in sintesi hanno determinato un aumento dei medesimi canoni del 7,95% e per il 2023 l'aumento aumento dei canoni è del +25,15%: per l'anno 2022, infatti, l'indice FOI è stato pari all'11,3% e quello alla produzione dei prodotti industriali del 39,2%;

considerato che:

quell'incremento dei canoni di concessione, effetto degli attuali impropri criteri di indicizzazione, per coloro che esercitano attività sul demanio marittimo, se non si interverrà tempestivamente, produrrà un aumento insostenibile, comportando in alcuni casi la messa a repentaglio degli equilibri aziendali;

che comunque, quell'aumento è tale da incidere negativamente sulle capacità competitive di un settore, specie con riguardo alla concorrenza europea, che svolge un'attività essenziale per il sistema-Paese essendo i porti: la principale porta di accesso delle importazioni e di partenza dell'export destinato a mercati strategici per il sistema economico italiano; le infrastrutture essenziali per i collegamenti marittimi interni ivi compresi i collegamenti con le isole; infrastrutture che supportano l'eccellenza del turismo crocieristico nazionale;

le aziende che operano nei porti italiani negli ultimi due anni hanno subito:

- 1) un aumento del 33% dei costi concessori;

2) aumenti del 40% dei costi di combustibile per i mezzi operativi che movimentano la merce;

3) aumenti del 130% dei costi legati ai consumi energetici,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

di adottare urgentemente misure finalizzate a prevedere la disapplicazione, per l'anno 2023, dell'adeguamento dei canoni di concessione demaniale marittima;

di modificare a partire dal 2024 i criteri e le modalità di adeguamento annuale dei canoni di concessione demaniali marittime prevedendo incrementi pari al 75% dell'indice FOI.

---

ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE

**Articolo 1-bis.**

*(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza)*

1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero 2) della citata lettera *t*) con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovranumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi alla medesima data. Non si applicano le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera *t*), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

*a)* la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della gra-

duatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *r-quater*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-*bis*, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione della denominazione di « coordinatore » dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;

b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera *c-quinquies*) del medesimo articolo 2, comma 1, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, per 1.141 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi del numero 2) della citata lettera *c-bis*), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento:

a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) alla possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera *r-bis*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: « 2027 » è sostituita dalla seguente: « 2028 » e le parole: « ciascuno per 1.200 » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente per 1.800 e 2.400 ».

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026,

12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:

a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02;

d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031 ed euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;

e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030 ed euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 15-*duodecies* è inserito il seguente:

« 15-*terdecies*. I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-*duodecies*, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianità assoluta ».

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



## EMENDAMENTO

**1-bis.300**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

**Respinto***Sopprimere il comma 3.***Articolo 1-ter.***(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE****Articolo 2.***(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)*

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: « di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2022 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore »;

c) all'articolo 2, comma 4, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 ».

3. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

4-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *hh*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

4-*ter*. All'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « di 2,5 milioni di euro » sono aggiunte le seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 »;

b) al comma 3, le parole: « 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro ».

4-*quater*. All'articolo 43-*bis*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro ».

5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

7. All'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il biennio 2022-2023 »;

b) al terzo periodo, le parole: « per l'esercizio finanziario 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023 ».

7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: « Per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2022 e 2023 ».

8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024 e 2025 ».

9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## EMENDAMENTI

### 2.7

LOMBARDO

#### Ritirato

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2021 al 2024".»

### 2.14

TURCO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

#### Respinto

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, le parole: "6 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi";

b) al comma 795, le parole: "6 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi";

c) al comma 796, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli schemi di ciascun decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il

Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato.";

d) dopo il comma 796, è inserito il seguente: "796-*bis*. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.";

e) al comma 797, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi"».

---

## 2.300

MALPEZZI, ALFIERI, D'ELIA, ZAMPA, IRTO, ROSSOMANDO, MANCA, MISIANI, NICITA, PARRINI, VALENTE

### **Respinto**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 669, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate al 3 marzo 2024, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

---

## ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

### **Articolo 2-bis.**

*(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano state ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:

a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) alla possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando nonché nei siti *internet* istituzionali delle singole amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo

le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 55 del 13 luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio.

8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il completamento delle facoltà assunzionali autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 23 dicembre 2021, nonché la copertura del contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di priorità, delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 2 dicembre 2020.

## EMENDAMENTI

### **2-bis.300**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

### **2-bis.301**

LISEI, LIRIS

**Approvato**

*Al comma 8 dopo le parole: «2 dicembre 2020», aggiungere le seguenti: «, fatte salve le riserve dei posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche.».*

**ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE****Articolo 3.**

*(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)*

1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023».
  2. All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».
  3. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
  4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».
  5. All'articolo 26-*bis*, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023».
- 5-*bis*. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 entro il termine previsto dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal primo pe-



riodo, pari a 7.772.950 euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano altresì valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai comuni ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.

7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa per le attività della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 2019, è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale dell'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 ».

9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste

dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, agli emolumenti e ai compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

*10-bis.* All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 marzo 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

*10-ter.* All'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « 30 novembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

*10-quater.* Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 5-*bis*, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 marzo 2023 ».

*10-quinquies.* I termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

*10-sexies.* Per le regioni in cui siano state indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze.

10-*septies*. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: « quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta mesi ».

10-*octies*. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

10-*novies*. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.

10-*decies*. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è pari a 700.000 euro per concludere le operazioni di rimborso relative al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni stipulate in data 30 novembre 2020 dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPA Spa e con la Consap Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 234 del 2021 non oltre il limite massimo complessivo di 700.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 3.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2022, n. 179, sono prorogate fino al 31 marzo 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 e in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

---

### **3.6**

LOMBARDO

### **Ritirato**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 è sostituito dal seguente:

"4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 30 giugno 2022; con effetto dal 1° gennaio 2023 le parole "entro il 30 giugno" contenute nel comma 769 e nel comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono sostituite con "30 novembre".»

---

### **3.10**

GELMINI

### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 4.*

---

### **3.24**

GELMINI

### **Ritirato**

*Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:*

«5-bis1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogate anche per l'anno 2023.

5-bis2. Per le finalità di cui al comma 1, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.»

---

### 3.26

BEVILACQUA, DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

---

### 3.306

LOMBARDO

#### **Id. em. 3.26**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

---

### 3.32

MISIANI, ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MANCA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "esercizio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi 2020, 2021 e 2022"».

### 3.42 (testo 2)

PATUANELLI, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, DI GIROLAMO, MAIORINO, CATALDI, NAVE

#### Respinto

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023", e le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: "25 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) alla lettera b), le parole: "antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176" sono sostituite dalle seguenti: "antecedente alla data del 29 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

3) la lettera c) è soppressa;

4) alla lettera d), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023".

9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-quater, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 3.46

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, GELMINI, LOMBARDO

#### Respinto

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

---

### 3.48

GELMINI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»

---

### 3.300

GARAVAGLIA

#### **Approvato**

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10.1. all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023"».

---

### 3.82

FREGOLENT

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10.1. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»

---

### **3.51**

SBROLLINI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:*

«10-bis.1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3,

1) le parole "lo stesso concorre interamente a formare il reddito" sono sostituite dalle seguenti: "solo l'eccedenza concorre a formare il reddito";

2) le parole "a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 600":

b) al comma 4, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: "*c-bis.1*) ai fini del calcolo dell'importo indicato al comma 3 si ricomprende anche la fat-tispecie dei buoni carburante e il rimborso delle bollette delle utenze dome-stiche".»

---

### **3.52**

SBROLLINI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:* «10-bis.1. All'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "sono intera-mente deducibili"».

---

### **3.56**

GELMINI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:*

«10-bis.1. Al fine di rendere uniforme le norme di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 49 del decreto



legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «13 agosto 2010, n. 141,» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2023,», e le parole «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) comma 3-*bis*, il primo periodo è abrogato e al secondo periodo, la parola «predetto» è soppressa.»

---

### 3.87

SBROLLINI

#### Ritirato

*Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente: «10-bis.1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità, all'articolo 1, comma 137 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022 e per l'anno 2023".».*

---

### 3.114

LOMBARDO

#### Ritirato

*Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:*

«10-bis.1. In considerazione del perdurare delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, i termini di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e la proroga deve intendersi applicabile ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.»

---

### 3.301

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

#### Respinto

*Dopo il comma 10-septies, inserire i seguenti:*

«10-*septies*.1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.»;

c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

10-septies.2. Agli oneri derivanti dal comma 10-septies.1, valutati in 73,2 milioni di euro per l'anno 2023, 77,2 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 36,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 32,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 3.302

LOREFICE, DAMANTE, CATALDI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«10-undecies. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023".

10-duodecies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 3.303

LOREFICE, DAMANTE, CATALDI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«10-undecies. La proroga del termine al 31 dicembre 2023 dell'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, è estesa, in via straordinaria e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica conseguente:

a) agli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

b) alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle pratiche di cessione dei crediti connesse agli interventi edilizi e di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*10-duodecies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sospensione di cui al comma *10-bis*.»

### 3.304

BARBARA FLORIDIA, TURCO, PATUANELLI, CASTELLONE, MAIORINO, CROATTI, DI GIROLAMO, DAMANTE, CATALDI

#### Respinto

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*10-undecies.* In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, i termini per l'applicazione delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 2 del decreto legge del 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2023, n. 6, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, sono prorogati per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023 nel modo seguente:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- 5) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

*10-duodecies.* In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 1° marzo 2023 al 30 aprile 2023, dal presente comma, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero *4-bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023."

*10-terdecies.* Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dai rincari energetici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti

energetici con una dotazione per l'anno 2023 pari a 1.000 milioni di euro. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad estendere le riduzioni delle aliquote di cui al precedente comma per il periodo successivo al 15 aprile 2023 e nei limiti della dotazione del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

*10-quaterdecies.* All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: ""50 per cento" sono sostituite con le seguenti: "75 per cento" e le parole: "25 per cento" sono sostituite con le seguenti: "55 per cento".

*10-quinquiesdecies.* Agli oneri derivanti dal comma 10 bis, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate di cui al comma 10-*quinquies*;

b) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 3.305

MANCA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:*

«10-undecies. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, al fine di contenere i prezzi di vendita al pubblico di gas naturale e biometano per autotrazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### G3.300

TURCO

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premessi che:

il programma *Cashback*, avviato in via sperimentale l'8 dicembre 2020 con un rimborso speciale dedicato agli acquisti natalizi, era stato previsto per l'intero anno 2021 (con riferimento ai periodi dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre) e per il primo semestre 2022 (dal 1° gennaio al 30 giugno);

con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stata disposta la sospensione del programma *Cashback* per il secondo semestre 2021; successivamente, con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) è stata prevista la definitiva conclusione dell'iniziativa;

l'articolo 3, al comma 10-*decies*, per far fronte agli oneri relativi alle operazioni del rimborso, prevede la proroga del funzionamento del fondo, previsto dall'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

valutati che:

il programma *Cashback* è stato operativo per il solo primo semestre 2021, nonostante la programmazione già vigente e la disponibilità di risorse assegnate;

il progetto, inserito all'interno del più ampio Piano Italia Cashless, è nato con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, favorendo al contempo la crescita della cultura digitale tra cittadini e imprese, oltre a un indiretto contrasto dell'economia sommersa;

nel solo primo semestre 2021, il programma *Cashback* ha visto la partecipazione di circa 9 milioni di cittadini, il 18 per cento della popolazione maggiorenne. Il grande interesse verso l'iniziativa ha trovato riscontro positivo anche nel numero del settore delle transazioni digitali, che nello stesso periodo ha segnato un +41 per cento;

l'effetto *cashback* si è avuto su tutto il 2021, considerato un anno record per le transazioni digitali in Italia con il superamento, per la prima volta, del mondo dei pagamenti digitali sui contanti;

nonostante il raggiungimento di tali obiettivi, va ricordato che l'Italia è ancora tra gli ultimi paesi in Europa per numero di transazioni digitali. Secondo il rapporto Cashless 2022 di The European House-Ambrosetti, il nostro Paese si conferma fortemente cash-based, registrando un andamento opposto alla media europea;

considerato che:

le politiche di stimolo all'utilizzo di strumenti digitali, come dimostrato dall'iniziativa *Cashback*, sono in grado di produrre significativi effetti positivi sia in termini di crescita dei consumi sia sotto il profilo del contrasto all'economia sommersa;

la conoscenza e la diffusione delle tecnologie digitali ha oggi un grado di penetrazione tra la popolazione che consente di perseguire con efficacia politiche rivolte all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici in tutte le loro diverse forme,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative finalizzate ad incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (come la reintroduzione del programma *Cashback*), al fine di accrescere i consumi e la cultura digitale dei cittadini.

---

ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE

**Articolo 3-bis.**

*(Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici »;

b) ai commi 206 e 213, le parole: « da 186 a 205 » sono sostituite dalle seguenti: « da 186 a 204 »;

c) dopo il comma 221 è inserito il seguente:

« 221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legisla-

tivo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici »;

d) al comma 222, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2023 » e le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti:

« 229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229 possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.

229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

f) al comma 230, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

## EMENDAMENTO

### **3-bis.0.8**

GELMINI

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.1.

*(Disposizioni in favore dei liberi professionisti)*

1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.



2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

ARTICOLI DA 3-TER A 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Articolo 3-ter.**

*(Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2025 ».

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in

scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

#### **Articolo 3-quater.**

*(Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)*

1. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023.

#### **Articolo 3-quinquies.**

*(Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico)*

1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### **Articolo 4.**

*(Proroga di termini in materia di salute)*

1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2022 e per l'anno 2023 ».

1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per l'anno 2023 la suddetta quota è pari allo 0,5 per cento ».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 ».

*2-bis.* Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite le quote accantonate dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11 e nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno 2023, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

*3-bis.* All'articolo 1, comma 268, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « anche per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2022 e 2023 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

*3-ter.* Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle domande, di cui all'avviso pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'articolo 35-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 760.720 euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023 ».

5. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1-*ter*. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua ».

6. Le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica.

7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole « somma di 32,5 milioni di euro » sono aggiunte le seguenti: « ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro » e le parole: « per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024 »;

b) alla lettera a), le parole: « 9 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro »; dopo la parola « riconosciute » sono inserite le seguenti: « quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico »;

c) alla lettera b), le parole: « 12,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5 milioni di euro e, per gli anni

2023 e 2024, 15,5 milioni di euro » e dopo le parole: « con ioni carbonio » sono aggiunte le seguenti: « e protoni ».

*7-bis.* Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi indicati nelle schede n. 4 e n. 11 del suddetto Patto sono perseguiti in coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, garantendo ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta specialità rese dai predetti Istituti in coerenza con la domanda storica di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

8. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 ».

*8-bis.* All'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2023 ».

*8-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: « Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 » e le parole: « quattro ore » sono sostituite dalle seguenti: « otto ore ».

*8-quater.* All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea su richiesta del Ministero della salute ».

9. All'onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

*9-bis.* Per gli anni 2023 e 2024, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato « Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 - PON », con una dotazione pari a 10

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.

*9-ter.* Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-*bis* da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

*9-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

*9-quinquies.* All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

*9-sexies.* All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*9-septies.* In considerazione delle ulteriori spese sanitarie rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sostenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome possono rendere disponibili, per l'equilibrio finanziario 2022, le risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, commi 276 e 277, della citata legge n. 234 del 2021.

*9-octies.* Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

*9-novies.* All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

*9-decies.* All'articolo 4, comma *8-octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: « comma *8-septies* » sono inserite le seguenti: « , lettera *b)* , ».

*9-undecies.* All'articolo 3, comma *1-ter*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: « due designati dal Ministro della salute » sono sostituite dalle seguenti: « uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze ».

*9-duodecies.* All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« *13-bis.* Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi, con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro, in applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ».

*9-terdecies.* Dall'attuazione del comma *9-duodecies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo comma *9-duodecies* mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*9-quaterdecies.* All'articolo 27, comma *5-ter*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: « degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2021, 2022 e 2023 ».

*9-quinquiesdecies.* Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.

*9-sexiesdecies.* All'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

*9-septiesdecies.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

*9-octiesdecies.* Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 4.300

PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) sostituire il comma 3-bis con il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha pre-



stato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19» sono aggiunte le seguenti: «e del personale della ricerca sanitaria, nonché del personale amministrativo e tecnico sanitario,»;

b) alla lettera a), le parole: «anche per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022 e 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2) *sostituire il comma 9-sexiesdecies con il seguente: «9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario,» sono inserite le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e del personale amministrativo e tecnico sanitario, nonché» e le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».*

---

#### **4.301**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

##### **V. testo corretto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2024» con le seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2024».*

---

#### **4.301 (testo corretto)**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

##### **Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2024» con le seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2023».*

---

#### **4.302**

GELMINI, LOMBARDO

##### **Ritirato**

*Al comma 8-bis, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 30 aprile 2023» e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 marzo 2023, sono stabilite forme e modalità di rateizzazione dei versamenti. Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce criteri che assicurino, in ogni caso, la sostenibilità dell'adempimento per le aziende fornitrici, anche sulla base dell'entità degli importi e delle capacità economiche e finanziarie delle imprese».*

---

**4.71**

LOMBARDO

**Ritirato***Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:*

«8-bis.1. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole "per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi," sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata";

b) al comma 9, le parole "nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023".

c) il comma 9-bis è abrogato.»

---

**4.72**

LOMBARDO

**Ritirato***Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:*

«8-bis.1. I commi 9 e 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono abrogati.»

---

**4.88**

SBROLLINI

**Ritirato***Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:*

«8-quinquies. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,»»

---

**4.309**

LORENZIN, MANCA, ZAMBITO

**Respinto***Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:*

«9-bis.1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da "per l'anno 2021" fino a "ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

9-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 9-octiesundecies, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### 4.114

GELMINI

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 9-bis inserire il seguente:*

«9-bis.1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106, le parole da 'per l'anno 2021' e fino a 'ciascuno degli anni 2021 e 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024'. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### 4.125

FREGOLENT

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:* «9-bis.1. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

---

#### 4.132

GELMINI

### **Respinto**

*Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:*

«9-bis.1. Il comma 881 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è modificato come segue: al comma 881 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2025-2027 ».»

---

### **4.303**

SABRINA LICHERI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

### **Respinto**

*Sopprimere il comma 9-sexies.*

---

### **4.307**

VERSACE

### **Respinto**

*Al comma 9-octies, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2025».*

---

### **4.308**

GELMINI

### **Ritirato**

*Dopo il comma 9-quinquiesdecies inserire il seguente:*

«9-quinquiesdecies1. All'articolo 1, comma 268, lettera b della legge 30 dicembre 2021 n. 234 le parole "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari" sono sostituite dalle parole "il personale dirigenziale e non".»

---

### **4.130**

GELMINI

### **Respinto**

*Al comma 9-sexiesdecies, dopo le parole: «30 dicembre 2021, n. 234» inserire le seguenti: «dopo le parole "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari", sono aggiunte le seguenti "nonché il personale dipendente non sanitario del servizio sanitario nazionale" e».*

---

### **4.304**

NICITA

### **Respinto**

*Al comma 9-septiesdecies, sostituire le parole: «sanitario, socio-sanitario e amministrativo» con le seguenti: «del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo e dei profili di assistente informatico e collaboratore tecnico professionale».*

---

### **4.305**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

### **Respinto**

*Al comma 9-octiesdecies, sostituire la parola: «settantaduesimo» con la seguente: «settantesimo».*

---

### **4.306**

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, PARRINI

### **Respinto**

*Dopo il comma 9-octiesdecies, aggiungere il seguente:*

*«9-noviesdecies. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "finanziamento dell'anno 2022" con le parole "finanziamento dell'anno 2023";

b) al secondo periodo, le parole "dall'anno 2026" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2027"».

---

### **G4.300**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, SIRONI

### **Accolto come raccomandazione**

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che

l'articolo 4 reca proroghe in materia di salute;

il comma 8-bis dell'articolo 4 del presente decreto novella il comma 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, e modifica il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici, in deroga alla disciplina vigente sulle modalità procedurali del ripiano e limitatamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa posto a loro carico entro il 30 aprile 2023;

considerato che:

l'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha previsto che una parte dello sfioramento del tetto per l'acquisto dei dispositivi medici venisse posto a carico delle aziende fornitrici. Il comma 9 dell'art. 9-ter specifica che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda è dichiarato con decreto ministeriale ogni anno, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale;

l'articolo 18 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (decreto Aiuti bis) ha modificato in parte l'articolo 9-ter del d.l. 78/2015, per l'attuazione del sistema del *payback*. La norma introduce il comma 9-bis, specificando che limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale;

valutato che:

il *payback* è un meccanismo che ha lo scopo di fronteggiare l'aumento di spesa sanitaria pubblica quando le regioni superano i tetti di spesa sanitari preventivati di anno in anno. Tale meccanismo prevede che le imprese che nell'annualità di riferimento hanno commercializzato i dispositivi medici debbano ripianare lo scostamento dal tetto di spesa stabilito, in concorso con la regione. In particolare, le aziende del settore biomedicale devono coprire il 50 per cento dello sfioramento del tetto di spesa di 4 anni e cioè dal 2015 al 2018 che è calcolato sul 4,4% del Fondo sanitario nazionale;

le aziende del settore biomedicale garantiscono un servizio fondamentale per il Servizio sanitario nazionale in quanto distribuiscono dispositivi salvavita e strumenti indispensabili per lo svolgimento delle attività chirurgiche (protesi cardiache, protesi ortopediche, dispositivi salvavita, dispositivi per dialisi ect);

il settore dei dispositivi medici in Italia genera un mercato che vale 16,2 miliardi di euro tra export e mercato interno e conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti. Sono 2.523 le imprese di produzione che, insieme alle 1.643 di distribuzione e alle 380 di servizi producono o distribuiscono i dispositivi medici nel nostro Paese. Il tessuto imprenditoriale del settore è caratterizzato da una forte prevalenza di piccole medie imprese (circa il 94% del totale);

è condivisibile la disposizione introdotta dal decreto in esame in quanto fissa in via omogenea sull'intero territorio nazionale il termine per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate, e pertanto, lascia maggiore tempo alle stesse per adempiere ai versamenti, ma tuttavia, il *payback* mette a rischio il tessuto dei fornitori ospedalieri,

impegna il Governo:

a individuare per le problematiche connesse al meccanismo del *payback*, anche con un provvedimento di carattere normativo, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici.

#### **G4.301**

SABRINA LICHERI

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che, al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante bollitura. A tal proposito, la disposizione medesima demanda al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste l'emanazione di un decreto attuativo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del testo di legge, che disciplini le modalità di contenimento della diffusione del predetto organismo nocivo mediante le tecniche di bollitura medesime;

nell'ambito dell'esame nelle Commissioni riunite, è stato introdotto, all'articolo 4, il comma 9-*sexies* con il quale si è disposta la proroga di ulteriori 12 mesi per l'emanazione del predetto decreto attuativo;

considerato che:

la produzione italiana di sughero, eccellenza riconosciuta nel mondo, risulta essere fortemente penalizzata dalla presenza di tale organismo nocivo

e, non esistendo attualmente una soluzione fitosanitaria compatibile con l'attività di estrazione di sughero, necessità quanto prima dell'emanazione di un decreto attuativo da parte del predetto Ministero. Infatti, secondo varie indagini di mercato, la presenza del *Coraebus undatus*, conduce a una riduzione del prezzo di vendita del sughero di circa 75 per cento del valore, generando una ingente perdita economica per la filiera e per l'economia italiana in generale;

una consistente porzione delle imprese operanti nel settore dell'estrazione e trasformazione del sughero risulta costituita da micro o piccole e medie imprese che, in ragione della difficile congiuntura economica e del predetto deprezzamento del sughero, necessita di, oltre che di una celere attuazione dell'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, un sistema di incentivi e assistenza al fine di poter garantire i macchinari strumentali alle relative tecniche di bollitura,

impegna il Governo:

a rivalutare l'ipotesi di concedere un ulteriore slittamento dei termini e a provvedere all'emanazione nel più breve tempo possibile del decreto ministeriale contenente le modalità attuative dall'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di tutelare e di dare rilancio alla filiera del sughero italiano;

a prevedere, al fine di favorire la crescita e una più competitiva strutturazione delle imprese operanti nell'estrazione del sughero, un sistema di incentivi in favore delle imprese medesime, garantendo anche alle microimprese di poter essere competitive sul mercato.

---

#### **G4.301 (testo 2)**

SABRINA LICHERI

#### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premessi che:

l'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che, al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante bollitura. A tal proposito, la disposizione medesima demanda al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste l'emanazione di un decreto attuativo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del testo di legge, che disciplini le modalità di contenimento della diffusione del predetto organismo nocivo mediante le tecniche di bollitura medesime;



nell'ambito dell'esame nelle Commissioni riunite, è stato introdotto, all'articolo 4, il comma 9-*sexies* con il quale si è disposta la proroga di ulteriori 12 mesi per l'emanazione del predetto decreto attuativo;

considerato che:

la produzione italiana di sughero, eccellenza riconosciuta nel mondo, risulta essere fortemente penalizzata dalla presenza di tale organismo nocivo e, non esistendo attualmente una soluzione fitosanitaria compatibile con l'attività di estrazione di sughero, necessità quanto prima dell'emanazione di un decreto attuativo da parte del predetto Ministero. Infatti, secondo varie indagini di mercato, la presenza del *Coraebus undatus*, conduce a una riduzione del prezzo di vendita del sughero di circa 75 per cento del valore, generando una ingente perdita economica per la filiera e per l'economia italiana in generale;

una consistente porzione delle imprese operanti nel settore dell'estrazione e trasformazione del sughero risulta costituita da micro o piccole e medie imprese che, in ragione della difficile congiuntura economica e del predetto deprezzamento del sughero, necessita di, oltre che di una celere attuazione dell'articolo 1, comma 893 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, un sistema di incentivi e assistenza al fine di poter garantire i macchinari strumentali alle relative tecniche di bollitura,

impegna il Governo:

a valutare iniziative volte a tutelare e rilanciare la filiera del sughero italiano;

a prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, al fine di favorire la crescita e una più competitiva strutturazione delle imprese operanti nell'estrazione del sughero, un sistema di incentivi in favore delle imprese medesime, garantendo anche alle microimprese di poter essere competitive sul mercato

---

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE

**Articolo 4-bis.**

(NADO Italia)

1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al *doping*, le attività relative all'effettuazione dei controlli anti-*doping* di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale anti-*doping*. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione

del rapporto del Comitato tecnico sanitario - sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati dalle attività di controllo anti-*doping*, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo ».

## EMENDAMENTO

### **4-bis.0.300**

GELMINI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.1

*(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-*bis* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023";

b) Al termine del comma 1 si aggiunge: "1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) Al comma 4 le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023.".

ARTICOLO 4-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE

**Articolo 4-ter.**

*(Proroga di termini in materia di personale sanitario)*

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie:

a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: « 2023 » è sostituita dalla seguente: « 2025 »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili ».

EMENDAMENTI

**4-ter.0.305**

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, MANCA, RANDO, VERDUCCI, PARRINI, VALENTE, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

**Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*.

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti "di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024".

**2. Al fine di promuovere il benessere psicologico nelle scuole di ogni ordine e grado con attività a favore degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, nonché di avviare percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali, presso le scuole di ogni ordine e grado è istituito un servizio di consulenza psicologica per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, con proprio decreto stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.**

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

---

#### **4-ter.0.300**

SBROLLINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*quater*

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti "25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi

di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.

---

#### **4-ter.0.301**

LOMBARDO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 4-quater.

*(Trattamento economico medici in formazione specialistica)*

1. A decorrere dal 1° aprile 2023, la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 39 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 è incrementata nella misura massima annua lorda di 4.800 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 108 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **4-ter.0.302**

LOMBARDO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-quater.

*(Modifiche al Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)*

1. All'articolo 40, comma 1, del Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle

strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché, ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

---

**4-ter.0.304**

ZAMBITO, ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, PIRRO (\*)

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*.

*(Disposizione per l'eradicazione del virus HCV)*

1. All'articolo 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2022, 2023 e 2024»;

b) al comma 1, le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» sono sostituite dalle seguenti «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

---

**4-ter.0.303**

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-*quater*

*(Disposizione per l'eradicazione del virus HCV)*

1. All'articolo 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1 sostituire le seguenti parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» con «ai nati negli anni dal 1948 al 1989».

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Articolo 5.**

*(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)*

1. All'articolo 58, comma 5-*septies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « a decorrere dal 1° settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° settembre 2023 ».
  2. All'articolo 24, comma 6-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 ».
  3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « entro l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'anno 2023 » e le parole: « negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25 ».
  4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: « Per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2022 e 2023 ».
  5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024 »;
    - b) al comma 2-*bis*, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2024 ».
    - c) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, » sono inserite le seguenti: « nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle fondazioni ITS *Academy*, ».
- 5-*bis*. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2023 ».

5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 ».

5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2024 ».

6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « e del merito »;

b) al secondo periodo, le parole: « , fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, » sono soppresse.

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche. ».

8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: « per l'anno scolastico 2022/2023 » sono aggiunte le seguenti: « nonché per l'anno scolastico 2023/2024 ».

9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021/2022 e 2023/2024 »;

b) al comma 1, lettera a), le parole: « e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021/2022 e 2023/2024 »;

c) al comma 2, le parole: « ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno 2023 ed euro 2.437.774 nell'anno 2024 »;

d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente:

« b-septies) quanto a euro 1.625.183 nell'anno 2023 ed euro 2.437.774 nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;



e) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 ».

10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4-Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: « Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 1° giugno 2023 » e le parole: « per il reclutamento » sono sostituite dalle seguenti: « per l'assunzione a tempo indeterminato ».

11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico

2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ».

*11-quinquies.* La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma *11-septies*. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

*a)* abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

*b)* abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

*11-sexies.* Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma *11-quinquies*, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma *11-quinquies*, lettera *a)*, il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma *11-quinquies*, lettera *b)*, il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

*11-septies.* I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma *11-quinquies* sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immisioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi sono ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-*quinquies*. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

11-*octies*. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-*quinquies* si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-*quinquies* determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede altresì che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.

11-*novies*. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 5.1 (testo 2)

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, LOREFICE, TREVISI, CATALDI, DAMANTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il termine degli incarichi temporanei attivati ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 390 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

*1-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-bis*, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma *1-ter*.».

---

### 5.3

BIANCOFIORE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* All'articolo *18-bis*, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "entro il 31 ottobre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023 ovvero, se successiva, entro la data dell'indizione del bando del primo concorso a decorrere dall'entrata in vigore dalla presente norma."».

---

### 5.6

GELMINI

#### **Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I finanziamenti di cui al precedente periodo possono essere utilizzati, oltre che per i laboratori, anche per le strutture».

---

### 5.300

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATTALDI, PATUANELLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5-quater, inserire i seguenti:*

«*5-quinquies.* All'articolo *1-quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" sono inserite le seguenti: "effettuate presso lo studio del professionista o da remoto e";

b) al quinto periodo, le parole "5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024".

*5-sexies.* Agli oneri di cui al comma *5-quater*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 5.301

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

#### **Improponibile**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11.1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma *18-octies* sono inseriti i seguenti:

"*18-novies.* Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma *17-ter*, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate secondo la procedura di cui al comma *18-decies*."

*18-decies.* Posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie procedure di cui al comma *18 novies* sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma *6-bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

*18-undecies.* Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione

scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto."»

### 5.302

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

#### **Respinto**

*Sostituire i commi da 11-quinquies a 11-novies con i seguenti:*

«11-quinquies. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, di garantire condizioni uniformi di accesso al ruolo e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dell'ampio contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI, 4° Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017), con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un concorso riservato volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti scolastici.

11-sexsies. Il decreto di cui al comma 11-quinquies riguarda i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione e alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla GURI, 4° Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

11-septies. Per l'attuazione dei commi 11-quinquies e 11-sexsies si procede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

### 5.303

LOMBARDO, SCALFAROTTO, SBROLLINI, VERSACE

**Respinto**

*Al comma 11-sexies aggiungere infine il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), che abbiano anche superato il periodo di formazione e prova di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 accedono direttamente al corso intensivo senza dover svolgere la prova di cui al medesimo periodo.»*

**5.305**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

**Improponibile**

*Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:*

«11-decies. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. La validità delle medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, è prorogata e le stesse sono utilizzate fino a esaurimento, prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.»

**5.306**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, GIORGIS, MANCA

**Respinto**

*Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:*

«11-decies. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "l'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024"».

**G5.300**

PIRONDINI

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premessi che:

l'articolo 5 prevede *Proroga di termini in materia di istruzione e merito*;

il comma 11-*bis*, inserito durante i lavori, in sede referente, della 1ª e della 5ª Commissione riunite, prevede che, con decreto ministeriale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto «Milleproroghe», siano stabilite le modalità di svolgimento di un concorso-corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore con selezione e prova finale, riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, o ancora abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale;

tuttavia, anche al fine di voler rimediare e porre un termine ai numerosi contenziosi e alle diverse e insistenti criticità seguite al concorso nazionale per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 23 novembre 2017, il Governo di fatto ha privilegiato la *lectio facilior*, senza operare quelle distinzioni di cui, caso per caso e tipologia per tipologia, proprio le diverse occorrenze e forme di rivendicazione, nonché i diversi contenziosi, a una più attenta analisi, avrebbero necessitato;

considerato che:

tra tali occorrenze vi è il contingente dei dirigenti scolastici che hanno superato il concorso di ammissione al corso di formazione al concorso per dirigente scolastico bandito nella Provincia Autonoma di Bolzano e che - pur avendo superato con profitto le prove concorsuali, indette con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, ovvero avendo superato il concorso a tutti gli effetti - si trovano esclusi dalle procedure finalizzate all'immissione in ruolo perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso e solo dal momento che non è stata prorogata la relativa graduatoria dei dirigenti scolastici,

impegna il Governo:

a intervenire, nel prossimo provvedimento al fine di provvedere all'inserimento in coda degli idonei del summenzionato concorso nazionale dei soggetti che hanno superato le prove scritte e orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secon-



darie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018.

---

### **G5.301**

GELMINI

#### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 5, comma 4 del disegno di legge in esame estende all'anno 2023 quanto stabilito all'art. 14, comma 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99 relativamente alla ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy;

il potenziamento del sistema degli ITS è un obiettivo fondamentale del PNRR ed è decisivo per l'alta qualificazione necessaria al funzionamento del sistema produttivo,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari affinché i finanziamenti di cui all'art. 14, comma 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99 siano utilizzabili sia per le sedi, sia per i laboratori.

---

## **ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

### **Articolo 6.**

*(Proroga di termini in materia di università e ricerca)*

1. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 »;

b) le parole: « alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine ».

2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « 2021-2022 e 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 ».

4. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 2, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 ».

4-*bis*. All'articolo 1, comma 107-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4-*ter*. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

5-*bis*. All'articolo 34-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in "Tecniche di traduzione e interpretazione" o di "Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)" rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato ».

6. I termini di cui all'articolo 19-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-*ter*, periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 251 del 29 gennaio 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

8-*bis*. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021.

8-*ter*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

8-*quater*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 ».

8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « del decimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « del quattordicesimo anno ».

8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « undici anni ».

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 6.2

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO, MANCA, GIORGIS

#### **Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sopprimere le parole: «, primo periodo,»;*

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «Fino alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2023» ;*

c) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«c) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Le procedure di cui al presente comma non possono essere indette a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché su quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027."».

### 6.300

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 4-ter.*

### 6.301

PIRONDINI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

#### **Id. em. 6.300**

*Sopprimere il comma 4-ter.*

---

**6.302**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, CAMUSSO, FURLAN, ROJC

**Id. em. 6.300***Sopprimere il comma 4-ter.*

---

**6.303**

FREGOLENT

**Id. em. 6.300***Sopprimere il comma 4-ter.*

---

**6.304**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte*****Sostituire il comma 4-ter con i seguenti:***

**«4-ter. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sostituire le parole "fino all'anno accademico 2020/2021", con le seguenti "fino all'anno accademico 2022/2023";**

**4-*quater*. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,";**

**4-*quinqües*. All'art. 14, comma 4-*ter* lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-*bis* è soppresso.»**

---

**6.305**

PIRONDINI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

**Precluso***Sostituire il comma 4-ter con i seguenti:*

«4-ter. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2022/2023».

4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico-disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre.

4-quinquies. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera l-bis) è abrogata.»

## 6.15

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

### Respinto

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le autorizzazioni all'assunzione e le autorizzazioni di spesa in scadenza per l'anno 2022 di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate al 31 dicembre 2023. È altresì prorogato al 31 dicembre 2023, in termini sia di competenza sia di cassa, lo stanziamento relativo all'anno 2022 di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

## 6.18

LOMBARDO

### Respinto

*Al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 luglio 2024»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «7 giugno 2023» aggiungere le seguenti: «, mentre per il settimo quadrimestre è fissato dall'8 giugno 2023 all'8 ottobre 2023»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «7 ottobre 2023» aggiungere le seguenti: «e i lavori riferiti al settimo quadrimestre si concludono entro l'8 febbraio 2024.»;*

d) *al quarto periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

**6.49**

GELMINI

**Respinto**

*Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: «31 luglio 2023» aggiungere le seguenti: « e gli intervalli temporali validi per le pubblicazioni ai fini del calcolo degli indicatori si estendono di conseguenza all'anno di chiusura del quadrimestre di riferimento per la presentazione della domanda».*

---

**6.306**

GELMINI

**Respinto**

*Al comma 8-quater, dopo le parole: «25 maggio 2017, n. 75,» inserire le seguenti: «al comma 1, lettera c), le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "al 30 giugno 2023" e».*

---

**6.17**

GELMINI

**Respinto**

*Dopo il comma 8-quater inserire il seguente:*

*«8-quater.1. Per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le graduatorie delle procedure concorsuali riservate, di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, già utilizzate entro il 31 dicembre 2022, restano in vigore a valere sulle risorse dell'ente fino al 31 dicembre 2023.»*

---

**G6.300**

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

**Accolto**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452-A);

premesso che,

dagli esiti delle immissioni in ruolo dei docenti, che a fronte di un contingente di 94.130 posti ne sono stati assegnati, dalle diverse procedure, 42.979. Complessivamente i posti non attribuiti sono stati 51.151;

le assunzioni da prima fascia delle Graduatorie provinciali per il supplenze (GPS) sostegno hanno dato risultati positivi nel 2021/22 e nel 2022/23 in termini di assunzioni di docenti specializzati nel sostegno e copertura di posti liberi e vacanti che facevano parte del contingente di immissioni in ruolo;

considerato che,

rispetto alla procedura concorsuale regionale prevista dall'art. 1 comma 980 L178/2020 il vantaggio di utilizzare le GPS è duplice, ovvero evita che le persone debbano spostarsi fuori provincia per avere l'assunzione, con conseguenti successivi problemi di mobilità e le graduatorie regionali avrebbero un aggiornamento biennale, mentre le GPS sostegno sono integrate ogni anno con la costituzione degli elenchi aggiuntivi;

la procedura che utilizza le GPS quindi ottimizza le chance di assunzione per chi consegue il titolo negli anni intermedi rispetto all'aggiornamento e aumenta l'efficacia della procedura stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare la procedura di assunzione da GPS prima fascia sostegno e di abrogare il previsto concorso regionale sostegno.

---

## **G6.301**

TURCO

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 6 reca disposizioni in materia di Proroga di termini in materia di università e ricerca;

l'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è intervenuto per l'istituzione e l'operatività della fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile nonché della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto;

in particolare, il comma 732 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del MIUR, per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile con sede in Taranto;

valutato che:



quest'istituto, nonostante il citato stanziamento, lo statuto e l'atto costitutivo approvati, non risulta ancora pienamente operativo,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa legislativa utile al fine di consentire il funzionamento della fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile.

---

### **G6.301 (testo 2)**

TURCO

#### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 6 reca disposizioni in materia di Proroga di termini in materia di università e ricerca;

l'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è intervenuto per l'istituzione e l'operatività della fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile nonché della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto;

in particolare, il comma 732 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del MIUR, per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile con sede in Taranto;

valutato che:

quest'istituto, nonostante il citato stanziamento, lo statuto e l'atto costitutivo approvati, non risulta ancora pienamente operativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa legislativa utile al fine di consentire il funzionamento della fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile.

---

### **6.0.3**

GELMINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Misure per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)*

1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, così destinati: a. 40 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca; b. 20 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 218/2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.»

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Articolo 7.**

*(Proroga di termini in materia di cultura)*

1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2023, al fine » sono soppresse.
2. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: « dal 24 agosto 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 6 aprile 2009 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*ter*, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 » e le parole: « per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro »;

b) al comma 5-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro ».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

7-*bis*. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 »;

b) al secondo periodo, le parole: « entro il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2023 » e la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2022 ».

*7-ter.* La proroga dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*7-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-ter*, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

*7-quinquies.* A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente.

*7-sexies.* All'articolo 38-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 », dopo le parole: « che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical* » sono inserite le seguenti: « nonché le proiezioni cinematografiche » e le parole: « che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23 » sono sostituite dalle seguenti: « che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 »;

b) alla rubrica, dopo le parole: « dal vivo » sono aggiunte le seguenti: « e proiezioni cinematografiche ».

*7-septies.* I componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I

componenti delle Commissioni di cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

*7-octies.* All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2024 » e le parole: « 29 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 settembre 2024 ».

## EMENDAMENTI

### 7.2

GELMINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli".»

### 7.300

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 7-octies, aggiungere i seguenti:*

«7-novies. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per l'anno 2023".

*7-decies.* Agli oneri derivanti dal comma 7-novies, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Articolo 8.**

*(Proroga di termini in materia di giustizia)*

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».
3. All'articolo 21-*quinqüies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
  - b) al comma 3, le parole: « al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2023 ».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
- 4-*bis*. All'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
- 4-*ter*. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 22, comma 4, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « undici anni »;
  - b) all'articolo 49, comma 1, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « undici anni ».
5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

b) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

6. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2024.

7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, è autorizzata la spesa di euro 106.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-*bis*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

8-*bis*. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8-*ter*. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2025 ».

8-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*ter* è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

9. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 31 maggio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

10. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico è prorogata sino al 31 marzo 2025 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

10-*bis*. All'articolo 17-*ter*, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 » e la parola: « 1.200 » è sostituita dalla seguente: « 1.251 ».

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-*bis*, è autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024.

11-*ter*. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*quater*. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

11-*quinquies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*quater* è autorizzata la spesa di euro 1.847.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al



2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 8.1

SCALFAROTTO

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«**2-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.** Dal 1 gennaio 2023 le misure di cui al comma precedente sono concesse previa valutazione da parte del magistrato di sorveglianza del buon andamento del percorso trattamentale e della insussistenza di ragioni di sicurezza ostative alla proroga della misura.»

### 8.304

GIORGIS, VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«**2-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.**»

### 8.300

LOPREIATO

#### **Respinto**

*Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «le disposizioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e» e dopo le parole: «alle udienze» inserire le seguenti: «e alle camere di consiglio»;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: "28 febbraio 2023" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2023"».

---

### 8.301

LOPREIATO

#### Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2023»».

---

### 8.302

STEFANI

#### Approvato

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria componga il collegio chiamato a decidere il procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.».

---

### 8.16

SCALFAROTTO

#### Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei tribunali ricompresi nel distretto di Corte d'appello.»»

---

**8.303**

SPERANZON

**Approvato**

*Al comma 10 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».*

---

**8.9**

SCALFAROTTO

**Respinto**

*Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:*

«11-bis.1. Al fine di permettere l'espletamento delle procedure di assunzione in corso, la validità delle graduatorie di cui al Decreto 11 dicembre 2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, in scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023 è prorogata al 31 dicembre 2023.»

---

**G8.300**

SCALFAROTTO

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 disciplina le modalità di concessione dei permessi premio per i detenuti che usufruiscono del cosiddetto regime di semi-libertà e le quantifica in un massimo di 45 giorni l'anno, l'articolo 21 della medesima legge disciplina le modalità di assegnazione al lavoro esterno e l'articolo 30-ter i cosiddetti permessi per "buona condotta";

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha introdotto la possibilità di concedere detti benefici, nonché quelli per i periodi di istruzione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 per la formazione, anche oltre i limiti temporali ordinari;

il medesimo decreto ha altresì consentito di eseguire la pena presso il domicilio del condannato per reati non gravi nei casi in cui la pena residua fosse inferiore ai 18 mesi;

le predette disposizioni hanno cessato la loro validità il 31 dicembre 2022, in quanto sarebbe venuta meno l'esigenza di contrastare la diffusione del coronavirus, riportando in carcere dopo due anni detenuti che stavano facendo particolari progressi nella direzione della risocializzazione;

numerosi e qualificati esperti di dinamiche carcerarie che periodicamente analizzano i comportamenti dei detenuti e le politiche carcerarie concordano nel sottolineare, infatti, come le persone detenute che in ragione della pandemia negli ultimi due anni non hanno fatto rientro in carcere hanno conseguito, al di là dei motivi di eccezionalità che hanno sorretto originariamente la misura di favore, un progresso importante nel cammino verso la risocializzazione;

il maturato esito trattamentale costituisce peraltro un valore meritevole di massima tutela, anche alla luce del principio di progressività che il nostro sistema di espiazione penale pone alla base del trattamento rieducativo imposto dall'articolo 27 della Costituzione;

non vi erano ragioni ostative al mantenimento degli attuali spazi di libertà conseguiti dai condannati destinatari delle misure, anche in ragione delle verifiche da parte del magistrato di sorveglianza, previste da tutte le norme richiamate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintrodurre in una prossima iniziativa legislativa quanto richiamato in premessa, anche rafforzando il ruolo del magistrato di sorveglianza ai fini della concessione dei permessi straordinari, in modo che possa concedere la misura solo quando, oltre all'assenza di motivi di sicurezza, abbia constatato il buon esito della sperimentazione alla libertà concessa alla persona condannata.

### 8.0.1

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che

il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.";

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-*ter*.";

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE  
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Articolo 9.**

*(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 10-*ter*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 ».

3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 7-*bis*:

1) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

b) all'articolo 27, comma 4-*bis*:

1) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

c) all'articolo 30, comma 1-*bis*:

1) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

d) all'articolo 40, comma 1-*bis*:

1) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

e) all'articolo 44, il comma 11-*quater* è abrogato.

3-*bis*. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « secondo anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4-*bis*. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

4-*ter*. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*ter*, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono

considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. In deroga all'articolo 5, comma 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, la prestazione integrativa di cui al presente comma può essere anche erogata nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*5-bis.* All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « al periodo 2018-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al periodo 2018-2026 ».

*5-ter.* Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023.

## EMENDAMENTI

### 9.2

GELMINI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 10-*bis*, alla quarta riga le parole "afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017" sono eliminate e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".».

### 9.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CATALDI, DAMANTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

1-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per gli anni 2023 e 2024.



*1-quater.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 165, secondo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate negli anni 2023 e 2024.

*1-quinquies.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-quater*, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2023, 131,8 milioni di euro per l'anno 2024, 142,8 milioni di euro per l'anno 2025, 104,1 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2029 e 2 milioni di euro per l'anno 20230 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **9.300**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 4-bis.*

---

### **9.301**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:*

«*4-bis.1.* All'articolo 1, comma 251-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

*4-bis.2.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *4-bis.1*, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **9.303**

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI, MUSOLINO (\*)

#### **Id. em. 9.301**

*Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:*

«*4-bis.1.* All'articolo 1, comma 251-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

*4-bis.2.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *4-bis.1*, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 9.302

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, MANCA, MISIANI, PARRINI, VALENTE

#### Respinto

*Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:*

«4-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 9.22

LOMBARDO

#### Ritirato

*Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:*

«4-bis.1. All'articolo 1, comma 815, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

### 9.304

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BARBARA FLORIDIA, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

#### Respinto

*Dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:*

«4-quinquies. All'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) al comma 2, le parole «commi 1 e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

4-*sexies*. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

### 9.305

GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

#### Respinto

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:*

«4-*quinquies*. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 313 è sostituito dal seguente: «313. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.»;

b) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

d) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

*Conseguentemente dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*. (*Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica*)

1. Entro il 30 giugno 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano

adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 giugno 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

### 9.306

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:*

«4-quinquies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».»

### 9.71

GELMINI

#### **Ritirato**

*Dopo comma 5-bis inserire il seguente:*

«5-bis.1. All'art.1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite da "per l'anno 2023" e le parole "stipulati nell'anno 2022" sono sostituite da "stipulati nell'anno 2023".»

### 9.76

SBROLLINI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

«5-bis1. All'articolo 39, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

2) le parole: "nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi 1° giugno - 31 dicembre 2022 e 1° giugno - 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

---

### 9.77

LOMBARDO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

«5-bis1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « al periodo di imposta 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi di imposta 2022 e 2023 ».»

---

### 9.78

SCALFAROTTO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:*

«5-bis1. Al termine del primo periodo dell'art. 1 comma 308 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 aggiungere il seguente periodo:

"All'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, comma 1, dopo le parole "alla detenzione e al lavoro" aggiungere "alle dipendenze delle amministrazioni carcerarie".»

---

### 9.307

GELMINI

#### **Respinto**

*Al comma 5-ter, dopo le parole: «comma 2», inserire le seguenti: «e 2-bis» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole "1° settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023".»*

---

### 9.308

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:*

«5-*quater*. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole: "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";

*5-quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*quater*, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

## 9.54

LOMBARDO

### Ritirato

*Dopo il comma 5-ter*, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. All'art. 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c-*bis*) con la seguente: "c-*bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, sostituire la lettera b-*bis*) con la seguente: "b-*bis*) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77";

c) al comma 10, primo periodo, sostituire la lettera c-*bis*) con la seguente: "c-*bis*) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto

2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo".»

---

### **9.309**

IRTO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:*

«5-quater. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e s.m.i., in regola con il versamento dei relativi contributi, che hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2021, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2023.».

---

## ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

### **Articolo 9-bis.**

*(Proroga del termine per l'adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: « biennale » è sostituita dalla seguente: « triennale ».

## EMENDAMENTO

### **9-bis.0.300**

GELMINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.1.

*(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) del comma 1 possono essere fornite mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore."»

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE

**Articolo 10.**

*(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

*b)* al secondo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 »;

*c)* dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*b)* quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;



d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 31 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 ».

5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « nel triennio 2020-2022 », sono inserite le seguenti: « e nel triennio 2023-2025 ».

6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: « Fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

7-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo, e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi ». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità nel limite di 3 milioni di euro di cui al presente comma. Alla compensazione degli effetti

finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

9. Il termine per i versamenti di cui all'articolo 42-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato:

- a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;
- b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.

10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-*bis*. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « dell'area identificata nella convenzione » sono aggiunte le seguenti: « . A tal fine, le somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite alla Fondazione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

10-*ter*. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'adozione del decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 852, della medesima legge

n. 197 del 2022 è prorogato al 31 marzo 2023. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalità di cui al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa è destinato un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente.

10-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*ter*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

11-*bis*. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.

11-*ter*. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ».

11-*quater*. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerate le difficoltà connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

11-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*quater*, pari a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11-*sexies*. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: « per un periodo di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di cinque anni ».

11-*septies*. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma 11-*sexies* del presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui durata è conseguentemente rideterminata in cinque anni.

11-*octies*. All'articolo 95, comma 27-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

11-*novies*. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

11-*decies*. Al comma 1 dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « sono prorogati di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di due anni »;

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

11-*undecies*. All'articolo 10, comma 7-*ter*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

11-*duodecies*. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « Fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

11-*terdecies*. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n.178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a corrispondere, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse di cui al comma 11-*quaterdecies*, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

11-*quaterdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*terdecies*, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*11-quinquiesdecies.* I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

*11-sexiesdecies.* I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

*11-septiesdecies.* All'articolo 15, comma 6-*bis*, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari».

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 10.12

LOMBARDO

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I mezzi euro 2 ed euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini di cui al primo periodo, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 30 novembre 2023, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro

sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione"».

#### **10.4 (testo 3)**

PARRINI, MIRABELLI, MANCA, ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, LOSACCO, LORENZIN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*quater*. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1-*quinqües*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 119, commi 8-*bis* e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*", realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, si applica la detrazione del 110 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **10.10**

GELMINI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri economici derivanti dalla presente norma si fa fronte mediante le risorse previste dall'apposito fondo istituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nei limiti del medesimo.»

## 10.20

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MANCA

### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"»

## 10.300

BASSO, NICITA

### Respinto

*Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:*

«4-ter. Per l'anno 2023, le disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a seguito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell'A10 compreso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto autostradale della A12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al tratto autostradale dell'A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo A10 Genova-Savona.»

## 10.301

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

### Respinto

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, sostituire il comma 292 con il seguente: "292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e, al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2023".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

---

### 10.31

GELMINI

#### Ritirato

*Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:*

«6-bis.1. Il termine di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, relativo all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 giugno 2023.»

---

### 10.35

GELMINI

#### Ritirato

*Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:*

«6-bis.1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021 n. 531, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è prorogato al 31 dicembre 2023".»

---

### 10.29

LOMBARDO

#### Respinto

*Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:*



«6-*quater*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, i termini per la revisione delle macchine operatrici di cui al medesimo decreto, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2023;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al decimo anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.»

---

#### 10.46

D'ELIA, IRTO

#### Respinto

*Al comma 7, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

#### 10.56

FREGOLENT

#### Respinto

*Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:*

«10-bis.1. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.»

---

#### 10.302

NICITA

#### Respinto

*Al comma 10-ter, dopo le parole: «per l'anno 2024» aggiungere il seguente: «nonché agli altri Comuni della Regione Sicilia sono destinati contributi di natura corrente di 10 milioni di euro complessivi per l'anno 2024.»*

*Conseguentemente, al comma 10-*quater*, sostituire le parole: «2,5 milioni» con le seguenti: «12,5 milioni»*

---

#### 10.65

FREGOLENT

### **Respinto**

*Dopo il comma 11-bis aggiungere i seguenti:*

«11-bis.1. Le somme già stanziare e non utilizzate nell'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate per le medesime finalità nelle annualità successive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11-bis.2. All'articolo 13 comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge maggio 2022, n. 51, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024"».

---

### **10.73**

FREGOLENT

### **Respinto**

*Dopo il comma 11-bis inserire il seguente:*

«11-bis.1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sospesa fino al 31 dicembre 2023.»

---

### **10.74**

FREGOLENT

### **Respinto**

*Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:*

«11-bis.1. La decorrenza dell'aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio di servizi e attività portuali, determinato per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, è differita al 1 gennaio 2024.»

---

### **10.88**

GELMINI

### **Ritirato**

*Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:*

«11-bis.1. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023».

---

**10.106**

LOMBARDO

**Respinto***Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:*

«11-bis.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".»

---

**10.303**

LORENZIN

**Respinto***Dopo il comma 11-septiesdecies, aggiungere i seguenti:*

«11-octiesdecis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023".

11-noviesdecies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024".»

---

**G10.300**

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

**Respinto**

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452-A),

premesso che:

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, ha previsto alcune modifiche alla disciplina del Superbonus di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tra le quali la riduzione dal 100 al 90%, sin dal 2023 della misura del bonus per condomini, "mini condomini" di unico proprietario, ONLUS e APS. Tali modifiche sono intervenute in modo sostanziale sulla misura del bonus, precedentemente previsto al 110% delle spese sino al termine del 2023;

- la contrazione improvvisa del programma di bonus, insieme ad ulteriori criticità correggibili manifestatesi nel corso dei mesi, non hanno consentito alla norma di materializzare pienamente i suoi potenziali benefici. Senza un quadro normativo stabile, alla luce delle continue modifiche regolatorie che hanno già condotto al blocco dei crediti, non è possibile sfruttare concretamente gli effetti positivi che la misura porta con sé: il miglioramento complessivo del patrimonio immobiliare ad uso abitativo, le ricadute sul sistema finanziario, gli incrementi occupazionali, l'impatto positivo sul PIL e sull'economia sommersa, e il valore aggiunto delle spese edilizie del Paese;

- sarebbe necessario, dunque, prevedere un orizzonte strutturale che proroghi le misure previste dalla normativa inerente il superbonus per un intervallo di tempo più lungo, anche nell'ottica di un ulteriore decalage dell'agevolazione;

- sul fronte della cessione del credito l'innalzamento della possibilità di cessioni dei crediti del Superbonus ad intermediari "qualificati", ovvero a banche e assicurazioni, non risulta sufficiente nel risolvere il problema degli innumerevoli crediti attualmente bloccati,

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di estendere la misura del Superbonus per un arco di tempo utile a renderlo una misura strutturale di sostegno alla riconversione ecologica del patrimonio edilizio, con un forte rilancio agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico;

- a introdurre ulteriori modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi acquistati dalle banche e da Poste SpA, tra cui, ad esempio la possibilità per i medesimi soggetti di compensare le somme relative agli F24 della clientela.

---

## **G10.301**

LOREFICE

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premessi che:

l'articolo 10, al comma 10-ter, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, assegna un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Lampedusa e Linosa, al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie;

tale disposizione consente al Comune di Lampedusa e Linosa di continuare a garantire i servizi ai cittadini, evitando il default finanziario;

l'articolo 1, comma 833, della legge di bilancio per il 2023, a seguito dell'aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, ha riconosciuto un contributo pari a 850.000 euro, per l'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa e a 300.000 euro, per l'anno 2023, a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani;

considerato che:

l'aumento del numero dei migranti, come già riconosciuto dall'ultima legge di bilancio, nonché la delicata situazione dei conti pubblici, è un fenomeno che interessa anche altri comuni della Regione Siciliana,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riconoscere il medesimo contributo per accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie anche ai comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta.

### **G10.301 (testo 2)**

LOREFICE

#### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 10, al comma 10-ter, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, assegna un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Lampedusa e Linosa, al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie;

tale disposizione consente al Comune di Lampedusa e Linosa di continuare a garantire i servizi ai cittadini, evitando il default finanziario;

l'articolo 1, comma 833, della legge di bilancio per il 2023, a seguito dell'aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, ha riconosciuto un contributo pari a 850.000 euro, per l'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa e a 300.000 euro, per l'anno 2023, a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani;

considerato che:

l'aumento del numero dei migranti, come già riconosciuto dall'ultima legge di bilancio, nonché la delicata situazione dei conti pubblici, è un fenomeno che interessa anche altri comuni della Regione Siciliana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riconoscere il medesimo contributo per accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie anche ai comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta.

### **G10.302**

FREGOLENT

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

lo spedizioniere doganale e il centro di assistenza doganale agiscono a supporto degli operatori economici in tutte le fasi della trattativa commerciale ed offrono la loro consulenza e la loro collaborazione oltre che alle imprese, anche alle amministrazioni per rendere, da una parte, più fluide le transazioni internazionali, e dall'altra, impedire che si realizzino condizioni favorevoli per lo svolgimento di traffici illeciti;

la conoscenza delle norme doganali, valutarie, merceologiche e quant'altro si riferisce al commercio estero, è un requisito sempre più importante per eseguire correttamente e tempestivamente le operazioni di export/import ma anche, e soprattutto, per realizzare quell'economia di scala necessaria nella pianificazione degli investimenti internazionali;

un impegno professionale è sancito dal dettato della legge 25 luglio 2000, n. 213 - art. 9: "gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti", con la quale viene riconosciuto dal legislatore al "doganalista" un ruolo importante nel commercio estero per la sua specifica competenza. La Legge 6 febbraio 1992, n. 66, ha riconosciute agli spedizionieri doganali ulteriori competenze professionali indipendentemente dalle operazioni doganali, diversificando la tradizionale attività circoscritta alla rappresentanza in dogana del proprietario delle merci, creando nuovi spazi nell'ambito delle imposizioni fiscali indirette, della gestione del contenzioso tributario, della preparazione professionale riferita all'interscambio con l'estero e alla compravendita internazionale.

I centri di assistenza doganale (CAD) sono stati istituiti con Legge 6 febbraio 1992, n. 66 ed implementati con Decreto del Ministero delle Finanze dell'11 dicembre 1992, n. 549. Dopo quasi trent'anni dalla loro istituzione hanno visto svuotato parte del loro significato dal processo di informatizzazione avvenuto nel settore e dalle conseguenti mutate modalità operative collegate agli adempimenti doganali. Tuttavia, come osservato anche dal CNEL nel quaderno avente ad oggetto "Proposte sulla semplificazione e competitività della logistica italiana", l'idea originaria che ha portato all'istituzione dei CAD è tutt'ora valida e, anzi, merita di essere ulteriormente perseguita attraverso un potenziamento della funzione di tali soggetti;

in un momento storico nel quale l'Agenzia delle Dogane, anche a causa dell'emergenza pandemica (prima) e di quella degli approvvigionamenti (oggi), non sempre si trova nelle condizioni di potere evadere tutti le incombenze cui è chiamata con la tempestività richiesta dal mercato, la possibilità di delegare parte delle funzioni a soggetti accreditati dall'Amministrazione e particolarmente qualificati potrebbe rappresentare un elemento di semplificazione idoneo ad aumentare la competitività dell'intera filiera logistica, mediante il recupero di efficienza nella gestione dei processi doganali;

prevede tale possibilità, oltre che non comportare oneri di alcun tipo a carico del bilancio dello Stato, comporterebbe per l'Amministrazione dei risparmi di attività ed economici, nonché maggiori garanzie in caso di violazioni che comportassero la necessità di recupero di dazi ed imposte, o l'applicazione di sanzioni. I risparmi sarebbero rappresentati dalla possibilità di evitare all'Amministrazione lo svolgimento di una serie di attività, spesso assai gravose sotto il profilo temporale, delegando il compimento delle stesse a soggetti, retribuiti direttamente dalle imprese che ne richiedono l'intervento, che la stessa Agenzia delle Dogane ha riconosciuto essere particolarmente qualificati all'esito dell'istruttoria che ha condotto al rilascio dell'autorizzazione ad operare.

Anche sotto il profilo sanzionatorio si avrebbero maggiori garanzie, poiché in caso di accertata violazioni di norme si avrebbe una responsabilità solidale dell'impresa che ha posto in essere la violazione e di coloro che avessero indebitamente rilasciato le asseverazioni di cui alla Legge 213 del 2000, aumentando in questo modo le possibilità di recupero di tributi eventualmente evasi e/o delle sanzioni;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a consentire all'amministrazione doganale di delegare agli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e ai centri di assistenza doganale (CAD) le attività istruttorie di competenza di propria competenza di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

ARTICOLO 10-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE

**Articolo 10-bis.**

*(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori)*

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

EMENDAMENTI

**10-bis.0.300**

FREGOLENT

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.1.

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto merci)*

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960 n.1612, dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla Legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'art. 21, commi 1 e 2, della



Legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 è soppresso.

4. Nell'art. 1, comma 2 della L. 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "nonché i centri di assistenza doganale".»

---

### **10-bis.0.301**

SBROLLINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.1.

*(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».».

---

### **10-bis.0.302**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.1

*(Proroghe in materia di superbonus)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire il comma 8-bis con il seguente: Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano

anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1."

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 8 del presente articolo.

3. A decorrere dal 1° marzo 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

4. Limitatamente all'anno d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, lettera e), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.

5. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 3.

7. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

8. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo solidarietà» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 3.

9. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.»

---

ARTICOLI 10-TER E 10-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COM-  
MISSIONI RIUNITE

**Articolo 10-ter.**

*(Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali  
marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo)*

1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.

**Articolo 10-quater.**

*(Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime,  
lacuali e fluviali)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

## EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

### **10-quater.300**

PATUANELLI, CROATTI, CASTELLONE, TURCO, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

### **G10-quater.300**

CROATTI

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (AS 452-A),

premesso che:

l'articolo 10-*quater* del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di

concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore;

considerato che:

appare necessario garantire il coinvolgimento preliminare al tavolo ministeriale di tutte le categorie interessate dalle decisioni assunte in materia di concessioni demaniali, affinché siano adeguatamente rappresentati tutti gli interessi coinvolti;

è di tutta evidenza che, accanto ai Ministeri coinvolti e alle associazioni di categoria dei balneari, deve essere prevista la partecipazione al predetto Tavolo delle associazioni ambientaliste al fine di tutelare eventuali determinazioni incidenti sui fragili ecosistemi marino-costieri oggetto di protezione ambientale, nonché delle associazioni dei consumatori in relazione ai servizi alla balneazione che incidono sui diritti e sull'economia delle famiglie, trattandosi di servizi a pagamento su un bene pubblico ad appartenenza collettiva destinato prioritariamente a finalità di tutela della salute e del benessere degli individui a cui, in base alla legge e ai principi costituzionali, tutti gli individui in piena uguaglianza devono poter avere accesso,

impegna il Governo:

a prevedere e assicurare la partecipazione al tavolo tecnico di un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori di rilievo nazionale, così da garantire la massima tutela dei beni pubblici oggetto di concessioni.

---

## ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

### **Articolo 11.**

*(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)*

1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.

80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è differito al biennio 2022-2023.

2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al triennio 2022-2024.

3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, è differito al triennio 2022-2024.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

5. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, alinea, le parole: « entro il 18 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 18 aprile 2024 »;

2) al comma 3-*bis*, le parole: « e, successivamente, ogni cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data »;

3) al comma 4, le parole: « e, successivamente, ogni cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data »;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: « e, successivamente, ogni cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data ».

7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2015, il termine di cui all'articolo 44, comma 7-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2024.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte. ».

8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di *default* distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale ».

8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione è fissato al 30 giugno 2023 ».

8-quinquies. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2024 ».

8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal comma 8-quinquies si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

8-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

8-octies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre

2023 » e le parole: « di origine non biologica » sono sostituite dalle seguenti: « , ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato ».

*8-novies.* Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole: « esclusivamente durante il periodo emergenziale » sono inserite le seguenti: « e comunque almeno fino al 31 marzo 2024 ».

*8-decies.* All'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « per il solo anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023 ».

*8-undecies.* Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 11.7

PAITA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis.* le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture nell'elaborazione dei piani di azione di cui al comma 6, lettera a), numero 1), tengono conto delle osservazioni e rilievi degli enti locali interessati dai relativi interventi.»

---

### 11.300

LOMBARDO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*



«6-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "primo trimestre" sono sostituite dalle seguenti "primo, secondo e terzo trimestre"»

---

### 11.301

LOMBARDO

#### Ritirato

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

---

### 11.302

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

#### Respinto

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8.1. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti ritardi intervenuti nell'adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate e rendicontate sino al 31 dicembre 2024.»

---

### 11.62

LOMBARDO, FREGOLENT

#### Ritirato

*Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:*

«8-bis.1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le parole da "dal 2023" fino alle parole "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti parole "dal 2024".»

---

### 11.95

GELMINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:*

«8-bis.1. I contributi straordinari di cui all'articolo 1, commi 3 e 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati al secondo e terzo trimestre dell'anno 2023.»

---

**11.303**

FREGOLENT

**Ritirato**

*Al comma 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è abrogata».*

---

**11.78**

GELMINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:*

«8-quater.1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del settore elettrico, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale del 16 settembre 2022, n. 341 è concesso un termine per la presentazione delle richieste di accreditamento alla procedura di assegnazione al GSE fino al 30 marzo 2023.»

---

**11.304**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

**Respinto**

*Sopprimere i commi 8-septies e 8-novies.*

---

**11.305**

MIRABELLI, MANCA, ASTORRE, ZAMBITO

**Respinto**

*Dopo il comma 8-undecies aggiungere i seguenti:*

«8-duodecies. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, le parole: "alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024".

*8-terdecies.* All'onere derivante dal comma *8-duodecies*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 11.306

ROSSOMANDO, MISIANI

#### Respinto

*Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:*

«*8-duodecies.* All'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: "dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023" con le seguenti: "dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2023".

*8-terdecies.* Agli oneri derivanti dal comma *8-duodecies*, stimati in 62,21 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

### G11.300

PAITA

#### Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato 452, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

premesso che:

l'installazione di barriere acustiche ha un impatto significativo tanto sul piano ambientale, climatico e paesaggistico, quanto su quello turistico (e quindi economico), pregiudicando non solo le abitazioni che affacciano sulle infrastrutture oggetto di intervento, ma gli interi agglomerati urbani nel loro complesso;

come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, sono state definite le competenze e le procedure per:

a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 del suddetto decreto;

b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;

c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

recentemente diversi comuni sono interessati dalla realizzazione e messa in opera di progetto di installazione di barriere fonoassorbenti in tratti cittadini;

tenere in considerazione le caratteristiche, le esigenze e le peculiarità dei singoli comuni appare fondamentale per di pregiudicare molteplici interessi di carattere generale, tanto sul piano ambientale, climatico e paesaggistico, quanto su quello turistico (e quindi economico), pregiudicando non solo le abitazioni che affacciano sulla ferrovia, ma l'intero agglomerato urbano interessato;

impegna il Governo

ad adottare soluzioni normative volte ad assicurare che le società e gli enti gestori di TPL e di infrastrutture collegate tengano in debita considerazione, sia nella fase di progettazione che di realizzazione dei cd. piani antirumore, dei rilievi dei comuni interessati.

---

## ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRESSENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

### **Articolo 12.**

*(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)*

1. All'articolo 11-*quater*, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti:

« fino al 31 dicembre 2023 » e dopo la parola: « Stato » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea ».

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».

1-*ter*. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « entro il 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».

2. Al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, nonché il pieno esercizio delle competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è differito al 30 settembre 2023.

2-*bis*. Sino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei *decoder* idonei alla ricezione di programmi televisivi con nuovi *standard* trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

3. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f-bis*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è estesa alle annualità 2023 e 2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f-bis*) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

4-*bis*. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità trasmissiva su un *multiplex* DAB con copertura nazionale.

5-*bis*. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva ai sensi del comma 5, è autorizzata la spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6-*bis*. All'articolo 389, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-*bis*, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto ».

6-*ter*. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

6-*quater*. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « all'obbligo di notifica di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « , qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità

di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni »;

b) al comma 4, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

*6-quinquies.* L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dal comma *6-quater*, lettera a), del presente articolo non dà luogo all'applicazione di sanzioni.

*6-sexies.* All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

## EMENDAMENTI

### 12.4

SBROLLINI

#### Ritirato

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«*1-quater.* All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

### 12.67

GELMINI

#### Respinto

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

«1-ter.1 All'articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".»

---

## 12.7

SBROLLINI

### Respinto

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-ter. All'articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e per l'anno 2023 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile per il triennio 2018-2020".»

---

## 12.14

FREGOLENT

### Ritirato

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2023"»

---

## 12.16

NICITA, MANCA, FURLAN, TERNULLO, DAMANTE

### Respinto

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2023» con le seguenti: « entro il 30 giugno 2024» e aggiungere in fine le seguenti parole: « e le parole: "nonché del" sono sostituite dalle seguenti: ", anche in deroga al" e il comma 2 è soppresso.»*

---

## 12.24

PAITA

### Respinto



*Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:*

«4-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" e al comma 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026".»

## 12.27

LOMBARDO

### Ritirato

*Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:*

«4-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023".»

## 12.35

GELMINI

### Respinto

*Dopo il comma 6-bis inserire i seguenti:*

«6-bis.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 210, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 210-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6-bis.2. Ai fini della proroga di cui al comma 10-bis, all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».»

## 12.62

GELMINI

### Respinto

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:*

«6-bis.1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

6-bis.2. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I servizi di comunicazione elettronica quali servizi abilitanti della trasformazione tecnologica."»

---

## 12.48

LOMBARDO

### Ritirato

*Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:*

«6-bis.1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia diretta è concessa previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riassicurazione e la controgaranzia sono rilasciate a titolo gratuito. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato».

---

## 12.70

GELMINI

### Respinto

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

«6-bis.1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate per l'anno 2022.»

---

## 12.82

LOMBARDO

### Ritirato

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

«6-bis.1. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla

sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.»

---

**12.89**

GELMINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

«6-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 342 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relative al contratto di prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio, si applicano anche al settore del commercio su aree pubbliche.»

---

**12.93**

FREGOLENT

**Respinto**

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

«6-bis.1. All'articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".»

---

**12.94**

FREGOLENT

**Respinto**

*Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:*

«6-bis.1. In considerazione degli effetti della guerra all'Ucraina sul sistema del commercio internazionale, a causa dei problemi nell'approvvigionamento di materie prime e di componenti e dei conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2023.»

---

**12.34**

FREGOLENT

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6-quater, lettera a), dopo le parole: «secondo periodo» inserire le seguenti: «dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nichel"»*

b) *dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente: «6-quater.1. Le misure di cui all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.»*

c) *al comma 6-quinquies, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione»*

---

### 12.300

PATUANELLI, CROATTI, TURCO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

#### Respinto

*Sopprimere il comma 6-sexies.*

---

### 12.301

MANCA

#### Respinto

*Dopo il comma 6-sexies, aggiungere il seguente:*

*«6-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1054, le parole: "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";*

b) *al comma 1055, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";*

c) *al comma 1056, le parole "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che*

entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

d) al comma 1057, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".»

### 12.302

GIACOBBE, MANCA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6-sexies, aggiungere il seguente:*

«6-septies. All'articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".»

## ARTICOLI DA 12-BIS A 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

### **Articolo 12-bis.**

*(Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive)*

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

«*i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi en-

tro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023 ».

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1122, lettera *i*), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera *i*) sono tenuti a:

*a*) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021, l'attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

*b*) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012;

*c*) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

*d*) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

*e*) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 4 ottobre 2021.

3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera *e*) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

**Articolo 13.**

*(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero » e le parole: « al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026 ».

2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: « negli ultimi tre bilanci » fino a: « totale » sono sostituite dalle seguenti: « nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale »;

b) al comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « per fare fronte » fino a: « approvvigionamenti » sono sostituite dalle seguenti: « considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera »;

b) al comma 2, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 » e dopo le parole: « medesimo anno » sono aggiunte le seguenti: « in cui avviene il versamento ».

**Articolo 14.**

*(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)*

1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno 2023 il termine previsto

dall'articolo 69, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 30 settembre 2023.

### **Articolo 15.**

#### *(Proroga di termini in materia di agricoltura)*

1. All'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: « Fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

1-*bis*. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le parole: « per il biennio 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 » e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al primo periodo, l'Agenzia è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali ».

1-*ter*. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.

1-*quater*. È prorogata, a decorrere dall'anno 2023, la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

1-*quinqüies*. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 marzo 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia, delle entrate un'apposita comunicazione



sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

*1-sexies.* All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: « Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 30 giugno 2023, »;

*b)* al quarto periodo, dopo le parole: « con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* ».

*1-septies.* All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

*1-octies.* Agli oneri di cui al comma *1-septies*, pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

*1-novies.* All'articolo *8-ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023.

*2-ter.* Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della *Xylella fastidiosa*, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ».

*1-decies.* Agli oneri di cui al comma *1-novies*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

2. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predisponde comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, oltretché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso di scadenza. Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'ente ».

3. All'articolo 19-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro un anno ».

3-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « del medesimo articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5 ».

3-*ter*. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 139 a 143, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2022, è prorogato al 1° gennaio 2025. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, è prorogato al 31 dicembre 2024.

3-*quater*. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## EMENDAMENTI

**15.3**

GELMINI

**Ritirato***Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:*

«1-bis.1. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli." sono aggiunte le seguenti: "La misura si applica anche per il 2023".

1-bis.2. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

**15.4**

LOMBARDO

**Ritirato***Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023".»

**15.16**

GELMINI

**Ritirato***Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. All'articolo 1, comma 51, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "entro il 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023".»

**15.19**

GELMINI

**Ritirato***Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole "con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1

a 5 dell'allegato 2" sono aggiunte le seguenti: "e degli operatori di cui al comma 7 dell'art. 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)".».

---

**15.26**

GELMINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2012, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.»

---

**15.30**

GELMINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. Le sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, si applicano a partire dal 1° luglio 2023.»

---

**15.39**

LOMBARDO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2023".»

---

**15.50**

LOMBARDO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023".»

---

**15.56**

GELMINI

**Ritirato***Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».»

---

**15.11**

GELMINI

**Ritirato***Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:*

«3-bis.1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante dalle imprese esercenti l'attività della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati dagli stessi esercenti le attività della pesca nel secondo trimestre dell'anno solare 2023.

3-bis.2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati 22 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

ARTICOLI 15-BIS E 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Articolo 15-bis.***(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «per il solo anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023 »;

b) al comma 3-*quater*, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: « Limitatamente all'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023 ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

« 986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato ».

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

**Articolo 16.**

*(Proroga di termini in materia di sport)*

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 1, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° luglio 2023 » e dopo le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024 »;

a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000 »;

b) all'articolo 52, comma 1, alinea, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2023 ».

2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 », dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti » e, all'ultimo periodo, le parole: « Decorso il termine di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo ».

2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti ».

3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2023 ».

4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. La società Sport e Salute S.p.A. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico sostenuti e in coerenza con tale incremento, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

*5-bis.* Ove sussistano ragioni economiche, i contratti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 gennaio 2023, n. 6, possono essere prorogati per il tempo necessario e comunque non oltre la durata complessiva di cinque anni, previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 16.3

SBROLLINI

**Respinto**



*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 28, comma 2, lettera a) le parole "diciotto ore" sono sostituite dalle seguenti "trenta ore".»

---

## 16.5

SBROLLINI

### Ritirato

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 34, comma 3, dopo le parole "del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38" aggiungere "applicando l'aliquota del 20 per mille,".»

---

## 16.6

VERSACE

### Respinto

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 35, comma 8-*quater*, le parole "termine di decorrenza indicato dall'articolo 51" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2023".»

---

## 16.300

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, CATALDI

**Votato per parti separate. Respinta la parte evidenziata in neretto; approvata la seconda parte.**

*Apportare le seguenti modifiche:*

***a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022"» fino alla fine della medesima lettera;***

***b) sopprimere il comma 5-bis.***

---

## 16.3000

Il Governo

**Identico alla seconda parte dell'em. 16.300**

*Sopprimere il comma 5-bis.*

---

## 16.11

SBROLLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole "collaboratori a progetto" sono sostituite dalle seguenti "titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

**16.12**

VERSACE

**Respinto**

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sopprimere le parole «, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento,».»

**16.15 (testo 2)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, GIORGIS, MANCA, MARTELLA, NICITA

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2022» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».*

**16.301**

LISEI, LIRIS

**Approvato**

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Società Sport e salute S.p.A. è autorizzata ad impiegare parte delle somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei Centri Tecnici Federali degli Organismi Sportivi.».*

**16.302**

DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

**Respinto**

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«5-ter. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro 48

mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge". Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.».

---

**G16.300**

LOMBARDO, VERSACE

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato 452, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

premessi che:

le protesi sportive sono progettate per dare agli atleti l'opportunità di praticare qualsiasi attività sportiva, sia agonistica che amatoriale.

la realizzazione di protesi sportive è iniziata a diventare una realtà a partire dagli anni Ottanta, quando nuove tecnologie e materiali (titanio, fibra di carbonio, leghe di alluminio) hanno permesso la creazione di dispositivi più leggeri e confortevoli per gli atleti.

negli ultimi anni la tecnica è riuscita a fare passi da gigante nel campo delle protesi sportive e ciò ha permesso lo sviluppo di una branca sportiva parallela che si è gradualmente evoluta fino alla nascita delle Paraolimpiadi, che ha permesso a tanti atleti amputati di emergere come campioni del mondo delle varie discipline,

impegna il Governo:

a rifinanziare il fondo sperimentale per l'acquisto di ausili, ortesi e protesi a tecnologia avanzata per l'attività motoria e sportiva, per il triennio 2023-2025, al fine di consentire a chiunque, ancorché colpito da eventi traumatici o patologici, di praticare l'attività sportiva, quale vero e proprio presidio di salute e di espressione della propria personalità, sia in senso individuale che sociale.

---

**G16.300 (testo 2)**

LOMBARDO, VERSACE

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato 452, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

premessi che:

le protesi sportive sono progettate per dare agli atleti l'opportunità di praticare qualsiasi attività sportiva, sia agonistica che amatoriale.

la realizzazione di protesi sportive è iniziata a diventare una realtà a partire dagli anni Ottanta, quando nuove tecnologie e materiali (titanio, fibra di carbonio, leghe di alluminio) hanno permesso la creazione di dispositivi più leggeri e confortevoli per gli atleti.

negli ultimi anni la tecnica è riuscita a fare passi da gigante nel campo delle protesi sportive e ciò ha permesso lo sviluppo di una branca sportiva parallela che si è gradualmente evoluta fino alla nascita delle Paraolimpiadi, che ha permesso a tanti atleti amputati di emergere come campioni del mondo delle varie discipline,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di rifinanziare il fondo sperimentale per l'acquisto di ausili, ortesi e protesi a tecnologia avanzata per l'attività motoria e sportiva, per il triennio 2023-2025, al fine di consentire a chiunque, ancorché colpito da eventi traumatici o patologici, di praticare l'attività sportiva, quale vero e proprio presidio di salute e di espressione della propria personalità, sia in senso individuale che sociale.

---

## **G16.301 (testo 2)**

VERSACE

### **V. testo 3**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (AS 452-A)

premessi che:

il decreto in conversione, all'articolo 16, comma 1, posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni introdotte con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

tra le disposizioni del d.lgs. n.36/2021, il comma 8-*quater* dell'articolo 35, introdotto dal Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, dispone che non si desse luogo a recupero contributivo per i rapporti di lavoro inquadrati ai sensi della lett. m. 1° comma, art. 67 TUIR iniziati prima del termine di decorrenza della riforma, all'epoca fissato al 1° gennaio 2023;

quest'ultima disposizione ha lo scopo di salvaguardare le società e associazioni sportive dilettantistiche dal recupero contributivo per i compensi erogati al di sotto della soglia prevista dall'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR,

così da evitare che il principio affermato dalle decisioni della Corte di Cassazione adottate tra la fine del dicembre del 2021 e l'avvio del 2022, possa trovare applicazione retroattiva fino al quinto anno;

proprio al fine di scongiurare tale eventualità, è stato introdotto nel cosiddetto decreto correttivo (d.lgs. 163/2022), il citato comma 8-*quater* all'articolo 35 del d.lgs. 36/2021, il quale, pertanto, può trovare immediata e "autonoma" applicazione a prescindere dal rinvio nel tempo delle regole del rapporto di lavoro deciso con il decreto-legge in esame;

una mancata immediata applicabilità del comma 8-*quater* dell'art. 35 avrebbe, infatti, come effetto quello di colpire ASD e SSD che negli anni passati hanno fatto affidamento alla più favorevole, ma legittima fino ai pronunciamenti della Corte di Cassazione di fine 2021, applicazione del regime dei cosiddetti "redditi diversi" fino alla soglia di 10.000 euro (art. 69, comma 2 del TUIR),

impegna il Governo:

ad introdurre, a tutela dei lavoratori sportivi e delle società e associazioni sportive dilettantistiche, misure volte a sospendere la retroattività del recupero contributivo, fino all'entrata in vigore di quanto disposto dall'articolo 35, comma 8-*quater* del d.lgs. n.36/2021.

---

### **G16.301 (testo 3)**

VERSACE

#### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (AS 452-A)

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 16, comma 1, posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni introdotte con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

tra le disposizioni del d.lgs. n.36/2021, il comma 8-*quater* dell'articolo 35, introdotto dal Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, dispose che non si desse luogo a recupero contributivo per i rapporti di lavoro inquadrati ai sensi della lett. m. 1° comma, art. 67 TUIR iniziati prima del termine di decorrenza della riforma, all'epoca fissato al 1° gennaio 2023;

quest'ultima disposizione ha lo scopo di salvaguardare le società e associazioni sportive dilettantistiche dal recupero contributivo per i compensi erogati al di sotto della soglia prevista dall'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR,

così da evitare che il principio affermato dalle decisioni della Corte di Cassazione adottate tra la fine del dicembre del 2021 e l'avvio del 2022, possa trovare applicazione retroattiva fino al quinto anno;

proprio al fine di scongiurare tale eventualità, è stato introdotto nel cosiddetto decreto correttivo (d.lgs. 163/2022), il citato comma 8-*quater* all'articolo 35 del d.lgs. 36/2021, il quale, pertanto, può trovare immediata e "autonoma" applicazione a prescindere dal rinvio nel tempo delle regole del rapporto di lavoro deciso con il decreto-legge in esame;

una mancata immediata applicabilità del comma 8-*quater* dell'art. 35 avrebbe, infatti, come effetto quello di colpire ASD e SSD che negli anni passati hanno fatto affidamento alla più favorevole, ma legittima fino ai pronunciamenti della Corte di Cassazione di fine 2021, applicazione del regime dei cosiddetti "redditi diversi" fino alla soglia di 10.000 euro (art. 69, comma 2 del TUIR),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare eventuali necessarie forme di tutela per i soggetti impegnati nell'area del "dilettantismo".

---

ARTICOLO 16-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE

**Articolo 16-bis.**

*(Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in ma-  
teria di sicurezza nella pratica degli sport invernali)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono appor-  
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro un anno dalla data di entrata in vigore del  
presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 »;

b) al comma 2, le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore del  
presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2024 ».

EMENDAMENTO

**16-bis.0.300**

VERSACE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 16-ter**

*(Proroga di termini in materia di erogazione di dispositivi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)*

1. All'articolo 104, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole «in via sperimentale» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2023»;

*b)* al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e » sono sostituite dalla seguente: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle modificazioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

ARTICOLI DA 16-TER A 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COM-  
MISSIONI RIUNITE

**Articolo 16-ter.**

*(Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente ».

**Articolo 17.**

*(Proroga di termini in materia di editoria)*

1. All'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023 ».

All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri opera quale centrale di competenza per le amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali.

4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, così come definite e individuate, in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi e dimensionali, da un apposito decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'adozione del predetto decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, è tempestivamente costituito un Comitato formato da non oltre cinque componenti, scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito di formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un'apposita proposta, comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### **Articolo 17-bis.**

*(Proroga di disposizioni a sostegno del settore editoriale)*



1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per gli anni di contribuzione 2022 e 2023. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

### **Articolo 18.**

*(Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina)*

1. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

b) al comma 2 le parole: « prorogabile per un solo anno. » sono sostituite dalle seguenti: « prorogabile per due anni. ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2024.

2-*bis*. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « sette unità » sono sostituite dalle seguenti: « dieci unità »;

b) al comma 4, le parole: « , previa intesa, » sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 10, dopo le parole: « eventualmente destinate » sono aggiunte le seguenti: « , ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove

necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi ».

2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## EMENDAMENTI

### 18.300

MUSOLINO (\*)

#### Respinto

*Sopprimere i commi 2, 2-bis e 2-ter.*

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Magni, Nicita e i restanti componenti del Gruppo PD

### 18.301

BARBARA FLORIDIA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

#### Respinto

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024»».

### 18.6

MUSOLINO, SPAGNOLLI

#### Respinto

*Al comma 2, sostituire le parole: «il Presidente della Regione Siciliana» con le seguenti: «il Sindaco di Messina».*

### 18.302

MUSOLINO

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 2-bis., sopprimere la lettera a);*

2) *al comma 2-bis., sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di sette unità, di cui al comma 3, come sub-commissario il Sindaco del Comune di Messina. L'incarico di sub-commissario è a titolo gratuito ed ha durata sino al 31 dicembre 2024. "»;

3) *sopprimere il comma 2-ter.*

**18.303**

MUSOLINO

**Respinto**

*Al comma 2-bis., lettera c), dopo le parole: «dalla partecipazione a» inserire le seguenti: «futuri».*

**18.304**

MUSOLINO

**Respinto**

*Al comma 2-bis, lettera c), sostituire le parole da: «privilegiando,» fino alla fine del comma, con le seguenti: «autorizzandolo, esclusa ogni modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido collocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, all'acquisto di alloggi.».*

**ARTICOLI DA 19 A 22-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRESO LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE****Articolo 19.**

*(Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)*

1. All'articolo 42, comma 5-bis, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 20.**

*(Proroga di termini in materia di politiche per il mare)*

1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare dall'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è prorogato al 31 luglio 2023.

### **Articolo 20-bis.**

*(Proroga dell'operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate)*

1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **Articolo 21.**

*(Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)*

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: « Fino al 31 gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2024 ».

2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: « Fino al 31 gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2024 ».

### **Articolo 22.**

*(Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19)*

1. All'articolo 31-*octies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

c) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

*b-ter*) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024. ».

#### **Articolo 22-bis.**

*(Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2024.

#### EMENDAMENTO

#### **22-bis.300**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

ARTICOLI DA 22-TER A 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COM-  
MISSIONI RIUNITE

**Articolo 22-ter.**

*(Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224)*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: « per i dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « per gli undici anni ».

**Articolo 22-quater.**

*(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)*

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 ».

**Articolo 23.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Articolo 24.**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

**X1.300**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

**Respinto**

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 8, sopprimere la lettera a).*

**X1.301**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

**Respinto**

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 8, sopprimere la lettera b).*

---

**XI.302**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

**Respinto**

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 4, comma 1, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattordici mesi»".*

---

**PROPOSTA DI COORDINAMENTO****COORD.1**

I Relatori

**Approvata**

*All'articolo 7, comma 6, lettera a), sostituire le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022».*

*All'articolo 7, comma 7-ter, sostituire le parole: «La proroga dell'autorizzazione di spesa» con le seguenti: «L'autorizzazione di spesa».*

*All'articolo 11, comma 8-decies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 40-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, le parole: "dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercizi 2022 e 2023"».*

*All'articolo 15, comma 1-quater, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023».*

*All'articolo 15, comma 1-sexies, lettera a), sostituire le parole: «a decorrere dal 30 giugno 2023» con le seguenti: «e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2023».*

---





Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 452 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.49, 1.300, 1.301, 1.47, 1.302, 1.304, 1.308, 1.309, 1.310, 1.305, 1.306, 2,14, 3.1, 3,42 (testo 2), 3.301, 3.302, 3.03, 3.304, 3.305, 3.32, 3.46, 4.300, 4.309 (già em. 4.112), 4.130, 4.304, 4.306 (già em. 4.121), 4-bis.0.300 (già em. 4.022), 4-ter.0304, 5.1 (testo 2), 4-ter.0.305 (già em. 5.304 e 5.25), 6.304 (già em. 6.10), 6.305, 6.15, 9.4, 9.301, 9.303 (già em. 9.16), 9.302 (già em. 9.39), 9.304 (già em. 9.17), 9.308 (già em. 10.24), 10.301 (già em. 10.26 testo 2), 10.56, 10.73, 10.302, 10.65, 10.303 (già em. 10.64), 10.74, 10-bis.0.300 (già em. 10.0.11), 10-bis.0.302 (già em. 10.0.18), 11.302, 11.305 (già em. 11.49), 11.306, 12.67, 12.7, 12.16, 12.24, 12.35, 12.62, 12.93, 12.302, 12.301, 12.70, 12.94, 12.34, 16.6, 16.15 (testo 2), 16.302 (già em. 16.24), 16-bis.0.300 (già em. 16.0.2), 18.301 (già subem. 18.1000/2), 18.302 e 18.304 (già subem. 18.1000/6).

In ordine alla proposta 2.300 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che la medesima sia così riformulata: "Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7.1 I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione, riconosciuta ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea, conservano la loro validità per i successivi centottanta giorni. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma perde efficacia ed è revocato, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea della decisione di cessazione della protezione temporanea.»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce alle rassicurazioni fornite dal Governo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 452. Em. 1.300, Magni e altri	153	152	000	068	084	077	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.301 (1a parte), Magni e altri	153	152	000	066	086	077	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.49, Scalfarotto	154	153	001	068	084	077	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.302, Magni e altri	158	157	000	070	087	079	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.56, Gelmini	159	158	033	036	089	063	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.62, Lombardo	154	153	001	066	086	077	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.303, Maiorino e altri	160	159	003	066	090	079	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.83, Camusso e altri	158	157	001	068	088	079	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.304, Magni e altri	162	161	003	067	091	080	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.305, De Cristofaro e altri	159	158	000	070	088	080	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.306, Magni e altri	163	162	007	065	090	078	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.97, Sbröllini	163	162	000	072	090	082	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.308, Camusso e altri	163	162	000	072	090	082	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.309, Magni e altri	162	161	001	070	090	081	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1.310, Magni e altri	160	159	001	070	088	080	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 1-bis.300, Patuanelli e altri	165	164	000	073	091	083	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 2.14, Turco e altri	165	164	000	067	097	083	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 2.300, Malpezzi e altri	166	165	000	072	093	083	RESP.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 2-bis.300, Patuanelli e altri	165	164	000	066	098	083	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 2-bis.301, Lisei e Liris	168	167	010	094	063	079	APPR.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 3.1, Manca e altri	165	164	000	070	094	083	RESP.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 452. Emm. 3.26 e 3.306	163	162	000	070	092	082	RESP.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 3.32, Misiani e altri	165	164	033	038	093	066	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 3.42 (testo 2), Patuanelli e altri	164	163	000	068	095	082	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 3.46, Martella e altri	164	163	033	040	090	066	RESP.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 3.300, Garavaglia	166	165	009	091	065	079	APPR.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 3.301, Patuanelli e altri	165	164	000	067	097	083	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 3.302, Lorefice e altri	161	160	000	071	089	081	RESP.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 3.303, Lorefice e altri	164	163	000	066	097	082	RESP.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 3.304, Barbara Floridia e altri	163	162	001	071	090	081	RESP.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 3.305, Manca	165	164	001	071	092	082	RESP.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 452. ODG G3.300, Turco	165	164	006	065	093	080	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4.300, Pirro e altri	165	164	000	072	092	083	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4.301 (testo corretto), Zampa e altri	166	165	001	047	117	083	RESP.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4.309, Lorenzin e altri	163	162	007	064	091	078	RESP.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4.132, Gelmini	167	166	001	071	094	083	RESP.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4.303, Sabrina Licheri e altri	162	161	007	063	091	078	RESP.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4.307, Versace	163	162	002	069	091	081	RESP.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4.130, Gelmini	165	164	007	064	093	079	RESP.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4.304, Nicita	160	159	005	063	091	078	RESP.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4.305, Zampa e altri	160	159	000	069	090	080	RESP.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4.306, Zampa e altri	168	167	008	065	094	080	RESP.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4-bis.0.300, Gelmini	167	166	001	071	094	083	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4-ter.0.305, D'Elia e altri	168	167	001	072	094	084	RESP.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 4-ter.0.304, Zambito e altri	166	165	001	072	092	083	RESP.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 5.1 (testo 2), Barbara Floridia e altri	168	167	007	068	092	081	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
47	Nom.	DDL n. 452. Em. 5.6, Gelmini	168	167	001	072	094	084	RESP.
48	Nom.	DDL n. 452. Em. 5.300, Pirro e altri	165	164	004	068	092	081	RESP.
49	Nom.	DDL n. 452. Em. 5.302, D'Elia e altri	168	167	035	039	093	067	RESP.
50	Nom.	DDL n. 452. Em. 5.303, Lombardo e altri	170	169	001	048	120	085	RESP.
51	Nom.	DDL n. 452. Em. 5.306, D'Elia e altri	169	168	006	067	095	082	RESP.
52	Nom.	DDL n. 452. ODG G5.300, Pirondini	167	166	007	066	093	080	RESP.
53	Nom.	DDL n. 452. Em. 6.2, Verducci e altri	168	167	008	066	093	080	RESP.
54	Nom.	DDL n. 452. Emm. 6.300, 6.301, 6.302 e 6.303	162	161	001	071	089	081	RESP.
55	Nom.	DDL n. 452. Em. 6.304 (1a parte), Magni e altri	163	162	008	066	088	078	RESP.
56	Nom.	DDL n. 452. Em. 6.15, Castellone e altri	163	162	006	066	090	079	RESP.
57	Nom.	DDL n. 452. Em. 6.18, Lombardo	162	161	001	070	090	081	RESP.
58	Nom.	DDL n. 452. Em. 6.49, Gelmini	158	157	001	070	086	079	RESP.
59	Nom.	DDL n. 452. Em. 6.306, Gelmini	163	162	001	070	091	081	RESP.
60	Nom.	DDL n. 452. Em. 6.17, Gelmini	168	167	000	075	092	084	RESP.
61	Nom.	DDL n. 452. Em. 7.2, Gelmini	163	162	000	071	091	082	RESP.
62	Nom.	DDL n. 452. Em. 7.300, D'Elia e altri	152	151	004	063	084	074	RESP.
63	Nom.	DDL n. 452. Em. 8.1 (1a parte), Scalfarotto	165	164	001	047	116	082	RESP.
64	Nom.	DDL n. 452. Em. 8.300, Lopreiato	167	166	006	065	095	081	RESP.
65	Nom.	DDL n. 452. Em. 8.301, Lopreiato	160	159	001	063	095	080	RESP.
66	Nom.	DDL n. 452. Em. 8.302, Stefani	168	167	002	095	070	083	APPR.
67	Nom.	DDL n. 452. Em. 8.303, Speranzon	168	167	008	095	064	080	APPR.
68	Nom.	DDL n. 452. Em. 8.9, Scalfarotto	168	167	000	047	120	084	RESP.
69	Nom.	DDL n. 452. ODG G8.300, Scalfarotto	165	164	025	048	091	070	RESP.
70	Nom.	DDL n. 452. Em. 9.4, Mazzella e altri	143	142	000	069	073	072	RESP.
71	Nom.	DDL n. 452. Em. 9.300, Patuanelli e altri	146	145	008	061	076	069	RESP.
72	Nom.	DDL n. 452. Emm. 9.301 e 9.303	152	151	000	070	081	076	RESP.
73	Nom.	DDL n. 452. Em. 9.302, Camusso e altri	153	152	000	068	084	077	RESP.
74	Nom.	DDL n. 452. Em. 9.304, Mazzella e altri	155	154	000	062	092	078	RESP.
75	Nom.	DDL n. 452. Em. 9.305, Guidolin e altri	157	156	000	065	091	079	RESP.
76	Nom.	DDL n. 452. Em. 9.306, Mazzella e altri	152	151	006	065	080	073	RESP.
77	Nom.	DDL n. 452. Em. 9.307, Gelmini	154	153	000	029	124	077	RESP.
78	Nom.	DDL n. 452. Em. 9.308, Camusso e altri	156	155	000	071	084	078	RESP.
79	Nom.	DDL n. 452. Em. 9.309, Irto	156	155	027	043	085	065	RESP.
80	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.12, Lombardo	160	159	058	014	087	051	RESP.
81	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.4 (testo 3), Parrini e altri	155	154	000	069	085	078	RESP.
82	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.20, Astorre e altri	158	157	001	071	085	079	RESP.
83	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.300, Basso e Nicita	158	157	001	070	086	079	RESP.
84	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.301, De Cristofaro e altri	159	158	001	071	086	079	RESP.
85	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.29, Lombardo	159	158	028	044	086	066	RESP.
86	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.46, D'Elia e Irto	159	158	001	071	086	079	RESP.
87	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.56, Fregolent	159	158	026	018	114	067	RESP.
88	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.302, Nicita	155	154	006	064	084	075	RESP.
89	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.65, Fregolent	155	154	001	071	082	077	RESP.
90	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.73, Fregolent	157	156	032	012	112	063	RESP.
91	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.74, Fregolent	158	157	034	010	113	062	RESP.
92	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.106, Lombardo	156	155	033	037	085	062	RESP.
93	Nom.	DDL n. 452. Em. 10.303, Lorenzin	156	155	002	070	083	077	RESP.
94	Nom.	DDL n. 452. ODG G10.300, Magni e altri	158	157	007	065	085	076	RESP.

38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>95</u>	Nom.	DDL n. 452. ODG G10.302, Fregolent	160	159	001	070	088	080	RESP.
<u>96</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 10-bis.0.300, Fregolent	162	161	061	009	091	051	RESP.
<u>97</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 10-bis.0.302, Magni e altri	163	162	008	064	090	078	RESP.
<u>98</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 10-quater.300, Patuanelli e altri	168	167	002	073	092	083	RESP.
<u>99</u>	Nom.	DDL n. 452. ODG G10-quater.300, Croatti	166	165	007	066	092	080	RESP.
<u>100</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 11.7, Paita	164	163	000	071	092	082	RESP.
<u>101</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 11.302, Magni e altri	167	166	002	072	092	083	RESP.
<u>102</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 11.304, Patuanelli e altri	167	166	008	064	094	080	RESP.
<u>103</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 11.305, Mirabelli e altri	168	167	008	065	094	080	RESP.
<u>104</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 11.306, Rossomando e Misiani	168	167	028	045	094	070	RESP.
<u>105</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.67, Gelmini	163	162	002	070	090	081	RESP.
<u>106</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.7, Sbröllini	167	166	003	071	092	082	RESP.
<u>107</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.16, Nicita e altri	165	164	001	063	100	082	RESP.
<u>108</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.24, Paita	167	166	001	072	093	083	RESP.
<u>109</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.35, Gelmini	163	162	001	071	090	081	RESP.
<u>110</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.62, Gelmini	166	165	001	072	092	083	RESP.
<u>111</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.70, Gelmini	158	157	001	069	087	079	RESP.
<u>112</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.93, Fregolent	163	162	002	069	091	081	RESP.
<u>113</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.94, Fregolent	159	158	001	070	087	079	RESP.
<u>114</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.34, Fregolent	164	163	027	045	091	069	RESP.
<u>115</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.300, Patuanelli e altri	170	169	001	075	093	085	RESP.
<u>116</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.301, Manca	166	165	001	071	093	083	RESP.
<u>117</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 12.302, Giacobbe e altri	170	169	001	076	092	085	RESP.
<u>118</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 16.3, Sbröllini	166	165	062	012	091	052	RESP.
<u>119</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 16.6, Versace	165	164	033	042	089	066	RESP.
<u>120</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 16.300 (1a parte), Maiorino e altri	168	167	002	075	090	083	RESP.
<u>121</u>	Nom.	DDL n. 452. Emm. 16.300 (2a parte) e 16.3000	165	164	003	158	003	081	APPR.
<u>122</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 16.12, Versace	168	167	029	049	089	070	RESP.
<u>123</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 16.15 (testo 2), D'Elia e altri	167	166	008	068	090	080	RESP.
<u>124</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 16.301, Lisei e Liris	169	168	003	118	047	083	APPR.
<u>125</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 16.302, Damante e altri	166	165	006	068	091	080	RESP.
<u>126</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 16-bis.0.300, Versace	167	166	001	075	090	083	RESP.
<u>127</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 18.300, Musolino e altri	168	167	001	078	088	084	RESP.
<u>128</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 18.301, Barbara Floridia e altri	166	165	001	077	087	083	RESP.
<u>129</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 18.6, Musolino e Spagnolli	168	167	028	050	089	070	RESP.
<u>130</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 18.302, Musolino	161	160	001	074	085	080	RESP.
<u>131</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 18.303, Musolino	165	164	001	074	089	082	RESP.
<u>132</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 18.304, Musolino	167	166	001	076	089	083	RESP.
<u>133</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. 22-bis.300, Patuanelli e altri	167	166	001	070	095	083	RESP.
<u>134</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. X1.300, Magni e altri	163	162	004	069	089	080	RESP.
<u>135</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. X1.301, Magni e altri	159	158	003	066	089	078	RESP.
<u>136</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. X1.302, Patuanelli e altri	156	155	003	067	085	077	RESP.
<u>137</u>	Nom.	DDL n. 452. Em. COORD.1, I Relatori	162	161	003	158	000	080	APPR.
<u>138</u>	Nom.	DDL n. 452. votazione finale	155	154	003	088	063	076	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate















38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crisanti Andrea	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Croatti Marco	F	F	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Cucchi Ilaria	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Damante Concetta	F	F	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	F	F
Damiani Dario	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Cristofaro Peppe																				
De Poli Antonio	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Priamo Andrea	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	F	F	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
D'Elia Cecilia	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Della Porta Costanzo	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Delrio Graziano	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Di Girolamo Gabriella	F	F	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Dreosto Marco	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fallucchi Anna Maria	C	C	C	C		F	C	C			C	C	C	C		C		C	C	C
Farolfi Marta	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio														C	C	C	C	C	C	C
Fina Michele	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Flordia Aurora	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Flordia Barbara	F	F	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Franceschelli Silvio	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Franceschini Dario	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fregolent Silvia	F	F	A	F	F	A	F	F		F	F		F	F	A	A	A	A	A	A
Furlan Annamaria	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
Garavaglia Massimo	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Gelmetti Matteo	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gelmini Mariastella	F	F	A	C	A	A	C	F	C	F	C	A	F	A	A	F	A	F	A	C
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Guidi Antonio	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Guidolin Barbara	F	F	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Iannone Antonio	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	
Irto Nicola	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
La Marca Francesca	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	
La Pietra Patrizio Giacomo	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Russa Ignazio Benito Maria																				
Leonardi Elena	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio																				
Licheri Sabrina	F	F	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	F	F







38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Aloisio Vincenza	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ambrogio Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Ancorotti Renato	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Astorre Bruno		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Augello Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Barcaiulo Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Basso Lorenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bazoli Alfredo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Berlusconi Silvio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevilacqua Dolores	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Biancofiore Michaela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bilotti Anna	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bizzotto Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Boccia Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghese Mario Alejandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
Borghi Enrico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Borgonzoni Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bucalo Carmela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cantalamesa Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Castelli Guido	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Castiello Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cataldi Roberto	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F		F	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	C	C	C	C	C	C	C
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
Cosenza Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cottarelli Carlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F







38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Patton Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Patuanelli Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pera Marcello	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C				C
Petrenga Giovanna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Petrucci Simona	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pogliese Salvatore Domenico An	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Potenti Manfredi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rando Vincenza	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
Rapani Ernesto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rastrelli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rojc Tatiana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rosa Gianni	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rosso Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rossomando Anna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sallemi Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Satta Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F
Scalfarotto Ivan	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Scurria Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sigismondi Etelwardo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Silvestro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
Silvestroni Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C
Sironi Elena	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sisler Sandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnoli Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Speranzon Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Spinelli Domenica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stefani Erika	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ternullo Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C			C	C	C	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C



38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	F	F	C	F	F	C	C	F	F											
Aloisio Vincenza	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Ambrogio Paola	C		C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C		C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ancorotti Renato		C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Astorre Bruno	C	F	F	F	F	C	C	C	F											
Augello Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	F	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto	M	M	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barcaiulo Michele	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Basso Lorenzo	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
Bazoli Alfredo	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
Bergesio Giorgio Maria		C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Berlusconi Silvio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C		C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevilacqua Dolores	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Biancofiore Michaela	C	C	C	C	C	F	F	C	C											
Bilotti Anna	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Bizzotto Mara	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Boccia Francesco	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghese Mario Alejandro	C	C	C	C	C	F	F	C	C											C
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Claudio	C	C		C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Enrico	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Borgonzoni Lucia	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bucalo Carmela	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
Cantalamesa Gianluca	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Castelli Guido	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	F	F	C	F	F	C	C	C		F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Castiello Francesco	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Cataldi Roberto	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	A
Centinaio Gian Marco	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cosenza Giulia	C	C	C	C	C	F	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cottarelli Carlo	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A

38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	C	F	C	C	F	F	C	F											C
Crisanti Andrea	F	F	F	F	F	C	C	F	F					F	F	F	F	F	F	A
Croatti Marco	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Cucchi Ilaria	F	F	F	F	F	C	C	F	F											
Damante Concetta	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F		F	F	F	C	F	A	A
Damiani Dario	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Cristofaro Peppe										F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
De Poli Antonio	C	C	C	C	C	F	F	C	C											
De Priamo Andrea	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
D'Elia Cecilia	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
Della Porta Costanzo	C	C	C	C	C	F	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
Delrio Graziano	F	F	F	F	F	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Di Girolamo Gabriella	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Dreosto Marco	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fallucchi Anna Maria	C	C	C			F	F	F		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Farolfi Marta	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fina Michele	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Flordia Aurora	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Flordia Barbara	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F		F	F	F	C	F	A	A
Franceschelli Silvio	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F	A
Franceschini Dario	F	F	F	F		C	C	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	A
Fregolent Silvia	F		F	A	C	C	A	F	F											
Furlan Annamaria	F	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
Garavaglia Massimo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	C	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gelmetti Matteo	C	C	C	C	C	F	F	C	C											
Gelmini Mariastella	F	F								F	A	F	F	C	C	A	F	F	F	F
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea			F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Guidi Antonio	C	C	C	C	C	F	F	C	C											
Guidolin Barbara	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Iannone Antonio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Irto Nicola	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
La Marca Francesca	F	A	F	F		C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
La Pietra Patrizio Giacomo																				
La Russa Ignazio Benito Maria	P	P	P	P	P	P	P	P	P											
Leonardi Elena	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio								C	A	F	F	F	F		F	F	C	F	A	A
Licheri Sabrina	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A

38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Liris Guido Quintino	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lisei Marco	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lombardo Marco	F	A	F	A	C	C	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	F	F	F
Lopreiato Ada	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Lorefice Pietro	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Lorenzin Beatrice	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
Losacco Alberto	F		F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
Lotito Claudio										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro		C	C	C	C	F	F	C	C			C	C	C	C		C	C	C	C
Magni Celestino	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Maiorino Alessandra	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Malan Lucio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Malpezzi Simona Flavia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Manca Daniele	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
Mancini Paola	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcheschi Paolo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Martella Andrea	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
Marti Roberto	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marton Bruno	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Matera Domenico	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mazzella Orfeo	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	A	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Melchiorre Filippo	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Meloni Marco																				
Menia Roberto	C	C	C	C	C	F	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mennuni Lavinia	C	C	C	C	C	F	F	C	C											
Mieli Ester	C	C		C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Minasi Clotilde			C	C		F	F	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mirabelli Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Misiani Antonio			F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morelli Alessandro	C	C		C	C	F	F	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C
Murelli Elena	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Musolino Dafne	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Musumeci Sebastiano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Naturale Gisella	F	F	C	F	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Nave Luigi	F	F	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A
Nicita Antonio	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Nocco Vita Maria	C	C	C	C	C	F	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
Occhiuto Mario	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Orsomarso Fausto	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ostellari Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Paganella Andrea	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Paita Raffaella	F		F	A	C	C	A	C	F	F	A	F	F	C	C	A	C	F	F	A
Paroli Adriano	C		C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Parrini Dario			F	F	F	C	C		F		F	F	F		F	F	F	F	F	A







38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro																		F	F	F
Aloisio Vincenza	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Ambrogio Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ancorotti Renato	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
Astorre Bruno																				
Augello Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C			
Barcaiulo Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Basso Lorenzo	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	C	F	F	F	A	F	F	F	F
Bazoli Alfredo	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Berlusconi Silvio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevilacqua Dolores	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Biancofiore Michaela															C	C	C	C	C	C
Bilotti Anna	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Bizzotto Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Boccia Francesco	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F			
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghese Mario Alejandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Enrico	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Borgonzoni Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bucalo Carmela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	M	M
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Cantalamesa Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Castelli Guido	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Castiello Francesco	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Cataldi Roberto	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Cattaneo Elena		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F
Centinaio Gian Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C
Cosenza Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cottarelli Carlo	F	F		F	F	F	A		F	A	A	A	F	A	F	A	A	F	F	F

38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crisanti Andrea	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Croatti Marco	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Cucchi Ilaria																		F	F	F
Damante Concetta	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Damiani Dario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
De Cristofaro Peppe		F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	F	F		F
De Poli Antonio																		C	C	C
De Priamo Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
D'Elia Cecilia	F	F	F	F	F	F	A	F	F		A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Della Porta Costanzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Delrio Graziano	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Di Girolamo Gabriella	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Dreosto Marco		C		C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C		
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F
Fallucchi Anna Maria	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C
Farolfi Marta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
Fina Michele	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Floridia Aurora	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Floridia Barbara	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Franceschelli Silvio	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Franceschini Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	
Fregolent Silvia																		F	A	F
Furlan Annamaria	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A		F	F	F	A	F	F	F	F
Garavaglia Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C
Gasparri Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		P
Gelmetti Matteo																C	C	C	C	C
Gelmini Mariastella	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Guidi Antonio														C	C	C	C	C	C	C
Guidolin Barbara	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Iannone Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Irto Nicola	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
La Marca Francesca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
La Pietra Patrizio Giacomo																				
La Russa Ignazio Benito Maria																		P	P	
Leonardi Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Licheri Sabrina	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F

38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Liris Guido Quintino	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Lisei Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lombardo Marco	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F
Lopreiato Ada	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Lorefice Pietro	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Lorenzin Beatrice	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F		F	F	F	F
Losacco Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Lotito Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Magni Celestino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Maiorino Alessandra	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Malan Lucio	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Malpezzi Simona Flavia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Manca Daniele	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Mancini Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcheschi Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Martella Andrea	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marton Bruno	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Matera Domenico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mazzella Orfeo	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F		F	F	F	F
Melchiorre Filippo	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Meloni Marco																				
Menia Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mennuni Lavinia																C	C	C	C	C
Mieli Ester	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Minasi Clotilde	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mirabelli Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Misiani Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F		
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morelli Alessandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C
Murelli Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Musolino Dafne	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Musumeci Sebastiano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Naturale Gisella	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Nave Luigi	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Nicita Antonio	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Nocco Vita Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Occhiuto Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Orsomarso Fausto			C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ostellari Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C
Paganella Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Paita Raffaella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	A	F	A	F	F
Paroli Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Parrini Dario	F	F	F	F	F	F	A		F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F

38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Patton Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Patuanelli Stefano	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Pera Marcello																		C	C	C
Petrenga Giovanna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Petrucci Simona	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Pogliese Salvatore Domenico An	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Potenti Manfredi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rando Vincenza	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Rapani Ernesto		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
Rastrelli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rojc Tatiana	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rosa Gianni	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rosso Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rossomando Anna	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	F
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sallemi Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
Satta Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F
Scalfarotto Ivan	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi																A	F			
Scurria Marco																C	C	C	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sigismondi Etelwardo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Silvestro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Silvestroni Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sironi Elena	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	C	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Sisler Sandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnoli Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Speranzon Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Spinelli Domenica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stefani Erika	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
Ternullo Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari																		C	C	



38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	A	A	F
Aloisio Vincenza	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Ambrogio Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ancorotti Renato	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Astorre Bruno																				
Augello Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto																				
Barcaiulo Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Basso Lorenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Bazoli Alfredo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Berlusconi Silvio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevilacqua Dolores	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Biancofiore Michaela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bilotti Anna	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Bizzotto Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Boccia Francesco															F	F	F	A	F	F
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghese Mario Alejandro																				
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Enrico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Borgonzoni Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bucalo Carmela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calenda Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Cantalamessa Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Castelli Guido	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Castiello Francesco	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Cataldi Roberto	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Cattaneo Elena	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Centinaio Gian Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ciriani Luca	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cosenza Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cottarelli Carlo	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F

38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crisanti Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Croatti Marco	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Cucchi Ilaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Damante Concetta	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F			A	F	F	F		A	F
Damiani Dario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
De Cristofaro Peppe	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
De Poli Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Priamo Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
D'Elia Cecilia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Della Porta Costanzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Delrio Graziano	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A
Di Girolamo Gabriella	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Dreosto Marco																				
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fallucchi Anna Maria	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Farolfi Marta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio																				
Fina Michele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Flordia Aurora	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Flordia Barbara	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Franceschelli Silvio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Franceschini Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Fregolent Silvia	F	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Furlan Annamaria	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Garavaglia Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè Daniela	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Gelmetti Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
Gelmini Mariastella	F	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Guidi Antonio	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Guidolin Barbara	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Iannone Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Irto Nicola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
La Marca Francesca	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F
La Pietra Patrizio Giacomo																				
La Russa Ignazio Benito Maria																				
Leonardi Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Licheri Sabrina	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F

38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Liris Guido Quintino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lisei Marco	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lombardo Marco	F	A	A	F	F	F	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lopreato Ada	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Lorefice Pietro	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Lorenzin Beatrice	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Losacco Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F
Lotito Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			
Maffoni Gianpietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Magni Celestino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F
Maiorino Alessandra	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Malan Lucio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Malpezzi Simona Flavia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Manca Daniele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Mancini Paola	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcheschi Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Martella Andrea						F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	A	F	F
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	
Marton Bruno	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F
Matera Domenico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mazzella Orfeo	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Melchiorre Filippo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Meloni Marco																				
Menia Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Mennuni Lavinia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C
Mieli Ester	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Minasi Clotilde	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mirabelli Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Misiani Antonio															F		F	A	F	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morelli Alessandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Murelli Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Musolino Dafne	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Musumeci Sebastiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Naturale Gisella	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Nave Luigi	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
Nicita Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Nocco Vita Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Occhiuto Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Orsomarso Fausto	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ostellari Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Paganella Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Paita Raffaella	F	A	A	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Paroli Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Parrini Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F		F	A	A	F





38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																					
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
Testor Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Trevisi Antonio Salvatore	F	F	F	A	F	F															
Tubetti Francesca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Turco Mario	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F	
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Valente Valeria	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	A	A	F	
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	
Verini Walter	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	
Versace Giuseppina	F	A	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	
Zaffini Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Zambito Ylenia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	
Zampa Sandra																				F	
Zanettin Pierantonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Zedda Antonella		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	
Zullo Ignazio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	



38ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Febbraio 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
Craxi Stefania Gabriella Anast	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Crisanti Andrea	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Croatti Marco	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Cucchi Ilaria	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Damante Concetta	F	A		F	F	F	F	F	A	F		F	F	F	F		F	C
Damiani Dario	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
De Carlo Luca																		F
De Cristofaro Peppe	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
De Poli Antonio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
De Priamo Andrea	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
De Rosa Raffaele	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C
D'Elia Cecilia	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C
Della Porta Costanzo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Delrio Graziano	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Di Girolamo Gabriella	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Dreosto Marco																		F
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Fallucchi Anna Maria		C	C	F	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	F	F
Farolfi Marta	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio																		
Fina Michele	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Flordia Aurora	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Flordia Barbara	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Franceschelli Silvio	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	C
Franceschini Dario	F	A	F	C	F		F	F	F	F	F		F			F	F	C
Fregolent Silvia	F	F	A	A			F	F	F	F	F	F	F					C
Furlan Annamaria	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Garavaglia Massimo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	F
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
Gelmetti Matteo	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Gelmini Mariastella	F	F	A	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C					
Germanà Antonino Salvatore	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Guidi Antonio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Guidolin Barbara	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Iannone Antonio	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Irto Nicola	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C
La Marca Francesca	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	C
La Pietra Patrizio Giacomo																		
La Russa Ignazio Benito Maria																		
Leonardi Elena	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Licheri Ettore Antonio	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Licheri Sabrina	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F		F	C







## SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 452:

il senatore Liris avrebbe voluto esprimere un voto contrario sugli emendamenti 1.83, 10.29 e 11.7; il senatore Martella avrebbe voluto esprimere un voto favorevole sull'emendamento 16.301; il senatore Borghi Enrico avrebbe voluto esprimere un voto favorevole sull'emendamento 1.301; il senatore Giorgis avrebbe voluto esprimere un voto favorevole sull'emendamento 12.16.

### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Biancofiore, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, La Pietra, Malpezzi, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Renzi, Rosa, Rubbia, Segre e Sisto.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice Rossomando, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,30*).

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Segre Liliana

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (551)  
(presentato in data 15/02/2023);

senatore Parrini Dario

Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (552)  
(presentato in data 15/02/2023).

### Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/02/2023 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Balboni Alberto "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche" (340)  
(presentato in data 16/11/2022);



In data 15/02/2023 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Craxi Stefania Gabriella Anastasia ed altri "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019" (328)  
(presentato in data 16/11/2022);

In data 15/02/2023 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Craxi Stefania Gabriella Anastasia ed altri "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010" (331)  
(presentato in data 16/11/2022);

In data 15/02/2023 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Craxi Stefania Gabriella Anastasia ed altri "Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009" (332)  
(presentato in data 16/11/2022).

### **Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione**

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 9 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 28 gennaio 2023 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2022/2122, sul mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 12 e 18, del Regolamento UE 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online - alla 1ª, alla 2ª e alla 4ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 2);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2022/2150, sul mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi - alla 2ª, alla 4ª, alla 6ª e alla 9ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 3);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0022, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - alla 2ª, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 4);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/0023, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale - alla 2ª, alla 4ª e alla 6ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 5).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia (COM(2023) 64 definitivo), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alla 2ª e alla 4ª Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (COM(2023) 65 definitivo), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alla 2ª e alla 4ª Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzare il dialogo sociale nell'Unione europea: sfruttarne appieno il potenziale per gestire transizioni eque (COM(2023) 40 definitivo), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi: agire insieme per affrontare le emergenze future (COM(2023) 61 definitivo), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - con lettere in data 13 e 14 febbraio 2023, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le seguenti deliberazioni:

- n. 1/2022/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Accordi per l'innovazione»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª, alla 5ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 60);
- n. 2/2022/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Il servizio civile digitale»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 61);
- n. 3/2022/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Il servizio civile universale»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 62);
- n. 4/2022/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «La rete di servizi di facilitazione digitale»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 63);
- n. 5/2022/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Agenzia della Cybersecurity nazionale»". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 64).

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Casini, Rojc, La Marca, Camusso, Giacobbe, Fina, Parrini e Franceschelli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00207 della senatrice Zambito.

-

### **Interpellanze**

TREVISI, DI GIROLAMO, LICHERI Ettore Antonio, NAVE, LICHERI Sabrina, MAIORINO, NATURALE, MARTON, PIRONDINI, CASTIELLO, CROATTI, LOPREIATO, ALOISIO, CATALDI, SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA, TURCO, DE ROSA, DAMANTE, FLORIDIA Barbara, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

l'"*housing first*" è un modello di assistenza sociale adottato in tutta Europa, che già dagli anni '90 ha dimostrato la sua utilità ed efficacia. Tale intervento potrebbe coinvolgere e assistere tutti i soggetti che vivono per strada, in un perenne stato di precarietà e di abbandono, e sono esposti a qualsiasi forma di rischio e pericolo come, ad esempio, le intemperie climatiche; il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura denominata "M5C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", dispone il finanziamento di interventi a favore delle persone senza fissa dimora. Tale misura pone, tra gli obiettivi generali, il miglioramento del "sistema di protezione e le azioni di inclusione a favore di persone in condizioni di

estrema emarginazione (es. persone senza dimora) e di deprivazione abitativa attraverso una più ampia offerta di strutture e servizi anche temporanei";

l'obiettivo è quello di agire sui fattori di rischio e di disagio al fine di prevenire e di rimuovere situazioni di esclusione sociale promuovendo il "recupero della massima autonomia delle persone";

in particolare, si chiede di incentivare la creazione e il potenziamento di infrastrutture dedicate ad intervenire verso le principali vulnerabilità sociali in materia di povertà materiale e disagio abitativo "attraverso il rafforzamento dei servizi sociali, l'adozione di modelli innovativi di presa in carico dei soggetti più fragili con iniziative di *housing* sociale sia di carattere temporaneo, che definitivo" con il fine ultimo di rinnovare ed incrementare "il sostegno alle politiche per l'abitazione a prezzi più bassi (sostenibili) di quelli di mercato (*affordable housing*)". È "inoltre immaginato un meccanismo a leva con l'investimento in fondi target che propongono il progetto di *social housing*";

il PNRR prevede un investimento di 450 milioni di euro a favore del modello di *housing* temporaneo e stazioni di posta. Si dovrebbe, così, finanziare la realizzazione di un sistema di temporaneo accoglimento in appartamenti gestiti anche in partenariato tra pubblico e privato, dove il soggetto beneficiario potrà cominciare un programma di crescita e assistenza, che dovrebbe portarlo ad un accettabile grado di autonomia, nonché la creazione di stazioni di posta per l'accoglienza notturna e la prestazione di servizi alla persona sia sanitari che di ristorazione oltre alla distribuzione di beni alimentari. Gli enti locali dovrebbero essere i principali attuatori di questi progetti di importanza sociale che hanno una componente importante nel riferimento territoriale. In particolare, è noto che sono soprattutto le aree metropolitane a soffrire una preoccupante diffusione di situazioni di disagio sociale e di povertà; considerato che:

nel 2021 si è provato a censire i senzatetto desumendo le informazioni anagrafiche della popolazione censita. I dati sono risultati ancora più preoccupanti, perché l'ISTAT ha indicato in circa 125.000 "le persone rilevate in altro tipo di alloggio" (campi, baracche, *garage*);

si tratta di un complesso e articolato intervento che vede la compartecipazione di diverse realtà. Le persone che vivono in uno stato di fragilità ed emarginazione vengono individuate anche grazie alla regia dei servizi sociali tramite una forma di assistenza alla persona adeguata alla condizione specifica del soggetto, mirato a potenziarne le capacità e a fornirgli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riprendere il controllo della propria vita. Spetta quindi alla rete integrata dei servizi sociali il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo delle potenzialità individuali, attraverso una pianificazione strategica che, intersecando le aree di *policy*, le orienti verso il medesimo obiettivo: costruire le opportunità per consentire alle persone in grave marginalità di recuperare benessere e autonomia;

queste considerazioni, però, si scontrano con una situazione reale che evidenzia come gli interventi e i progetti di "*housing first*" sul territorio nazionale non sono in numero adeguato e le persone coinvolte sono numericamente ancora molto poche e i dormitori tradizionali sono quasi esclusivamente l'unico tipo di assistenza che riceve la maggioranza degli individui di-

sagiati e senza fissa dimora. Appare "necessario adottare un approccio strategico per sviluppare interventi organici e strutturati in grado di programmare e assicurare prestazioni appropriate, oltre che uniformi a livello nazionale. Abbiamo, cioè, la responsabilità di disegnare un orizzonte di lungo periodo e costruire un modello di *policy*, monitorandone l'evoluzione e misurando i risultati, traendo deduzioni e aggiustando eventualmente il tiro. Dobbiamo, infine, perseverare in quegli interventi che si rivelano efficaci, al fine di affrontare ogni situazione di disagio con gli strumenti più opportuni per risolverla in maniera stabile e duratura" (Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, 2015);

con l'arrivo della stagione fredda si registrano numerosi decessi tra le persone senza tetto dovuti soprattutto al freddo della notte. Nel 2021 si sono registrati oltre 350 morti per strada dovuti alle intemperie e alle proibitive temperature che le nostre città raggiungono nelle ore notturne e che non lasciano scampo ad un fisico, sovente, già provato dall'abuso di alcool e sostanze stupefacenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione delineata; quale sia l'approccio del Governo verso le problematiche evidenziate, ossia l'ingente presenza di persone senza fissa dimora o in un grave stato di povertà, la pochezza dei progetti di "*housing first*" e l'inadeguatezza strutturale degli immobili destinati all'accoglienza e al ricovero dei cosiddetti senza tetto;

quali siano le iniziative di competenza finalizzate a fronteggiare il diffuso fenomeno di disagio sociale e di povertà delle persone senza fissa dimora;

come si stia provvedendo ad impegnare gli investimenti previsti dal PNRR che, in tal senso, alla citata misura "M5C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" dispone il finanziamento di una serie di interventi a favore delle persone senza fissa dimora.

(2-00004 p. a.)

### Interrogazioni

SIGISMONDI, DELLA PORTA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che la strada statale 650 di fondo valle Trigno, più comunemente conosciuta come Trignina, è una strada che collega la costa adriatica con i comuni dell'entroterra situati a confine tra Abruzzo e Molise, realizzata verso la fine degli anni '80 dalla Cassa del Mezzogiorno, e si estende per una lunghezza di circa 78 chilometri ed è caratterizzata da una corsia per ogni senso di marcia;

considerato che:

il 20 ottobre 2022 presso la Prefettura di Chieti si è tenuta una riunione convocata dal prefetto e sollecitata dai sindaci di Lentella, Tufillo, Palmoli, Celenza sul Trigno, Fresagrandinaria, Torrebruna, Schiavi d'Abruzzo, Casti-

glione Messer Marino, alla quale hanno preso parte anche esponenti dell'ANAS, della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti e delle municipalità di San Salvo e Dogliola;

nel corso dell'incontro sono state evidenziate le criticità dell'infrastruttura e sono state ricordate le tante vittime registrate nel corso degli anni a causa scarsa sicurezza della strada e dal mancato rispetto del codice della strada;

il 14 novembre 2022 presso il Comune di San Salvo si è tenuto un analogo incontro, che ha coinvolto anche rappresentanti dei Comuni, delle istituzioni della Regione Molise e dei parlamentari eletti nelle due regioni, durante il quale è emerso che del raddoppio delle dimensioni stradali, di cui si parla da circa 20 anni, non esiste neanche un progetto di fattibilità economica;

la strada Trignina si collega alla strada statale 85, offrendo così un valido collegamento tra le autostrade A14 e A1 e, seppure originariamente fosse stata pensata come arteria interessata esclusivamente dal traffico locale, negli ultimi anni è stata attraversata anche dai mezzi pesanti;

ritenuto che:

il trasporto delle merci è destinato a subire un ulteriore incremento, considerando che i porti di Vasto e Termoli sono stati recentemente classificati come porti nazionali e che nella zona industriale di San Salvo è situato uno stabilimento di Amazon;

per tali motivi è auspicabile implementare il collegamento tra i porti delle regioni Campania, Abruzzo e Molise;

il Governo attualmente in carica, nonostante la difficile situazione che ha ereditato, si è sempre mostrato particolarmente attento alla tema delle infrastrutture, impegnandosi fattivamente per la realizzazione di nuove e il potenziamento di quelle esistenti;

nell'intervento di insediamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha fatto esplicito riferimento al tema infrastrutturale e alla necessità di "ricucire" anche la costa tirrenica con la costa adriatica;

il Ministro in indirizzo, altresì, ha recentemente mostrato particolare interesse, intervenendo sull'argomento,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di iniziare a programmare il raddoppio delle dimensioni della strada statale 650 di fondo valle Trigno, e quali provvedimenti voglia assumere, nel breve periodo, per garantire la sicurezza della viabilità di questa strategica arteria stradale.

(3-00216)

MAZZELLA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

"Opzione donna" è un trattamento pensionistico che si fondava, nella sua formulazione originaria, sulle regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2021;

presupposto per tale anticipo pensionistico era la maturazione dei requisiti di 35 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria,

da riscatto o da ricongiunzione, volontaria, figurativa) e di 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti o di 59 per le autonome, inoltre, per entrambe le categorie, tre mesi per aspettativa di vita dal 2013;

considerato che:

l'articolo 1, comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), è intervenuto modificando "Opzione donna" e riservando tale misura alle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di 60 anni. Tale misura è ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

allo stato attuale, possono usufruire del predetto beneficio soltanto coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) assistono un parente da almeno sei mesi; b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento; c) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese, per le quali è attivo un tavolo di confronto per le crisi aziendali;

considerato, altresì, che, a parere dell'interrogante:

la norma così come inserita appare discriminatoria, avuto riguardo alla riduzione delle annualità, laddove la donna sia madre e i requisiti indicati dalla norma, di fatto, tagliano fuori un'enorme porzione di platea;

di fatto la platea si è ridotta in modo esponenziale, in quanto, a fronte delle 20.000 donne che avrebbero potuto usufruire della misura così come originariamente concepita, oggi i numeri sono ben altri. Infatti, secondo le stime dell'Osservatorio previdenza di CGIL e fondazione Di Vittorio, l'attuale platea non corrisponde alle 2.900 donne dichiarate dal Governo in più circostanze, bensì a solo 870;

valutato che:

le problematiche riscontrate in questo mese e mezzo di vigenza della norma sono molteplici e si traducono principalmente in una difficoltà pratica di applicazione della norma, che appare lacunosa e manchevole delle necessarie procedure attuative;

il trascorrere dei giorni lede un diritto acquisito da una circoscritta platea,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei dati citati, il Ministro in indirizzo abbia valutato gli effetti applicativi della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e come intenda porre rimedio alle difficoltà applicative della norma attualmente vigente;

se intenda adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo, volte ad eliminare i requisiti restrittivi di accesso alla misura e riportare l'età anagrafica a 58 anni per tutte le lavoratrici dipendenti e 59 per le autonome;

se intenda chiarire quale sia l'impatto economico effettivo della norma attuale rispetto alla formulazione originariamente prevista, posto che da studi effettuati emerge che con la misura di opzione donna a regime la platea diminuisce con il trascorrere degli anni.

(3-00217)

MALAN, RASTRELLI, SISLER, BERRINO, SALLEMI, CAMPIONE, RAPANI, SILVESTRONI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che la Corte di cassazione ha anticipato al 24 febbraio 2023 l'udienza in cui si pronuncerà sul ricorso presentato dalla difesa del detenuto Alfredo Cospito contro la decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato il regime di "carcere duro" ex art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

sempre da fonti di stampa si apprende che gli uffici giudiziari chiamati ad esprimere un parere sulla revoca del regime di cui all'art. 41-*bis* a Alfredo Cospito sarebbero divisi; l'ANSA del 2 febbraio scrive che "mentre la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo apre uno spiraglio sulla possibilità di far tornare l'anarchico al regime dell'alta sicurezza, sia pure con tutte le cautele opportune, la procura generale di Torino non vede altra strada che la conferma del carcere duro";

pur in presenza di valutazioni apparentemente discordanti, il Ministro in indirizzo ha deciso, il 12 gennaio, di rigettare la richiesta di revoca del regime di carcere duro, avanzata dalla difesa di Cospito;

sul quotidiano "la Repubblica" del 13 febbraio 2023, si legge che "la procura generale della Cassazione non la pensa affatto così e chiede ora al tribunale di sorveglianza di Roma di rivedere la decisione sul 41 bis. Occhio alle date. Il 9 febbraio Nordio ufficializza il suo 'sì' al carcere duro. Peccato che il giorno prima il sostituto procuratore della Corte, Piero Gaeta, depositi l'atto che libera Cospito dal 41 bis"; sempre nell'articolo viene raccontato che "[l]'unico a non aver letto il parere del procuratore generale della Cassazione su Alfredo Cospito, che di fatto lo libera dal 41 bis, è Carlo Nordio. Lo leggerà solo oggi, se lo riceverà nel suo ufficio di via Arenula",

si chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno determinato il Ministro al mantenimento del regime differenziato per Alfredo Cospito e se la requisitoria del procuratore generale della Corte di cassazione sia pervenuta ai suoi uffici.

(3-00218)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da un articolo pubblicato sul quotidiano "Domani" il 14 febbraio 2023, si apprende che fino al 23 dicembre 2022 i detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* che avevano possibilità di comunicare con il detenuto Alfredo Cospito, sottoposto al medesimo regime, erano considerati di scarso spessore criminale o, comunque, non costituenti più un pericolo attuale;

successivamente, questo gruppo di socialità nel quale era inserito Alfredo Cospito è stato modificato. I precedenti detenuti, appartenenti a quel gruppo, sono stati sostituiti da tre *boss* considerati di alto livello nella gerarchia criminale e tuttora pericolosi;

le frasi estrapolate dai colloqui e riportate nella relazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i cui contenuti sono stati letti il 31 gennaio 2023 in Aula, alla Camera, dal deputato Donzelli, si riferiscono esclusivamente a quest'ultimo gruppo di socialità;



di conseguenza, i contatti e i rapporti più intensi tra il detenuto Cospito e i mafiosi avvengono solo con il cambio del gruppo di socialità, dopo il 23 dicembre 2022, secondo quanto sostenuto dal professor Luigi Manconi nel citato articolo pubblicato su "Domani";

a parere dell'interrogante è legittimo domandarsi chi abbia deciso la sostituzione dei componenti il gruppo di socialità in cui si trovava Cospito e per quali motivi, dal momento che appare singolare la coincidenza temporale tra il suddetto cambio, l'inizio degli ascolti e delle trascrizioni delle conversazioni e la loro successiva "rivelazione" nell'Aula della Camera dei deputati, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda acquisire dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ogni elemento utile a chiarire chi abbia deciso di inserire il detenuto Alfredo Cospito in un nuovo gruppo di socialità, diverso dal precedente, e per quali motivi si sia deciso di affiancare a Cospito tre *boss* della criminalità organizzata considerati attivi e attualmente pericolosi, in sostituzione dei precedenti, che sembrerebbe non costituissero più un pericolo particolarmente grave e attuale.

(3-00219)

RONZULLI, GASPARRI, BERLUSCONI, DAMIANI, FAZZONE, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la "trasversale nord Orte-Civitavecchia" (strada statale 675 "Umbro-laziale"), nota anche come "raccordo Civitavecchia-Viterbo-Orte (A1)-Terni", rappresenta un segmento essenziale dell'itinerario internazionale Civitavecchia-Orte-Mestre tanto da venire inclusa nella delibera CIPE n. 121 del 2001 tra i sistemi autostradali del "corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa";

al momento risulta realizzata nella parte centrale tra Cinelli (comune di Vetralla), Viterbo e Terni e parzialmente nelle parti terminali: dal porto di Civitavecchia alla strada statale 1 Aurelia e nel tratto laziale della Terni-Rieti. Il completamento della strada statale 675, inserito nel programma delle infrastrutture strategiche, riguarda i seguenti interventi: "3° tronco - lotto 1° - stralcio A", tratto stradale che ha inizio dal bivio di Tuscania, dove termina il tratto già in esercizio da Orte, e si sviluppa per circa 7,5 chilometri, prevalentemente in territorio del comune di Vetralla, fino allo svincolo sulla strada statale 1 Aurelia bis in località Cinelli; "3° tronco - lotto 1° - stralcio B e 2° tronco - lotto 1° e 2°", tratto stradale che ha inizio dall'innesto sulla strada statale 1 bis in località Cinelli e si sviluppa per circa 22 chilometri fino all'Aurelia al chilometro 86+000. Il tratto Vetralla-Cinelli è stato aperto al traffico il 19 aprile 2011;

risulta in corso la gara per l'affidamento, mediante appalto integrato, del primo stralcio funzionale del tratto Cinelli-Aurelia al chilometro 86+000, ovvero il tratto dallo svincolo di Cinelli al nuovo svincolo di Monte Romano est;

la delibera CIPRESS del 27 dicembre 2022 ha, tra l'altro, reso disponibili circa 355 milioni di euro proprio per la tratta Monte Romano est del tratto intermodale della Orte-Civitavecchia,

si chiede di sapere quale sia lo stato dell'opera e quali siano i tempi previsti riguardo al suo completamento.

(3-00220)

PAITA, RENZI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci" è uno scalo di interesse nazionale, con particolare rilevanza strategica;

nel 2014 la Toscana Aeroporti S.p.A., società di gestione unica dello scalo, aveva redatto il *masterplan* aeroportuale 2014-2029, approvato in linea tecnica da ENAC (Ente nazionale dell'aviazione civile) e da questi sottoposto ai procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale (VIA) presso l'allora Ministero dell'ambiente e di autorizzazione (accertamento della conformità urbanistica) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

i relativi procedimenti si sono positivamente conclusi, rispettivamente nel dicembre 2017 (con l'emanazione del decreto VIA) e nell'aprile 2019 (con la favorevole conclusione della conferenza dei servizi e col perfezionamento dell'intesa Stato-Regione Toscana), ma avverso i provvedimenti conclusivi è stato proposto ricorso giurisdizionale;

il processo amministrativo si è concluso, in via definitiva, nel febbraio 2020, stabilendo la necessità di rinnovare il procedimento di valutazione di impatto ambientale;

nel marzo 2022 Toscana Aeroporti S.p.A. ha avviato un processo di *project review* della strategia di trasformazione e sviluppo dell'aeroporto di Firenze, con un orizzonte temporale che arriva al 2035 e in coerenza con il percorso di revisione del piano nazionale degli aeroporti, in corso di elaborazione da parte di ENAC;

il *project review* prevede la realizzazione di una nuova aerostazione passeggeri e di una pista con una lunghezza operativa di 2,2 chilometri, che permetta all'aeroporto di rispondere al nuovo impulso, dovuto anche alla pandemia COVID-19, impresso ai flussi turistici;

nel corso della procedura di dibattito pubblico avviata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, la società di gestione ha fornito puntuale riscontro a ciascuna delle osservazioni avanzate in relazione ai predetti obiettivi e concluso la fase interlocutoria, procedendo alla revisione del *masterplan* alla luce delle conclusioni raggiunte e avviando il relativo *iter* approvativo;

secondo organi di stampa, ENAC ha confermato di aver dato via libera al nuovo *masterplan* e di essere favorevole alla pista di 2,2 chilometri, avviando i cantieri nel 2024 per concludere i lavori nel 2026;

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è chiamato a dare riscontro alla relativa procedura di VIA integrata da elementi di VAS, in ragione della necessità di rivedere alcune previsioni contenute nella pianificazione paesaggistica di competenza regionale riguardanti l'utilizzo delle aree della piana fiorentina;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a verificare la conformità urbanistica, previa conferenza dei servizi per il raggiungimento dell'intesa Stato-Regioni in merito al nuovo *masterplan*;

appare indispensabile che i suddetti procedimenti possano concludersi in tempi rapidi e certi, senza ulteriori ritardi che possano tradursi in veri e propri danni economici;

il potenziamento dello scalo di Firenze, come confermato anche da ENAC, rappresenta una priorità per il territorio e il Paese, soprattutto alla luce del carattere strategico, sia dal punto di vista culturale che da quello infrastrutturale e commerciale, e la realizzazione dei suddetti interventi porterà a un aumento del traffico passeggeri stimato in circa 4 milioni di passeggeri, quindi più della metà dell'attuale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga strategico l'investimento sull'aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci" e se non ritenga opportuno prorogare le semplificazioni del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (cosiddetto sblocca Italia), per garantire tempi certi agli interventi previsti e se, alla luce degli annunci del Governo circa la volontà di attivare la procedura di modifica del piano nazionale di ripresa e resilienza, non ritenga opportuno inserire gli aeroporti nei progetti finanziati nell'ambito del piano stesso.

(3-00221)

CAMUSSO, MALPEZZI, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

le donne sono state le più colpite dalle riforme della previdenza degli ultimi anni, nonostante necessitino di maggior tutela dal punto di vista previdenziale, dal momento che si trovano a scontare le conseguenze di carriere lavorative spesso condizionate anche dal lavoro di accudimento e cura familiare;

il regime sperimentale donna, meglio conosciuto con il nome di "Opzione donna", introdotto con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, e sempre prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, pur essendo stato classificato dai monitoraggi INPS come misura altamente penalizzante, ha costituito l'unica possibilità per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata e un alto numero di lavoratrici vi ha comunque fatto ricorso, accettando un regime ingiustamente penalizzante;

nella legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) il Governo ha di fatto sostanzialmente cancellato tale forma di flessibilità pensionistica, attraverso una stretta sui requisiti di accesso, stretta pensata per risparmiare sulla pelle delle donne;

le modifiche dei requisiti anagrafici e soggettivi impediranno ad un'ampia platea di lavoratrici di fare ricorso a tale misura anche nel 2023, poiché, secondo le stime diffuse, le lavoratrici che rientrerebbero negli stringenti requisiti previsti dalla nuova versione di "Opzione donna" sarebbero appena 2.900, a fronte di 17.000 potenziali richiedenti, alle quali, peraltro, sempre in base alla nuova normativa, viene altresì imposto il taglio del 30 per cento dell'assegno contributivo, un ulteriore sacrificio in un regime già di per sé iniquo;

nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto-legge "milleproroghe" il gruppo del Partito Democratico - Italia democratica e progressista

ha presentato un emendamento che prevedeva una proroga del regime previdente della misura citata, consentendo la pensione anticipata non soltanto alle tre categorie oggi previste (*caregiver* familiari, inabili, esuberi aziendali), ma a tutte le lavoratrici, per le quali si era richiesta l'uscita con le precedenti soglie anagrafiche (58 anni per le dipendenti e 59 anni per le autonome), sempre a fronte di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; tuttavia il Governo non ha accettato di confrontarsi, né tantomeno ha fornito chiarimenti circa le sue intenzioni di modificare i requisiti della misura;

nel corso del primo incontro del tavolo tecnico di confronto tra Governo e parti sociali sulla riforma del sistema previdenziale svoltosi lo scorso 13 febbraio ed avente ad oggetto la condizione di giovani e donne, nulla è emerso a proposito delle intenzioni del Governo su Opzione donna, nonostante fosse oggetto del confronto; contrariamente a quanto annunciato lo scorso 19 gennaio dalla Ministra in indirizzo, non è stata formulata alcuna proposta governativa per superare le condizioni già di per sé penalizzanti della misura e poi ulteriormente peggiorate in seguito agli ultimi interventi in legge di bilancio,

si chiede di sapere:

quali risposte intenda fornire la Ministra in indirizzo alle lavoratrici, in media 20.000 per anno, che accettano un regime già di per sé ingiusto e che saranno ulteriormente penalizzate dai requisiti recentemente introdotti;

se ci sia una seria intenzione di avviare un confronto immediato all'interno del Governo, e in particolare con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rivedere, nel prossimo provvedimento legislativo, le norme che disciplinano l'uscita pensionistica tramite "Opzione donna", ripristinando le condizioni previste nella formulazione precedente alla legge di bilancio per il 2023 per l'accesso alla misura.

(3-00222)

MINASI, ROMEO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la "doppia transizione" verde e digitale rappresenta la principale sfida per il settore dei trasporti e la competitività europea;

il pacchetto di misure "Fit for 55", adottato dalla Commissione, è finalizzato a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni entro il 2030;

tra gli altri provvedimenti, il 14 febbraio 2023 il Parlamento europeo ha concluso l'*iter* di adozione del regolamento "CO2 Auto" che prevede la fine della produzione del motore endotermico entro il 2035. Sempre nella giornata di martedì 14 febbraio, la Commissione ha adottato una proposta di revisione del regolamento sulle emissioni di anidride carbonica per i veicoli pesanti che va nella stessa direzione. Sono infine in fase "trilogo" i tre provvedimenti normativi sull'uso di combustibili alternativi per il trasporto terrestre, il marittimo e quello aereo;

il mercato dell'auto in Italia è essenziale per la crescita del Paese e ha dimostrato di essere uno straordinario volano dell'economia nei momenti di ripresa dalle crisi;

una transizione verso la mobilità elettrica al ritmo previsto dal programma “Fit for 55” renderà difficile gestire la trasformazione del settore e della sua forza lavoro senza traumi. Nel solo settore delle forniture automobilistiche, gli obiettivi di emissioni di anidride carbonica già proposti dalla Commissione europea hanno messo a rischio oltre 500.000 posti di lavoro nel settore dei motori fino al 2040, con la maggior parte del rischio che si verificherà tra il 2030 e il 2035. Inoltre, l'elettrificazione della mobilità comporta il rischio di creare dipendenze dalle importazioni di materie prime e batterie, mantenendo la creazione di valore al di fuori dell'Unione europea;

la mancanza di una progettualità chiara che consenta a migliaia di aziende italiane del settore di adeguarsi gradualmente all'imposizione dell'Unione europea rischia di disperdere tutte le competenze che si sono sviluppate nel nostro Paese,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per rispondere alla sfida della “doppia transizione” nel settore del trasporto pubblico e privato, eventualmente considerando una *road map* “mobilità e trasporti”, e quale posizionamento intenda assumere nel relativo negoziato europeo.

(3-00223)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il reddito di cittadinanza, introdotto dal decreto-legge n. 4 del 2019 come misura di contrasto alla povertà e, soprattutto, di politica attiva del lavoro, si è rivelato fallimentare nel suo intento, non creando in alcun modo occupazione ma, purtroppo, solo distorsioni nel mercato del lavoro e costi elevatissimi per lo Stato, risultando totalmente inefficace in relazione alla promozione dell'occupazione;

secondo quanto emerge dagli osservatori dell'INPS sulla misura nel 2022 sono stati spesi per il reddito e la pensione di cittadinanza 7,99 miliardi di euro. Nell'anno hanno avuto accesso ad almeno una mensilità del sussidio 1.685.161 famiglie per 3.662.803 persone coinvolte e 551,11 euro medi di assegno. Il Sud e le isole hanno avuto il maggior numero di famiglie coinvolte, con 1.040.957 famiglie con almeno una mensilità (il 61 per cento del totale di quelle con il sussidio), 2.399.875 persone coinvolte (il 65,5 per cento del totale) e 583,27 euro medi per l'assegno;

nel corso del tempo continuano ad emergere con preoccupante costanza i casi di “furbetti del reddito di cittadinanza”, persone che beneficiano di questa misura assistenziale senza averne diritto; ad esempio l'ultima, in ordine temporale, risale al 13 febbraio 2023 allorquando l'Arma dei Carabinieri ha reso noto con un comunicato di aver scoperto una organizzazione di 61 truffatori (tra i quali addirittura membri del *clan* Casamonica, già arrestati per reati di spaccio di sostanze stupefacenti) che, a seguito di false dichiarazioni rese circa la residenza, percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza sottraendo alle casse dello Stato 430.000 euro;

poche settimane prima i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro hanno eseguito controlli su 318 percettori che hanno portato alla denuncia di 150 persone. Tra queste, anche una donna che

figurava come beneficiaria, ma risultava titolare di una disponibilità finanziaria di 160.000 euro, e un ragazzo che aveva finto di non vivere più con i propri genitori, titolari di un reddito annuo pari a 130.000 euro;

la misura come concepita in origine, dunque, oltre a rappresentare un deterrente per i giovani alla ricerca di nuova occupazione, soprattutto nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, prefigurandosi come un vero e proprio freno al lavoro stagionale, si presta alle più disparate forme di raggiri ai danni dello Stato;

i recenti interventi in sede di legge di bilancio hanno sicuramente ridotto gli effetti distorsivi di questa misura, in particolare il comma 313 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 dispone che, nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità, salvo quanto previsto dal comma 314;

su impulso del Governo ed anche per mezzo delle rinnovate sinergie tra INPS, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e forze dell'ordine è stato rafforzato il sistema dei controlli sull'erogazione del sussidio anche allo scopo di disincentivare le iniziative fraudolente;

considerato che l'esito delle elezioni politiche e regionali ha premiato quelle forze politiche di Centrodestra che avevano nel loro programma il superamento del reddito di cittadinanza, confermando quindi che anche i cittadini percepiscono questa misura come iniqua e improduttiva,

si chiede di sapere, nelle more della riforma della misura, quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia avviato per rendere maggiormente efficaci i controlli ed evitare dunque che il sussidio sia erogato a chi non ne ha diritto.  
(3-00224)

MAZZELLA, GUIDOLIN, CROATTI, BEVILACQUA, NATURALE, LOREFICE, LICHERI Sabrina, DAMANTE, TREVISI, PIRONDINI, ALOISIO, FLORIDIA Barbara, LOPREIATO - *Ai Ministri della salute, dell'istruzione e del merito e per le disabilità.* - Premesso che:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota prot. n. 3390 del 30 novembre 2001, ha ridefinito le competenze delle istituzioni scolastiche che devono "garantire l'assistenza di base agli alunni in situazione di handicap e degli enti locali che devono garantire l'assistenza specialistica". Secondo quanto disciplinato dalla nota, l'inclusione scolastica non consiste solo nell'offrire un posto ai portatori di disabilità, ma nel trasformare il sistema scolastico in organizzazione idonea alla presa in carico educativa dei differenti problemi e difficoltà che tutti gli alunni possono incontrare;

più specificamente, se l'articolo 40 della legge n. 449 del 1997 prevedeva l'attivazione di un posto in organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della provincia, la legge n. 296 del 2006 e la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) hanno abrogato questo criterio per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno, individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità. Gli articoli

12-17 della legge n. 104 del 1992, invece, riconoscono e tutelano la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza;

quando si discorre delle figure assistenziali nelle scuole, ci si riferisce a ruoli e professionalità molto eterogenei. In particolare, la figura dell'assistente igienico personale, qualificata con corsi regionali, svolge un tipo di assistenza specializzata verso gli studenti portatori di disabilità, fornendo assistenza di tipo materiale. Viceversa, l'assistente all'autonomia e comunicazione, chiamato anche "*ad personam*", è un operatore socio-educativo assegnato a ciascun disabile che ha il compito di favorire l'integrazione e la partecipazione alle attività scolastiche e sostenere l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente disabile, la scuola, la classe, la famiglia e i servizi territoriali specialistici. In particolare, tale figura è stata disciplinata dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, che ha sancito l'obbligo per gli enti locali di fornire all'interno di tutte le scuole di ogni ordine e grado l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali;

la questione si fa particolarmente spinosa quando il discente necessita di interventi assistenziali di tipo infermieristico, proprio dei soggetti portatori di *handicap* in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104, che definisce questo attore come colui che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età;

tuttavia, sebbene la normativa vigente evidenzia la necessità di una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari e socio-assistenziali, c'è penuria, negli istituti scolastici, di personale altamente qualificato (tra cui infermieri) per assistere soggetti portatori di *deficit* e patologie molto gravi, che necessitano di interventi assistenziali permanenti, continuativi e globali;

ad esempio, le scuole sono spesso frequentate da bambini che soffrono di disfgie molto severe, sono portatori di tracheotomie o vengono alimentati con sondini, così come da alunni con epilessia, che richiedono la somministrazione degli alimenti tramite PEG, con difetti del tubo neurale che provocano problematiche gravi, eterogenee e ad insorgenza improvvisa. L'assistenza di questi soggetti particolarmente fragili non può essere affidata ad operatori socio-sanitari o assistenziali ma a professionisti altamente specializzati, come gli infermieri. Tuttavia, questa figura non è presente nei complessi scolastici e sempre più spesso, al verificarsi di determinate circostanze (come l'assenza non preventivata del personale in questione), le famiglie preferiscono non mandare a scuola i propri figli, negando il diritto all'istruzione. Non è un caso che i familiari dei portatori di *handicap* in situazione di gravità si sono rivolti spesso ai tribunali, con l'obiettivo di vedere riconosciuto il diritto all'assistenza infermieristica durante l'orario scolastico, così da tutelare il diritto all'istruzione e alla salute dei figli;

risulta all'interrogante che in alcune regioni, come la Lombardia, l'assistenza sanitaria scolastica viene lasciata completamente alla gestione di enti

o cooperative private che si accreditano per il servizio non di assistenza scolastica ma di assistenza domiciliare integrata (ADI). Come denuncia "Nessuno è escluso", associazione di volontariato nata nel 2020 per tendere una mano a tutte le famiglie che convivono con una disabilità grave o gravissima, "in molte Regioni italiane i familiari di questa categoria di pazienti, solo ogni fine settimana conoscono il programma di quella successiva e spesso uno o più giorni non sono coperti, con la conseguenza che i bambini restano a casa e i genitori non possono lavorare. Analogamente moltissimi sono i bambini e i ragazzi con disabilità che a scuola non ci sono mai andati perché le famiglie non hanno nessuno strumento di conoscenza in merito e le forze per contrastare tale sistema",

si chiede di sapere:

quali azioni, nel perimetro delle proprie competenze, intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per risolvere la problematica;

se condividano l'opportunità di equiparare l'assistenza domiciliare integrata all'assistenza scolastica integrata;

se condividano la necessità che vengano stanziati fondi suppletivi per garantire un'assistenza infermieristica più capillare negli istituti scolastici;

quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'istruzione e del merito per rendere effettivo il diritto all'istruzione, in eguale misura, anche per gli studenti con disabilità.

(3-00225)

ALOISIO, TREVISI, PIRONDINI, CROATTI, CATALDI, LOPREIATO, NAVE, MARTON, NATURALE, LICHERI Sabrina, DE ROSA, BEVILACQUA, SIRONI, CASTIELLO, DI GIROLAMO, LOREFICE, TURCO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il sistema sanitario nazionale (SSN), istituito con legge n. 833 del 1978, pur essendo tra i migliori al mondo, è ancora lungi dal centrare pienamente i 3 obiettivi principali su cui si regge: universalità, uguaglianza ed equità;

all'inizio degli anni '90 con il decreto legislativo n. 502 del 1992 il SSN fu oggetto di una prima trasformazione prevedendo da un lato i produttori (gli ospedali), dall'altro gli acquirenti dei servizi (USL) in un sistema improntato ai principi di aziendalizzazione, orientamento al "mercato", distribuzione di responsabilità alle Regioni. Con il decreto legislativo n. 517 del 1993, furono modificate la natura giuridica delle USL, la loro territorializzazione, le loro competenze in materia socio-assistenziale, l'impianto organizzativo e le modalità di finanziamento. Il processo di organizzazione fu poi completato con il decreto legislativo n. 229 del 1999 ("riforma Bindi");

tra i provvedimenti di natura regionale, si segnala poi il piano di riassetto della laboratoristica privata della Regione Campania, di cui al decreto commissariale n. 55 del 2010, che disciplinava i "Dh24", centri territoriali che, attraverso percorsi di diagnostica e cura appropriati, avrebbero permesso diagnosi precoci e personalizzate, ridotto gli accessi al pronto soccorso, razionalizzato la spesa pubblica, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita;



recentemente, al fine di potenziare la capacità di prevenzione e cura del SSN e garantire un accesso capillare alle cure, la missione 6 del piano nazionale di ripresa e resilienza ha disciplinato riforme ed investimenti volti a potenziare e creare strutture e presidi territoriali (come gli ospedali di comunità e le case della comunità), rafforzare l'assistenza domiciliare, incrementare lo sviluppo della telemedicina e l'assistenza remota nonché migliorare l'integrazione tra tutti i servizi sociosanitari, con l'obiettivo ultimo di renderli universali ed uniformi su tutto il territorio nazionale;

per questi ed ulteriori obiettivi, il Governo ha previsto per la missione 6 una dotazione complessiva di oltre 20 miliardi di euro (a valere sui fondi del PNRR, "React EU" e fondo complementare). Al fine di centrare le principali sfide della missione 6 e ridurre gli accessi impropri ai punti di pronto soccorso, in data 23 maggio 2022, il Ministero della salute ha emanato il decreto ministeriale n. 77;

esso definisce (specificamente negli allegati 1, 2 e 3) il modello per lo sviluppo dell'assistenza territoriale e gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza territoriale. Definisce, inoltre, il sistema di prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, dando seguito agli interventi della componente 1 della missione 6 del PNRR, in materia di "reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale";

il SSN così riformato prevede: a) il potenziamento delle cure domiciliari, nelle sue forme previste nell'ambito dei LEA; b) la stratificazione della popolazione per intensità dei bisogni, così da adottare logiche sistematiche di medicina di iniziativa e di presa in carico; c) lo sviluppo di modelli di servizi digitalizzati (come ad esempio la telemedicina e telemonitoraggio) per l'assistenza a domicilio e l'integrazione della rete professionale che opera sul territorio e in ospedale; d) il potenziamento di particolari strutture di prossimità, come le "case della comunità", facilmente riconoscibili e raggiungibili dalla popolazione per l'accesso, l'accoglienza e l'orientamento dell'assistito, che riprendono la struttura organizzativa dei Dh24 di cui al decreto commissariale n. 55 del 2010;

più specificamente, all'interno di ciascun distretto sanitario di riferimento per l'accesso a tutti i servizi della ASL (uno ogni 100.000 abitanti), il citato decreto ministeriale n. 77 del 2022 disciplina l'istituzione di una casa di comunità in numero di una ogni 40.000 abitanti al fine di garantire: la valutazione delle necessità di cura della persona e l'accompagnamento alla risposta più appropriata; la prevenzione della salute; la continuità assistenziale in coordinamento con i servizi sanitari territoriali; la presa in carico della cronicità e fragilità; l'attivazione di percorsi di cura multidisciplinari, che prevedono l'integrazione tra servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, e tra servizi sanitari e sociali;

considerato che:

queste riforme non sono state in grado ad oggi di rafforzare i servizi sanitari di prossimità territoriale, all'interno di un quadro già critico e non rispondente alla funzione della prevenzione, della diagnosi e della cura, né definiscono le modalità per l'assorbimento dei medici di famiglia e delle guardie mediche nell'ambito delle suddette strutture;

ciò porterebbe alla razionalizzazione della spesa sanitaria: secondo alcune recenti stime, circa il 70 per cento degli accessi ai pronto soccorso risultano essere "impropri", e dunque di tipo "codice bianco", con un aggravio della spesa pubblica ed un peggioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini,

si chiede si sapere:

se, alla luce del decreto ministeriale n. 77 del 2022, il Ministro in indirizzo ritenga soddisfatta l'esigenza di garantire un accesso capillare alle cure, nell'interesse di una sanità prossima al cittadino, e se intenda apportare delle modifiche per rafforzare il sistema sanitario di prossimità;

a quanto ammontino le risorse necessarie per attuare le riforme e se si reputino sufficienti i fondi utili ad incrementare il personale sanitario, far fronte ai costi connessi e scadenzare un cronoprogramma delle attività da compiere per attuare un SSN che risponda alle esigenze dei cittadini su tutto il territorio nazionale;

se l'adozione della riforma del SSN sia condivisa, in maniera unanime, da tutte le Regioni italiane.

(3-00226)

BEVILACQUA, LOREFICE, DAMANTE, NATURALE, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, CROATTI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, prevede che: "Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, il Ministero dell'Interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori";

il successivo comma 2 prevede che: "In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età". Infine, il comma 3 stabilisce che: "Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni";

le isole minori della Sicilia sono identificate in Pantelleria, Ustica e negli arcipelaghi delle isole Egadi (in particolare le isole di Favignana, Ma-

rettimo e Levanzo), delle isole Eolie (le isole Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi e Panarea) e delle isole Pelagie (in particolare Lampedusa e Linosa);

alle norme richiamate è stata data applicazione per quel che concerne le isole di Lampedusa, Lipari e Pantelleria, tramite il "concorso a quaranta posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario delle isole di Lampedusa, Lipari e Pantelleria", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 62 del 6 agosto 2004, nonché, nuovamente con riferimento all'isola di Lipari, tramite il "concorso a undici posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario dell'isola di Lipari", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 18 del 7 marzo 2006;

considerato che:

a oggi, nessun concorso è stato indetto dall'approvazione del richiamato decreto-legge n. 24 del 2004 per quanto concerne le altre isole minori della Sicilia;

in particolare, le norme non risultano applicate per quanto concerne Ustica e le isole Egadi. Ustica, in provincia di Palermo, dista ben 70 chilometri dalla terraferma, con le conseguenti difficoltà di intervento da parte dei Vigili del fuoco di Palermo, soprattutto in caso di condizioni climatiche avverse, ma, in ogni caso, con tempi di intervento che difficilmente possono scendere sotto le due ore. Le Egadi, in provincia di Trapani, distano da tale capoluogo circa un'ora di traghetto. Per tali isole, durante i mesi estivi, quando le popolazioni delle stesse aumentano a causa dell'afflusso turistico, sono stati predisposti presidi volontari (in particolare per quanto riguarda Favignana) o tramite invii di vigili dalla Sicilia (in particolare per quanto riguarda Ustica). Tuttavia, sia Ustica che Favignana richiedono da anni l'istituzione di un presidio permanente presso il loro territorio, in ossequio alle norme vigenti;

a quanto detto, occorre aggiungere come, nel 2005, il Ministero lanciava l'iniziativa "progetto soccorso Italia in 20'", per poi rilanciarla nel 2018, la quale prevedeva di "aumentare il numero di Comuni serviti in tempi massimi ritenuti ragionevoli affinché il servizio di soccorso possa considerarsi più efficace. Il tempo massimo fissato a questo fine è 20 minuti". Appare evidente come tale iniziativa risulti ben lontana dai tempi di attesa delle isole minori siciliane sprovviste di un distaccamento permanente dei vigili del fuoco;

considerato infine che la problematica risulta acuita dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ai sensi del quale i vigili del fuoco volontari hanno dovuto scegliere se iscriversi a uno di due elenchi: il primo, che contiene i nominativi dei vigili destinati a coprire le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale; il secondo, relativo alle necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Solamente il personale volontario iscritto in questo secondo elenco può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Come è comprensibile, la stragrande maggioranza dei vigili volontari ha scelto l'iscrizione in

questo secondo elenco, determinando, di fatto, l'impossibilità di prevedere distaccamenti volontari presso isole come Ustica,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di dare piena attuazione alle norme richiamate, finora rimaste lettera morta per alcune delle isole minori della Sicilia;

se intenda compiere una valutazione complessiva, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, delle necessità relative alla presenza di distaccamenti permanenti di Vigili del fuoco presso le isole minori che ne risultano sprovviste, e celermente pubblicare i relativi bandi.

(3-00227)

LOREFICE - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

nell'aprile 2018 è stato firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza tra il presidente della Regione Siciliana, la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza), l'autorità di gestione del "PON Legalità 2014-2020" e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

esso prevede numerose azioni volte al miglioramento della sicurezza e della legalità nell'isola mediante numerose iniziative da realizzare attraverso l'attivazione di una "cooperazione interistituzionale in attività mirate alla semplificazione dell'attività amministrativa e snellimento delle procedure";

tra gli altri progetti finanziati con le risorse europee, si prevede la realizzazione di impianti di videosorveglianza nell'agglomerato industriale di Carini (Palermo), nella zona industriale di Catania e nel settore nord e nord-est di Gela (Caltanissetta);

nel programma si prevede altresì la realizzazione di impianti di videosorveglianza in aree agricole e, attraverso le risorse del "PON Cultura 2014-2020", analoghi interventi in luoghi qualificati quali attrattori culturali;

inoltre, tra le azioni previste se ne prevedono anche in relazione all'accoglienza dei migranti, volte, tra l'altro, al contrasto del fenomeno del caporalato;

considerato che:

nel corso della XVIII Legislatura, a seguito dell'inazione della Regione Siciliana, che rischiava di mettere a repentaglio le somme stanziare, l'interrogante presentava l'atto di sindacato ispettivo 4-05674, cui seguiva la risposta del Ministero dell'interno, nel quale si comunicava la presentazione dei progetti per le sole aree industriali e agricole per l'installazione di sistemi di videosorveglianza e che lo stesso Ministero aveva ammesso al finanziamento i progetti presentati in data 27 maggio 2021, ma che ancora era in attesa dell'accettazione dello stesso da parte della Regione;

a quanto risulta all'interrogante, la Regione non ha mai presentato progetti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza per gli attrattori culturali e, per quanto riguarda le aree industriali e agricole, il Ministero è ancora

in attesa di ricevere un livello di progettazione che consenta di finalizzare il procedimento e procedere con l'inizio dei lavori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano opportuno approfondire quali siano le ragioni che hanno impedito alla Regione Siciliana, dopo circa 5 anni dalla firma del protocollo d'intesa, di presentare i progetti di dettaglio per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e i motivi che hanno portato alla decisione di non presentare progetti per gli attrattori culturali, nonostante questi fossero ricompresi nel protocollo d'intesa;

se non ritengano altresì opportuno porre in essere azioni sostitutive, dato il perdurare dell'inerzia da parte della Regione.

(3-00228)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CUCCHI, MAGNI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

le città di Anzio e Nettuno (Roma) sono realtà dove le organizzazioni mafiose sono fortemente radicate, come attestano numerose sentenze, anche definitive, che hanno statuito l'operatività di *clan* camorristici dei Casalesi (sentenza "Sfinge") e del *clan* Gallace, ascrivibile alla 'ndrangheta (sentenza "Appia");

la DDA di Roma ha coordinato, il 18 febbraio 2022, un'importante inchiesta denominata "Tritone", che ha portato all'esecuzione di 65 misure cautelari contro un'imponente organizzazione 'ndranghetistica su Anzio e Nettuno facente capo alle 'ndrine di Santa Cristina di Aspromonte;

negli atti dell'inchiesta sono emersi rapporti stabili e reiterati tra diversi amministratori locali di Anzio e Nettuno ed esponenti apicali della locale 'ndrangheta;

il 22 novembre scorso il Consiglio dei ministri ha sciolto per condizionamento mafioso i Consigli comunali di Anzio e Nettuno;

sono state pubblicate le relazioni ed i decreti di scioglimento, dai quali si evince il coinvolgimento di numerosi ex consiglieri ed ex assessori nel condizionamento da parte della criminalità organizzata;

l'art. 143, comma 11, del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) statuisce che: "gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento (...) non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo";

tale incandidabilità è deliberata dal Tribunale su richiesta del Ministro dell'interno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia attivato la richiesta di incandidabilità degli amministratori locali di Anzio e Nettuno, ai sensi

dell'art. 143, comma 11, del testo unico e se il Tribunale di Velletri si sia pronunciato in merito a tale richiesta.

(4-00230)

DE POLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

le imprese italiane del terziario e del commercio risultano pesantemente svantaggiate, con differenze sulla spesa annuale aumentate dell'ordine di quasi 100.000 euro;

comparativamente, per un albergo di medie dimensioni, le aziende turistiche sopportano una maggiorazione dei costi del 127 per cento in più della Francia;

la stessa situazione di extracosti di energia si registra anche per altre attività commerciali di altri settori;

è un successo inspiegabile come le imprese italiane del turismo possano competere con la Francia, che rimane la prima destinazione per arrivi nel mondo, e con la Spagna e la Germania, nonostante si paghino in Italia bollette più alte fra il 30 e l'80 per cento in più;

ritenuto che, a parere dell'interrogante:

sul tema energia sarebbe auspicabile rafforzare i crediti d'imposta energetici e prorogare i termini per la loro fruizione ed ovviare alla criticità del sistema per la comunicazione all'Agenzia delle entrate degli importi dei crediti maturati (rimasta al 16 marzo), precludendo di fatto alle imprese l'utilizzo dei crediti stessi;

sostanzialmente, si sterilizzano gli oneri di sistema, ma alle sole utenze con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt, escludendo gran parte dei sistemi produttivi delle piccole imprese del Veneto composto da aziende medio-piccole "del commercio ed artigianali" di antica tradizione ed elevata insostituibile professionalità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano prorogare, almeno per il 2023, la fine della maggior tutela di prezzo per le forniture di energia elettrica delle imprese del commercio e, più in generale, di tutte le piccole e medie imprese;

se intendano introdurre la possibilità di un ammortamento di lungo periodo dei costi energetici;

se intendano prevedere la sterilizzazione degli oneri di sistema anche per le utenze superiori di 16,5 chilowatt.

(4-00231)

DE POLI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il Comune vicentino di Monte di Malo per una palestra e per la scuola media ha ottenuto dal Ministero dell'istruzione un finanziamento di 1,7 milioni di euro;

secondo fonti di stampa, mancherebbe un saldo di 1,1 milioni, a cui il Comune avrebbe scelto di sopperire utilizzando la linea di credito sui mutui per pagare le imprese costruttrici e vedere realizzate le opere nei tempi richiesti dai bandi, con l'aggravio dei costi di realizzazione nel frattempo cresciuti

per via delle mutate condizioni economiche dei rincari di materie prime e costi energetici;

il Comune ad oggi, nonostante il collaudo sia già avvenuto e gli adempimenti telematici richiesti dalle procedure siano stati fatti, è ancora in attesa di quelle risorse finanziarie che sarebbero dovute entrare nelle proprie casse;

il Comune di Torrelvicino risulterebbe in attesa di 600.000 euro dallo Stato (la parte più cospicua del contributo previsto) per lavori legati all'edilizia scolastica di adeguamento energetico dell'istituto comprensivo;

il Comune di Fara vicentino, per un miglioramento sismico di un milione di euro alla scuola primaria, risulterebbe a credito di 750.000 euro di fondi della BEI (Banca europea degli investimenti) gestiti dal Ministero;

tenuto conto che spesso la burocrazia ferma i processi di realizzazione delle opere, li rallenta e complica la situazione delle amministrazioni comunali che, invece, sono chiamate a fare i conti con la realtà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, assicurando la soluzione normativa o tecnica necessaria a far sì che le risorse preventivate ed a vario titolo previste dalle norme, appurata la totale regolarità delle operazioni, entrino nel minor tempo possibile nelle disponibilità dei piccoli Comuni interessati.

(4-00232)

DE POLI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

gli effetti negativi della grave situazione determinata dalla guerra in Ucraina ancora in atto, l'aumento del costo delle materie prime, i rincari energetici, la chiusura di importanti mercati di sbocco ad est dell'Europa, l'*escalation* inflazionistica che comprime la domanda di beni sono fattori che stanno colpendo pesantemente molti settori dell'artigianato ed i lavoratori impiegati nel comparto;

il tessuto socio-economico del Veneto, con un totale di circa 123.946 imprese attive al 31 dicembre 2021 (secondo i *report* della CGIA di Mestre), è fatto soprattutto di piccole aziende artigiane e del commercio con 95.835 unità impiegate, il più alto fra tutti i comparti e proprio per questo necessita di un'azione di sostegno costante da parte dello Stato;

dai *report* di settore, risulta che il comparto delle piccole costruzioni è fortemente in stallo per le difficoltà legate al mancato sblocco del *superbonus*, il manifatturiero fatica da lungo tempo ad emergere e quello del Veneto ha un tasso di crescita piuttosto stabile rispetto alla media nazionale;

tutte le micro e piccole imprese dalla meccanica al legno, dall'impiantistica all'edilizia, dal lusso alla pelletteria, devono fare i conti con i rincari delle materie prime e dei prezzi dell'energia che non accennano ancora a scendere, come invece auspicato;

ritenuto che è prioritario sostenere la fiducia delle imprese, evitare la desertificazione dei territori e l'effetto che comporta in termini di mancato PIL nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire con ulteriori misure economiche e finanziamenti straordinari aggiuntivi rispetto a quelli in essere con i bandi del PNRR;

se intendano individuare iniziative diverse, precipuamente rivolte alle piccole aziende artigiane del Veneto, che rappresentano comunque un elemento portante del tessuto socio-economico del nostro Paese;

se intendano valutare anche la necessità di prevedere nuove risorse per il sostegno all'innovazione e alla crescita delle imprese nei territori.

(4-00233)

DE POLI - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

tutte le categorie di settore della filiera del vino Coldiretti e l'OIV *in primis*, riguardo all'autorizzazione UE concessa all'Irlanda, ritengono che essa rischia di aprire le porte ad una normativa, detta a semaforo, che metterebbe a rischio una filiera che in Italia, dalla campagna alla tavola, garantisce 1,3 milioni di posti di lavoro, dato che il comparto vitivinicolo è la principale voce dell'*export* agroalimentare;

la norma nell'ambito della competitività fra Paesi europei sembra essere un attacco diretto all'Italia, principale produttore ed esportatore mondiale con oltre 14 miliardi di fatturato, di cui più della metà all'estero;

la distinzione tra assunzione responsabile e dannosa è essenziale per stabilire un livello sicuro di consumo di bevande alcoliche e con riferimento specifico al vino è di tutta evidenza che bere vino in maniera responsabile è sempre più riflesso di uno stile di vita "lento" e sano, da contrapporre totalmente all'assunzione sregolata di alcolici, particolarmente diffusa proprio nei Paesi dove il consumo di vino è molto basso;

ritenuto che:

la scelta dell'Unione europea di tutelare la salute dei cittadini non può tradursi in decisioni troppo affrettate e sbagliate, che rischiano di criminalizzare ingiustamente singoli prodotti, indipendentemente dalle quantità consumate;

si tratterebbe di una scelta indotta e non rispondente alla realtà sul piano sanitario, fatta al solo scopo di alimentare paure ingiustificate nei consumatori, come dimostra un sondaggio *on line* sul sito di Coldiretti, in base al quale il 23 per cento degli italiani smetterebbe di bere vino o ne consumerebbe di meno, se in etichetta trovasse scritte allarmistiche come quelle apposte sui pacchetti di sigarette,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per salvaguardare l'agroalimentare italiano, settore riconosciuto di eccellenza in tutto il mondo;

come intenda agire, di intesa con gli altri Paesi europei, per impedire che prevalga la cultura di un'etichettatura, detta a semaforo o comunque troppo semplicistica e poco aderente alle caratteristiche reali dei nostri prodotti di eccellenza, fra cui rientrano certamente i vini e non solo;

quali iniziative ritenga di mettere in atto per scongiurare risposte allarmistiche ed ingiustificate nelle scelte dei consumatori, considerando, tra l'altro, che la superficie a coltura di vite del Veneto è di 78.200 metri quadrati,



di cui il 29 per cento in montagna, 15 per cento in collina, 56 per cento in pianura; che la produzione di vino del Veneto è di 8.989.000 ettolitri, di cui vini DOP 52,7 per cento, vini IGP 40,7 per cento, vini rossi e rosati 30 per cento, vini bianchi 70 per cento; le denominazioni di origine per il vino nel Veneto constano di: 14 DOCG, 29 DOC, 9 IGT;

se intenda rivedere le politiche e gli investimenti previsti dal PNRR per il settore agroalimentare puntando maggiormente, ed in modo strategico, sull'innovazione dell'"impresa agricola", sulle agevolazioni ai contratti di filiera, sulla prevenzione degli eventi atmosferici avversi con piani di invaso ed irrigazione soprattutto dove i bacini irrigui ed i fiumi sono già al momento in particolare secca;

se intenda sostenere l'*export* di vino veneto in nuovi mercati (oltre a quelli trainanti di USA, Germania e Regno Unito), soprattutto in vista della crescita dei costi di produzione e della perdita di capacità di acquisto per via dell'inflazione;

quali misure siano in programma per la riduzione dei costi energetici di produzione, ormai troppo alti e poco competitivi, quali iniziative intenda avviare e quali sostegni preveda per assicurare l'autosufficienza energetica.

(4-00234)

DE POLI - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e del turismo.* - Premesso che:

la regione Marche è stata oggetto nel 2022 di eventi catastrofici assolutamente straordinari e tragici: terremoti, esondazioni, allagamenti quasi tutti nei comuni dell'anconetano e della provincia di Pesaro-Urbino;

le mareggiate di fine gennaio hanno, da ultimo, messo in pericolo l'intera costa; le zone più colpite sono Sottomonte e il litorale sud di levante, dove il mare ha divelto strutture, spazzato via bagni, zone di camminamenti e distrutto le dune di protezione rischiando di far scomparire l'arenile;

ritenuto che:

i danni sono ingenti, ed hanno di fatto annullato gli interventi edilizi di ripristino fatti gli anni addietro a protezione della costa litorale sabbiosa;

le associazioni di categoria Confartigianato imprese demaniali e tutte quelle che fanno capo ai concessionari degli arenili concordano sulla condizione che, se non si interviene con una programmazione sinergica ed immediata fra i Comuni contigui sul litorale, si rischia di non avere quell'arenile sufficiente a garantire questa estate l'accoglienza di bagnanti:

è innegabile il valore strategico del turismo delle Marche in termini di occupazione e di possibile incremento di PIL del Paese;

è assolutamente prioritario migliorare e salvaguardare i livelli di servizio offerti fino ad oggi ai cittadini ed ai turisti,

si chiede di sapere:

quali strategie ed azioni i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per adottare un approccio preventivo, più che emergenziale, per proteggere le coste dal fenomeno dell'erosione e tutelare le imprese balneari del territorio marchigiano, che sono state colpite da violente mareggiate;

quali iniziative intendano intraprendere per realizzare opere di difesa strutturali e per salvaguardare l'economia ed il turismo, oltre agli abitanti delle città marchigiane interessate.

(4-00235)

BILOTTI, TREVISI, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, NAVE, DI GIROLAMO, MAIORINO, MARTON, DE ROSA, BEVILACQUA, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, CATALDI, MAZZELLA, GUIDOLIN, LOREFICE, PIRRO, NATURALE, DAMANTE, CROATTI, CASTELLONE, FLORIDIA Barbara, SIRONI, LOPREIATO, PATUANELLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il settore italiano del tessile, che comprende moda e accessori, coinvolge più di 60.000 aziende e più di mezzo milione di addetti senza contare la distribuzione commerciale e l'indotto turistico. Il fatturato globale sfiora i 100 miliardi di euro di cui oltre il 60 per cento derivanti dall'*export* e ne fanno il quarto settore italiano per valore aggiunto;

il tema dei contratti nazionali, sottoscritti da sigle di rappresentanza minori, riguarda la stragrande maggioranza dei settori lavorativi ma in modo particolare quello della moda, che rappresenta il secondo in Italia per manodopera industriale;

nonostante il peso percentuale della contrattazione collettiva, un consistente numero di lavoratori purtroppo percepisce salari non dignitosi. Ciò è quanto emerge dal rapporto annuale 2021 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che individua in Italia oltre 2 milioni di lavoratori con retribuzione sotto soglia se si considera un importo minimo pari a 8 euro lordi all'ora;

i minimi salariali fissati nei cosiddetti contratti *leader* non sembrano infatti adeguati alla luce delle disposizioni costituzionali e degli indicatori internazionali;

da fonti di stampa si apprende di contratti collettivi nel settore tessile con retribuzioni inferiori a 7 euro all'ora. A più riprese le associazioni di categoria hanno chiesto l'intervento dello Stato a tutela soprattutto dei pericoli derivanti dalla concorrenza sleale e del *dumping* contrattuale, che distorce i meccanismi di mercato e impoverisce i lavoratori più deboli,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda assumere nell'ambito del settore tessile per porre un freno definitivo al proliferare di contratti non adeguati ai livelli di sussistenza, garantendo a tutti i lavoratori una retribuzione equa e dignitosa, unitamente a condizioni di lavoro tollerabili.

(4-00236)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, inerente al congedo parentale, come recentemente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2022, prevede che: "I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli

emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva";

nel sistema sindacale italiano tra legge e contratto collettivo si instaurano rapporti di: a) gerarchia, fondati sull'inderogabilità della norma legale da parte del contratto collettivo; b) integrazione funzionale, incentrati sui rinvii operati dalla legge alla disciplina pattizia;

in linea generale, pertanto, il contratto collettivo non può peggiorare i livelli di trattamento e le condizioni stabilite direttamente dal legislatore;

le clausole che si pongono in contrasto con le norme inderogabili di legge sono nulle, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile;

è invece normalmente ammessa la deroga *in melius* della disciplina legale da parte del contratto collettivo (principio del *favor rei*), a meno che la stessa legge non preveda un'inderogabilità assoluta;

il rapporto gerarchico tra legge e contratto collettivo è fondato, dunque, sul principio di inderogabilità *in peius* e derogabilità *in melius* della disciplina legale da parte di quella pattizia;

considerato altresì che il congedo parentale sta subendo, negli ultimi anni, modificazioni notevoli, in quanto ritenuto strumento efficace per contrastare il crollo demografico, favorire la natalità e muoversi nella direzione di un'equiparazione dei genitori anche nei doveri legati alla cura dei figli. Sono, dunque, molte le novità di cui tenere conto per la corretta interpretazione e applicazione pratica della disciplina. Infatti, oltre a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2022, la legge di bilancio per il 2023, con l'art. 1, comma 359, è intervenuta sul primo periodo del comma 1 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo l'incremento del trattamento economico del congedo stesso dal 30 all'80 per cento per la durata massima di un mese, in alternativa tra i genitori, e fino al compimento di 6 anni del figlio,

si chiede di sapere, nel caso di contrattazione collettiva a oggi vigente, siglata prima dell'entrata in vigore della disposizione richiamata (13 agosto 2022), che preveda l'esclusione dei periodi di congedo parentale dalla base di computo della tredicesima mensilità, se si possa ritenere che le previsioni diverse riservate alla contrattazione collettiva possano essere solo migliorative e non anche peggiorative rispetto alla disposizione di legge.

(4-00237)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00227 della senatrice Bevilacqua ed altri, sulla necessità di distaccamenti permanenti di Vigili del fuoco presso le isole minori della Sicilia;

3-00228 del senatore Lorefice, su progetti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza in zone agricole ed industriali della Sicilia.

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 3-00197 dei senatori Sigismondi e Della Porta.